

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Facoltà di Scienze Politiche

TESI DI LAUREA SPECIALISTICA MAGISTRALE

PENA E LAVORO TRA MITO E REALTA'

Indagine sui percorsi di re-inserimento socio-lavorativo.

Giuseppe D. Colazzo

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
Facoltà di Scienze Politiche
Corso di Laurea Specialistica Magistrale in Scienze Politiche

TESI DI LAUREA

PENA E LAVORO TRA MITO E REALTA'
Indagine sui percorsi di reinserimento socio-lavorativo

Relatore:
Prof. Claudio Sarzotti

Candidato:
Giuseppe D. Colazzo
Matricola n. 294644

Anno Accademico 2009-2010

Indice

- Premessa	1
- Introduzione	3
- Struttura della tesi	5
- Ringraziamenti	8

PARTE I

IL CARCERE COME STRUMENTO DI POLITICA CRIMINALE: DALLE TEORIE DELLA PENA ALLA PENA CHE C'E'

CAP. I

SVILUPPO DELLE PRIGIONI E DOTTRINE DELLA PENA

- Introduzione	10
1. Cenni storici sulle origini delle prigioni: dalla pena corporale alla pena detentiva	11
1.1. <i>Dal Medioevo al XVIII secolo</i>	11
1.2. <i>Dall'era illuministica al XX secolo</i>	14
2. Le ideologie penali	16
2.1 <i>Le teorie abolizioniste</i>	17
2.2 <i>Le teorie giustificazioniste</i>	20
2.3 <i>Le teorie retributive</i>	21
2.4 <i>Le teorie utilitaristiche</i>	22
2.5 <i>La prevenzione speciale</i>	23
2.6 <i>La prevenzione generale</i>	25

CAP. II

IL CAMPO GIURIDICO DEL PENITENZIARIO: DALLA COSTITUZIONE ALLA RIFORMA PENITENZIARIA

1. Il campo giuridico del penitenziario.....	28
2. Alcune considerazioni sulle istituzioni penitenziarie.....	33
3. Costituzione e condizioni generali del trattamento penitenziario.....	35
4. Gli elementi del trattamento.....	37
5. Ulteriori interventi normativi in tema carcerario.....	41
6. Cenni sulla tipologia delle misure alternative alla detenzione.....	42
7. La crisi del sistema penitenziario e delle sue funzioni	45
7.1 <i>Sul trattamento penitenziario e rieducazione del reo</i>	46
7.2 <i>La discrasia tra principi e prassi</i>	49

PARTE II

LEGGE E PRASSI: POLITICHE E METODOLOGIE INTEGRATE DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA NEL CONTESTO DEL CARCERE

- Introduzione	54
----------------------	----

CAP. I

LA QUESTIONE DEL LAVORO PENITENZIARIO NEL DIBATTITO SCIENTIFICO

1. Considerazioni preliminari	57
2. Il lavoro penitenziario dopo la riforma del 1975: lineamenti generali.....	58
3. I diritti del lavoratore detenuto: la contraddizione tra principi e situazione reale.....	60
4. Il lavoro intramurario	64
4.1 <i>Il lavoro per l'amministrazione</i>	65
4.2 <i>Il lavoro alle dipendenze di terzi: le lavorazioni</i>	65
5. Il lavoro extramurario: il lavoro all'esterno e la semilibertà.....	69
6. La formazione professionale nella realtà intramuraria.....	71
6.1 <i>Alcuni rilievi sulla formazione professionale in Piemonte</i>	73

CAP. II

LEGGI E NORME CHE FAVORISCONO L'ATTIVITA' LAVORATIVA DEI DETENUTI

1. Leggi nazionali.....	76
2. La partecipazione della Regione Piemonte all'inserimento lavorativo dei detenuti.....	79
2.1 <i>La legge n. 45/95</i>	80
2.2 <i>La legge n. 28/93</i>	83
3. Alcuni rilievi conclusivi.....	84

CAP. III

LO SVANTAGGIO SOCIALE DEL DETENUTO E LE RISPOSTE ISTITUZIONALI

1. Considerazioni preliminari.....	86
2. L'entità del bisogno.....	88
2.1 <i>Elementi per un profilo della persona "svantaggiata"</i>	88
2.2 <i>Le dimensioni istituzionali del bisogno</i>	90
2.3 <i>Alcuni riscontri dall'archivio del CFPP</i>	92
a) <i>Le lettere</i>	93
b) <i>Le richieste verbali</i>	100
3. La disponibilità delle risorse.....	101

CAP. IV
LE RELAZIONI TRA RISORSE INDIVIDUALI E AMBIENTALI
NEL CONTESTO DEGLI INSERIMENTI LAVORATIVI

1. Introduzione.....	106
2. Identità professionale e identità personale.....	107
3. Condizioni soggettive e condizioni ambientali.....	109
4. Gli inserimenti lavorativi di qualità.....	110
5. Contestualità dei requisiti giuridici e professionali.....	112
6. Alcune considerazioni conclusive.....	114

CAP. V
IL RAPPORTO TRA CARCERE E TERRITORIO:
LE RELAZIONI DI POTERE E IL LAVORO DI RETE

1. Considerazioni preliminari.....	116
2. La condizione carceraria e forme sociali.....	117
3. Le relazioni di potere e il processo di empowerment.....	125
4. Il lavoro di rete.....	128
4.1 <i>La rete interna</i>	129
4.2 <i>La rete esterna</i>	132
5. I Gruppi Operativi Locali in Piemonte.....	133
6. Progetti e prassi di reinserimento lavorativo.....	134
7. I rapporti carcere/società civile.....	137

PARTE III
LA RICERCA SUL CAMPO:
INDAGINE SU E CON I PROTAGONISTI DEL
PERCORSO DI INSERIMENTO LAVORATIVO

CAP. I
ORIGINE, CONTESTO E METODOLOGIA DELLA RICERCA:
UN PERCORSO A OSTACOLI

1. Introduzione: elementi esplicativi del contesto e aspetti critici.....	145
2. Questioni di opportunità.....	146
2.1 <i>Cui prodest?</i>	147
2.2 <i>Un detenuto può fare ricerca?</i>	148
2.3 <i>Il dovere di garantire la privacy</i>	149
3. Origine e contesto dell'indagine.....	149
4. Fasi della ricerca e variabili intervenienti.....	152
4.1 <i>L'operatore della ricerca e lo status giuridico</i>	152
4.2 <i>Il rispetto della privacy: un diritto o un tabù?</i>	153
4.3 <i>Altri limiti per le interviste ai datori di lavoro</i>	153
4.4 <i>Difficoltà di relazione</i>	155
5. Metodologia della ricerca e dati quantitativi.....	156
5.1 <i>Questioni di metodo e di procedura</i>	158
6. Introduzione ai prossimi capitoli: i protagonisti del percorso di reinserimento..	159

CAP. II

I PROTAGONISTI DEL PERCORSO DI RE-INSERIMENTO: LE AGENZIE E I TUTOR

1. Chi sono le agenzie di inserimento socio-lavorativo.....	161
2. I questionari compilati: considerazioni generali sulle agenzie.....	162
3. L'esperienza e il "modello" del CFPP come agenzia di inserimento.....	166
4. Il tutor: a) reinserimento e spazio operativo.....	170
5. Il tutor: b) il percorso formativo.....	171
6. Il tutor: c) funzioni e compiti nel panorama degli inserimenti socio-lavorativi di persone private della libertà personale.....	173
7. Le condizioni per la riuscita degli inserimenti lavorativi.....	176
8. I difficili rapporti con la "Rete" e le Istituzioni pubbliche.....	179
8.1 <i>Difficoltà di relazione con le Istituzioni pubbliche e penitenziarie.....</i>	180
8.2 <i>...e con gli altri soggetti della Rete territoriale.....</i>	185

CAP. III

I PROTAGONISTI DEL PERCORSO DI RE-INSERIMENTO: GLI UTENTI-LAVORATORI

1. Introduzione: le persone provenienti da percorsi penali.....	188
2. La struttura del questionario.....	190
3. I questionari compilati.....	190
4. Le variabili: genere, età, stato civile e titolo di studio.....	191
4.1 <i>Il genere.....</i>	192
4.2 <i>Età, stato civile, titolo di studio.....</i>	193
4.3 <i>Incidenza del titolo di studio e della qualifica professionale.....</i>	195
5. Lo status giuridico.....	196
6. Pregressa attività lavorativa degli utenti.....	198
7. Il percorso di reinserimento lavorativo.....	200
7.1 <i>Modalità di avvio del percorso di inserimento.....</i>	200
7.2 <i>Ostacoli durante le fasi del percorso.....</i>	202
7.3 <i>Valutazione individuale delle mansioni lavorative e aspettative per il futuro.....</i>	208
8. Il regime di semilibertà e il programma trattamentale.....	211
9. Conclusioni	216

CAP. IV

I PROTAGONISTI DEL PERCORSO DI INSERIMENTO LAVORATIVO: I DATORI DI LAVORO

1. Premessa.....	218
2. Il questionario e l'indagine conoscitiva.....	220
3. Tipologia delle aziende coinvolte nell'indagine.....	220
4. Il punto di vista delle aziende: motivazioni per l'inserimento lavorativo, grado di soddisfazione e disponibilità a nuovi inserimenti.....	222
5. Le relazioni difficili con le persone da inserire ed i rapporti con i tutor.....	226
6. I rapporti con le istituzioni di controllo e tempi di attesa.....	230
7. Quali indicazioni?.....	233

CONCLUSIONI

- Prima di tutto ripensare il carcere	238
- Strategie per favorire l'accesso al lavoro di persone provenienti da percorsi penali.....	241
- L'«agire per progetti» e l'individualizzazione degli interventi.....	245
- Quali indicazioni per il futuro?.....	248
- Riflessioni di un protagonista.....	251

Appendice

- I questionari della ricerca.....	257
- Scheda per le Agenzie territoriali di inserimento lavorativo.....	258
- Questionario per persone provenienti da percorsi penali.....	262
- Scheda per aziende o cooperative sociali	266

Bibliografia	267
---------------------------	-----

Sitografia – Quotidiani e periodici	272
--	-----

PREMESSA

Quando mi sono iscritto alla facoltà di Scienze Politiche presso l'Università di Torino avevo un interesse, anche se generico e confuso, verso il dibattito scientifico che ruota intorno alle "istituzioni totali", se non altro perché nel corso della mia lunga esperienza detentiva mi ponevo alcune domande alle quali non riuscivo a trovare una risposta soddisfacente. Ho seguito il percorso di studi con l'intento di riuscire, attraverso l'applicazione e l'approfondimento delle riflessioni di studiosi e pensatori, ad acquisire una maggiore conoscenza intellettuale e scientifica sulle regole, sul reato, sulla finalità della pena, sulle funzioni del carcere, sul trattamento penitenziario ecc.

Autori come E. Goffman, o D. Clemmer, G. M. Sykes, H. Garfinkel, T. Hirschi, E.V. Stonenquist - tanto per citarne alcuni - mi hanno indirizzato verso l'approfondimento di questioni ormai dibattute da decenni e che trovano corrispondenza nella realtà carceraria esistente.

Seguendo un genere letterario che sta tra la testimonianza e il rapporto distaccato e generalizzante, ho affrontato i temi del carcere già nella tesi di laurea breve. All'epoca ho cercato di analizzare *la devianza tra i devianti. I valori, le norme di una comunità carceraria e la loro trasgressione*, guardando la comunità carceraria "dal punto di vista del detenuto" e ponendo l'accento, con degli esempi empirici, sul "controllo del territorio e dei comportamenti individuali da parte dei gruppi primari, ossia quei gruppi esperti che impongono i dogmi della cultura carceraria".

Ero convinto, e lo sono tutt'ora, che l'*osservazione partecipante* sia tra le migliori metodologie di ricerca sul carcere poiché consente di entrare in un mondo sconosciuto, di vederlo e di viverlo dall'interno e consente "di spiegare la differenza che c'è fra il modo in cui la società civile immagina i detenuti e il modo in cui essi immaginano se stessi".

Inoltre, credo che le esperienze e il sapere della persona in detenzione siano una risorsa aggiuntiva, nella loro unicità, nella comprensione del fenomeno criminale e delle dinamiche relazionali esistenti tra il dentro e il fuori. È uno dei motivi per cui ho pensato di continuare sulla stessa strada, spostando il *focus* sugli inserimenti lavorativi di persone provenienti da percorsi penali nella realtà torinese.

INTRODUZIONE

Il lavoro è uno degli elementi del trattamento penitenziario ed è convinzione comune ormai che anche la risocializzazione del reo debba passare attraverso il lavoro. Nella sostanza, il lavoro è considerato “la pietra filosofale” per il “recupero” sociale della persona privata della libertà personale. In questo senso, a partire dalla Riforma penitenziaria del 1975 (legge n. 354) e passando dalla cosiddetta legge Gozzini (L. 10 ottobre 1986, n. 663) il lavoro ha assunto un’importanza fondamentale non solo nella gestione penitenziaria – insieme all’istruzione, la religione e attività culturali e ricreative – ma soprattutto perché “si passa dal lavoro come mero dovere, o come ulteriore afflizione imposta al detenuto (oltre a quella derivante dalla perdita della libertà personale) all’individuazione di un vero e proprio diritto-dovere al lavoro penitenziario.

Alla retorica sulla funzione di bonifica propria del lavoro, si sostituisce il tentativo di ottenere il reinserimento sociale del detenuto attraverso la creazione di rapporti – interpersonali e sociali – caratteristici dello svolgimento di un’attività lavorativa libera”.

A prescindere dal dibattito scientifico che ruota intorno alla questione del lavoro intra ed extra-murario e sulle contraddizioni tra la legge e la prassi – che sarà ripreso e argomentato nel corso di questa tesi – è opportuno evidenziare in sede introduttiva che quando si parla di lavoro di persone provenienti da percorsi penali occorre tenere in considerazione che tali soggetti hanno subito una frattura e una separazione dovuta alla carcerazione che equivale non solo alla perdita del ruolo sociale, familiare e lavorativo ma anche alla lontananza fisica, psicologica, emotiva e relazionale. Non si può inoltre tralasciare che “la parentesi carceraria non solo non può essere isolata, ma incide pesantemente sul poter essere e sul voler essere della persona”. Inoltre, il disagio sociale della persona detenuta o ex detenuta può essere causato da una molteplicità di fattori (oltre alla detenzione, tossicodipendenza o etilismo, mancanza di relazioni familiari, problemi psichiatrici ecc.) che non possono essere trascurati quando si avvia un percorso di reinserimento lavorativo.

In questo senso, quasi tutti i progetti sociali, ed in particolare quelli che riguardano persone detenute, indicano nel lavoro di rete uno dei metodi più indicati per garantire dopo un periodo di esclusione sociale un effettivo re-inserimento nella società della persona.

Il dibattito su questo tema è molto ampio e oscilla tra i sostenitori del carattere rieducativo della

pena detentiva e invece i detrattori i quali sostengono già da tempo l'impossibilità che il carcere possa rieducare, anzi si ritiene che il carcere crei più problemi di quanti ne risolva.

Idealmente tendo a collocarmi in questa seconda fascia; tuttavia, ritengo che, fino quando il carcere non sarà reso residuale, sia necessario interrogarsi e impegnarsi affinché quanto oggi viene fatto sia orientato ad una logica di reinserimento.

Questa tesi, dopo aver analizzato le funzioni della pena e del carcere, passando per il contesto normativo che regola il trattamento penitenziario e quello che favorisce l'attività lavorativa del detenuto o ex detenuto, focalizza la propria attenzione, appunto, sui percorsi "pratici" di reinserimento socio-lavorativo di persone provenienti da percorsi penali.

La complessità dovuta alle dimensioni del fenomeno, e ai numerosi attori sociali coinvolti, impone il ricorso a diversi approcci di ricerca, utili comunque a delineare un quadro complessivo e a confluire in un unico obiettivo: quello di indagare sulle prassi istituzionali che vengono messe in campo.

L'ipotesi teorica che è alla base di tutto il lavoro di ricerca è che la formazione interna al carcere, intesa nella sua globalità (professionale, culturale, scolastica ecc.), il lavoro interno e le altre attività trattamentali sono (o dovrebbero essere) connesse alle attività dei molteplici attori sociali esterni per raggiungere l'obiettivo. Vedremo poi se l'ipotesi iniziale è confermata dalla pratica.

Obiettivi della tesi sono dunque: a) la ricostruzione dello scenario interno al carcere che, sebbene vengano approfonditi soltanto alcuni aspetti ritenuti più indicativi ai fini della stessa tesi, comunque rimane sullo sfondo per tutto il lavoro; b) l'individuazione di una rete sociale che agisce sul territorio per favorire le "condizioni ambientali" tendenti a facilitare il percorsi di reinserimento lavorativo e sociale; c) l'individuazione di aspetti positivi e aspetti critici delle prassi consolidate; d) rilevare le difficoltà concrete che si incontrano nell'assumere persone provenienti da esperienze di detenzione e come queste ultime reagiscono o si adeguano durante il percorso di reinserimento.

Per raggiungere tali obiettivi la ricerca prende in considerazione due tipologie di attori sociali che intersecano la propria esperienza, anche se non sempre direttamente, con quella delle istituzioni penitenziarie: *gli utenti*, ossia gli stessi soggetti che hanno subito una condanna che viene scontata in carcere o attraverso il sistema delle misure alternative o il sistema dei benefici penitenziari; *le risorse di rete sociale*, cioè l'insieme dei soggetti pubblici e privati operanti sul territorio a cui viene affidato il soggetto condannato. All'interno di questa rete sociale, composta da una grande varietà di attori istituzionali e del privato sociale, operano tre tipologie di attori sociali coinvolti direttamente nel percorso di reinserimento lavorativo: i datori di lavoro, le agenzie di inserimento lavorativo e il tutor,

una figura relativamente nuova di operatore sociale identificato da più parti come soggetto indispensabile per l'accompagnamento e affiancamento della persona da reinserire nella società.

Pertanto, gli utenti, i datori di lavoro, le agenzie di inserimento e i tutor sono considerati in questo contesto i veri "protagonisti" del percorso di reinserimento lavorativo e sono oggetto specifico della ricerca sul campo, da cui attinge in massima parte questa tesi; altri operatori – sia istituzionali (magistrati, assistenti sociali, educatori, direttori di istituti ecc.), che informali (volontari, parenti, amici ecc.) e operatori sociali (operatori dei servizi, del privato sociale, ecc.) – seppur indispensabili, sovrintendono all'espletamento di azioni che non insistono specificamente nel percorso di inserimento lavorativo, per cui, seppur sempre presenti nella trattazione, rimangono sullo sfondo.

Struttura della tesi

La tesi è suddivisa in tre parti. Nella prima parte ho cercato di delineare a grandi linee, la storia del carcere e le teorie della pena (cap.1) e il contesto normativo (cap. 2) che presiede principalmente l'esecuzione della pena, evidenziando come la Riforma penitenziaria abbia rappresentato una netta rottura con il passato, recependo alcuni dettati costituzionali quali il principio di uguaglianza o quello di umanità, individuando alcuni elementi trattamentali indispensabili per la rieducazione della persona condannata, quali l'istruzione, la religione, le attività ricreative, il lavoro.

Dopo una breve panoramica sulle misure alternative, mi sono soffermato sulla crisi del sistema penitenziario e della funzione di "rieducazione del condannato" enunciata nell'art. 27 della Costituzione.

La seconda parte è dedicata principalmente alla questione del lavoro penitenziario, allo svantaggio sociale della persona a causa della detenzione e alle risposte istituzionali a tale svantaggio. Il cap. 1 si sofferma sul dibattito scientifico che ha discusso a lungo le questioni riguardanti "carcere, lavoro e risocializzazione", in particolare in relazione alla "pretesa" di assimilazione tra lavoro libero e lavoro penitenziario voluto dalla Riforma penitenziaria e dalla Legge Gozzini.

In questo contesto saranno fatte delle considerazioni sull'attività di formazione professionale e culturale con l'intento di offrire elementi conoscitivi e valutabili riferibili al contesto carcerario piemontese. È importante, prima di passare ad analizzare il percorso lavorativo che avviene al di fuori del carcere, comprendere quali siano, allo stato attuale, le opportunità lavorative che la formazione può dare alla popolazione detenuta.

Inoltre, a mio avviso, la formazione, globalmente intesa, dovrebbe essere una attività propedeutica al reinserimento lavorativo. Se questa affermazione vale all'esterno, non vedo perché non debba valere anche per la popolazione detenuta.

I dati reali sulla formazione professionale (e culturale) in carcere possono aiutare a comprendere se c'è attinenza tra le attività di formazione *intra moenia* e le possibilità di lavoro offerte all'esterno. Nella sostanza, la formazione professionale e culturale interna, allo stato attuale, permette al detenuto di acquisire competenze tecnico-pratiche o intellettuali da spendere nel mercato del lavoro?

Il cap. 2 analizza e mette in evidenza le attuali *“Leggi e norme che favoriscono l'attività lavorativa del detenuti”*, sia nazionale che della Regione Piemonte, una delle prime Regioni che si sono impegnate in tale ambito sin dalla loro costituzione.

Il cap. 3 verterà sullo *“svantaggio sociale del detenuto e le risposte istituzionali”* delineando in linea di massima il profilo della “persona svantaggiata”, e nel cap. 4 si analizzeranno *“le relazioni tra risorse individuali e risorse ambientali nel contesto degli inserimenti lavorativi”*.

Infine, il cap. 5 è dedicato al rapporto tra carcere e società civile. La discussione su tale rapporto sarà preceduta da una breve panoramica sulle “forme sociali della condizione carceraria” e sulle relazioni di potere tra i vari attori che agiscono all'interno del carcere. Dopodiché il discorso verterà sul “lavoro di rete”, ritenuto dai più parti una risorsa indispensabile per l'accompagnamento e l'affiancamento del detenuto dimittendo.

Per lo sviluppo e la discussione di tutta questa parte della tesi mi sono avvalso della mia esperienza e della personale collaborazione con il Centro di Formazione Professionale Piemontese, il quale, dal 1990, agisce anche come agenzia di inserimento di persone svantaggiate, soprattutto detenuti ed ex detenuti. L'osservazione sul campo mi ha fornito molti elementi necessari per avere una visione più completa, e spero esauriente per delinearne almeno gli aspetti essenziali delle varie fasi che si susseguono in un percorso di risocializzazione.

La terza ed ultima parte della tesi sarà dedicata interamente all'indagine sul campo: il cap. 1 si soffermerà sull'origine, sul contesto e sulla metodologia utilizzata per la ricerca, evidenziando gli aspetti critici e gli ostacoli che hanno reso difficile e complesso tutto il percorso.

Il cap. 2, 3 e 4 saranno rispettivamente dedicati ai questionari sottoposti alle agenzie di inserimento e alle interviste semi-strutturate dei tutor, ai questionari compilati dagli utenti e dai datori di lavoro.

Le conclusioni del lavoro tireranno le file del discorso, mettendo in evidenza soprattutto gli aspetti critici, le problematiche che ancora oggi, malgrado l'impegno di parte della società civile organizzata e, a livello individuale, da parte di alcuni operatori penitenziari, insistono e ostacolano gli interventi di

re-inserimento sociale e lavorativo delle persone provenienti da percorsi penali.

Chiudo tutto il lavoro citando alcune indicazioni e riflessioni tratte dalla ricerca e dall'esperienza personale.

RINGRAZIAMENTI

Nel consegnare il presente lavoro, frutto del percorso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche, sento forte l'esigenza di ringraziare quanti, in modi diversi, mi hanno accompagnato nella realizzazione di questa tesi.

Il mio ringraziamento va innanzitutto all'intero collegio dei docenti del "Polo Universitario" perché con i loro insegnamenti e la loro disponibilità hanno saputo accompagnare gran parte della mia formazione negli ultimi anni.

Un particolare ringraziamento postumo va a "Lillo" Vidoni Guidoni, scomparso prematuramente qualche anno fa, a cui devo molto per avermi indirizzato, spronandomi, a tenere sempre un punto di vista oggettivo sui temi carcerari ed a seguire anche vie meno battute.

Ringrazio anche il prof. Gianni Torrente per la sua attenta opera di revisione e la sua collaborazione, sia per la realizzazione della ricerca che per la stesura della tesi stessa.

Non posso dimenticare le dott.sse Daniela Ronco e Silvia Scordo per la loro importante opera di raccordo tra Università e Polo Universitario e i ragazzi che hanno prestato Servizio Civile per la loro opera di ricerca e reperimento di testi e documenti vari utilizzati per la tesi.

Ricordo, inoltre, tutti gli operatori del CFPP e il suo Presidente Dino Tessa con i quali ho avuto il piacere di collaborare ad alcuni progetti del Centro. Inoltre, non sarebbe stata possibile la ricerca senza il loro fondamentale apporto tecnico-logistico.

Un caro ringraziamento va, infine, al Dottor Antonio De Salvia a cui deve molto la mia formazione professionale: lo ringrazio per la sua indispensabile collaborazione; per la caparbia con cui ha supportato e difeso la ricerca in tutte le sue fasi, anche le più delicate; per i suoi consigli, insegnamenti e per la sua amicizia.

Un ultimo pensiero va a mia figlia, alla quale dedico questo lavoro, che non ha mai smesso di spronarmi a concludere gli studi universitari.

PARTE I

**IL CARCERE COME STRUMENTO DI POLITICA CRIMINALE:
DALLE TEORIE DELLA PENA ALLA PENA CHE C'E'**

CAP. I

SVILUPPO DELLE PRIGIONI E DOTTRINE DELLA PENA

Introduzione.

Il carcere appare oggi come un'entità metafisica sempre esistita ed inevitabile. Tale visione, storicamente inesatta, è data dal fatto che, negli ultimi due secoli e mezzo, sono gradualmente tramontate quasi del tutto le pene corporali (in alcuni Stati come gli USA, la Cina e altre nazioni del Medio Oriente esiste ancora la pena di morte); si è affermata, a partire dai primi anni dell'Ottocento, la pena detentiva come la principale tra le sanzioni criminali ed “è divenuta una delle forme dominanti di controllo sociale”⁸.

In tale contesto era inevitabile lo sviluppo di un apparato burocratico con il compito di amministrare e gestire, quasi autonomamente, gli istituti di pena. Si assiste in tal modo ad “un fenomeno di burocratizzazione e razionalizzazione dell'esecuzione penale”⁹ poiché la gestione dell'esecuzione della pena diventa monopolio dello Stato togliendola ai privati, così come era stato in passato.

Da questo punto di vista, il carcere si configura come un'*istituzione totale*, ossia un luogo in cui gruppi di individui – “tagliat[i] fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo – si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato”¹⁰.

Contemporaneamente, si è sviluppato un ambito di discipline scientifiche e criminologiche che hanno spinto a mettere al centro dell'attenzione l'individuo recluso e la sua personalità deviante. In questo modo la pena perde il suo carattere meramente punitivo e diviene un mezzo per incidere sul futuro del criminale.

Pertanto, il carcere non è più considerato come un luogo di semplice incapacitazione dell'individuo in attesa di giudizio o per “eliminare” avversari

⁸ S. Ester, P. Eglin, *Sociologia del crimine*, Piero Manni, Lecce, 1999.

⁹ C. Sarzotti, *Percorsi didattici sul carcere*, in www.comune.torino.it/cultura/intercultura, 2.

¹⁰ E. Goffman, *op. cit.*, pag. 29.

politici, come avveniva in epoca pre-moderna, “ma viene considerato un sistema attraverso il quale intervenire sulla personalità e sullo stile di vita dei condannati, per qualche tipo di finalità educativa, preventiva, risocializzativa, etc.”¹¹. Il carcere, insomma, diventa “trattamentale”.

La questione del carcere si intreccia evidentemente con quella della pena detentiva ed è stata affrontata attraverso molti punti di vista: storico, giuridico, sociologico o criminologico, tenuti insieme dal contesto socio-politico in cui sono maturati e sviluppati. In tal senso, è necessario fare una rassegna sulle teorie della pena, ossia quelle teorie che giustificano, o provano a giustificare, la pena detentiva dando ad essa finalità specifiche. L’esame di tali teorie “non può prescindere da un minimo di riflessione storica, idonea a inquadrare in termini di continuità ovvero di rottura”¹², l’istituzione totale così come la conosciamo oggi.

1. Cenni storici sulle origini delle prigioni: dalla pena corporale alla pena detentiva.

L’origine delle moderne istituzioni penitenziarie risale all’epoca dell’illuminismo, quando il carcere comincia a divenire lo strumento principale per colpire i trasgressori della legge penale. Va però rilevato che in precedenza il carcere era già esistente, anche se la prigione non era considerata come sanzione penale, ma come luogo dove chiudere debitori morosi o detenuti politici affinché non si sottraessero al giudizio. Lungo tutto il medioevo era utilizzato come strumento per custodire gli uomini inaffidabili e impedire la loro fuga prima che il tribunale emanasse una sentenza. Nello stesso tempo, era anche luogo in cui poteva venire irrogata la pena corporale. Nella sostanza, nella maggior parte dei casi, si trattava di carcerazioni preventive.

1.1 Dal Medioevo al XVIII secolo.

Durante questo periodo, l’unico strumento penale adottato in modo costante e regolamentato era la pena pecuniaria: i delitti contro la proprietà erano quasi inesistenti ed il compito del diritto penale era fondamentalmente quello di redimere le controversie tra i sudditi allo scopo di mantenere la pace pubblica. Durante il

¹¹ C. Sarzotti, *op. cit.*, pag. 25.

¹² C.F. Grosso, G. Neppi Modona, L. Violante, *Giustizia penale e poteri dello stato*, Garzanti, Milano, 2002.

basso medioevo, le pene pecuniarie vennero sostituite, per motivi economico-sociali, da una ampia gamma di pene corporali. Il cambiamento delle modalità della punizione riflette un cambiamento nella popolazione e nei rapporti sociali: infatti, nell'alto medioevo il mondo contadino era scarsamente popolato e la ricchezza era abbastanza equilibrata, mentre nel periodo successivo ci fu un incremento della popolazione che portò all'occupazione di tutte le terre e al sovraffollamento dello spazio vitale esistente. Si determina una frattura di classe tra ricchi e poveri, nasce una classe di lavoratori che si fanno concorrenza tra di loro; si creano orde di mendicanti, disordini sociali e rivolte.

La criminalità cambiò il proprio aspetto ed aumentarono i reati contro la proprietà. Le pene pecuniarie vennero sostituite da quelle corporali: la flagellazione, la mutilazione, la gogna, la pena di morte etc.

Inoltre, in questo periodo si formano le grandi monarchie con la conseguente centralizzazione del potere e si ha la necessità di far percepire ai sudditi l'autorità dello stato. Con lo spostamento della gestione del potere penale dalla comunità locale ad un organismo centrale sempre più opprimente, la pena pecuniaria si era trasformata da strumento di compensazione della parte offesa a un metodo di arricchimento di giudici e funzionari della giustizia riservato ai soli benestanti, mentre la pena corporale era riservata a chi non era in grado di pagare in denaro.

G. Rusche e O. Kirchheimer¹³, due sociologi della Scuola di Francoforte, utilizzando un approccio di tipo neo-marxista, ritengono che il mercato del lavoro e la crescita demografica abbiano condizionato in modo incisivo i metodi di punizione. Da questo punto di vista, “nel Medioevo [...] la brutalità e il disprezzo della vita umana che si manifestano nelle esecuzioni penali sono spiegabili anche per una situazione di eccesso di offerta di manodopera che, nel diminuire il prezzo del lavoro, fa diminuire anche il prezzo della vita umana e che trasforma il diritto penale in uno strumento con il quale contenere un aumento eccessivo della popolazione rispetto alle ridotte risorse disponibili per il suo sostentamento”¹⁴.

¹³ G. Rusche, O. Kirchheimer, *Pena e struttura sociale*, Bologna, Il Mulino, 1978. I due autori hanno cercato di spiegare lo sviluppo anche di altre forme di punizione, non solo del carcere. Nel farlo, hanno considerato tre periodi storici: il primo Medioevo, il basso Medioevo e il periodo moderno fino all'inizio dell'800 ed hanno messo in relazione tre elementi, quali le forme di punizione, i cambiamenti sociali, economici e politici e l'ideologia penale. “La loro tesi è che i mutamenti nel modo di produzione determinino nuovi interessi di classe e, quindi, mutamenti nelle forme e nelle ideologie della pena per supportare quegli interessi”. Per un approfondimento cfr. anche Hester ed Eglin, *op. cit.*, 319 ss.; titolo originale: *A sociology of Crime*, Routledge, 1992.

¹⁴ C. Sarzotti, *op. cit.*, pag. 2.

La situazione economico-sociale cambia di nuovo verso la metà del XVI secolo: l'offerta di lavoro si fece più scarsa, sia in conseguenza della scoperta e dell'allargamento dei mercati d'Oltreoceano, sia a causa delle guerre e delle epidemie, che causarono una drastica riduzione della popolazione e un periodo di carenza di manodopera; i salari salirono, migliorarono le condizioni di vita ed i lavoratori avevano, per usare un termine moderno, più potere contrattuale. In una situazione di scarsità di forza-lavoro, il sistema di punizione adottato dal mercantilismo fu la pena della privazione della libertà al posto delle pene corporali. Si passò dalle case di supplizio alle case di correzione: la pena "umana" sostituisce la pena "crudele".

Probabilmente non c'era alcun senso di pietà da parte del nuovo potere statale; i primi sviluppi dell'economia capitalistica hanno dovuto fare i conti con una carenza di manodopera e un conseguente aumento dei salari, i quali spinsero a costituire nuove forme di internamento coatto, quali la servitù sulle galere, la deportazione e i lavori forzati, tutte attività che comportavano lo sfruttamento della forza-lavoro dei condannati.

In un primo momento, il carcere si caratterizza come un luogo di addestramento professionale per contadini e di "procacciamento di manodopera coatta. A tale scopo, [...] le prigioni costituiscono delle vere e proprie piccole unità produttive che si inseriscono nei meccanismi della libera concorrenza sul mercato del lavoro"¹⁵.

Tra le varie cause del mutamento nella punizione della criminalità, oltre allo scopo di lucro, vanno annoverate sia la dissoluzione della comunità feudale e l'affermarsi dello stato assoluto, con la conseguenza che la giustizia diventa un affare pubblico, sia l'affermarsi dell'etica protestante che sconvolge tanto la concezione del termine "lavoro", quanto l'atteggiamento sino ad allora tenuto nei confronti della mendicizia e delle classi povere in generale. È questa l'epoca di passaggio dalla società medievale a quella industriale; comincia a formarsi quella che in seguito sarà chiamata la classe del proletariato. In questo contesto politico, l'esecuzione della pena diventa uno strumento utile per mostrare la forza dell'autorità. L'esecuzione pubblica diviene uno spettacolo teatrale in cui il potere assoluto del sovrano è mostrato pubblicamente sul corpo del condannato. La giustizia penale diventa affare esclusivo dello stato, le pene diventano esemplari ed

¹⁵ *Ibid.*, pag. 3.

il crimine assume un carattere classista. Secondo il pensiero penalistico dell'epoca, ogni reato rappresentava un attacco al Sovrano e l'esecuzione pubblica aveva lo scopo di "incutere il terrore nella popolazione"¹⁶.

1.2 Dall'era illuministica al XX secolo.

Verso la seconda metà del '700 i supplizi cominciano a venire mal tollerati dalla classe borghese emergente e criticati da più parti.

L'Europa, a partire dalla metà del XVIII secolo, era scossa dal fermento illuminista che stava preparando il terreno per cambiamenti socio-politici: Hobbes e Locke, in Inghilterra, erano i padri di una dottrina, secondo la quale la società è il prodotto di un patto tra gli uomini inteso ad abbandonare lo *stato di natura* per passare ad uno *stato sociale*. In Francia, Montesquieu con lo *Spirito delle leggi* (1748) criticava le istituzioni politiche di allora e contrapponeva "il regime normativo che regola la vita pubblica dei cittadini"¹⁷; Rousseau, aveva posto le fondamenta al concetto di sovranità popolare in un contesto politico in cui "regnano la giustizia e la moralità attraverso le leggi"¹⁸; Voltaire enfatizzava l'importanza della filosofia. In Italia, Cesare Beccaria con il saggio "*Dei Delitti e delle Pene*" (1764)¹⁹ censura apertamente le istituzioni della giustizia penale.

In sostanza, da Beccaria in poi, i pensatori illuministi sottolineano l'esigenza di pene che tengano conto dei principi umanitari, di precetti e sanzioni uguali per tutti i destinatari dell'ordinamento, di certezza del diritto, di limitare il potere arbitrario del Sovrano.

Con l'Illuminismo si attuò un radicale rivolgimento della giustizia penale e prese corpo l'idea di utilizzare lo stato di detenzione non solo a scopi punitivi, ma anche per migliorare il detenuto: la punizione non interessa più il corpo, ma l'anima (cfr. *infra* "*Le ideologie penali*").

Parallelamente a queste critiche si sviluppano varie "istituzioni" disciplinari "che sono improntati ad una logica, più che punitiva, correzionale"²⁰. Sia in Europa che negli Stati Uniti si formarono varie teorie che si ponevano come obiettivo quello di organizzare in modo efficace la gestione degli istituti di pena. Tali

¹⁶ M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1976.

¹⁷ G.M. Bravo, C. Malandrino, *Profilo di storia del pensiero politica. Da Machiavelli all'Ottocento*, Carocci, Roma, 2001.

¹⁸ *Ibid.*, pag. 230.

¹⁹ C. Beccaria, *Dei Delitti e delle Pene*, Mursia, Milano, 1992.

²⁰ M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1976.

istituzioni si avvalevano anche di particolari tecniche che consentivano una sorveglianza continua del detenuto, come il *Panopticon*, progettato da Jeremy Bentham nel 1792, “che attraverso una sapiente composizione delle linee di veduta consente la segregazione unicellulare del recluso e la sua impossibilità di venire a conoscenza del momento in cui è sorvegliato, favorendo in tal modo la costituzione di processi di interiorizzazione delle norme”²¹.

Nello stesso periodo in America del nord si affermarono due modelli di penitenziario: il modello di Philadelphia che era basato su un regime di isolamento cellulare continuato, notte e giorno, in cui il lavoro non era considerato produttivo e il modello di Auburn, invece, che si basava sul lavoro produttivo e prevedeva l'isolamento notturno e il lavoro diurno in comune, da svolgere in assoluto silenzio. Alla fine prevalse il sistema di Auburn, sia per il grande fabbisogno di manodopera a basso costo, sia perché il modello di Philadelphia causava danni psico-fisici agli internati.

In Europa la situazione era un po' diversa rispetto a quella degli USA: c'era eccesso di manodopera ed occorreva una pena che “terrorizzasse” la popolazione più povera, così si esaltavano i benefici dell'isolamento continuo che avrebbe generato riflessione, pentimento e rigenerazione morale dell'internato. L'isolamento prolungato fu criticato con fermezza da Beaumont e Tocqueville poiché esso è *superiore alle possibilità di sopportazione umana; distrugge infatti, il criminale senza alcuna pietà*²²

Intanto, verso la seconda metà dell'800 si delineava una nuova situazione sociale: la condizione economica delle classi più povere migliorava e andava di pari passo con un rallentamento della crescita demografica. Questi mutamenti ebbero un riflesso positivo sul trattamento della criminalità e i reati diminuirono un po' ovunque.

Cambia anche la mentalità popolare, nel senso che la criminalità cominciava ad essere associata ad una popolazione criminale specifica, con usanze e comportamenti distinti, diversa, più professionale, distinta dalla criminalità della classe operaia.

In Italia la Scuola Classica del diritto penale, che si fondava sul concetto della pena intesa come giusta retribuzione del male commesso, perde terreno in favore

²¹ C. Sarzotti, *op. cit.*, 4.

²² G. Beaumont (de), A. Tocqueville, *Il sistema penitenziario negli Stati Uniti*, 1833, *op. cit.* in L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari, 1989

della Scuola Positiva, che spostava l'attenzione sulla figura del delinquente, sui fattori antropologici, sociali e naturali della criminalità. La pena perde il suo carattere punitivo ed assume una funzione pedagogico-terapeutica, per cui il crimine viene considerato come una malattia curabile. La rieducazione del criminale è intesa come un buon investimento. Nascono i concetti di pericolosità sociale e di difesa della società civile che, portati alle estreme conseguenze, implicavano che la società civile dovesse essere difesa da individui ritenuti "criminali nati" e per questo "incurabili"²³.

Dopo l'Unità e passando per l'epoca fascista in Italia si registra una continuità delle istituzioni penitenziarie che viene meno con la Riforma penitenziaria del 1975 che segna un punto di svolta, almeno nei suoi principi ispiratori (cfr. *infra* cap. 2).

2. Le ideologie penali.

Come si è potuto constatare, parlando dello sviluppo storico delle prigioni, non ho potuto fare a meno di fare riferimento, qua e là, al concetto di pena. Il carcere, essendo un tipo di sanzione penale – di cui tra l'altro si è molto abusato negli ultimi trent'anni – riflette, nella sua evoluzione, o involuzione, la questione della giustificazione e dello scopo della pena (e del carcere), questione che è classica della filosofia del diritto.

In questa sede passerò in rassegna le varie "teorie della pena" che hanno cercato di rispondere a tre domande fondamentali:

- 1) E' legittimo per lo Stato punire l'individuo che ha violato le leggi penali?
- 2) La pena detentiva è giustificata?
- 3) Se lo Stato è legittimato a punire, a quale finalità deve tendere la pena?

Rispetto alla prima domanda occorre fare una prima distinzione tra le cosiddette *teorie abolizioniste*, che non riconoscono alcuna giustificazione al diritto penale, e

²³ Per una trattazione completa sul positivismo biologico cfr. C. Lombroso, *L'uomo delinquente*, Hoepli, Milano, 1984; E. Ferri, *Sociologia criminale*, Fratelli Bocca Editori, Torino, 1900. Per le critiche alla teoria di Lombroso cfr. H. Mannheim, *Trattato di criminologia comparata*, Einaudi, Torino, 1975, I vol., pp. 286 ss.. Cfr. anche L. Berzano, F. Prina, *Sociologia della devianza*, Carocci Faber, Roma, 2003, pp. 45 ss.

le *teorie giustificazioniste*, “in quanto giustificano i costi del diritto penale con scopo, o ragioni, o funzioni moralmente o socialmente irrinunciabili”²⁴.

Gli abolizionisti si distinguono tra coloro che auspicano l’eliminazione del diritto penale perché non giustificano alcuna forma di sanzione penale e coloro che in particolare non giustificano la forma di pena detentiva (il carcere) e quindi ne auspicano la sua eliminazione (quindi rispondono negativamente alla seconda domanda).

Le teorie giustificazioniste si possono suddividere in due grandi filoni: le cosiddette *teorie assolute* che considerano la pena come fine a se stessa, in base al *quia peccatum est*, cioè prendono in considerazione “il male”, l’atto delittuoso commesso e guardano al passato, e le *teorie relative* che giustificano la pena per la sua finalità socialmente positiva in base al *ne peccetur*, ossia considerano il bene, lo scopo che deriva dalla pena e guardano al futuro²⁵.

2.1 Le teorie abolizioniste.

In Italia il pensiero abolizionista non ha una lunga tradizione, anzi è molto limitato, ed è stato influenzato soprattutto da teorici scandinavi, tradotti in italiano, come N. Christie²⁶, che non giustifica alcun tipo di sanzione penale, e T. Mathiesen²⁷ che non giustifica la sola pena detentiva.

In origine il termine «abolizionismo» è stato usato, in ambito scientifico penale, per indicare la posizione di movimenti contro la pena di morte o contro la tortura, più recentemente contro l’ergastolo.

Col tempo il termine ha avuto uno sviluppo chiarificatore, nel senso che le posizioni come quella di Christie (“*abolizione dell’intero sistema della giustizia penale*”) sono definite nel quadro dell’*abolizionismo penale radicale*, per distinguerle da quelle di *abolizionismo istituzionale* (Mathiesen), critiche nei confronti dell’istituzione carceraria, e da quelle di *riduzionismo penale*, favorevoli

²⁴ L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari, 1989.

²⁵ La distinzione è citata in un celebre passo del *De Ira* di Seneca: *nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne peccetur* (il saggio non punisce perché l’azione commessa costituisca peccato, ma affinché non si pecchi più in futuro).

²⁶ N. Christie, *Abolire le pene? Il paradosso del sistema penale*, EGA, Torino, 1985. Titolo originale: *Limits to pain* Universitetsforlaget, Oslo-Bergen-Tromsø, 1981.

²⁷ T. Mathiesen, *Perché il carcere?*, EGA, Torino, 1996. Titolo originale: *Kan fengsel forsvares?*, Pax Forlag, Oslo, 1987.

ad una “drastica «riduzione» della sfera del giuridico-penale”²⁸, cioè favorevoli ad una funzione del diritto penale come *extrema ratio*.

Per Ferrajoli sono “abolizionistiche solamente quelle dottrine assiologiche che contestano come illegittimo il diritto penale, o perché non ammettono moralmente nessun possibile scopo” che giustifica “le afflizioni da esso arrecate”, oppure perché pensano che “mezzi pedagogici o strumenti di controllo di tipo informale e immediatamente sociale” possano sostituire la “forma giuridico-penale della sanzione punitiva. Egli definisce “più propriamente *sostituzionistiche*” quelle teorie che in pratica sono “convergenti con il correzionalismo positivistico” e che “propongono in realtà la sostituzione della forma penale della reazione punitiva con «trattamenti» pedagogici o terapeutici di tipo informale, ma pur sempre istituzionale e coercitivo e non meramente sociale”²⁹. Inoltre, considera “semplicemente *riformatrici* le dottrine penali che prospettano la riduzione della sfera dell’intervento penale” o l’abolizione della pena detentiva “in favore di sanzioni penali meno afflittive”, collocandosi egli stesso in quest’ultimo filone³⁰.

Le posizioni di abolizionismo radicale, come si è accennato sopra, sono alquanto isolate e si può trovare la loro origine nell’“individualismo anarchico di Max Stirner”, il quale “muovendo dalla valorizzazione di qualunque ordine e regola, [...] perviene alla valorizzazione della trasgressione e della ribellione, concepite come libere e autentiche manifestazioni dell’«egoismo» *a-morale* dell’io che non è giusto né prevenire, né punire, né giudicare”³¹.

Mentre più diffuse sono le posizioni che sostengono la soppressione della pena, ma non l’abolizione di ogni forma di controllo sociale. Tali posizioni sono, al contrario di quella di Stirner, “moralistiche e solidaristiche” perché fanno riferimento “a una morale superiore che dovrebbe regolare direttamente la futura società”. Scrittori, quali “Godwin, Bakunin, Kropotkin, Molinari, Malatesta”, non “valorizzano [...] la trasgressione, ma al più la giustificano come momento di ribellione o come segno ed effetto di cause sociali patologiche; e perciò contestano la pena perché inutilmente costringitiva o puramente funzionale alla difesa di contingenti interessi dominanti, prefigurando in suo luogo tecniche di controllo non giuridiche ma immediatamente morali e/o sociali”³².

²⁸ M. Pavarini, *Abolizionismo e abolizionismi: un primo chiarimento*, in N. Christie, *op. cit.*, 7.

²⁹ L. Ferrajoli, *op. cit.*, 234.

³⁰ *Ibid.*, 235.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, 236.

Christie, che ripropone “le medesime tesi dell’abolizionismo anarchico ottocentesco”³³, rifiuta, per esempio, radicalmente ogni pratica correzionale, ma le alternative alla pena che egli indica finiscono “per riprodurre monotonamente i soliti modelli pedagogico-assistenziali”³⁴, anche se informali, oscillando, tra l’altro, “tra improbabili progetti di microcosmi sociali fondati sulla solidarietà e la fratellanza, vaghi obbiettivi di «riappropriazione sociale» dei conflitti tra offensori e parti lese e metodi primitivi di composizione patrimoniale delle offese”³⁵.

A prescindere dalla visione utopica e da un certo grado di contraddizione che le posizioni abolizioniste portano in sé, non si possono trascurare i meriti che hanno avuto nel dibattito scientifico.

Per Pavarini, per esempio, l’opera di Christie anche se non è qualitativamente scientifica né politicamente originale, essa “va apprezzata, in primo luogo, per la sua capacità di parlare un linguaggio semplice, [...] e nel contempo di affrontare tematiche di nodale importanza, di «agitare» problemi «reali»”³⁶. Egli continua: “Contribuire a diffondere la consapevolezza che ciò di cui dobbiamo temere, e quindi difenderci, è ben più il sistema della giustizia penale che la criminalità, credo sia opera culturalmente e politicamente meritoria”³⁷.

Ferrajoli riconosce all’abolizionismo teorico un merito “di carattere più strettamente euristico e metodologico. Delegittimando il diritto penale da un punto di vista radicalmente esterno, e denunciandone l’arbitrarietà, nonché i costi e le sofferenze che esso comporta, gli abolizionisti rovesciano sui giustificazionismi l’onere della giustificazione”³⁸.

Per quanto riguarda l’abolizionismo istituzionale, l’opera più conosciuta in Italia è quella di Mathiesen, più volte citata. Secondo l’autore il carcere è indifendibile ed è evidente il suo fallimento, malgrado tutti quei presupposti che lo aiutano a tenerlo in vita. Egli prende in esame gli scopi conclamati della pena detentiva e li confronta con i risultati di indagini empiriche; il risultato è che il carcere non risponde né ad esigenze di difesa sociale né ad istanze di riabilitazione del condannato; fallisce anche in relazione alla prevenzione generale e per quanto riguarda le funzioni di

³³ *Ibid.*, 237.

³⁴ M. Pavarini, in N. Christie, *op. cit.*, 11.

³⁵ L. Ferrajoli, *op. cit.*, 237.

³⁶ M. Pavarini, *op. cit.*, 27.

³⁷ *Ibid.*, 28.

³⁸ L. Ferrajoli, *op. cit.*, 239.

incapacitamento. Di contro, Mathiesen individua alcune “reali funzioni del carcere, vale a dire [le] funzioni non dichiarate, latenti, sebbene «insostituibili»³⁹. Esse sono:

- la *funzione espurgativa*: “il carcere estromette dalla società i soggetti improduttivi”;
- la *funzione di annichilimento*: “mirante a ridurre i suddetti soggetti alla totale impotenza, e messa in campo attraverso lo stigma implicito nella detenzione”;
- la *funzione di diversione*: si manifesta “nel colpire il crimine bagatellare e nel distogliere l’attenzione dai crimini strutturali”;
- la *funzione simbolica*: “si sostanzia nel penalizzare un piccolo gruppo di attori dai quali la società prende le distanze allo scopo di riconfermare il proprio ordine, dato come immutabile”⁴⁰.

Inoltre, Mathiesen ha formulato una *riforma negativa*, nel senso che ha prefigurato il superamento del carcere, non la sua ristrutturazione in forme alternative. Di certo, anche la posizione di Mathiesen può essere annoverata tra quelle utopiche, di difficile o impossibile realizzazione, ma egli stesso afferma che “*come scienziati sociali spronati e guidati dai valori, non dobbiamo prendere come nostra bussola il realismo, benché possiamo [...] tenerlo prudentemente in considerazione*”. Secondo Mathiesen, una visione realistica, che sostiene mutamenti che possano risultare accettabili per le autorità politiche, non porterebbe a risultati concreti circa l’abolizione del carcere, “*una struttura delle più grandi e distruttive istituzioni della società moderna*”⁴¹.

2.2 Le teorie giustificazioniste.

Secondo una definizione scolastica, queste teorie si dividono in due grandi categorie: assolute e relative. Le prime sono anche chiamate retributive, “in quanto considerano la pena come giusta retribuzione del male che il reo ha commesso”⁴². Sono relative tutte le *dottrine utilitaristiche* che considerano la pena come un mezzo per raggiungere un fine utile alla prevenzione di delitti futuri. Ogni categoria è divisa a sua volta in sottoclassi. “Le dottrine assolute o retributivistiche vengono divise a seconda del valore *morale* o *giuridico* assegnato alla retribuzione penale”⁴³. Le teorie relative sono, invece, distinte tra teorie della *prevenzione speciale*, che

³⁹ V. Ruggiero, *Introduzione*, in T. Mathiesen, *op. cit.*, 13.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ T. Mathiesen, *op. cit.*,

⁴² Sarzotti, *Percorsi didattici sul carcere*, www.comune.torino.it/cultura/intercultura.html.

⁴³ L. Ferrajoli, *op. cit.*, 240.

riguardano l'individuo condannato, rispetto al quale la condanna deve fungere da deterrente, e teorie della *prevenzione generale* che prefigurano la pena come un monito per distogliere la totalità dei consociati dal commettere reati. Infine, le teorie relative possono essere classificate anche in “dottrine della *prevenzione positiva* e dottrine della *prevenzione negativa*, a seconda che la prevenzione – speciale o generale – si realizzi positivamente attraverso la correzione del delinquente o l'integrazione disciplinare di tutti i consociati, oppure, negativamente attraverso la neutralizzazione del primo o l'intimidazione dei secondi”⁴⁴.

2.3 Le teorie retributive.

Le *teorie assolute* hanno origini molto antiche di stampo religioso, hanno avuto una crisi durante l'età dell'Illuminismo e poi rilanciate nell'Ottocento da Kant ed Hegel. Secondo il primo autore, la pena è una retribuzione etica, poiché dà un valore morale alla legge penale⁴⁵, mentre per il secondo è una retribuzione giuridica poiché il diritto deve essere riparato con una violenza contraria che ristabilisca l'ordine violato⁴⁶.

Nell'ambito di queste teorie è molto importante l'aspetto della proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato, in quanto, nella prospettiva etica, la pena per essere giusta deve essere adeguatamente proporzionata al male commesso.

La proporzionalità è un aspetto molto importante soprattutto in relazione al carcere. Infatti, tali teorie, “essendo interessate più che altro alla giustificazione della pena in termini di principio, si sono scarsamente occupate delle concrete modalità di esecuzione della pena”⁴⁷.

Il carcere può essere considerato astrattamente come una modalità punitiva quantificabile “sia in base alla misura (durata della pena), sia in base al grado di afflittività (sottrazione della sola libertà di movimento del condannato)”⁴⁸. Se si passa dai principi alla concretezza dell'esecuzione della pena si riscontrano dei problemi sia in relazione al tempo (“cinque anni di reclusione comminati ad una

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ I. Kant, *Principi metafisici della dottrina del diritto*: «La punizione giuridica...deve soltanto essergli applicata perché egli ha commesso un delitto...Vale qui la sentenza farisaica: “E’ meglio che muoia un uomo solo, piuttosto che si corrompa tutto un popolo”; perché, se la giustizia scompare, non ha più alcun valore che vivano uomini sulla terra»

⁴⁶ G.W.F. Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto*: «La violenza, per il fatto che si distrugge nel suo concetto, ha la reale spiegazione del perché la violenza è annullata dalla violenza; essa quindi, è, non soltanto condizionatamente giuridica, ma necessaria, - cioè in quanto seconda violenza, che è annullamento di una prima violenza».

⁴⁷ C. Sarzotti, *op. cit.*, 8.

⁴⁸ *Ibid.*

persona di trent'anni in perfette condizioni di salute sono equivalenti a cinque anni di reclusione comminati ad una persona anziana, o ad una colpita da grave malattia a prognosi infausta?"⁴⁹), sia al grado di afflittività. In questo senso, molte ricerche⁵⁰ hanno dimostrato che la detenzione incide pesantemente anche sulle condizioni fisiche e sulle relazioni sociali del condannato e colpisce anche i familiari del condannato, che non si sono macchiati di alcun delitto.

2.4 Le teorie utilitaristiche.

Le teorie relative, si è detto, hanno come tratto comune la pena come mezzo e non come fine o valore, sia che si parli di quelle della correzione del reo (emenda), della difesa sociale e della prevenzione generale, sia che si parli di quelle della neutralizzazione del colpevole e della integrazione di tutti gli associati.

Tali dottrine vengono dette anche *utilitaristiche* perché si ispirano all'insegnamento dei pensatori della scuola del diritto naturale moderno (Hobbes, Locke, Pufendorf) i quali consideravano la pena come utile al mantenimento dell'ordine sociale. Hobbes afferma che «Nel comminare le pene non bisogna preoccuparsi del male ormai passato, ma del bene futuro: cioè non è lecito infliggere pene se non con lo scopo di correggere il peccatore o di migliorare gli altri con l'ammonimento della pena inflitta [...]. La vendetta, non riferendosi al futuro e nascendo dalla vanagloria, è un atto contro la ragione» (*De Cive*: 1642). Analogamente, Locke definisce la pena come «un cattivo affare per l'offensore», tale da «dargli motivo di pentirsi e distogliere gli altri dal fare lo stesso» (*Due trattati sul governo. Secondo trattato*: 1690)⁵¹.

Nell'età illuministica, la funzione di utilità della pena diventa comune per tutto il pensiero penale riformatore e accompagna "l'insieme dei principi garantistici rivendicati come principi di diritto naturale: la stretta legalità, la consequenzialità della pena al reato, l'offensività, l'esteriorità e la colpevolezza dell'azione criminosa, la giurisdizionalità e l'onere della prova"⁵².

Secondo la classificazione già ricordata, le dottrine relative possono essere distinte secondo due criteri: quello della *prevenzione generale o speciale*, a seconda se guarda al futuro del solo delinquente o a quello di tutti i consociati, e "quello che

⁴⁹ C. Sarzotti, *Pena e malattia. La sanzione al malato infettivo a prognosi infausta alla luce delle dottrine assiologiche della pena*, in B. Magliona, C. Sarzotti (a cura di), 1996.

⁵⁰ Cfr. D. Gonin, *Il corpo incarcerato*, EGA, Torino, 1994.

⁵¹ Cfr. L. Ferrajoli, *op. cit.*, 246.

⁵² L. Ferrajoli, *op. cit.*, 247.

riguarda la natura delle prestazioni della pena, che possono essere positive o negative, quali che siano i destinatari della prevenzione penale”. In questo modo, seguendo ancora Ferrajoli, si hanno quattro gruppi di dottrine relative o utilitaristiche: “aa) le dottrine della *prevenzione speciale positiva* o della *correzione*, che assegnano alla pena la funzione positiva di correggere il reo; ab) le dottrine della *prevenzione speciale negativa* o dell’*incapacitazione*, che le assegnano la funzione negativa di eliminare o comunque neutralizzare il reo; ba) le dottrine della *prevenzione generale positiva* e dell’*integrazione*, che le assegnano la funzione positiva di rafforzare la fedeltà dei consociati all’ordine costituito; bb) le dottrine della *prevenzione generale negativa* o dell’*intimidazione*, che le assegnano la funzione di dissuadere i cittadini mediante l’esempio o la minaccia della pena”⁵³.

In tutti i casi la prevenzione è concepita esclusivamente per evitare che si ripetano delitti in futuro, sia che si tratti del reo o di altri individui.

2.5 La prevenzione speciale.

Nell’ambito delle *teorie della prevenzione speciale*, un primo filone è costituito dalle *dottrine pedagogiche dell’emenda* che, partendo da una concezione biblica della sofferenza come strumento per espiare i peccati, considerano la pena come uno strumento della rieducazione e di recupero morale del reo.

Un altro filone è costituito dalle *dottrine positivistiche della difesa sociale*, le quali, partendo dal presupposto che il delinquente è un essere antropologicamente inferiore, geneticamente deviato o naturalmente degenerato, concepiscono la pena “come uno strumento scientifico-terapeutico di difesa sociale”⁵⁴, attraverso il quale progettare “una società organica e integrata, sottoposta al controllo scientifico anziché moralistico dello stato”⁵⁵.

Queste teorie di difesa sociale sono una mescolanza delle idee di Lombroso sul “delinquente nato” o “naturale” e sulla ineguaglianza naturale degli individui, di Spencer sulla società come “organismo sociale” e di Darwin sulla selezione e la lotta per la sopravvivenza. In questo senso la società è legittimata a difendersi dalle

⁵³ Per una trattazione completa delle quattro teorie utilitaristiche cfr. Ferrajoli, *op. cit.*, 251 ss.

⁵⁴ C. Sarzotti, *op. cit.*, 9.

⁵⁵ L. Ferrajoli, *op. cit.*, 255. E ancora: «...le pene assumono il carattere di misure tecnicamente appropriate alle diverse esigenze terapeutiche o ortopediche della difesa sociale: misure igienico-preventive, misure terapeutico-repressive, misure chirurgico-eliminate, a seconda dei tipi dei delinquenti – occasionali, passionali, abituali, pazzi o nati – nonché dei fattori, sociali o psicologici o antropologici, del delitto», 254.

aggressioni interne ed esterne attraverso “pratiche di bonifica e di profilassi sociale”⁵⁶.

Un terzo indirizzo teorico è quello della *differentiazione e individualizzazione penale* proposto dalla *new penology* americana e da Franz von Liszt nel *Programma di Mamburgo* del 1882⁵⁷. In tale prospettiva la pena deve differenziarsi non a seconda del reato, ma seguendo le caratteristiche della persona del condannato, al fine di raggiungere quelle finalità che sono praticabili nel singolo caso, cioè risocializzazione o intimidazione o neutralizzazione del reo.

Questo terzo filone “correzionalista”, “eclettico” e “pragmatico” ha riscosso molta fortuna in occidente ed ha ispirato gran parte della cultura e della pratica penale riformistica del secondo dopoguerra, in Francia e in Italia, “sia pur colorato di finalità umanitarie”⁵⁸.

Tutti e tre questi indirizzi convergono su un punto e sono estremamente interessanti per il tema del carcere: considerano i delitti come patologia (sociale, morale o naturale) e non come libera scelta dell’individuo che lo ha commesso. Conseguentemente il carcere (o la pena) è inteso come “terapia politica” e come strumento di trattamento differenziato del condannato, attraverso cui giungere alla trasformazione o alla neutralizzazione della sua personalità e della sua pericolosità sociale. In tutti i casi, in primo piano non è il fatto delittuoso, come nella prospettiva retributiva, ma la persona del delinquente, quindi il peccatore più che il peccato.

Al di là dei dibattiti dottrinari, l’idea correzionalistica della personalità del condannato si scontra con problemi pratici, morali e giuridici.

In termini sostanziali, è ormai provato da molte esperienze che il fine risocializzante e rieducativo della pena detentiva non è realizzabile, anzi, al

⁵⁶ Così scriveva E. Ferri in *Sociologia criminale*: «Ogni essere vivente lotta per la propria esistenza: ed ogni atto quindi, che offende in esso le condizioni naturali dell’esistenza, individuale o sociale, determina da parte sua una reazione direttamente o indirettamente difensiva... Questo fatto primitivo della reazione difensiva agli attacchi esterni assume, fin dai primordi della vita animale, un duplice ordine di manifestazioni, individuali e sociali. Ed è soltanto per la grande prevalenza della forma individuale di reazione difensiva, negli animali e nelle razze umane primitive, e per la prevalenza invece della forma sociale nelle razze umane superiori, che io stesso altra volta ho delineato l’evoluzione naturale del magistero punitivo, come di una funzione che da individuale dapprima, si fa poi eminentemente sociale». Cfr. Ferrajoli, *op. cit.*, 299.

⁵⁷ Cfr. Ferrajoli, *op. cit.*, 255.

⁵⁸ *Ibid.*, 257-258. «... le generiche istanze umanitarie e progressiste e le ripetute professioni di garantismo che accompagnano queste dottrine... non valgono a togliere al progetto perseguito della differenziazione e della personalizzazione del trattamento punitivo a fini di «rieducazione» e di «recupero sociale» il carattere di un’ennesima variante, paternalistica e pur sempre autoritaria, del vecchio correzionalismo» (*Ibid.*).

contrario, ha effetti opposti di “emarginazione sociale” o di “scuola del crimine”⁵⁹. Anche dal punto di vista della pericolosità sociale gli effetti pratici di queste teorie non sono lusinghieri, basti pensare agli alti tassi di recidiva riscontrati tra i detenuti, ma anche alla capacità di alcune tipologie di detenuti di continuare a rappresentare un pericolo per la società anche all’interno del carcere (si pensi ai capi della criminalità organizzata che hanno continuato a dirigere le operazioni della criminalità organizzata durante la reclusione).

Dal punto di vista morale e giuridico, “concepire il carcere come uno strumento di manipolazione dell’individuo è incompatibile con il valore dell’autonomia della persona umana e con il principio dell’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Considerare il condannato come un soggetto sostanzialmente inferiore, bisognevole di rieducazione o di riabilitazione, significa lederne la dignità umana, garantita dal principio della libertà di coscienza dell’individuo”⁶⁰. Insomma, repressione ed educazione sono tra loro incompatibili, a maggior ragione se si viola, come dice Ferrajoli, il primo diritto di ogni uomo che è la libertà di essere se stesso e di rimanere come è.

2.6 *La prevenzione generale.*

Le teorie della prevenzione generale, è opportuno ricordarlo, possono essere suddivisibili tra quelle di prevenzione generale positiva e quelle di prevenzione generale negativa. Entrambe si rivolgono alla totalità dei consociati piuttosto che all’individuo colpevole di delitto, ma mentre le prime “assegnano alle pene funzioni di integrazione sociale tramite il generale rafforzamento della fedeltà allo stato nonché la promozione del conformismo delle condotte”⁶¹, le seconde sono invece quelle secondo le quali la pena deve servire a limitare la commissione dei reati nella totalità dei consociati, o per mezzo della intimidazione provocata dall’ “esempio” offerto dall’infrazione della condanna, o tramite l’intimidazione prodotta dalla “minaccia” della pena contenuta nella legge.

Le dottrine della prevenzione generale positiva valorizzano l’efficacia simbolica della pena e si rifanno a E. Durkheim che aveva concepito la pena come un fattore

⁵⁹ La letteratura sull’argomento è molto ampia. Tra gli altri cfr. G.M. Sykes, *La società dei detenuti. Studio su un carcere di massima sicurezza* e D. Clemmer, *La comunità carceraria*, entrambi in E. Santoro, *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, 1997; A. Ricci, G. Salierno, *Il carcere in Italia. Inchiesta sui carcerati, i carcerieri e l’ideologia carceraria*, Einaudi, Torino, 1971; G. Mosconi, *Dentro il carcere, oltre la pena*, Cedam, Padova, 1998.

⁶⁰ C. Sarzotti, *op. cit.*, 10. Per un approfondimento cfr. anche Ferrajoli, *op. cit.*, 260 e ss.

⁶¹ Ferrajoli, *op. cit.*, 263.

di stabilizzazione sociale «destinato soprattutto ad agire sulle persone oneste» svolgendo un ruolo di rassicurazione dei sentimenti collettivi e di riconferma dei principi di solidarietà sociale che fondano l'ordinamento delle leggi penali⁶².

Le teorie della prevenzione generale negativa, a differenza delle altre sopra trattate, non confondono il diritto con la morale o con la natura (per Ferrajoli è un merito⁶³) poiché non si rivolgono ai delinquenti ma alla generalità dei consociati. Tuttavia, non sono esenti da critiche. Per esempio, quella basata sull'efficacia deterrente dell' "esempio" è soggetta alla critica kantiana per la quale nessuna persona può essere trattata come uno strumento per finalità sociali. Inoltre, se risultasse efficace nel fornire un esempio alle "persone oneste" rischierebbe di legittimare interventi punitivi di massima severità e perfino la condanna dell'innocente.

Se poi si volge lo sguardo alla pena detentiva in particolare, occorre chiedersi se il carcere possa essere considerato come uno strumento di prevenzione generale dei reati. È ormai chiaro che anche da questo punto di vista la pena detentiva non risulta efficace; infatti uno studio di Wacquant ha dimostrato che una politica fondata sulla *zero tolerance* non riduce il livello di criminalità, semmai il contrario. Inoltre, ha descritto la politica securitaria francese, ispirata alle politiche di tolleranza zero degli USA, come quella in cui ci si serve "della prigione come di un aspiratore sociale per eliminare le scorie delle trasformazioni economiche in atto"⁶⁴.

Per quanto concerne la funzione simbolica, il carcere non costituisce una minaccia, più che altro "sembra rispondere soprattutto alle esigenze del sistema politico di rassicurare l'opinione pubblica rispetto agli attacchi portati alla sicurezza sociale dalla criminalità"⁶⁵.

Infine, tra le teorie della prevenzione va segnalata quella elaborata da L. Ferrajoli. Tale teoria si sviluppa all'interno delle dottrine utilitaristiche ma ne capovolge i presupposti. Sarzotti, ne ha riassunto i caratteri salienti: «L'utilità della pena non va considerata, *ex parte principis*, come quella "della massima utilità

⁶² E. Durkheim, *Due leggi dell'evoluzione penale*, in E. Santoro, *op. cit.*, 251 e ss.

⁶³ Cfr. Ferrajoli, *op. cit.*, 264

⁶⁴ Per una trattazione completa sulle politiche di *zero tolerance* statunitensi cfr. L. Wacquant, *Parola d'ordine: tolleranza zero*, Feltrinelli, Milano, 2000; sempre dello stesso autore sono: *Simbiosi mortale: quando ghetto e prigione si incontrano e si intrecciano*, in *Simbiosi mortale. Neoliberalismo e politica penale*, Ombre Corte, Verona, 2002; *Punire i poveri: il nuovo governo dell'insicurezza sociale*, Derive Approdi, Roma, 2006. Inoltre cfr. anche L. Re, *Carcere e globalizzazione: il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*, Laterza, Bari, 2006; D. Garland, *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, Il Saggiatore, Milano, 2004.

⁶⁵ C. Sarzotti, *op. cit.*, 10.

possibile da assicurare alla maggioranza formata dai non devianti (...)” ma, ex parte populi, quella “che commisura lo scopo [della pena] alla minima sofferenza necessaria da infliggere alla minoranza formata dai devianti”. In tale prospettiva, la pena non serve a limitare la commissione di atti criminali, quanto a limitare la violenza che l’atto criminale introduce nella società, in primo luogo la reazione irrazionale che le vittime del reato o il pubblico possono manifestare. Seguendo tale linea argomentativa, anche il carcere può trovare una circoscritta legittimazione come strumento di attenuazione della violenza nella società, a patto però che limiti rigorosamente la propria carica afflittiva, in quanto la sua utilità va misurata anche e soprattutto rispetto alla minoranza che subisce tale pena, e sia irrogato solamente per quei gravi delitti che suscitano effettivamente forte sdegno e riprovazione sociale»⁶⁶.

⁶⁶ *Ibid.*, 11. Cfr. anche Ferrajoli, *op. cit.*, 248.

CAP. II

IL CAMPO GIURIDICO DEL PENITENZIARIO: DALLA COSTITUZIONE ALLA RIFORMA PENITENZIARIA

1. *Il campo giuridico del penitenziario.*

Il diritto penitenziario, a fare inizio dalla Riforma penitenziaria del 1975, è uno specifico settore del diritto penale che regola l'esecuzione della sanzione penale, che, come è stato evidenziato nel capitolo precedente, ha assunto sempre più la forma della pena detentiva.

Il concetto di campo è stato introdotto nella sociologia del diritto dal saggio di Pierre Bourdieu, secondo il quale “il cosmo sociale è costituito dall'insieme di [...] microcosmi sociali relativamente autonomi, spazi di relazioni oggettive in cui funzionano una logica ed una necessità specifiche, non riconducibili a quelle che regolano altri campi”⁶⁷. Così esistono il campo artistico, il campo religioso o il campo economico che “obbediscono a logiche diverse”⁶⁸. Il campo giuridico non si discosta da questa accezione e si è formato “sulla base della condivisione del principio per cui *la legge è legge*”⁶⁹.

Per descrivere il concetto di campo, Bourdieu fa ricorso all'immagine del gioco a cui si può accedere soltanto se l'agente possiede un “capitale specifico”, cioè una particolare “disposizione cognitiva, una *doxa* [...]”. Il campo è un luogo di competizione fra agenti, ma *non* è il luogo di una competizione libera: è uno spazio di gioco nel quale valgono regole che ciascun agente, pur potendo contribuire a modificare, in principio *trova*, e dalle quali resta [...] vincolato”⁷⁰.

Sarzotti, sulla scia di Bourdieu, ha elaborato e definito *il campo giuridico del penitenziario*. Egli definisce il campo giuridico come “un campo aperto che contiene anche la possibilità di osservare il sistema giuridico positivo da un punto di vista esterno, proprio della sociologia del diritto, il quale studia sia la *cultura giuridica interna* dei giuristi, ovvero di quei soggetti che si occupano del diritto

⁶⁷ Cfr. A. Salento, *Pierre Bourdieu. La socioanalisi del campo giuridico*, in G. Campesi, I. Populizio, N. Riva (a cura di), *Diritto e teoria sociale. Introduzione al pensiero socio-giuridico contemporaneo*, Carocci, Roma, 2009.

⁶⁸ *Ibid.*, pp. 131-164.

⁶⁹ *Ibid.*, 139.

⁷⁰ *Ibid.*, 143.

positivo, sia la *cultura giuridica esterna*⁷¹ dei soggetti estranei al diritto ai quali le norme sono indirizzate. Utilizzando, quindi, un approccio esterno del diritto, ha delineato la tipologia dei messaggi normativi che interessano il campo giuridico del penitenziario.

L'ambito del penitenziario, continua, è frutto anche “di una partizione dal punto di vista interno al sistema giuridico” [...] che può essere definita come diritto penitenziario e dell'esecuzione della pena⁷². Tale partizione, secondo Sarzotti è stata tardiva in quanto “lo spazio normativo del carcerario è stato a lungo occupato, da un lato dalle discipline criminologiche” e dall'altro da quello che egli chiama, riprendendo J. Carbonnier, “l'infra-diritto delle pratiche detentive”⁷³, ossia quelle pratiche di negoziazione tra reclusi e operatori. Tra l'altro, anche “i fenomeni di burocratizzazione e razionalizzazione dell'esecuzione penale” dello Stato nella gestione del sistema penale “sono entrati in contrasto” sia con l'infra-diritto che con “le discipline penitenziarie, che in chiave positivistica hanno progettato il carcere come strumento di disciplinamento delle masse proletarie e contadine che vi facevano ingresso”⁷⁴. È questo conflitto che ha impedito anzitempo la creazione di un settore giuridico distinto, definito diritto penitenziario.

Sarzotti ha schematizzato⁷⁵, quindi, il campo giuridico del penitenziario evidenziando gli *attori della storia* [che “giocano” nel] *campo giuridico del penitenziario*: la dogmatica e potere giudiziario, le scienze criminologiche e penitenziarie, l'apparato burocratico-amministrativo e l'infra-diritto (negoziiazione tra reclusi e operatori).

Le relazioni tra diritto e carcere sono state sempre problematiche. La prigione, infatti, ha sempre cercato di “sottrarsi ai controlli della legge e dei suoi principi, attraverso la proclamazione dell'autonomia del carcerario rispetto al potere giudiziario”⁷⁶. Basti pensare che la dottrina giuridica ha sempre considerato, almeno fino alla riforma del 1975, il detenuto non come soggetto pienamente titolare di

⁷¹ C. Sarzotti (b), *Il campo giuridico del penitenziario: appunti per una ricostruzione*, in *Diritto come questione sociale*, Emilio Santoro (a cura di), 185; Cfr. anche V. Pocar, *Guida al diritto contemporaneo*, Laterza, Bari-Roma, 2002, 10.

⁷² C. Sarzotti, *op. cit.*, 183.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*, 184.

⁷⁶ *Ibid.*, 185.

diritti ma come individuo investito di “soggezione speciale”, in base alla teoria della “supremazia speciale”⁷⁷.

Anche se il carcere ha sempre cercato di sottrarsi al diritto, ciò non vuol dire che in ambito del penitenziario non ci siano norme giuridiche. Anzi, si sostiene da più parti che ce ne siano così tante che nemmeno chi opera al suo interno è in grado di riconoscerle tutte.

Sarzotti ha classificato le norme giuridiche che riguardano il campo giuridico del penitenziario, pur partendo da una considerazione *semplificata* di norma giuridica, considerata come “un messaggio normativo che parte da una fonte emittente per giungere ad un soggetto ricevente”.

Tali norme, o messaggi normativi, contengono anch’esse – come tutte le norme giuridiche – alcuni elementi tipici del diritto. In primo luogo, tali messaggi hanno un certo grado di *istituzionalità*, nel senso che “riflettono pratiche sociali consolidate e ricorrenti ovvero emergono nell’ambito di tali pratiche”. Per esempio, “un parlamento può, per definizione, «creare» nuove norme, poiché socialmente e istituzionalmente gli viene riconosciuto [...] tale potere”⁷⁸.

Un altro elemento è l’*eteronomia*, intesa come “grado di interiorizzazione del messaggio normativo da parte del destinatario” che è misurata “dall’intensità con cui quest’ultimo percepisce il carattere coercitivo del messaggio normativo, in quanto proveniente da una fonte distante in termini spazio-temporali”⁷⁹.

La *sanzionabilità* è il terzo criterio e consiste “in quella particolare caratteristica dei messaggi normativi di tipo giuridico di essere dotati di un *rinforzo sanzionatorio* (...), una pressione psicologica sui singoli attraverso il collegamento funzionale, esprimibile in forma ipotetica, tra un’azione e una reazione, o, se si preferisce, un comportamento e una sanzione”.

“Per *onnicomprensività* (quarto elemento) occorre intendere quella caratteristica degli ordinamenti giuridici secondo la quale i messaggi normativi di tipo giuridico fanno parte di un sistema che contempla *esplicitamente o implicitamente l’intera gamma delle interazioni di un gruppo sociale* [...] *Qualsiasi azione umana è giuridicamente rilevante*, o perché vietata ovvero permessa da una norma, o perché,

⁷⁷ M. Ruotolo, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Giappichelli, Torino, 2002, 11 e ss.

⁷⁸ V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto. I. Azione giuridica e sistema normativo*, Laterza, Bari-Roma, 2000, 201.

⁷⁹ C. Sarzotti (b), *op. cit.*, 194-195.

semplicemente, non contemplata, quindi libera, e come tale giuridicamente tutelabile contro chiunque intenda impedirla”⁸⁰.

Applicando tali caratteristiche, Sarzotti ha disegnato “una sorta di cartografia dei messaggi normativi che regolano il penitenziario”. Tale cartografia risulta però, come egli stesso la definisce, “anomala” perché non segue la “tradizionale gerarchia delle fonti del diritto”⁸¹ ma, da una prospettiva esterna al diritto, “si relativizza e perde la sua formale rigidità; essa va analizzata negli specifici e contingenti contesti sociali, a partire dalla capacità dei vari tipi di messaggi normativi di orientare le scelte di azione degli attori e di poter essere utilizzati nell’attività di resocontabilità giuridica di tali scelte”⁸².

Prendendo il caso della sanità penitenziaria, Sarzotti chiarisce “il funzionamento effettivo dei criteri di giuridicità”. Per esempio, afferma, “il massimo livello di eteronomia e onnicomprensività lo troviamo in alcuni messaggi-principio delle normative internazionali che regolano la materia”⁸³, come nell’art. 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 (“*Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti*”). Tale messaggio normativo è “eteronomo rispetto al contesto carcerario dell’Italia del XXI secolo” perché i destinatari del messaggio stesso, ossia gli operatori penitenziari, “possono percepire come piuttosto lontano” un principio proveniente da una fonte distante, sia in termini temporali che spaziali, “dal contesto quotidiano in cui il messaggio dovrà operare”. Quindi, secondo Sarzotti, “il carattere dell’eteronomia [rende] più difficoltoso [l’]interiorizzazione [di tale principio]”. L’onniconcomprensività, invece, va ricercata “nella capacità del messaggio normativo ivi contenuto di fondare una molteplicità di resoconti sia per legittimare scelte di

⁸⁰ *Ibid.*, 196. Le espressioni in corsivo sono di Ferrari, *op. cit.*, 202-205.

⁸¹ *Ibid.*, 187-188. Seguendo la gerarchia tradizionale “è possibile classificare le norme secondo la fonte da cui esse promanano e quindi, ad esempio, per quanto riguarda l’ordinamento giuridico italiano, è possibile porle in ordine decrescente che parte dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali, le leggi ordinarie e gli atti normativi equiparati [...], i regolamenti e gli atti normativi equiparati, sino ad arrivare ai comportamenti sociali aventi valore di consuetudine”. *Ibid.*

⁸² Per resocontabilità giuridica, Sarzotti designa “quella particolare disposizione cognitiva che porta i soggetti ad utilizzare messaggi normativi per giustificare e argomentare le ragioni delle loro scelte di azione, nonché le sanzioni ad eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nei messaggi stessi”. Per una trattazione completa cfr. “*La resocontabilità giuridica dei messaggi normativi*”, in *ibid.*, 190-196.

⁸³ Qui Sarzotti fa riferimento alla distinzione tra regole e principi operata da Gustavo Zagrebelsky: “le regole ci danno il criterio delle nostre azioni, ci dicono come dobbiamo, non dobbiamo, possiamo agire in determinate, specifiche situazioni previste dalle regole stesse. I principi non ci dicono nulla, direttamente, a questo proposito, ma ci danno criteri per *prendere posizione* di fronte a situazioni *a priori* indeterminate, quando vengano a determinarsi concretamente”. Pertanto, continua, “alle prime si (o non si) ubbidisce e ai secondi si (o non si) aderisce”; *ibid.*, 189-190. Cfr. anche G. Zagrebelsky, *Il diritto mite*, Einaudi, Torino, 1992.

azione, che l'irrogazione di sanzioni", per cui il messaggio-principio potrà essere utilizzato discrezionalmente per "colmare le lacune dell'ordinamento giuridico"⁸⁴.

D'altra parte, i principi contenuti nelle dichiarazioni universali internazionali hanno un grado minore di sanzionabilità e di istituzionalità. Infatti, come precisa l'autore, se per istituzionalità si intende la propensione ad indicare giuridici soltanto quei messaggi giuridici "che riflettono pratiche sociali consolidate e ricorrenti", si può osservare che "molti dei messaggi normativi-principio [...] svolgono una funzione fortemente innovativa e programmatica rispetto allo status quo. [Quindi] i messaggi normativi-regola forniscono dei criteri con cui orientare l'azione rispetto a situazioni predeterminate dalla fonte emittente, [mentre] i messaggi-principio [...] ci danno criteri per *prendere posizione* di fronte a situazioni *a priori* indeterminate, quando vengano a determinarsi concretamente"⁸⁵.

Riguardo alla sanzionabilità, anch'essa è ridotta nei principi contenuti in una fonte "lontana", come la Dichiarazione universale, in quanto tali principi non possono essere direttamente applicati negli ordinamenti nazionali, anche se svolgono "un fondamentale ruolo di indirizzo nei confronti delle legislazioni nazionali"⁸⁶.

Per quanto riguarda, invece, i messaggi normativi-regole, continua Sarzotti, questi hanno, rispetto ai principi, "un livello più basso di eteronomia, onnicomprensività e discrezionalità da parte del ricevente [e] un elevato grado di istituzionalità e sanzionabilità"⁸⁷.

Proprio perché è rivolto ad orientare l'azione degli operatori riducendo "le scelte interpretative", tale messaggio si presta ad un basso grado di discrezionalità, ma anche di eteronomia in quanto proviene "dallo stesso contesto sociale ed organizzativo entro il quale il soggetto ricevente opererà le sue scelte". Lo stesso può dirsi per il carattere di onnicomprensività poiché il messaggio riduce "il suo campo applicativo" perché è rivolto a destinatari e contesto specifici. D'altra parte, rispetto al criterio della sanzionabilità "la ridotta distanza tra il punto di emissione

⁸⁴ *Ibid.*, 198-199. Tra i criteri di giuridicità dei messaggi normativi, Sarzotti aggiunge l'elemento della discrezionalità che "non è distintivo dei messaggi normativi di tipo giuridico, in quanto tutti i messaggi normativi prevedono un certo grado di discrezionalità nel soggetto che riceve e interpreta il messaggio. Esso, tuttavia, rappresenta una caratteristica del messaggio molto significativa, in quanto rivela spesso l'atteggiamento del soggetto emittente rispetto a quello ricevente, nel senso che indica il livello di autonomia decisionale che il primo vuole riservare al secondo. *Ibid.*, 197, cfr. nota 39.

⁸⁵ *Ibid.* 199-200.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ "Un messaggio normativo di questo tipo è rappresentato, ad esempio, da quello emanato da un direttore di un istituto penitenziario attraverso un ordine di servizio interno, che abbia come obiettivo quello di orientare l'azione degli operatori penitenziari". *Ibid.*, 201.

del messaggio normativo e quello di ricezione dovrebbero rendere più probabile e più diretta la sanzione dei comportamenti che sfuggono all'orientamento del messaggio stesso"⁸⁸.

In conclusione, si può affermare che il campo giuridico del penitenziario è andato conformandosi dopo la Riforma dell'Ordinamento Penitenziario del 1975⁸⁹. Malgrado ci sia stata una sorta di cesura rispetto al passato, le scelte di politica penitenziaria non sono riuscite ad evitare la discrasia esistente tra i principi contenuti nella Costituzione e la prassi penitenziaria, con la conseguenza che il carcere ha sempre "nascosto" la sua vera funzione di neutralizzazione della marginalità sociale, rispetto allo scopo manifesto di rieducazione e di riduzione della recidiva che la Costituzione gli assegna e che la riforma ha formalmente recepito.

2. Alcune considerazioni sulle istituzioni penitenziarie.

L'esame dettagliato delle istituzioni penitenziarie italiane⁹⁰ nella loro dimensione storica richiede una trattazione specifica che non si ritiene opportuna in questa sede, ma è evidentemente interessante individuare⁹¹, alcuni fattori di continuità che hanno caratterizzato le istituzioni penitenziarie dall'unità fino alla riforma del 1975 che, come già detto, ne ha interrotto la continuità.

Il primo fattore di continuità è dato "dagli stessi dati normativi". Il carcere è infatti considerato come "luogo impermeabile e isolato dalla società libera", in cui i detenuti sono totalmente emarginati, sia dal Regolamento per gli istituti di pena del periodo fascista, sia dal "Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi in vigore nel periodo liberale"⁹². Gli unici contatti consentiti con la comunità esterna sono i colloqui e la corrispondenza, ma disciplinati in

⁸⁸ Ibid., 202-203.

⁸⁹ Sarzotti ha anche ricostruito "la dinamica del campo giuridico del penitenziario" studiando "il processo di implementazione e l'efficacia della riforma [...] del 1975, che rappresenta certamente il poderoso edificio normativo dell'età repubblicana intorno al quale si sono collocati e hanno preso posizione i principali attori sociali e istituzionali". Ibid., 205 e ss.

⁹⁰ Per la storia delle istituzioni penitenziarie dall'Unità sino alla riforma del 1975 cfr. Neppi Modona, *Carcere e Società civile*, in *Storia d'Italia*, vol. V: I Documenti, Einaudi, Torino, 1973; cfr. E. Fassone, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, il Mulino, Bologna, 1980; cfr. Padovani, *L'utopia punitiva. Il problema delle alternative alla detenzione nella sua dimensione storica*, Giuffrè, Milano, 1981.

⁹¹ Cfr. C.F. Grosso, G. Neppi Modona, L. Violante, *Giustizia penale e poteri dello stato*, Garzanti, Milano, 2002, p. 677-683.

⁹² Il R.D. del 18 giugno 1931, n. 787, ricalca fedelmente il R.D. del 1 febbraio 1891, n. 260.

senso molto restrittivo. L'isolamento del carcere veniva perpetrato anche attraverso "l'ostracismo per le visite agli stabilimenti penitenziari di persone estranee all'amministrazione", tanto è vero che le "Commissioni visitatrici", istituite per svolgere una funzione di controllo esterno, furono abrogate dal Regolamento del 1931 "in quanto ritenute possibile fonte di disordini e di indisciplina nella vita carceraria".

L'isolamento dalla società trova conferma anche nella struttura architettonica dei penitenziari, "per lo più ispirata al modello del Panopticon di Bentham."⁹³

Il secondo "punto forte" di continuità viene rappresentato da Neppi Modona in questo modo: "è il clima di violenza che ha pressoché costantemente connotato la storia delle istituzioni penitenziarie italiane, sino a farne una regola di governo dei rapporti non solo tra i detenuti, ma tra custodi e custoditi. La violenza è in primo luogo l'effetto delle condizioni materiali di estremo disagio, se non di vera e propria inciviltà, della vita quotidiana negli stabilimenti carcerari, ma le stesse regole inutilmente vessatorie e afflittive cui sono rispettivamente sottoposti gli agenti di custodia e i detenuti contribuiscono a creare un clima di perenne conflittualità tra le due categorie"⁹⁴.

L'altro elemento di continuità è rappresentato dalla struttura burocratica, gerarchicamente organizzata in maniera molto rigida, dell'amministrazione penitenziaria. Questa situazione era già presente nel Regolamento del 1891, basata "su un rapporto di totale subordinazione dei direttori nei confronti della direzione generale delle carceri [...], anche per le questioni più meschine e insignificanti della gestione degli stabilimenti e delle esigenze dei singoli detenuti"⁹⁵. Infatti, questi "sono costretti a dipendere anche per i bisogni elementari e ordinari dalla volontà del personale di custodia, rigidamente subordinato al direttore, il quale a sua volta

⁹³ M. Ruotolo, in *Diritti dei detenuti e Costituzione* (Giappichelli Editore, Torino, 2002), descrive il modello come "una figura architettonica che assicura non solo l'isolamento ma anche la sorveglianza sulle persone ristrette, in quanto prevede alla periferia una costruzione ad anello e al centro una torre, nella quale si trova il sorvegliante, tagliata da larghe finestre che si aprono verso la faccia interna dell'anello. Il detenuto si trova, dunque, in uno «stato cosciente di visibilità» [espressione coniata da Foucault, *ndr.*], non sapendo se è guardato nel momento attuale, ma essendo sicuro di poterlo essere continuamente. A tal fine, almeno nel modello originario, sono previste non solo persiane alle finestre della sala centrale di sorveglianza, ma, all'interno, delle divisioni che la tagliano ad angolo retto. In questo modo ben può realizzarsi il principio per cui il potere deve essere «visibile e in verificabile» [ancora Foucault, *ndr.*], dissociando la coppia vedere-essere visti, in quanto nell'anello periferico si è visti senza mai vedere, mentre nella torre centrale si vede senza essere visti".

Per una trattazione specifica cfr. M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* (1975), tr. it. Di Tarchetti, Torino, 1993.

⁹⁴ C.F. Grosso, G. Neppi Modona, L. Violante, *op. cit.*, 679-680.

⁹⁵ *Ibid.*, 681.

deve rivolgersi all'amministrazione centrale per ottenere le relative autorizzazioni"⁹⁶.

È naturale che un sistema improntato in questo modo crei ulteriori forme di violenza, dovute all'irrigidimento burocratico.

Si può concludere dicendo che per cento anni la situazione delle carceri italiane è rimasta immutata; perfino l'emanazione della Costituzione, benché avesse espresso alcuni importanti principi in tema di finalità e funzione della pena, non ebbe conseguenze pratiche sul trattamento penitenziario, che continuava ad essere disciplinato dal Regolamento Rocco del 1931.

Alla fine degli anni sessanta una stagione di proteste e di mobilitazioni da parte della popolazione carceraria, accompagnata da una pubblicistica sulle istituzioni totali⁹⁷, danno avvio ad un iter parlamentare che si concluderà nel luglio del 1975 con la riforma penitenziaria, la quale, anche se "l'impianto centralizzato delle strutture penitenziarie è rimasto praticamente intatto"⁹⁸ e da più parti è ritenuta, a dirla con Fassone, una "riforma incompiuta", rappresenta una netta cesura con il passato.

3. Costituzione e condizioni generali del trattamento penitenziario.

La materia del trattamento penitenziario è contenuta nella L. 26 luglio 1975, n. 354 (*"Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà"*) e nelle successive numerose modificazioni⁹⁹.

La legge di riforma penitenziaria raggiunge una tappa decisiva, dando seguito alle indicazioni contenute nell'art. 27, co. 3 della Costituzione e "proponendo una

⁹⁶ *Ibid.*, 683.

⁹⁷ Basta ricordare E. Goffman, op. cit., pubblicata per la prima volta da Einaudi, Torino nel 1968; F. Basaglia, *L'istituzione negata*, Torino, 1968; M. Foucault, op. già cit.,

⁹⁸ C.F. Grosso, G. Neppi Modona, L. Violante, *Giustizia penale e poteri dello stato*, Garzanti, Milano, 2002.

⁹⁹ Al momento dell'approvazione della Riforma penitenziaria, essa ha dovuto fare i conti con quel fenomeno che è stato chiamato *la restaurazione neo-classica* che ha influenzato il mondo occidentale. In seguito a ciò, "le finalità della pena, che in una prima fase del processo di riforma erano state individuate nella funzione risocializzativa e nella umanizzazione delle sue modalità esecutive, hanno ben presto dovuto tener conto delle concorrenti funzioni retributiva e di neutralizzazione securitaria dei detenuti". Cfr. C. Sarzotti, *Il campo giuridico...*, op. cit., 208.

almeno parziale attuazione dei principi inviolabili, il cui esercizio dovrebbe sempre essere consentito ove non contrasti con le esigenze della vita carceraria”¹⁰⁰.

I principi generali del trattamento, dunque, si uniformano, da un lato, all’art. 27, co.3 Cost., dall’altro, “ricalcano alcuni fondamentali diritti costituzionali, non incompatibili con lo stato di privazione della libertà”¹⁰¹. Sotto il primo punto di vista, l’art. 1 del trattamento penitenziario prevede che esso “deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona” (comma 1) e il comma 6 prevede che nei confronti dei condannati e degli internati “deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi”.

Sotto il secondo punto di vista, sia l’art. 1, co.2, (*“Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e credenze religiose”*), che l’art. 3 (*“Negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti e agli internati parità di condizioni di vita”*), ricalcano il principio di uguaglianza, e l’art. 1, co.5 fa riferimento alla presunzione di non colpevolezza (*“Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva”*).

“In primo piano, dunque, viene la *figura del detenuto* e non più, come accadeva nel Regolamento del 1931, la dimensione organizzativa dell’*amministrazione penitenziaria* con le esigenze di disciplina ad esse connesse”¹⁰². In questo modo alla base del trattamento ci sono i valori di *umanità* e della *dignità della persona*. Inoltre, il rispetto della personalità si esprime anche nella previsione dell’art. 1, co.4 Ord. Pen., secondo cui *“i detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome”*. In questo modo l’Ordinamento Penitenziario tende a conformarsi ai principi costituzionali (v. artt. 2,3,13, co.3 e 27, co.3, Cost.).

Il principio di imparzialità e della parità di condizioni, comunque, anche se vieta discriminazioni, non esclude che a livello operativo possa realizzarsi una *differenziazione* (art. 1, co.5 Ord. Pen., richiamato sopra). Un’altra *differenziazione* “dovrebbe riguardare i detenuti minorenni, in conformità del principio

¹⁰⁰ M. Ruotolo, *op. cit.*, 26. Anche per la trattazione dei singoli aspetti inerenti alla disciplina e alla tutela dei diritti dei detenuti cfr. Ruotolo.

¹⁰¹ C.F. Grosso, G. Neppi Modona, L. Violante, *op. cit.*, 690.

¹⁰² M. Ruotolo, *op. cit.*, 26-27.

costituzionale della protezione dell'infanzia e della gioventù (art. 31, co.2 Cost.)”¹⁰³.

Ruotolo, citando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sottolinea che il trattamento penitenziario, di cui sono state date qui alcune indicazioni, “costituisce un vero e proprio diritto per il detenuto, aspetto del più generale «diritto alla rieducazione», cui corrisponde «un obbligo di fare per l'amministrazione penitenziaria»”¹⁰⁴. Tale “obbligo di fare” si è tradotto in provvedimenti premiali – favoriti dalla L. 10 ottobre 1986, n. 663 (c.d. legge Gozzini), la quale ha cercato di contenere l'uso della pena detentiva, ottemperando al principio di *extrema ratio*, secondo il quale il carcere deve essere riservato esclusivamente agli autori di reati di maggiore gravità – e provvedimenti punitivi¹⁰⁵.

È da sottolineare che sono state previste deroghe importanti in ordine alla concessione dei benefici penitenziari dalla legislazione di emergenza degli anni 1991-92, (la c.d. legge Scotti-Martelli) che “ha introdotto un regime di rigore tradotto nell'art. 4-bis O. P.”¹⁰⁶.

4. *Gli elementi del trattamento.*

In questa sede, la trattazione sintetica di tale argomento è solo di carattere indicativo e di completamento del tema del trattamento penitenziario, così come previsto dalla riforma del 1975. In particolare, il lavoro come strumento del trattamento e di risocializzazione della persona privata della libertà sarà ripreso e trattato ampiamente nella seconda parte della tesi.

¹⁰³ *Ibid.*, 28.

¹⁰⁴ *Ibid.*, 30.

¹⁰⁵ Tra i provvedimenti premiali si annoverano: l'affidamento in prova al servizio sociale, ordinario o per tossico-alcol dipendenti, la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per tossicodipendenti, il rinvio, obbligatorio o facoltativo, dell'esecuzione della pena e della misura di sicurezza, la sospensione nel procedimento di revisione, la detenzione domiciliare, l'affidamento in prova e la detenzione domiciliare nei confronti di persone affette da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, la semilibertà, la liberazione condizionale e il lavoro all'esterno, i permessi, la liberazione anticipata.

I provvedimenti punitivi sono: il regime di sorveglianza particolare, la sospensione delle normali regole di trattamento, le sanzioni disciplinari e l'isolamento.

¹⁰⁶ I c.d. provvedimenti d'emergenza sono previsti “nei confronti dei detenuti e internati per delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e di omertà che ne deriva ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione per delinquere, sia di stampo mafioso sia ai fini di spaccio di stupefacenti, e di sequestro di persona, a meno che tali detenuti e internati collaborino con la giustizia” (*ibid.*, 31).

Gli elementi del trattamento sono elencati nell'art. 15 della legge di riforma del 1975 e sono il lavoro, la religione, le attività culturali, ricreative e sportive, unitamente ad opportune agevolazioni per “contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia” (comma 1). Le concrete modalità del trattamento sono definite dal regolamento interno, predisposto in ciascun istituto da una commissione¹⁰⁷. Tali strumenti, dunque, sono fondamentali per la rieducazione e la risocializzazione della persona in detenzione.

La legge pone al primo posto “*la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa*” (art. 17). “Tale norma rappresenta un totale rovesciamento dell'impostazione segregante del precedente Regolamento [Rocco]”¹⁰⁸. Infatti, “la finalità del reinserimento sociale [...] deve essere perseguita anche sollecitando e organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa” (co.1); in tal senso, “sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera” (co.2). I contatti con l'esterno sono assicurati anche con i colloqui, la corrispondenza e l'accesso ai mezzi di comunicazione (art.18).

A fini rieducativi, all'*istruzione* è dato un valore primario dall'art. 19 che prevede “corsi della scuola dell'obbligo” e “corsi di addestramento professionale” (co.1), l'istituzione “di scuole d'istruzione secondaria di secondo grado” (co.3), l'agevolazione al “compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati”, favorendo anche “la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione” (co.4), “l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture” (co.6). Anche in questo caso, dunque, si registra un netto capovolgimento rispetto al Regolamento del 1931.

La religione e le pratiche di culto, come ulteriori elementi del trattamento, sono garantiti dall' art. 26: non è solo “assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico” (co.2), ma “gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno

¹⁰⁷ La commissione è presieduta dal magistrato di sorveglianza e composta dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale (art. 16, l. 26 luglio 1975, n. 354).

¹⁰⁸ C.F. Grosso, G. Neppi Modona, L. Violante, *op. cit.*, 692.

diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti" (co.4).

Il dpr n. 230 del 30 giugno 2000 ha recepito le istanze presenti nella popolazione detenuta straniera, che si attesta ormai intorno al 40% della popolazione totale, e dedica l'art. 58 per riconoscere la legittimità della professione religiosa di qualsiasi culto.

Secondo l'articolo 27, "negli istituti devono essere favorite e organizzate *attività culturali, sportive e ricreative* e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo" (co.1). Queste tre tipologie di attività sono talmente ampie da poter includere una vasta gamma di iniziative. Anche in questo caso, la riforma penitenziaria ha inteso aprire il carcere all'esterno, mantenendo un dialogo costante con il territorio.

Infine, *il lavoro*, come elemento del trattamento è meritevole di una trattazione più approfondita (Artt. 20 e 21¹⁰⁹; cfr. *infra* parte II), se non altro perché l'oggetto

¹⁰⁹ **Art. 20 O.P.:**

Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione.

Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato.

Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.

L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro della società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.

Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalità, nonché delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di all'art. 14-bis della presente legge.

Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere.

Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il nulla osta agli organismi competenti per il collocamento, è istituita, presso ogni istituto, una commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da un rappresentante del personale educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali.

Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli internati, designato per sorteggio secondo le modalità indicate nel regolamento interno dell'istituto.

della tesi sono i percorsi di reinserimento sociale attraverso il lavoro. Nella stessa sede sarà anche interessante fare qualche riferimento alla formazione poiché si ritiene da più parti che la formazione, se individualizzata e praticata secondo criteri propedeutici all'inserimento lavorativo, potrebbe dare attuazione a "inserimenti di qualità".

Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato secondo i criteri in precedenza indicati.

Al lavoro all'esterno, si applica la disciplina sul collocamento ordinario ed agricolo, nonché l'art. 19 della l. 28 febbraio 1987, n. 56.

Per tutto quanto non presente dal presente articolo si applica la disciplina generale sul collocamento.

Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale, possono, previa autorizzazione del Ministro della giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto.

I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare per proprio conto attività artigianali, intellettuali o artistiche.

I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito.

La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano corsi di formazione professionale di cui al comma primo è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.

Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla l. 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente.

Art. 21 O.P.:

I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'art. 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.

I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.

Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'art. 20 si applicano anche ai detenuti e agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.

5. *Ulteriori interventi normativi in tema carcerario.*

In modo sintetico, quale quello che si sta utilizzando, risulta utile fare riferimento ai più recenti interventi normativi per comprendere alcune delle problematiche attuali riguardanti il sistema penitenziario.

La riforma penitenziaria del 1975, rivista in alcuni punti essenziali dalla legge Gozzini del 1986, ha di recente subito importanti modifiche per rispondere ad alcuni problemi, quali il sovraffollamento e le insufficienze delle strutture, gli organici dell'amministrazione penitenziaria, le condizioni sanitarie, il limitato ricorso alle misure alternative.

Il problema del sovraffollamento è stato fronteggiato dalla legge 27 maggio 1998, n. 165 (c.d. legge Simeone) recante *“modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni”*. Tale legge prevede, in termini più ampi rispetto alla legge Gozzini, la possibilità di fruire dell'affidamento in prova al servizio sociale per i condannati fino a tre anni di reclusione (fino a quattro anni se il condannato è tossicodipendente), anche se residuo di pena maggiore. Il pubblico ministero può sospendere l'emissione dell'ordine di esecuzione fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza in merito alla possibile applicazione di una serie di misure alternative.

La legge n. 231 del 1999 ha introdotto il principio dell'incompatibilità del regime carcerario per malati di AIDS e affetti da altre gravi malattie. I soggetti affetti da AIDS conclamata che vogliono seguire un percorso terapeutico in strutture sanitarie indicate nell'art. 467-*quater* ord. pen. possono usufruire dei benefici dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare anche in deroga ai previsti limiti di pena.

La legge 8 marzo 2001, n. 40 riguarda *“Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori”* e prevede *“la detenzione domiciliare speciale”* e l'assistenza all'esterno dei figli minori”. Tali misure *“possono essere concesse anche al padre detenuto, [...] se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre”*¹¹⁰.

¹¹⁰ M. Ruotolo, *op. cit.*, pag. 34.

Un altro settore che è stato recentemente oggetto di interventi normativi è quello del lavoro dei detenuti¹¹¹. L'articolo 3 della legge n. 193 del 2000 prevede, per agevolare il lavoro dei detenuti, la defiscalizzazione degli oneri contributivi a carico delle imprese (cfr. *infra*, parte II, cap. 2).

Un'altra novità riguarda il d.lgs. 21 maggio 2000, n. 146 che prevede l'incremento degli organici dell'amministrazione penitenziaria e l'adeguamento dei profili professionali di tutto il personale, ma anche stanziamenti per l'attuazione di un programma di investimenti nell'edilizia penitenziaria (legge 23 dicembre 2000, n. 388 – finanziaria per il 2001).

Infine, occorre ricordare l'adozione del nuovo regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230) che “rappresenta la più importante realizzazione del movimento riformatore di questi anni”. Il regolamento del 2000 adegua la disciplina esecutiva carceraria, risalente al 1976, tenendo conto delle modifiche legislative che hanno interessato negli anni l'ordinamento penitenziario”¹¹².

6. Cenni sulla tipologia delle misure alternative alla detenzione.

Dal punto di vista strettamente giuridico la legge n. 354 del 1975, partendo dal “presupposto che il carcere è un'istituzione che ha effetti negativi sulla personalità e sui legami sociali del condannato e deve pertanto rappresentare l'*extrema ratio* della sanzione penale”¹¹³, ha introdotto le pene alternative al carcere. Nella sostanza, è possibile che determinate pene per una serie di reati di minore entità e in mancanza di pericolosità sociale del condannato, possano essere scontate fuori dal carcere.

Inoltre, le misure alternative fanno parte di quegli istituti volti a sviluppare i collegamenti tra carcere e società libera. Al riguardo è emblematica la disciplina della *semilibertà* che consente al condannato di trascorrere parte della giornata fuori

¹¹¹ Il tema del lavoro, occorre ricordarlo, sarà affrontato con analisi accurata e circostanziata più avanti in una sezione a parte. In questa sede si è fatto solo menzione della legislazione che lo riguarda.

¹¹² *Ibid.*, 36.

¹¹³ T. Padovani, *L'utopia punitiva. Il problema delle alternative alla detenzione nella sua dimensione storica*, Milano, 1981, cit. in Sarzotti, *Percorsi didattici sul carcere*.

dal carcere “per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale” (art. 48, co.1).

Dal punto di vista della funzione della pena, “la premessa «scientifica» delle alternative alla detenzione va certamente ricercata nelle finalità special-preventive e rieducative”¹¹⁴. Gli obiettivi della riforma, però, si sono scontrati spesso con la realtà, nel senso che il sovraffollamento della popolazione detenuta, l’inadeguatezza delle strutture carcerarie, l’insufficienza del personale non permettevano (e non permettono tuttora) di attuare la funzione rieducativa. Anche la legge 27 maggio 1998, n. 163 (c.d. legge Simeone) ha cercato di ovviare a queste difficoltà prevedendo la possibilità di usufruire delle misure alternative senza transitare all’interno del carcere, estendendo i presupposti per la concessione dei benefici e prevedendo nuove misure.

Pertanto *l’affidamento in prova al servizio sociale* può essere concesso anche senza un periodo di osservazione in carcere nei confronti del condannato quando lo stesso, “dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale” (Art. 47, co.3), da far ritenere che l’affidamento contribuisse alla rieducazione e prevenisse il pericolo della commissione di altri reati.

Nella stessa direzione si muove *l’affidamento in prova per finalità terapeutiche* nei confronti di tossico e alcolodipendenti che abbiano in corso un programma di recupero o che a esso intendano sottoporsi. Questa misura, prevista nell’art. 47-bis della riforma del 1975, è stata abrogata dalla legge Simeone, in quanto la sospensione dell’esecuzione della pena è prevista già dal testo unico in materia di stupefacenti (d.p.r. 309 del 1990).

Anche la semilibertà può essere concessa ai condannati alla pena dell’arresto, o alla reclusione non superiore ai sei mesi, prima dell’inizio dell’espiazione della pena, purché il condannato abbia dimostrato “la propria volontà di reinserimento nella vita sociale” (art. 50, co.6).

“Infine, può essere concessa la *detenzione domiciliare* prima dell’inizio dell’espiazione della pena nel caso in cui la condanna debba essere eseguita nei confronti di persona che si trova in stato di libertà o ha trascorso la custodia cautelare, o la parte terminale di essa, in regime di arresti domiciliari (art. 47-ter, co.2)”¹¹⁵.

¹¹⁴ C.F. Grosso, G. Neppi Modona, L. Violante, *op. cit.*, 703.

¹¹⁵ *Ibid.*, 705.

La legge Gozzini ha ampliato la sfera di applicazione delle misure. Per esempio, in tema di affidamento in prova ha innalzato il tetto di pena dai due anni e sei mesi ai tre anni (art. 47, co.1). In tema di semilibertà, tale misura può essere concessa per le pene medio-lunghe anche prima dell'espiazione di metà della pena nei casi in cui i risultati dell'osservazione della personalità, possono essere valutati in favore di un reinserimento sociale del detenuto (art. 50, co.2); la semilibertà può essere concessa anche ai condannati all'ergastolo dopo l'espiazione di almeno venti anni di pena (art. 54, co. 5).

Con riferimento alla *liberazione anticipata* il detenuto che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione può usufruire di quarantacinque giorni di abbuono per ogni semestre di pena scontata (la legge n. 354/75 ne prevedeva venti); tali detrazioni operano anche nei confronti dei condannati all'ergastolo (art. 54, co.4) ai fini del computo nella misura della pena effettivamente scontata in vista dell'ammissione ai permessi premio, alla semilibertà e alla liberazione condizionale.

Tra le misure alternative, anche se gli istituti fanno parte della modalità del trattamento, per cui vengono contemplati come benefici premiali, vanno menzionate, oltre alla liberazione anticipata di cui sopra, la disciplina dei *permessi premio* (art. 30-ter) e dell'ammissione al *lavoro all'esterno* (art. 21).

Infine la legge Gozzini ha introdotto la nuova misura alternativa della *detenzione domiciliare* (modificata ulteriormente dalla legge Simeone), ossia "la possibilità di scontare la pena dell'arresto, nonché della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza"¹¹⁶. I beneficiari di tale misura possono essere: la donna incinta o che allatta la propria prole; la madre con figli di età inferiore ai dieci anni; il padre convivente con prole inferiore a dieci anni, quando la madre è deceduta o è impossibilitata a dare assistenza alla prole; la persona in gravi condizioni di salute o di età superiore ai 60 anni, se inabile anche parzialmente; la persona di età inferiore ai 21 anni, per motivi di studio, di lavoro, di salute e di famiglia.

La legge Simeone, nella prospettiva di decongestionare il carcere, dai detenuti non pericolosi, ha previsto la possibilità di scontare la pena nella propria abitazione

¹¹⁶ *Ibid.*, 706.

quando essa non supera i due anni, anche se è residuo di pena, quando è ritenuta idonea a prevenire la commissione di ulteriori reati.

A prescindere da valutazioni di merito, in teoria la normativa penitenziaria offre un quadro molto ampio di misure per realizzare l'obiettivo, auspicato da più parti, di una consistente decarcerizzazione, "in linea con l'esigenza di potenziare la funzione special-preventiva e, quindi, con le indicazioni costituzionali sulle finalità rieducative della pena"¹¹⁷.

7. La crisi del sistema penitenziario e delle sue funzioni.

Nel capitolo precedente sono state sottolineate alcune funzioni manifeste del carcere, che possono essere così sintetizzate: la correzione e la riabilitazione, la protezione della società, la prevenzione generale o individuale e la punizione. Soprattutto tra i teorici del conflitto strutturale è largamente condivisa l'idea secondo la quale soltanto la funzione punitiva è svolta con efficacia¹¹⁸. "Le prigioni non riabilitano, non correggono, né proteggono la società, dal momento che i carcerati solitamente apprendono l'uno dall'altro come divenire criminali migliori"¹¹⁹.

Anche Mathiesen che, come si è detto, è tra i rappresentanti più autorevoli della scuola penologica definita *abolizionista*, asserisce che le funzioni del carcere non sono quelle ufficiali e contrappone ad esse le funzioni "latenti" e "insostituibili" dell'istituzione penitenziaria.

A prescindere da posizioni più o meno deterministiche e ideologiche, a cominciare dagli anni '70 il sistema penitenziario e la sua ideologia sono andati in

¹¹⁷ *Ibid.*, pag. 707.

¹¹⁸ L'evoluzione dell'istituzione penitenziaria e le sue funzioni sono state studiate soprattutto da scienziati sociali che aderiscono al paradigma del conflitto strutturale, sia nella sua versione strumentalista che strutturalista. "la prima è una spiegazione storico-materialista, che ritiene che siano i mutamenti nell'economia politica a puntellare i cambiamenti nella pratica penale". Si ritiene che il sistema capitalista nasconda i reali interessi del carcere dietro una facciata ideologica che rende tollerabile il dominio e gli interessi di classe. Rusche e Kirchheimer, (*op. cit.*), Melossi e Pavarini (*Carcere e Fabbrica: le origini del sistema penitenziario*, Bologna, Il Mulino, 1977), appartengono a questa tradizione. La versione strutturalista da una parte "riconosce una maggiore indipendenza degli interessi dello Stato nella formazione della politica e della pratica penali", dall'altra "concepisce l'ideologia come significativo mezzo per il dominio ed il controllo in sé" (così in Ester ed Eglin, *op. cit.*, 319 ss.). Foucault (*op. cit.*) e Ignatieff (*A Just Measure of Pain: The Penitentiary in the Industrial Revolution, 1750-1850*, New York, Pantheon) sostengono questa seconda tesi. Per un approfondimento della prospettiva del conflitto strutturale cfr. Ester ed Eglin, *op. cit.*, 316 e ss.

¹¹⁹ Ester, Eglin, *op. cit.*, 327.

crisi per diverse ragioni. Ester ed Eglin individuano alcune caratteristiche della crisi delle prigioni. Tra queste il “sovraffollamento”, il “conflitto tra guardie carcerarie, i loro superiori [...] ed altre figure professionali”, il conflitto “tra gli agenti del carcere ed i detenuti stessi”. Inoltre il carcere “non è in grado di prevenire la recidività”, anzi “consegue il risultato opposto”¹²⁰.

7.1. *Sul trattamento penitenziario e rieducazione del reo.*

La funzione che più di ogni altra è oggi declamata è la riabilitazione del reo attraverso strumenti trattamentali, quali il lavoro, l’istruzione, le attività ricreative e culturali, la religione ed i rapporti con l’esterno. I concetti di trattamento e rieducazione paiono in crisi profonda e criticati da più parti, soprattutto per ciò che concerne la discrasia esistente tra la declamazione di principio e la realtà del sistema penitenziario (vedi *infra*, par. 7.2).

Le leggi n. 354/75 e n. 663/86 (Legge Gozzini)¹²¹ danno attuazione all’art. 27 della Costituzione¹²², interpretandone, nella lettera e nello spirito, i singoli commi. La legge di Riforma, emanata dopo un lungo e appassionato dibattito tra studiosi, magistrati e operatori sociali, nelle intenzioni di tutti doveva segnare l’inizio di un rinnovamento che avrebbe coinvolto, stimolato e mutato la legislazione e il trattamento.

Viene riproposto il principio secondo cui il reato corrisponde a una identificazione del male e qualifica l’autore come elemento disfunzionale del contesto sociale: “l’anormalità dell’atto qualifica e caratterizza l’anormalità dell’autore di quell’atto; l’autore accertato della responsabilità dell’atto deve essere sottoposto al processo di rieducazione poiché è riscontrabile una equivalenza sostanziale tra la anormalità dell’atto e l’anormalità dell’autore. Viene assunto come

¹²⁰ *Ibid.*, 332. Tutte le caratteristiche evidenziate dai due autori suggerirebbero un approfondimento più analitico ed esauriente, tuttavia, tali argomenti, seppur interessanti, esulano dalla trattazione di questa tesi. Pertanto si rinvia per una trattazione completa ad opere di autori già citati in precedenza, quali Clemmer, Sykes, Goffman ed altri, i quali hanno dato vita a categorie teoriche con le quali analizzare l’indagine empirica. Da questi studi hanno preso il via alcune indagini che hanno analizzato sociologicamente e antropologicamente la vita della comunità carceraria. In Italia questo tipo di ricerche hanno incontrato alcune difficoltà dovute alla chiusura del carcere nei confronti della comunità scientifica. Cfr. anche Santoro, *op. cit.*, 40 e ss.

¹²¹ l. 26 luglio 1975, n.354: “*Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”.

l. 10 ottobre 1986, n. 663: “*Modifica della legge sull’Ordinamento Penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”.

¹²² Art. 27 Cost.: “*La responsabilità penale è personale; le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato; non è ammessa la pena di morte*”.

parametro di attribuzione l'atto delinquenziale attraverso cui la persona manifesta il proprio disagio e la propria incapacità ad essere normale.”¹²³

L'identificazione dell'autore di reato come “oggetto di rieducazione” è una visione parziale e manichea che, forse, è superabile rinunciando al termine e all'accezione di rieducazione in favore del termine formazione inteso come processo interpersonale che interessa tutti, uomini liberi e reclusi, imputati e condannati; il processo di formazione impegna personalmente tutti dalla nascita alla fine dell'esistenza ed evita di fare ricorso, come avviene nella rieducazione, all'azzeramento di ciò che il condannato è e alla reiterazione di un percorso educativo che pretende di superare le disfunzioni comportamentali e di ripristinare l'autocontrollo. Inoltre, la rieducazione coatta, a dirla con Ferrajoli, contrasta con un diritto fondamentale dell'uomo, anche se in detenzione, cioè il diritto ad essere se stessi e a rimanere tali.¹²⁴

Un altro aspetto che merita attenzione riguarda la durata della pena e il tempo occorrente per la rieducazione o formazione. La quantità della pena, come è risaputo, è comminata applicando un criterio retributivo corrispondente alla gravità del reato. La durata della pena irrogata indica anche il tempo necessario predeterminabile perché l'autore del reato possa operare la propria revisione mentale e comportamentale, possa intraprendere il processo rieducativo e raggiungere l'autonomia funzionale. Tuttavia, questo paradigma viene messo in crisi per le stesse ragioni che prospettano il superamento della concezione retributiva: “poiché le persone hanno caratteristiche individuali, anche le modalità di autoformazione e di rieducazione, di interiorizzazione e di maturazione, possono essere acquisite in tempi diversi. La soglia critica che può generare inquietudine e sofferenza si manifesta quando la persona fa, in modo responsabile, il proprio percorso di consapevolezza e riabilitazione fino a raggiungere la meta dell'autonomia”¹²⁵, ma sembra che gli operatori della sicurezza e gli operatori del trattamento non lo recepiscano e lo ritengono insufficiente o meritevole di ulteriore e più motivata e probante dimostrazione.

Migliori differenzia il *trattamento penitenziario* dal *trattamento rieducativo* dei condannati. Il trattamento penitenziario si riferisce «alla condizione generale dei soggetti inseriti negli istituti di prevenzione e di pena ovvero privati della libertà

¹²³ A. De Salvia, *op. cit.*, 13.

¹²⁴ Per un approfondimento sull'ideologia della rieducazione coatta cfr. Ferrajoli, *op. cit.*, 297 e ss.

¹²⁵ A. De Salvia, *op. cit.*, 14.

personale in esecuzione di pena o di misura di sicurezza»¹²⁶. «Il trattamento rieducativo può essere [...] interpretato come una parte del trattamento penitenziario, specificamente finalizzata a realizzare il mandato rieducativo della pena sancito dalla Costituzione. In questo ambito confluiscono tutte quelle iniziative utili a promuovere la risocializzazione dell'individuo»¹²⁷.

Ora, quando il Regolamento Penitenziario afferma che «il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali»¹²⁸, chiarisce che si tratta di *offerta di trattamenti*, per cui «individua il trattamento penitenziario dei detenuti, siano essi imputati, condannati o internati, come un obbligo di fare per l'amministrazione penitenziaria cui corrisponde un diritto del detenuto a poterne fruire»¹²⁹. Nello stesso tempo il detenuto mantiene una serie di diritti che devono essere tutelati (diritto all'integrità fisica, i diritti inerenti alla salute mentale, i diritti relativi alla tutela dei rapporti familiari, i diritti sull'integrità morale e culturale)¹³⁰.

Il trattamento rieducativo, ruota intorno ad alcuni elementi fondamentali: l'istruzione, il lavoro, la religione, le attività culturali, ricreative e sportive, le relazioni con la famiglia e con il mondo esterno. Come per Margara, anche per Migliori il fenomeno del sovraffollamento impedisce l'efficacia del trattamento, unitamente alla carenza di risorse economiche, umane e alla mancanza di spazi per le attività rieducative dovuta allo stato delle strutture. In relazione al ridursi delle risorse finanziarie e di personale una ricerca del Centro Studi dell'associazione Ristretti Orizzonti sul bilancio del DAP ha calcolato che le risorse investite dal Dipartimento per retribuire le attività di lavoro all'interno degli istituti sono progressivamente così diminuite (la spesa annuale pro-capite è passata, esclusi i

¹²⁶ M. Canepa, S. Merlo, *Manuale di diritto penitenziario. Le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*, Giuffrè, Milano, 2004, 106-7.

A. Margara preferisce parlare di *trattamento generale*, affermando che questo «consiste nell'assicurare un regime di vita attiva e non immersa nell'inerzia della mera detenzione: una vita articolata fra locale di pernottamento e locali comuni, che assicuri normali relazioni personali, che garantisca vitto, igiene, assistenza sanitaria adeguati. In sostanza: una condizione di vivibilità entro i limiti della detenzione». A. Margara, *Il carcere della legge e il carcere che c'è: tendenze, possibili derive, senso delle attività trattamentali*, in S. Migliori, *Lo studio e la pena. L'Università di Firenze nel carcere di Prato: rapporto triennale 2000-2003*, Firenze University Press, 2004, 9.

¹²⁷ S. Migliori, *Carcere, esclusione sociale, diritto alla formazione*, Carocci Faber, Roma, 2007, 65.

¹²⁸ Art. 1, comma 1, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. *Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*.

¹²⁹ S. Migliori, *op. cit.*, 66. Cfr. anche Canepa, Merlo, *op. cit.*, 121 e A. Morrone, *Il trattamento penitenziario e le alternative alla detenzione*, CEDAM, Padova, 2003, 37.

¹³⁰ Per una disamina completa sul carcere e sul senso delle attività trattamentali si rinvia alla bibliografia citata: Migliori, Margara, Canepa-Merlo, ma anche V. Grevi (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Zanichelli, Bologna, 1981.

costi del personale, da 13.170 euro per l'anno 2007 ai 6.257 per il 2010) che hanno finito per coinvolgere poco più del 25% della popolazione detenuta¹³¹.

Come rileva Sarzotti, anche nell'ambito del personale dell'amministrazione si è assistito ad un sempre più marcato sbilanciamento a favore degli operatori del custodiale, sino ad arrivare ad una situazione in cui il rapporto tra reclusi e operatori del trattamentale è giunto alla cifra di 1 ogni 250 detenuti.

In sostanza, l'attuazione della legge penitenziaria del 1975 fa fatica ad entrare in carcere, perché al di là dell'enunciazione dei principi non c'è stato né "l'aggancio con la comunità esterna", né il decentramento organizzativo dell'amministrazione penitenziaria, "a causa di una cultura professionale [...] che sconta il retaggio storico di un tipo di organizzazione [gerarchico-militare], nè tantomeno un maggior intervento dei soggetti detenuti nella gestione della vita interna all'istituto penitenziario"¹³².

7.2. *La discrasia tra principi e prassi*¹³³.

Al trattamento viene data notevole rilevanza. Come si è già accennato, esso viene inteso come un insieme di strumenti rieducativi da utilizzare e come attività attraverso cui il detenuto riesce a dimostrare la propria adesione a modelli comportamentali accettabili e inquadrabili nei parametri collettivi di riferimento. Eppure, la dichiarata disponibilità ad osservare e recepire la dimostrazione di avvenuta rieducazione risulta solo teoricamente asserita. Infatti, "il riferimento alla religione e alle pratiche di culto (art. 26 O.P.) pone due ordini di problemi: l'ateo o l'agnostico che non partecipano alle pratiche di culto e non professano la propria fede religiosa possono, nonostante questa deficienza trattamentale, essere meritevoli e capaci di esprimere maturità, autonomia, istanza di reinserimento? La professione

¹³¹ «Molte delle strutture penitenziarie si presentano vecchie e necessitanti di interventi di strutturazione, sovente nell'impossibilità fisica, dunque, di offrire risorse per la realizzazione delle attività trattamentali». *Op. cit.*, 77. Cfr. anche i dati prodotti dalla stessa Amministrazione Penitenziaria citati in D. Ronco, *Gli istituti penitenziari italiani tra disagi strutturali e carenze trattamentali*, in *Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, III, 1, 2008, 164 e ss.

¹³² Cfr. Sarzotti (b), *op. cit.*, 211 e ss.

¹³³ Per la distanza che intercorre tra enunciati e obiettivi formali delle norme e la realtà del diritto vivente carcerario si vedano le considerazioni di Fassone, il quale ha sostenuto che non sia "un mistero che il carcere è particolarmente refrattario all'impero della legalità [...]. Ne segue che la semplice conclamazione dei diritti può rimanere un'operazione astratta, se non si connette con almeno due operazioni altrettanto necessarie: l'una l'assicurazione, al titolare del diritto, della concreta possibilità di esercitarlo [...]; l'altra è la previsione di un'effettiva tutela del diritto esercitato, da parte di un organo che abbia la volontà e la forza di imporsi alla parte che non lo rispetta" (*La pena detentiva in Italia...*, cit., 155).

di fede religiosa, che implica aspetti profondi di adesione a principi etici, può ridursi a una esteriore manifestazione di presenza a riti liturgici in funzione di una più benevola considerazione nella relazione di sintesi e nella valutazione dei requisiti di accesso a fruizione delle misure alternative?”¹³⁴

L’istruzione (art. 19), anche se non equivale all’educazione, costituisce uno degli elementi prevalenti perché, oltre all’informazione, offre e fa maturare la conoscenza consapevole, la capacità di leggere dentro se stessi, di prevedere e anticipare teoricamente le possibili conseguenze di un comportamento lecito o delinquenziale. L’istruzione permette di conoscere meglio se stessi attraverso forme di autoanalisi, permette di conoscere meglio gli altri e di trasferire dall’esperienza degli altri a se stessi alcuni orientamenti esistenziali che abbiano senso. Tuttavia, “questo percorso individuale può essere esteriormente rilevato (presenze in aula, profitto e valutazione didattica, prove di verifica sostenute, numero esami dati e relativa valutazione ecc.), mentre diventa più laborioso e arduo riuscire a ponderare con precisione e attinenza il grado di formazione e di responsabilità acquisito, anche grazie all’impegno profuso nell’istruzione”¹³⁵.

Il discorso diventa ancora più problematico quando si tenta di analizzare gli articoli 20 e 21 (cfr. nota 109), riferiti al lavoro come elemento del trattamento. Il lavoro – inteso come prestazioni professionali, mansioni espletate, esercizio di diritti, adempimento di doveri, corresponsione di stipendio – manifesta la propria completa ponderabilità in termini di risultati. Il paradosso esistente nella situazione penitenziaria italiana sta nella discrasia che caratterizza il piano teorico e il piano pratico: *formalmente* si ribadisce l’importanza del lavoro come elemento del trattamento del condannato, *praticamente* si assiste alla progressiva riduzione del numero dei lavoratori detenuti; *formalmente* si declama la funzione insostituibile del lavoro, anche per migliorare la qualità della vita, per rispettare la dignità della persona e per evitare, per dirla con Berzano, “la pena del non lavoro”¹³⁶; *praticamente* l’Amministrazione penitenziaria dimostra tutta la sua incapacità o mancanza di volontà:

- “nella pervicacia con cui continua ad adottare procedure amministrative antiquate, ormai superate e non più applicabili nei rapporti di lavoro instaurati all’interno del carcere;

¹³⁴ A. De Salvia, *op. cit.*, 15.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ L. Berzano (a cura di), *La pena del non lavoro*, FrancoAngeli, Milano, 1994.

- *nella pretesa* di affidare ai datori di lavoro privati e alle imprese cooperative l'onere delle assunzioni rifiutando di organizzare, amministrare, gestire direttamente lavorazioni che impegnino quote significative di popolazione detenuta;
- *nella incapacità* di rilevare le occupazioni lavorative dei detenuti prima della carcerazione, di cui risulta una evidente dimostrazione nella apposita tabella “la posizione professionale non rilevata”, che raggiunge la ragguardevole percentuale del 67,9%;¹³⁷
- *nella ostinazione* con la quale, dopo il 1975, sono stati progettati e costruiti gli Istituti Penitenziari non predisponendo affatto o destinando pochissimi spazi a locali per accogliere lavorazioni”¹³⁸.

Anche A. Margara mette l'accento e si sofferma sul carcere “voluto dalla legge” e “il diverso carcere che c'è”. Egli, sottolinea che la Corte Costituzionale (sentenza n. 343/1987)¹³⁹ “non è affascinata dall'ideologia rieducativa” (cioè quella ideologia che suppone che il carcere possa, attraverso gli strumenti trattamentali, “addirizzare le schiene” dei condannati), bensì parla di “offerta al condannato di una modifica delle sue condizioni oggettive, dei suoi riferimenti sociali di famiglia, di lavoro, di preparazione culturale e professionale e di qualsiasi altro elemento di socializzazione”.

Pertanto, partendo da tale constatazione, la Corte pone le premesse per “un sistema organizzativo” in cui “il carcere e i centri operativi delle misure alternative” (UEPE e Uffici del Ministero della Giustizia) hanno “il compito di promuovere, di seguire e di far realizzare percorsi di socializzazione dei condannati: parte in carcere – area penitenziaria interna – e parte fuori dal carcere – area penitenziaria esterna”¹⁴⁰.

¹³⁷ Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – febbraio 2003.

¹³⁸ A. De Salvia, *op. cit.*, 15.

¹³⁹ Così Margara: “La Corte Costituzionale dopo aver rilevato *la crisi congiunta della pena [detentiva] e delle misure clemenziali, rivelatesi inadeguate, la prima, a svolgere il ruolo di unico e rigido strumento di prevenzione generale e speciale, le seconde, a promuovere reali manifestazioni di emenda*, si prosegue affermando: *di qui la tendenza a creare misure che, attraverso la imposizione di misure limitative – ma non privative – della libertà personale e l'apprestamento di forme di assistenza, siano idonee a funzionare, ad un tempo, come strumenti di controllo sociale e di promozione della risocializzazione*. La stessa sentenza richiama l'esigenza di realizzare un sistema organizzativo, che deve seguire la fase delle misure alternative alla detenzione per raggiungere quei fini che erano già propri della fase precedente in carcere”. Cfr. A. Margara, *Il sistema penitenziario voluto dalla legge*, in S. Migliori, *op. cit.*, 8.

¹⁴⁰ *Ibid.*

In questo quadro, il carcere finisce di essere una istituzione totale ed assume il carattere sociale, tanto che si può parlare di “istituzione sociale”.

Tale asserzione si scontra però con la realtà perché il “carcere che c’è” è diverso, essenzialmente per “due linee di resistenza”: la prima consiste nella differenza quantitativa tra educatori (circa 500 unità operative negli istituti) e agenti di polizia penitenziaria (circa 50.000 unità). “Questo dato chiarisce che l’opzione dei gestori e responsabili del sistema è stata quella di conservare un carcere di custodia, di mero contenimento delle persone, quale quello che c’era già, e non di realizzare un carcere nuovo che rappresentasse una istituzione sociale, che producesse socializzazione per i detenuti, quale avrebbe dovuto esserci”¹⁴¹.

La seconda linea di resistenza sta nel processo di “ricarcerazione” esploso dapprima negli Stati Uniti già nel corso degli anni ’80 poi in tutto l’Occidente. L’Italia ha superato ormai la quota di 67.000 detenuti e la maggior parte di essi appartengono alle aree sociali più deboli (tossicodipendenti, extracomunitari e ad altre aree del disagio sociale). A ragione, dunque, il carcere viene oggi definito come una *discarica sociale*, “in quanto vi trovano posto quelle figure sociali ai cui bisogni e alle cui criticità la società non trova risposta adeguata”¹⁴².

La “detenzione sociale”, come la chiama Margara, non permette la trasformazione del carcere in istituzione sociale per due motivi: il primo è che la situazione di sovraffollamento non fa “ragionare” il carcere, “lo costringe ad una permanente emergenza, ad una pura attività di sopravvivenza”; il secondo è dato dal fatto che “se non lo si concepisce [il carcere] come servizio al disagio sociale, ma come isolamento dello stesso in un non-luogo sociale, questo, [...] non può essere un luogo sociale”. Se quindi, il carcere diventa una “discarica sociale”, non potrà essere una “istituzione sociale”¹⁴³.

Per i motivi sopra esposti, quindi, il carcere non riesce ad essere quello che la legge vorrebbe e continua ad essere un luogo di incapacitazione di chi vive ai margini della società.

¹⁴¹ *Ibid.*, 10.

¹⁴² S. Migliori, *op. cit.*, 17.

¹⁴³ A. Margara, *op. cit.*, 11.

PARTE II

LEGGE E PRASSI:

**POLITICHE E METODOLOGIE INTEGRATE DI INCLUSIONE
SOCIO-LAVORATIVA NEL CONTESTO DEL CARCERE**

Introduzione.

In carcere, l'attività lavorativa, anche se non è impostata secondo criteri produttivi e non richiede la puntuale osservanza dei propri doveri, può essere rilevata e riconosciuta come valida e positiva per la persona impegnata perché è funzionale come relazione intersoggettiva ed assistenziale, come superamento dell'insignificanza dell'ozio o della vita esclusivamente vegetativa regolata dalle esigenze fisiologiche ed alimentari, che pure sono situazioni riscontrabili in carcere.

L'adattamento all'insignificanza può essere una tattica che il singolo attua e che si può conciliare perfettamente con la concezione custodialistica della pena detentiva: contenere, gestire e sorvegliare il condannato. Tale imperativo può essere assicurato se il detenuto è meno propenso e interessato a partecipare ad attività di istruzione, di ricreazione, di formazione professionale, di lavoro: quel detenuto che assume come regole della propria vita la massima rinunciataria *“sono in carcere, voglio farmi i fatti miei e non voglio essere scocciato da queste proposte di impegno”* e che *“non rompe”* presentando richieste di partecipazione alle diverse attività, può essere riconosciuto dalla custodia come detenuto modello (*“E' un tipo tranquillo, rispettoso, silenzioso, come se non esistesse”*).

Una seria politica attiva del lavoro in carcere finora non solo non è stata realizzata, ma non è stata nemmeno ipotizzata progettualmente, nonostante siano passati 35 anni dall'approvazione della riforma. Anzi, proprio nel 1975, come conseguenza indiretta della fissazione del parametro economico riferito ed adeguabile allo standard esterno che regola il rapporto di lavoro, si è assistito ad una progressiva riduzione delle lavorazioni dapprima esistenti e regolate dalla produzione con le modalità del cottimo.

L'intenzione dichiarata di equiparare i salari e la contestuale osservanza della complicata burocrazia e prassi in vigore presso ogni istituto penitenziario¹⁴⁴, hanno posto in gravi difficoltà i datori di lavoro. Questi, se si limitano a fare il loro mestiere di imprenditori, non possono non fare riferimento alla corrispondenza tra costi e benefici, tra qualità del prodotto, costi medi del mercato, costo del personale

¹⁴⁴ La burocrazia e le prassi riguardano tutti i movimenti di entrata e uscita o che avvengono all'interno delle mura carcerarie: le varie autorizzazioni, locali rispondenti alle norme infortunistiche, norme di evacuazione del personale dipendente in caso di incidente, tempi di attesa e controllo delle materie prime da consegnare, tempi occorrenti per il prelievo dei manufatti e loro trasporto all'esterno, osservanza dell'orario di lavoro, concessione di permessi per colloqui, visite mediche, incontro con l'avvocato, con gli operatori addetti al trattamento in orario extralavorativo ecc.

e delle materie prime. Se non ci fossero incentivi fruibili (impiego di detenuti in tirocinio, fiscalizzazione di oneri, erogazione *una tantum* di incentivi economici per l'assunzione di detenuti e di incentivi, peraltro cumulabili, a favore di persone disagiate,...) i costi delle disfunzioni strutturali potrebbero risultare non sostenibili, tanto da richiedere altre forti motivazioni nei datori di lavoro disposti ad installare un'attività lavorativa in carcere. Non è un caso che la stragrande maggioranza delle imprese coinvolte sia rappresentata da cooperative, la cui vocazione sociale alla solidarietà è ampiamente risaputa e riconosciuta.

Nella sostanza, in un contesto dove prevale il “fai da te” di ogni singola direzione d'istituto, le lavorazioni interne sono poche e impiegano un numero ridotto di detenuti e, nonostante le agevolazioni normative, non possono aumentare di numero per evidenti carenze strutturali: mancanza di spazi e di locali attrezzati, prevalenza della concezione custodialistica, lo status di detenuto sempre prioritario rispetto a quello di lavoratore.

Al di là di ogni retorica, sembra impossibile l'attuazione dei principi enunciati nella Carta Costituzionale e recepiti dagli articoli 20 e 21 O.P. senza la maturazione del convincimento tecnico e la progettazione di programmi di lavoro che prevedano la costruzione di locali attrezzati *extra moenia* dell'istituto dove la gestione del tempo-lavoro e del lavoratore-detenuto è curata dal responsabile dell'azienda. Inoltre occorrerebbe: *riconoscere* lo status di lavoratore al detenuto durante l'orario di lavoro; *consentire* l'attività di uno sportello interno all'istituto che abbia il compito di rilevare le capacità professionali dei detenuti, di certificare le pregresse esperienze lavorative, constatare le carenze professionali ed elaborare un percorso che porti all'acquisizione di abilità tecnico-pratiche qualificate, di provvedere all'iscrizione al centro per l'impiego (CPI), di procedere al riconoscimento della condizione di disoccupato durante la detenzione, di seguire le pratiche di rinnovo dei documenti (permesso di soggiorno, rinnovo del passaporto, del documento di identità, pratiche per la restituzione della patente di guida, per il rilascio dei certificati di idoneità, di duplicati di titolo di studio o di professionalità acquisite ...), la stesura del bilancio delle competenze, l'elaborazione e l'iscrizione dei detenuti ad un albo, contenente i dati utili all'inserimento lavorativo (curriculum lavorativo, competenze attuali, posizione giuridica e fine pena, indicazione preventiva dell'eventuale periodo di fruizione di benefici e misure alternative); *curare* la formazione specifica e compiuta interprofessionale e interistituzionale di

operatori penitenziari (agenti e operatori trattamentali) e operatori del privato sociale perché acquisiscano il patrimonio conoscitivo ed operativo per lavorare in rete e perseguire obiettivi propri del lavoro e dell'importanza che l'impiego lavorativo riveste; *costruire* l'équipe che sovrintenderà alle attività lavorative anche durante la detenzione perché ogni operatore sia effettivamente convinto dell'importanza del lavoro, delle sue potenzialità formative per riassunzione di un ruolo consapevolmente e responsabilmente attivo anche in termini economici per la famiglia; *organizzare* attività lavorative produttive stabili, sia pubbliche che private, destinando risorse finanziarie per la costruzione di locali, officine, capannoni, nei quali la vita e le esigenze lavorative siano comprese e tenute nella debita considerazione anche dal Regolamento di esecuzione e dal regime penitenziario di ogni istituto di pena, evitando che motivi secondari, fatti diversi, comunque conciliabili, non incidano fino a condizionare l'orario lavorativo (distribuzione e consumazione dei pasti, orari di servizio degli agenti, colloqui con i familiari, visite mediche ...).

CAP. I
LA QUESTIONE DEL LAVORO PENITENZIARIO
NEL DIBATTITO SCIENTIFICO

1. Considerazioni preliminari.

Il problema peculiare del lavoro penitenziario è la continua intersecazione tra situazioni giuridiche che nascono dal rapporto di lavoro e istanza punitiva dello Stato. Il tema del riconoscimento dei diritti è stato sempre affrontato in un'ottica penale e penitenziaria, tanto da privilegiare la pretesa punitiva dello Stato rispetto ai diritti civili dei lavoratori detenuti, malgrado si affermi il diritto-dovere del detenuto di lavorare.

Tale approccio difensivo è evidenziabile anche dopo l'entrata in vigore della legge di Riforma penitenziaria del 1975 e della Legge Gozzini del 1986 ed ha comportato una "profonda limitazione culturale sotto il profilo della tutela giurisdizionale dei diritti dei lavoratori detenuti, sempre e comunque considerati come detenuti lavoratori"¹⁴⁵.

L'obiettivo della legge n. 663/86 (Legge Gozzini) non era solo quello di migliorare la gestione del carcere ma anche quello di decarcerizzare attraverso una serie di misure alternative alla detenzione, ma spesso tali misure non vengono concesse dando ampio spazio a valutazioni di carattere securitario a scapito del carattere socializzante dell'attività lavorativa, con la conseguenza che si restringono le possibilità di lavoro extramurario.

D'altro canto, in questi ultimi anni si sta assistendo ad un aumento, seppur lento e a livello locale, del lavoro intramurario dando ancora più rilievo alla peculiarità del lavoro penitenziario "giuridicamente collegato alla valenza rieducativa: la funzione terapeutica del lavoro ha così finito per incidere sulla causa del rapporto che, ancora oggi [è visto] in termini di assoggettamento a un regime riabilitativo, con conseguenti discriminazioni, rispetto ai lavoratori e tra gli stessi lavoratori detenuti"¹⁴⁶.

Nella realtà, il lavoro non può più essere considerato uno strumento terapeutico per la maggior parte dei detenuti presenti nelle carceri italiane, sia perché più di un

¹⁴⁵ M. Vitali, *Il lavoro penitenziario*, Giuffrè, Milano, 2001, XVI.

¹⁴⁶ *Ibid.*

terzo di essi sono stranieri e attualmente privi di “prospettive di inserimento nella realtà sociale ed economica”, sia perché “la strada del lavoro terapeutico non può prescindere dalla possibilità di offrire occasioni di lavoro professionalmente gratificanti e spendibili nel mondo esterno (e qui il discorso riguarda anche i detenuti italiani)”¹⁴⁷.

In questo senso, è necessaria una ridefinizione del rapporto di lavoro dei detenuti, che non abbia più la caratteristica della finalità rieducativa¹⁴⁸, bensì deve essere inteso come un normale rapporto di lavoro, nei limiti del contesto penitenziario.

È questa la prospettiva in cui si muove la trattazione di questo capitolo, a partire dalla Legge n. 354/75.

2. Il lavoro penitenziario dopo la riforma del 1975: lineamenti generali.

Uno degli ambiti in cui la Legge di Riforma e la Legge Gozzini sono state più decisive è quello del lavoro (soprattutto extra-murario).

Secondo Petrini, le due Leggi “hanno portato ad un vero e proprio capovolgimento del ruolo assunto dal lavoro nella gestione penitenziaria”, non solo da un punto di vista normativo, ma anche dal punto di vista delle “risposte concrete offerte dalla società libera”¹⁴⁹.

Con la legge del 1975 il lavoro non ha più “carattere afflittivo” e “viene assegnato sulla base delle attitudini e dei desideri del detenuto” (art. 20, co. 2 e 6). In altri termini, “si passa dal lavoro come mero dovere, o come ulteriore afflizione imposta al detenuto [...] all’individuazione di un vero e proprio diritto-dovere al lavoro penitenziario”¹⁵⁰.

Sul piano generale, viene modificata la posizione del detenuto nei suoi rapporti con l’Amministrazione penitenziaria, nel senso che “l’organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera [vedi art. 20 O.P., nota 86] e la determinazione delle remunerazioni dovute [...] viene

¹⁴⁷ *Ibid.*, XVII.

¹⁴⁸ Secondo M. Vitali la finalità rieducativa “si è ormai ridotta a una mera foglia di fico sotto la quale occultare il fallimento della prospettiva correzionale”. *Op. cit.*, XVIII.

¹⁴⁹ D. Petrini in L. Berzano (a cura di), *La pena del non lavoro*, FrancoAngeli, Milano, 1994.

¹⁵⁰ *Ibid.*, pag. 28.

agganciata agli indici di adeguatezza fissati dalla contrattazione collettiva (art. 22)”¹⁵¹.

Seppur il legislatore sia stato molto “coraggioso” nell’escludere il “carattere afflittivo del lavoro”, nel “prevederne la necessaria remunerazione” e nel “garantirne la tutela assicurativa e previdenziale”, ciò non basta “se non si afferma la necessità che il lavoro dei detenuti divenga, per quanto è possibile, simile a quello che si svolge nella società libera, con le stesse modalità organizzative, ma anche con la stessa rete di rapporti e di conoscenze e competenze, che possono realmente farne uno degli strumenti privilegiati del trattamento”¹⁵².

Le dichiarazioni di principio si scontrano con la realtà: “l’amministrazione penitenziaria non è assolutamente in grado di fornire delle reali, concrete opportunità lavorative ai detenuti”¹⁵³. La serie storica del DAP relativa al lavoro in carcere evidenzia, infatti, una graduale e costante diminuzione dei detenuti lavoratori: se nel 1990 i detenuti lavoratori alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria erano il 32,78% sul totale della popolazione detenuta e nel duemila erano il 20,97%, al 30 giugno 2009 rappresentavano il 21,07%. I dati del Dipartimento, però, non precisano se il numero dei lavoratori equivale al numero dei posti di lavoro; è verosimile, però, che il numero dei lavoratori sia stato censito in base al numero delle persone lavoranti anche se un posto di lavoro frazionato e offerto come lavoro part-time a più persone, oppure è stata adottata la rotazione dei posti di lavoro in successione un mese di lavoro a 4/5 detenuti. Non sono più confortanti i dati riferiti ai lavoratori dipendenti da un datore di lavoro diverso dall’amministrazione penitenziaria: erano il 5,09% nel 1990, il 3,18% nel 2000 e il 2,8% alla fine del primo semestre del 2009¹⁵⁴.

Sta di fatto che, a prescindere da valutazioni di merito, che saranno argomentate più avanti, la legge Gozzini ha introdotto un ulteriore elemento innovativo: assimila il lavoro libero al lavoro penitenziario non solo in relazione “all’organizzazione e ai metodi” (art. 20, co.5), ma anche per quanto concerne la prestazione lavorativa del detenuto.

In relazione a questo, Elvio Fassone sottolinea che l’equiparazione tra lavoro penitenziario e lavoro esterno, al di fuori del carattere non afflittivo del lavoro e

¹⁵¹ M. Vitali, *op. cit.*, 3.

¹⁵² *Ibid.*, pag. 30.

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ Fonte: Elaborazione del Centro Studi di Ristretti Orizzonti su fonte Ministero della Giustizia – Sezione Statistica, DAP. Cfr. anche *infra*, cap. III, *par.* 2.2.

della remunerazione delle prestazioni lavorative, «non ha trovato formale consacrazione» in una «esplicita formulazione legislativa. Ciò nonostante lo sforzo di allineamento è avvenuto in molteplici settori»¹⁵⁵.

In altri termini, con le nuove leggi si prospettava che il detenuto svolgesse un'attività lavorativa non troppo distaccata da quella svolta in precedenza o che l'attività fungesse, per dirla con Petrini, “da vero e proprio tirocinio” per quando sarebbe arrivata la libertà.

3. I diritti del lavoratore detenuto: la contraddizione tra principi e situazione reale.

La Legge n. 354/75 ha introdotto alcuni aspetti tra loro contraddittori.

Sulle caratteristiche del lavoro penitenziario (non afflittività, remuneratività, omogeneità al lavoro libero, attitudine alla promozione), in linea di principio, “è impossibile non essere d'accordo” ma “rimandano alla verifica reale, come all'unica che permetta di scoprire il tasso di concretezza e di genuinità che è racchiuso nei principi enunciati”¹⁵⁶.

Nonostante si affermi che in materia di lavoro la riforma abbia ribaltato l'impostazione tradizionale (nel Regolamento del 1931 il lavoro era considerato come elemento sanzionatorio che si accompagnava alla pena, per cui era obbligatorio – anche oggi, tra l'altro, il lavoro è formalmente obbligatorio), tutto sommato in termini materiali è rimasta ancorata ai vecchi schemi. È questa l'impostazione di Giovanni Tranchina, secondo il quale, “se ci si fosse voluti disaffezionare dal passato, per prima cosa si sarebbe dovuto ristrutturare su basi diverse il concetto di lavoro penitenziario, o forse, andando più indietro, si sarebbe dovuto rimodellare il concetto stesso di ‘detenuto’: sino a fare di questo soggetto [...] colui al quale si debba veramente «assicurare il rispetto della dignità della

¹⁵⁵ E. Fassone, *Sfondi ideologici e scelte normative nella disciplina del lavoro penitenziario*, in V. Grevi (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Zanichelli, Bologna, 1981, 167.

L'allineamento è avvenuto: nella durata delle prestazioni lavorative che non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro, con la garanzia del riposo festivo e la tutela assicurativa (art. 50); nella corresponsione degli assegni familiari (art. 51); nell'esercitazione, da parte dei detenuti ammessi al lavoro all'esterno o in semilibertà, dei diritti riconosciuti ai lavoratori liberi (artt. 46, co.8 2 51, co.2 Reg. Esec.).

¹⁵⁶ E. Fassone, *op. cit.*, 169.

persona» [...] e sino a considerarlo, di conseguenza, niente altro che «un lavoratore privo della sua libertà»¹⁵⁷.

In questo senso, sarebbe stato opportuno che il legislatore avesse preso in considerazione i principi in materia di lavoro dettati dalla Costituzione e riconoscere il «diritto al lavoro» proclamato dal comma 1 dell'art. 4, invece è stato chiarito che «negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati» (art. 20, co. 1 O.P.). «In tal maniera [...], si è arrivati ad escludere qualsiasi riconoscimento di diritti al detenuto e si è passati sul piano della pura e semplice «direttiva di principio da realizzarsi nei limiti della possibilità» e – quel che è più significativo – «con valutazioni latamente discrezionali» da parte dell'amministrazione»¹⁵⁸.

Invece, seguendo ancora Tranchina, il lavoro penitenziario «è un obbligo», nonostante «venga a volte presentato sotto spoglie diverse rispetto a quello di cui si discuteva in passato»¹⁵⁹.

Un altro aspetto di contraddizione riguarda la retribuzione del lavoro prestato, che il legislatore chiama *mercede* («quasi a marcare la scarsa produttività del lavoro carcerario e la giustificazione, sotto questo angolo visuale, della sua riduzione sul piano retributivo»¹⁶⁰) all'art. 22 O.P. e stabilisce che non debba essere «in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi». Tale affermazione, però, non corrispondeva al vero poiché, «considerando anche l'eventualità dei prelievi relativi alle obbligazioni civili gravanti sul condannato (art. 24), il compenso effettivo della prestazione lavorativa è stato conteggiato addirittura nel 22-23% della retribuzione sindacale»¹⁶¹.

In questo senso, è stata abolita la trattenuta dei tre decimi sulla retribuzione dei detenuti – che era destinata alla «cassa per il soccorso e l'assistenza delle vittime

¹⁵⁷ G. Tranchina, *Vecchio e nuovo a proposito di lavoro penitenziario*, in V. Grevi, *op. cit.*, 149. Le espressioni virgolettate sono state tratte dall'autore dalla mozione finale approvata al II Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento del delinquente, tenutosi a Londra nel 1960.

¹⁵⁸ *Ibid.*, 150.

¹⁵⁹ G. Tranchina motiva la sua posizione in questo modo: «... mentre nella normativa costituzionale [art. 4; *ndr.*] il lavoro diventa l'oggetto di un dovere privo di una specifica coercibilità, nella legge penitenziaria il lavoro del detenuto si rappresenta come un obbligo inequivocabilmente sanzionato, sia pure a livello di sanzioni di natura disciplinare: l'art. 72 reg. esec. Prevede, infatti, che vengano inflitte sanzioni disciplinari ai detenuti che si siano resi responsabili di volontario inadempimento degli obblighi lavorativi. Se, poi, si tiene presente che l'obbligo del lavoro è espressamente previsto per i condannati e per i sottoposti alla misura di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro (art. 20, comma 3, ord. penit.), la natura afflittivo-espiativa del lavoro carcerario ne esce confermata». *Op. cit.*, 150 e ss.

¹⁶⁰ M. Vitali, *op. cit.*, 33.

¹⁶¹ E. Fassone, *op. cit.*, 169.

del delitto”. “La trattenuta appariva assurda” non solo perché “la cassa” era stata abolita nel 1978 ed “il fondo si assegnava a Comuni e Province per attività di assistenza e beneficenza,[...] quanto piuttosto per la visione del lavoro penitenziario che ne era inevitabilmente sottintesa: il detenuto deve lavorare per restituire, alla società libera, ciò che ha tolto, leso, distrutto, attraverso la commissione di un reato”¹⁶².

In relazione alla equiparazione al lavoro libero è nota la posizione di Fassone (cfr. *infra*, par. 2), ma è opportuno interrogarsi se esiste il diritto-dovere del detenuto di lavorare. In carcere non esistono vere opportunità lavorative per i detenuti; il mondo imprenditoriale non è interessato ad “investire” in carcere perché, malgrado l’esistenza di una legislazione specifica (cfr. *infra*: “*Leggi e norma che favoriscono l’attività lavorativa dei detenuti*”), di fatto, è ostacolata dalla assillante burocrazia penitenziaria che contrasta con la logica del profitto dell’azienda economica. Inoltre, la totale carenza di offerte provenienti dall’esterno rendono inoperante lo strumento del lavoro all’esterno (art. 21).

Rimanendo sulla equiparazione del lavoro penitenziario al lavoro libero non è riconosciuto il diritto allo sciopero, anzi, come detto sopra, l’astensione pura e semplice dall’attività lavorativa comporta una sanzione disciplinare e, spesso, il licenziamento, occultando in vari modi il suo vero motivo e facendo ricorso ad una presunta “causa di comportamento irregolare”, ma anche il trasferimento ad altro istituto di pena, motivato dalla semplice locuzione “esigenze interne”.

Al lavoratore sono riconosciuti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale, ma non le ferie. Secondo Tranchina, “la previsione di un diritto alle ferie sarebbe stata ben coerente con l’ottica adottata dal legislatore riformista «proprio in ragione della sua *ratio* politica perfettamente omogenea a quella sottesa alla disciplina legale dell’orario di lavoro e del riposo festivo: la reintegrazione psico-fisica dell’uomo che lavora»”¹⁶³. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi su tale omissione, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 20, co. 16, O. P., «nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito (o alla relativa indennità sostitutiva) al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze dell’amministrazione carceraria [in quanto] la Costituzione sancisce chiaramente che la Repubblica tutela il lavoro “in tutte le sue forme ed applicazioni” (art. 35) e il diritto al riposo annuale integra una di quelle “posizioni

¹⁶² D. Petrini, *op. cit.*, 32.

¹⁶³ G. Tranchina, *op. cit.*, 155.

soggettive” che non possono essere in alcun modo negate, in quanto rivolto a soddisfare primarie esigenze del lavoratore tra le quali la reintegrazione delle energie psicofisiche. La garanzia del riposo annuale, sancita nell’art. 36, 3 comma, Cost., non consente, infatti, alcuna deroga e va assicurata ad ogni lavoratore senza distinzioni di sorta, ivi compreso chi presti attività lavorativa in stato di detenzione»¹⁶⁴.

Ci sono altri diritti che vengono negati al detenuto. Per esempio, per quanto riguarda il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale previsto dallo statuto dei lavoratori (art. 14 l. 20 maggio 1970 n. 300), la legge penitenziaria non dice nulla, lasciando intendere che abbia voluto escludere tale diritto per i detenuti, secondo il principio per cui il legislatore *ubi voluit dixit*¹⁶⁵, ossia che i diritti non esplicitamente riconosciuti ad essi dovrebbero ritenersi esclusi. In realtà, come rileva Ruotolo, “il problema, risolto dalla Corte Costituzionale per quanto riguarda il diritto alle ferie, si pone particolarmente per i diritti sindacali riconosciuti dalla Costituzione il cui esercizio non appare di per sé incompatibile con lo stato di detenzione”, per cui “il problema non dovrebbe essere quello del riconoscimento del diritto ma di una disciplina delle modalità di fruizione che ne consenta l’esercizio senza pregiudicare le esigenze di sicurezza”¹⁶⁶.

Infine, occorre evidenziare una ulteriore lacuna a proposito della mancata previsione del diritto alla indennità di fine rapporto.

Alla luce di tutte queste limitazioni, c’è da chiedersi che senso abbia il principio secondo il quale «l’organizzazione ed i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro della società libera». Esso “si sforza di apparire ispirat[o] a fini di reinserimento sociale del detenuto, senza rendersi conto che, nel momento stesso in cui si mantengono certe differenze tra lavoratore libero e [lavoratore detenuto], «si ottiene solo di perfezionare meglio, in maniera più sottile, il meccanismo di esclusione del detenuto, facendogli sentire in modo comparativo ... la propria diversità, il proprio stato di reprobato, ponendo, in ultima analisi, tutte le premesse per una immediata e brutale presa di coscienza della propria esclusione»

¹⁶⁴ M. Ruotolo, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Giappichelli Editore, Torino, 2002, 178-179. Ruotolo si riferisce alla sent. n. 158 del 2001 della Corte cost.

¹⁶⁵ G. Tranchina, *op. cit.*, 154. Cfr. anche M. Ruotolo, *op. cit.*, 181.

¹⁶⁶ M. Ruotolo, *op. cit.*, 182. Il punto è messo in particolare evidenza da S. Belloma, *Ordinamento penitenziario*, in *Enc.dir.*, XXX, Milano, 1980, 926.

Il che rappresenta l'antitesi di qualsiasi pretesa di risocializzazione del condannato"¹⁶⁷.

In definitiva, se si vuole veramente seguire le indicazioni tracciate dalla Costituzione in merito alla funzione del lavoro penitenziario, bisogna considerare che questo deve essere veramente protetto perché il detenuto è un cittadino che lavora. Si tratta di "trovare il coraggio di sostituire all'idea (e non soltanto all'idea!) del «detenuto lavoratore» al «lavoratore detenuto»"¹⁶⁸.

4. *Il lavoro intramurario.*

Il lavoro intramurario, intuitivamente, si qualifica come l'attività lavorativa svolta da detenuti all'interno dell'istituzione carceraria. All'interno di questa categoria si distingue tra lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e lavoro alle dipendenze di terzi.

Nel caso di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria si parla di c.d. lavori domestici per indicare tutte quelle attività lavorative che servono a far funzionare la macchina carceraria, come lo spesino, lo scrivano, lo scopino, l'addetto alla manutenzione, il cuoco, e così via. Il lavoro alle dipendenze di terzi si riferisce alle c. d. lavorazioni, gestite in proprio dall'amministrazione penitenziaria, ovvero da imprese esterne, che sono dirette alla produzione di beni su commessa o da porre liberamente sul mercato.

La differenza tra le due specie di attività lavorative sta proprio sul carattere produttivo delle seconde rispetto al carattere domestico e improduttivo delle prime. La distinzione va anche sottolineata anche quando si tratta di individuare i diritti del lavoratore detenuto, soprattutto dopo la L. 12 agosto 1993, n. 296, che, modificando il sesto comma dell'art. 20 O.P. (cfr. nota 101), ha tolto la discrezione alla direzione carceraria nell'assegnazione al lavoro che consentiva in precedenza di utilizzare l'assegnazione al lavoro in un'ottica premiale¹⁶⁹. In questo senso, è più agevole l'individuazione dei diritti quando non si tratta di lavori domestici, stando anche alla specificità non contrattuale che contraddistingue questi ultimi.

¹⁶⁷ Così G. Tranchina riprendendo una citazione di Converso in *Il lavoro del detenuto*, 1971. Per un approfondimento *ibid.*

¹⁶⁸ *Ibid.*, 156.

¹⁶⁹ Cfr. M. Vitali, *op. cit.*, 23.

4.1 *Il lavoro per l'amministrazione.*

Una prima caratteristica di questa tipologia di lavoro sta nel fatto che manca un datore di lavoro distinto dall'amministrazione penitenziaria, tanto che "la fondamentale distinzione tra rapporto punitivo e rapporto di lavoro appare molto difficile da individuare nei suoi esatti contorni; allo stesso modo, risulta difficile, in concreto, identificare il momento di esercizio del potere derivante dall'uno e dall'altro rapporto da parte del medesimo soggetto che è titolare di entrambi"¹⁷⁰ (*infra*, par. 3).

L'altra caratteristica, strettamente connessa a questa, è rappresentata dalla configurabilità del lavoro carcerario come diritto o obbligo, di cui si è parlato nei paragrafi precedenti.

Questo tipo di attività lavorativa, malgrado abbia una valenza trattamentale e serva come strumento di controllo interno, non è indicata come attività propedeutica all'inserimento lavorativo, che è il tema di questa tesi. Per questo motivo, anche tenuto conto che alcuni temi sono stati trattati nei paragrafi precedenti, si rinvia all'approfondimento delle opere via via citate¹⁷¹.

4.2. *Il lavoro alle dipendenze di terzi: le lavorazioni.*

Oltre ai miglioramenti di natura retributiva, ai quali si è sopra accennato, la Legge Gozzini ha previsto la possibilità, per le direzioni degli istituti penitenziari, di vendere all'esterno prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo anche inferiore al loro costo (vecchio art. 20, co.7 O.P.) al fine di "facilitare l'immissione sul mercato esterno di ciò che viene prodotto in carcere, nel tentativo di aumentare le opportunità lavorative intra-murarie"¹⁷².

La Legge 296/93, citata sopra, ha innovato il sistema delle lavorazioni (l'art. 45 del Regolamento prevedeva che le lavorazioni penitenziarie fossero gestite e organizzate, secondo le direttive dell'amministrazione penitenziaria), aprendo il carcere a chiunque possa avere risorse e interesse alla formazione e all'utilizzo

¹⁷⁰ *Ibid.*, 20.

¹⁷¹ Cfr. soprattutto E. Fassone, *Sfondi ideologici e scelte normative nella disciplina del lavoro penitenziario*, in V. Grevi (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Zanichelli, Bologna, 1981; G. Tranchina, *Vecchio e nuovo a proposito di lavoro penitenziario*, in V. Grevi, *op. cit.*; M. Vitali, *Il lavoro penitenziario*, Giuffrè, Milano, 2001; D. Petrini in L. Berzano (a cura di), *La pena del non lavoro*, FrancoAngeli, Milano, 199; M. Ruotolo, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Giappichelli, Torino, 1997

¹⁷² D. Petrini, *op. cit.*, 33.

produttivo dei detenuti. La scelta di fondo “va nel senso della privatizzazione, superando il limite che, nel sistema originario della legge, era posto alla possibilità di costruire un rapporto diretto tra imprenditore e lavoratore detenuto, quando la prestazione andava svolta all’interno del carcere”¹⁷³ (art. 20, co. 1, vedi nota 101). Tale scelta (si veda anche l’art. 20 *bis*, O.P.), a seguito anche di numerose critiche che provenivano dal mondo intellettuale – ma non solo¹⁷⁴, ha riconosciuto “l’incapacità dell’amministrazione penitenziaria a risolvere i problemi della crisi del lavoro penitenziario, accresciuti [anche] dalla riduzione delle possibilità di ammissione a lavori esterni attraverso le misure alternative”¹⁷⁵.

L’imprenditore esterno che gestisce le lavorazioni può essere un soggetto pubblico o privato. La presenza delle cooperative sociali all’interno del carcere risale alla metà degli anni ‘80¹⁷⁶ ed ha rappresentato un momento di grande trasformazione del lavoro penitenziario. Lo scopo specifico di tali cooperative era ed è quello di ottenere una continuità occupazionale in modo tale da aumentare l’integrazione dei detenuti con la società civile.

La costituzione di società cooperative di cui siano membri, in qualità di soci, anche i detenuti, ha comportato una serie di problemi giuridici legati allo status della persona privata della libertà personale e al conseguente stato di interdizione legale (incapacità di agire dei detenuti). Malgrado il legislatore avesse riconosciuto che «per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l’assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili» (art. 20 O.P.), nella sostanza ogni difficoltà è stata superata con la costituzione formale della cooperativa da parte di soci fondatori dotati di piena capacità e il successivo inserimento dei soci interdetti¹⁷⁷, anche se resta insuperabile l’ostacolo relativo all’amministrazione della cooperativa (cfr. art. 2382 c.c.).

¹⁷³ M. Vitali, *op. cit.*, 38.

¹⁷⁴ In quest’ambito si inseriva la critica di D. Petrini che, proprio in relazione al vecchio comma 7 dell’art. 20 O.P., denunciava l’incomprensibilità del fatto che il legislatore avesse messo in primo piano la “commercializzazione” dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie “dal momento che i problemi fondamentali [attenevano] ad altri fattori, quali la cronica carenza di investimenti in carcere, l’assenza di un coinvolgimento reale e propositivo degli enti pubblici territoriali e della comunità esterna, l’incontrastabile tendenza del lavoro infra-murario a caratterizzarsi in termini premiali e disciplinari, e non produttivi”. In realtà, continuava, “l’art. 20 comma 7 [...] ha definitivamente [...] decretato il tramonto dell’idea di attività lavorative penitenziarie che possano, in qualsiasi maniera, riflettere le caratteristiche del lavoro libero”. *Op. cit.*, 33.

¹⁷⁵ M. Vitali, *op. cit.*, 38.

¹⁷⁶ Per una ricostruzione storica dell’esperienza cooperativistica in carcere cfr. Pavarini, *Il lavoro penitenziario*, in *L’esecuzione penitenziaria*, a cura di Guazzaloca e Pavarini, Torino, 1995, 15 e ss.

¹⁷⁷ Cfr. Pavarini, *op. cit.*, 18.

Le cooperative sociali (cfr. cap. 2: *“Leggi e norme che favoriscono l’attività lavorativa dei detenuti”*) sono state disciplinate con la L. 8 novembre 1991, 381 e risulta molto importante in una prospettiva di reinserimento lavorativo di “persone svantaggiate” soprattutto dopo l’intervento della c.d. Legge Smuraglia (L. 22 giugno 2000, n. 193) che ha modificato il comma 1 dell’art. 4 della legge sulle cooperative inserendo tra “le persone svantaggiate” anche i detenuti o ex detenuti. Per la loro importanza in termini di reinserimento lavorativo entrambe le leggi, unitamente ad altre, saranno esaminate nei prossimi paragrafi, ora è opportuno concludere ponendo alcuni rilievi evidenziati personalmente e ritenuti interessanti.

Malgrado la legge, per ciò che concerne le lavorazioni, abbia privatizzato il lavoro intramurario e messo in rapporto diretto il lavoratore detenuto con l’impresa che investe all’interno, non si può dire che il potere di intervento dell’amministrazione carceraria sia diminuito, anzi forse è più palpabile dal punto di vista del detenuto.

Avere rapporti diretti con il proprio datore di lavoro vuol dire anche che l’eventuale assunzione del detenuto debba avvenire attraverso una dinamica dialettica in cui i protagonisti siano esclusivamente datore di lavoro e potenziale dipendente. Solitamente, il datore di lavoro chiede al candidato particolari attitudini al lavoro, come professionalità, disponibilità, impegno nello svolgimento delle mansioni da espletare, capacità tecnico-pratiche o buona capacità di relazioni sul luogo del lavoro ecc., e il candidato esprime le sue richieste, magari consegnando un curriculum lavorativo.

Assumere personale in carcere non dà la possibilità al datore di lavoro di scegliersi i dipendenti perché questi vengono individuati discrezionalmente dagli operatori carcerari (direzione, operatori del custodiale o del trattamentale) che tengono conto, nella maggior parte dei casi, solo dei requisiti giuridici o che rispecchiano la “buona condotta” del detenuto nel corso della detenzione. I requisiti professionali sono di secondaria importanza. Questo evidenzia ancora una volta che il detenuto viene prima del lavoratore.

Il potere reale del “sistema penitenziario” è ancora più evidente e frustrante quando avvengono licenziamenti che non hanno niente a che vedere con le capacità professionali del dipendente o con i rapporti tra datore e lavoratore, ma derivano da dinamiche interne al carcere al di fuori dell’orario di lavoro. Assume importanza, in questo senso, la “condotta regolare” nel comportamento personale e nelle attività

dell'istituto. In altri termini, un mero “rapporto disciplinare” fatto da un agente penitenziario può comportare automaticamente il licenziamento dal lavoro, e non c'è possibilità che il datore di lavoro possa intervenire perché è una decisione presa per “garantire l'ordine e la sicurezza” della vita carceraria, a prescindere se il rapporto disciplinare sia legittimo o meno. Addirittura, in alcuni casi, per non dire sempre, il detenuto viene preventivamente trasferito per evitare che un eventuale ricorso al Magistrato di Sorveglianza (ai sensi dell'art. 69, co. 6 lett. b) L. n. 354/75) possa eventualmente mettere in discussione la decisione presa. Spesso il detenuto desiste dal fare ricorso, proprio per paura di essere trasferito ed accetta, suo malgrado, il licenziamento. La conseguenza maggiore sta nel fatto che si interrompe bruscamente il percorso di inserimento socio-lavorativo e non sarà semplice, se non impossibile, ricominciare da zero¹⁷⁸.

Per concludere, malgrado la legislazione abbia manifestato l'intenzione di sostenere il lavoro intramurario aumentando le possibilità di accesso, il sistema carcerario è ancora lontano dal garantire i diritti dei lavoratori detenuti, “poiché frequentemente, nella pratica, la rimozione dal lavoro viene utilizzata illegittimamente per sanzionare comportamenti che nulla hanno a che fare con lo svolgimento dell'attività lavorativa, funzionando come ulteriore sanzione per infrazioni disciplinari di altro genere”¹⁷⁹. Il lavoro all'interno degli istituti è ancora

¹⁷⁸ Le testimonianze in questo senso sono tantissime. L'ultima in ordine di tempo ha riguardato un detenuto che da oltre un anno prestava le sue mansioni lavorative presso la cucina dell'istituto penitenziario, gestita da una cooperativa sociale.

Le poche possibilità di lavoro all'interno del carcere comporta una “concorrenza” spietata tra i detenuti per occupare un posto di lavoro, soprattutto se si considera che le retribuzioni del lavoro prestato per una cooperativa esterna sono 7-8 volte maggiori rispetto alle prestazioni di lavoro domestico. I detenuti ricorrono a tutte le strategie per poter lavorare e la delazione è una di queste. Il detenuto in questione non era ben visto da alcuni compagni di lavoro (i motivi possono essere tanti) che avevano buoni rapporti con gli agenti addetti al controllo durante l'orario lavorativo (tutti gli operatori che rivestono un ruolo di responsabilità esercitano un potere forte), per cui si lamentavano spesso con loro che il loro collega era incapace di relazionarsi con gli altri ed avevano difficoltà a fare coppia con lui nei turni settimanali che venivano predisposti dagli agenti. Il carattere burbero del detenuto sotto accusa non l'ha aiutato e, a seguito di una discussione per futili motivi fuori dal luogo di lavoro, è stato accusato di “essere portatore di inquietudini all'interno del luogo del lavoro”. Conseguenza: rapporto disciplinare e sospensione per un mese dal lavoro. Nel frattempo è stato trasferito in un altro istituto con la motivazione “per esigenze di istituto”.

Un altro caso di licenziamento (ci sono stati altri) è avvenuto perché il detenuto reclamava i propri diritti in relazione alla retribuzione che non veniva corrisposta da oltre tre mesi da un'altra cooperativa operante all'interno del carcere. Dopo aver parlato col datore e non aver ottenuto una risposta concreta, ha convinto gli altri colleghi ad astenersi dal lavoro. Il risultato è stato “solo” il suo licenziamento per istigazione, nella sostanza, alla ribellione. Dopo un anno, questa persona non solo non aveva ancora ricevuto la paga ma non riusciva, malgrado non avesse avuto alcun rapporto disciplinare, ad inserirsi in alcun altro progetto di inserimento lavorativo.

¹⁷⁹ M. Vitali, *op. cit.*, 60.

legato ad una logica di benefici e punizioni, la quale “abilita” all’umiliazione, convincendo il detenuto del suo scarso valore umano.

Il lavoro di chi è ristretto dovrebbe essere considerato *come un lavoro in senso stretto* e lo stato di detenzione considerato “sotto il profilo dei limiti che esso pone alla prestazione lavorativa, o per le caratteristiche peculiari della condizione complessiva della persona che lavora”¹⁸⁰

5. *Il lavoro extramurario: il lavoro all’esterno e la semilibertà.*

La possibilità di svolgere un lavoro all’esterno è divenuta ormai, dopo la legge Gozzini, lo strumento per eccellenza per consentire l’uscita dal carcere, attraverso la concessione di una misura alternativa (semilibertà) o di un beneficio premiale (ex art. 21 O.P.). Delle misure alternative in generale si è parlato in altro contesto, qui si vuole prendere in considerazione la diversità giuridica e procedurale tra l’istituto dell’ammissione al lavoro all’esterno e quello della semilibertà.

Petrini riprende la posizione di Pavarini per concludere che “lavoro intramurario e lavoro esterno hanno ormai due strade completamente divergenti: il primo va relegato nell’ambito degli strumenti di controllo interni del carcere, al di fuori di un serio e credibile percorso risocializzante, mentre il secondo viene a costituire il cardine degli interventi di decarcerizzazione, propri della riforma del 1986”¹⁸¹.

È una posizione questa che è vera in parte, nel senso che non c’è una linea netta che separa i due ambiti. Il lavoro intramurario (mi riferisco alle attività lavorative alle dipendenze di soggetti esterni e non al lavoro domestico) può rappresentare in molti casi come propedeutico all’inserimento lavorativo esterno; infatti, sovente, il detenuto che comincia a prestare il suo lavoro all’interno poi ha la possibilità di continuare fuori il suo percorso di “riabilitazione” alle dipendenze della stessa azienda che lo ha assunto all’interno. Attraverso il lavoro interno può dimostrare le sue abilità tecnico-pratiche, le sue disponibilità ad affrontare una nuova “avventura”, le sue capacità relazionali e può imparare a confrontarsi con gli altri. Insomma, il lavoro interno può rivelarsi un trampolino di lancio verso la prospettiva di un lavoro vero. Forse il problema maggiore è rappresentato dalla carenza di aziende che entrano in carcere.

¹⁸⁰ M. Ruotolo, *op. cit.*, 35.

¹⁸¹ D. Petrinì, *op. cit.*, 34.

Inoltre, considera il lavoro all'esterno (art. 21) come un doppione della semilibertà, seppur "gravata da maggiori vincoli". Se ciò è vero da un punto di vista giuridico, non bisogna dimenticare che gli articoli 21 sono concessi raramente (erano 452 su una popolazione penitenziaria complessiva di 63.630 unità al 30 giugno 2009. Fonte DAP) , solo in poche realtà locali e mai a detenuti che devono scontare una pena relativamente lunga. Di solito, come succede in Piemonte, l'art. 21 viene concesso negli ultimi due o tre anni di detenzione e prima della semilibertà. È ormai prassi consolidata (e non solo in Piemonte) concedere i benefici o le misure alternative seguendo una certa gradualità: prima i permessi premio, poi l'art. 21 e la semilibertà, infine l'affidamento in prova ai servizi sociali. Proprio perché gravato da maggiori vincoli il lavoro all'esterno è ritenuto dalla Magistratura di sorveglianza e dalla Direzione dell'istituto un banco di prova per poi concedere, nel caso, la semilibertà.

D'altro canto non si può non essere d'accordo che il lavoro all'esterno provoca alcuni effetti disastrosi sulla vita del detenuto, quali la rigidità dei percorsi e degli orari, l'impossibilità di avere rapporti personali con i familiari, soprattutto se si considera che il detenuto non comprende il motivo di questi vincoli, visto che la sua pericolosità sociale è venuta meno, stando quasi tutto il giorno fuori e senza scorta.

Si è detto sopra che i due istituti del lavoro all'esterno e della semilibertà sono gli strumenti giuridici che permettono con una certa gradualità la risocializzazione della persona privata della libertà personale.

I presupposti e le procedure di ammissione (e di revoca) ai due istituti sono diversi. Per quanto riguarda la semilibertà, la competenza per la concessione spetta al tribunale di Sorveglianza che valuta i progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società civile (art. 50, co.4, O.P.).

Ora, senza entrare nei dettagli dei procedimenti che esulano dal tema del lavoro penitenziario e dei percorsi di reinserimento lavorativo, devono essere ribaditi alcuni punti.

In primo luogo, è evidente che parte fondamentale del procedimento di sorveglianza sia l'accertamento dell'esistenza dell'attività lavorativa per il detenuto, il quale la indica preliminarmente. Le informazioni assunte in proposito verranno lette in udienza, nel rispetto del contraddittorio, e poi la decisione sarà presa con adeguate motivazioni, in senso positivo o negativo.

In secondo luogo, il Tribunale di Sorveglianza “non potrà valutare la certezza delle prospettive future di tali attività in termini di assolutezza, bensì di mera relatività”¹⁸². In altri termini, il Tribunale non può porre ostacoli se il contratto non è a tempo indeterminato.

Infine, la semilibertà potrà essere disposta anche in relazione ad un’attività di tipo autonomo (art. 50, co. 3, O.P.) o a collaborazioni coordinate e continuative, molto diffuse nell’attuale mercato del lavoro.

Anche per l’ammissione per il lavoro all’esterno non può essere esclusa alcuna tipologia di lavoro, purché permettano di realizzare le «condizioni idonee a garantire l’attuazione positiva degli scopi previsti dall’art. 15 L. n. 354/75» (art. 21, co. 1, O.P.).

La procedura per l’ammissione (e la revoca) del lavoro all’esterno è più semplice ma meno garantita. L’ammissione, infatti, è disposta con provvedimento della direzione dell’istituto, che diventa esecutivo dopo l’approvazione del Magistrato di Sorveglianza. Questi, nell’approvazione con decreto del provvedimento di ammissione, deve tener conto del tipo di reato, della durata, effettiva o prevista, della misura privativa della libertà e della residua parte di essa, nonché dell’esigenza di prevenire la recidiva del soggetto ammesso. Non è prevista l’applicazione del procedimento di sorveglianza perché è considerato dalla giurisprudenza “un mero atto amministrativo ovvero giurisdizionale”¹⁸³.

6. *La formazione professionale nella realtà intramuraria.*

La formazione professionale è molto importante sotto l’aspetto del lavoro intramurario. La Riforma penitenziaria, citata più volte, conferma la propria attenzione all’imperativo costituzionale (“*Le pene devono tendere alla rieducazione*”), riconosce la validità della formazione professionale collegandola alla formazione culturale (art. 19, co.1 e 2) e all’art. 40 del Regolamento di esecuzione (corsi di addestramento professionale).

Tuttavia, questi riferimenti risultano limitativi non solo per una carenza di informazione, ma anche per la sua posizione biunivoca perché per un verso si

¹⁸² M. Vitali, *op. cit.*, 66-67.

¹⁸³ Per un approfondimento su questo aspetto si rinvia al lavoro di M. Vitali, *op. cit.*, 68-69.

connette all'istruzione e per un altro al lavoro, anche se esplicitamente il riferimento è circoscritto al tirocinio retribuito di inserimento lavorativo.

Il lavoro, al di là delle declamazioni teoriche di principio, è ridotto all'attuazione di un protocollo burocratico nel quale è veramente importante la presenza dei requisiti giuridici e della condotta del detenuto: se la persona è in possesso o meno di capacità tecniche e professionali rappresenta una condizione del tutto aleatoria e non mette in moto alcuna seria verifica per accreditare le dichiarate capacità lavorative del detenuto.

Condizione necessaria per avere accesso ad una attività lavorativa o al reinserimento lavorativo è la presenza del requisito giuridico, cioè la fruibilità di un beneficio o di misure alternative alla detenzione. Servono anche la dichiarazione di un datore di lavoro che attesti la propria disponibilità ad accogliere presso la propria azienda il detenuto, la ricognizione da parte degli agenti per accertare l'ubicazione della sede di lavoro, l'indagine socio-familiare da parte dell'assistente sociale. Lo stesso detenuto, che intravede la possibilità della semilibertà o dell'affidamento al servizio sociale, farà di tutto per attivarsi, richiedere e ottenere una dichiarazione di disponibilità, sapendo che essa costituisce la condizione vincolante e preliminare per la presentazione dell'istanza.

Questi temi verranno fuori ancora più avanti. Qui voglio ribadire il convincimento che la formazione professionale in carcere non può essere relegata solo come mero strumento di gestione dei conflitti o per alleviare le sofferenze della carcerazione. Essa è indispensabile non solo per l'acquisizione di competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro, ma permette all'allievo un certo grado di cambiamento, di sviluppo, di crescita e di maturazione della propria personalità.

Un ultimo elemento da prendere in considerazione è che da più parti ormai si ritiene rilevante di assimilare per quanto possibile i corsi professionali in carcere a quelli esterni, secondo due diversi aspetti: "la finalizzazione al rinvenimento di un'occupazione e la previsione di stages presso le unità produttive interessate".

Questi aspetti sono stati motivati da Petrini in questo modo: "In relazione al primo problema, è quanto mai urgente che i corsi professionali siano organizzati avendo di mira esclusivamente le necessità e le richieste che provengono dal mercato del lavoro, attraverso un'opera di monitoraggio che deve, inevitabilmente,

coinvolgere l'opera degli enti pubblici territoriali, del sindacato e delle forze produttive nel loro insieme.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, occorre che i corsi prevedano una parte pratica finale, da svolgersi nelle diverse realtà produttive, tali da consentire al detenuto di iniziare un graduale reinserimento nel mondo del lavoro”¹⁸⁴.

6.1. Alcuni rilievi sulla formazione professionale in Piemonte.

Non esiste alcuna riflessione organica, né alcun bilancio pubblico sul rapporto tra formazione professionale in carcere e sbocchi lavorativi; né sul rapporto tra formazione professionale in carcere e professionalità pregressa dei soggetti. Gli unici dati certi in Piemonte sono quelli elaborati dal CFPP riportati nella tabella seguente.

Tab. 1 Riepilogo complessivo e comparazione periodica della presenza e della frequenza di allievi-detenuti ai corsi professionali.

DECENNI	ISCRITTI	ETA' IN ANNI			TITOLO DI STUDIO				Terminanti corso	
		18/25	26/32	oltre 32	Senza licenza elem.	Licenza elem.	Licenza media	Diploma	Ammessi	Idonei
Dati 1974/1984	2988	1244	951	793	137	1457	1132	262	998	908
	100,0%	41,6%	31,8%	26,5%	4,6%	48,8%	37,9%	8,8%	33,4%	30,4%
Dati 1985/1995	3096	717	1237	1142	11	570	2272	243	1019	921
	100,0%	23,2%	40,0%	36,9%	0,4%	18,4%	73,4%	7,8%	32,9%	29,7%
Dati 1996/2006	6361	812	1874	3675	14	351	5096	900	3702	3441
	100,0%	12,8%	29,5%	57,8%	0,2%	5,5%	80,1%	14,1%	58,2%	54,1%
Riepilogo generale	12445	2773	4062	5610	162	2378	8500	1405	5719	5270
	100,0%	22,3%	32,6%	45,1%	1,3%	19,1%	68,3%	11,3%	46,0%	42,3%

Fonte: archivio CFPP. Rilevazione ed elaborazione dati: Segreteria didattica.

I dati rilevano, oltre alle caratteristiche socio-demografiche dei soggetti, che complessivamente il 46% degli iscritti ha terminato i corsi e il 42% è risultato idoneo. Tra il primo e il secondo decennio non risultano differenze evidenti sia in termini assoluti che in percentuale. Infatti, rispetto agli iscritti, gli ammessi agli esami nel primo decennio (33,4%) e quelli ammessi nel secondo decennio (32,9%)

¹⁸⁴ D. Petrini, *op. cit.*, 38-39. Il secondo aspetto (lo stages in azienda) è stato dichiarato “ineludibile” dalle organizzazioni imprenditoriali incontrate nel corso della ricerca (dalla quale poi è nato *La pena del non-lavoro*, a cura di Berzano) “anche per verificare quale sia il rapporto tra il soggetto che partecipa al corso ed il suo futuro ambiente di lavoro, complessivamente inteso” (nota 16).

risultano quasi identici, mentre si registra un marcato aumento (58,2%) nel terzo decennio. Questa variazione è giustificata da diversi fattori che De Salvia ha messo in evidenza in *Corsi e percorsi di reinserimento lavorativo per detenuti ed ex detenuti*. I fattori più rilevanti sono: “l’acquisizione di una più matura esperienza dopo 20 anni di sperimentazione [...]; la formazione specifica di docenti rivolta alla fine degli anni ’80 e un aggiornamento ricorrente [...]; il riconoscimento dei *crediti formativi* e del recupero della professionalità e della preparazione pregressa degli allievi [...]; un efficiente recupero degli allievi dei corsi professionali trasferiti in altre carceri del Piemonte per sfollamento; [...] l’introduzione di corsi di qualificazione con un monte-ore naturalmente ridotto rispetto alle 2400 ore dei corsi biennali e alle 1200 ore dei corsi annuali.”¹⁸⁵

A prescindere da valutazioni di merito, viene spontanea una domanda: che fine hanno fatto i 3441 (vedi tab. 1) soggetti con qualifica professionale? Si sono affermati nel lavoro o sono ritornati a delinquere? Gli è stata data una opportunità lavorativa dopo il corso o hanno utilizzato la frequenza ai corsi come strumento per “vivere meglio in carcere”? Queste domande sono destinate a rimanere senza risposte poiché non esiste uno studio in questo senso. Nessuno ha mai pensato di intraprendere una indagine longitudinale e seguire alcuni attori dopo il corso professionale o dopo la loro liberazione dal carcere per trarre delle conclusioni empiriche, forse per il troppo dispendio di risorse, sia umane che economiche. Dai dati in possesso del CFPP risulta che ci sono stati alcuni “inserimenti di qualità” (riprenderò l’argomento più avanti) ma il Centro ha dovuto affrontare ostracismi da parte delle amministrazioni penitenziarie, tanto che oggi è difficile operare in questo senso.

Nicolotti evidenziava già nei primi anni ’90 che, oltre che “la riduzione della spesa prevista complessivamente per la formazione professionale regionale [...] è andata costantemente decrescendo, erano gli stessi operatori della formazione professionale a sottolineare che «per l’inserimento lavorativo all’esterno degli allievi qualificati in carcere non si è riusciti a stabilire finora un rapporto continuativo e sistematico con le organizzazioni dei datori di lavoro»¹⁸⁶.

¹⁸⁵ Per un approfondimento sull’indagine statistica della formazione professionale in Piemonte cfr. De Salvia (a cura di), *Corsi e percorsi di reinserimento lavorativo per detenuti ed ex detenuti (Riscontri in Piemonte dall’esperienza del CFPP-CASA DI CARITA’)*, Cfp, Torino, 2006.

¹⁸⁶ L. Nicolotti, in Berzano, *op. cit.*, 69.

Inoltre esistono alcuni condizionamenti strutturali e operativi presenti negli Istituti penitenziari che sono stati evidenziati da De Salvia: 1) l'impossibilità di proporre e progettare in carcere numerose tipologie di corsi di formazione esistenti all'esterno; 2) l'impossibilità di rispettare puntualmente le norme in materia di sicurezza, quali le vie di fuga dai laboratori in caso di incendio e di pericolo; 3) l'inderogabilità degli orari del regime penitenziario: consumazione dei pasti, ore d'aria, cambio turno degli agenti, accesso alle docce ecc.¹⁸⁷.

A questi vorrei aggiungere l'impossibilità di utilizzare generalmente l'accesso alla rete internet non solo per gli allievi dei corsi professionali, ma anche per i detenuti studenti universitari i quali, anche per la redazione delle tesi di laurea possono avvalersi solo di volontari e di operatori in servizio civile per la ricerca, la dotazione e la consultazione dei testi occorrenti per la stesura delle tesi di laurea.

Al di là di comprensibili problemi e contestabili impedimenti limitativi che la formazione professionale e culturale subisce, essa è intrattenimento o trattamento? A questa domanda un po' provocatoria, gli stessi docenti sono concordi nel confermare che la formazione professionale in carcere "riveste un ruolo con valenza altamente trattamentale ed efficacemente formativa e professionalizzante". Ma "è incontrovertibile che ci sia una differente percezione tra gli operatori penitenziari e gli operatori della formazione professionale direttamente coinvolti", infatti, "nonostante la formazione professionale da oltre 35 anni sia presente negli istituti, al di là di sporadiche visite fugaci, mai un operatore del trattamento è riuscito a rendersi disponibile a presenziare affettivamente durante i previsti 5 gg. di esami di qualifica professionale"¹⁸⁸.

Infine va sottolineato che finora non è stato mai fatto un bilancio delle esperienze di formazione professionale svolte in carcere "come punto di partenza indispensabile per qualsiasi ulteriore progettazione e sperimentazione"¹⁸⁹.

¹⁸⁷ De Salvia, *op. cit.*, 46.

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ ¹⁸⁹ L. Nicolotti, *op. cit.*, 70.

CAP. II

LEGGI E NORME CHE FAVORISCONO L'ATTIVITA' LAVORATIVA DEI DETENUTI

1. Leggi nazionali.

Il contesto normativo che regola le procedure applicabili ai detenuti o ex detenuti risulta complesso e variegato. In questa sede i riferimenti saranno limitati alle Leggi: n. 407/90 (*"Sgravi contributivi per le assunzioni di lavoratori disoccupati o in C.I.G.S."*); n. 381/91 (*"Disciplina delle Cooperative sociali"*); n. 193/00, nota come Legge Smuraglia (*"Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti"*); n. 196/97 (*"Norme in materia di promozione dell'occupazione"*).

Queste leggi, identificate col solo titolo, possono risultare abbastanza generiche e può risultare abbastanza difficoltoso riuscire ad intravedere l'attinenza con le persone in detenzione considerate svantaggiate, come precisa l'art. 4, co. 1 della legge 381/91: *"Si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni"*.

Tale accezione di persone svantaggiate, o disagiate, a causa di fattori sociali, quali l'emarginazione, le difficoltà di accesso ad opportunità lavorative, viene ormai universalmente recepita e adottata anche in altri contesti, senza fare ricorso all'elencazione e alla citazione dell'articolo sopra menzionato.

Direttamente conseguenti da tale definizione sono evidenziati i vantaggi, le esenzioni dei contributi previdenziali ai datori di lavoro che assumono le persone definite svantaggiate. Per le cooperative sociali che intendono avvalersi di tali sgravi è obbligatoria l'assunzione del 30% di persone svantaggiate.

Con la Legge 193/2000 si modificano e sostituiscono alcuni commi previsti dalla L. 381/91 e si identificano con chiarezza come fruitori i detenuti. Infatti si precisano la tipologia delle aziende e delle imprese fruitrici di commesse lavorative

a favore dei detenuti e si precisa che sono agevolate le aziende e le cooperative che organizzano e curano la gestione delle attività lavorative all'interno degli istituti penitenziari.

Tuttavia, sono le cooperative le imprese preferite perché riconosciute come imprese più sollecite e idonee, individuate come destinatarie privilegiate per promuovere l'attuazione di percorsi totali o parziali di contributi¹⁹⁰.

Per esigenze di sintesi e chiarezza si riporta di seguito lo schema riepilogativo.

Schema 1

Agevolazione	Chi ne fruisce	In caso di	Di quali persone	Riferito a norma
Contributi per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale ridotti a zero	Cooperative sociali	Assunzione	Condannati in misura alternativa (semiliberi, affidati ai servizi sociali, in detenzione domiciliare).	Art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381
Contributi per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale ridotti dell'80%	Cooperative sociali	Assunzione	Detenuti ammessi al Lavoro all'esterno (art.21 O.P.), ex detenuti, nei sei mesi successivi alla carcerazione	Art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e Decreto ministeriale 9/11/01
Contributi per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale ridotti dell'80%	Aziende pubbliche e private	Organizzazione di attività produttive o di servizi all'interno degli istituti penitenziari	Detenuti o internati impiegati nelle attività organizzate all'interno degli istituti penitenziari	Art. 2 della legge 22/06/00, n. 193 e Decreto ministeriale 9/11/01
Credito mensile di imposta pari a 516,46 euro	Imprese	Assunzione o Svolgimento attività di formazione, purché al termine del periodo di formazione la persona venga assunta.	Detenuti, internati, detenuti ammessi al lavoro all'esterno, che si trovavano già ristretti al 28 luglio 2000; ex detenuti nei sei mesi successivi alla scarcerazione.	Art. 2 della legge 22/06/00 n. 193 e decreto interministeriale 25/02/02, n. 87

Fonte: www.ristretti.it/areestudio/lavoro/smuraglia/legge.htm

La legge 407/90 contiene norme che indirettamente sono estensibili e applicabili ai detenuti, non in quanto detenuti ma perché a causa della detenzione sono assimilabili ai disoccupati di lunga durata. Per essere annoverati tra i destinatari

¹⁹⁰ Infatti il comma 2 dell'art. 1 l. 193/00 precisa: “Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali [...] sono ridotte a zero” (co.3); “Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari [...] sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia [...]. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione” (co. 3-bis).

L'art. 2 precisa che le agevolazioni previste sono estese “alle aziende pubbliche e private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari impiegando persone detenute o internate”.

L'art. 5 co. 2 introduce la seguente modifica da apportare ed unire all'art. 20 della l. 354/75: “Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché l'assunzione della qualifica di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili”.

delle agevolazioni previste dalla legge 407 è necessaria l'iscrizione presso il CPI nelle liste di disoccupazione. In sostanza, il detenuto deve provvedere alla propria iscrizione, anche ricorrendo all'opera di un volontario, di un operatore di una agenzia di formazione e di orientamento espressamente incaricato. Questa condizione di disoccupato, corrispondente alla durata della detenzione, costituisce "anzianità" e titolo per ottenere le agevolazioni a favore dei datori di lavoro che assumono. L'assunzione a tempo indeterminato, purché i datori di lavoro non abbiano fatto ricorso a provvedimenti di licenziamento, comporta: l'esenzione totale per 36 mesi dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese artigiane; la riduzione dei contributi nella misura del 50% per gli altri datori di lavoro per 36 mesi.

Tradotte in sintesi schematica le norme contenute nella legge 407/90 e riferite ai detenuti risultano come di seguito.

Schema 2

	Requisiti	Tipologia contrattuale	Agevolazioni incentivi	Durata
destinatari	Lavoratori disoccupati (anche in detenzione) di lungo periodo (almeno 24 mesi) iscritti nelle liste di collocamento.			
Datori di lavoro	Privati ed Enti pubblici economici	Tempo indeterminato	Esenzione de 100% contributi previdenziali	36 mesi
			Riduzione contributi previdenziali al 50%	36 mesi

Fonte: elaborazione CFPP.

La legge n. 196/97 regola i tirocini formativi, individua i soggetti promotori e i destinatari dei tirocini, stabilisce i limiti quantitativi dei tirocinanti per le aziende, indica la convenzione come strumento da utilizzare per regolare i rapporti tra datore di lavoro, tirocinante e promotore, riconosce la funzione e il ruolo del tutor che accompagna il tirocinante durante il percorso di inserimento lavorativo.

In realtà la legge 196 recepisce alcune modalità adottate anche prima come riferimenti sperimentali che il legislatore ha potuto sottoporre a verifica per trarne le indicazioni normative ed operative. Si pensi allo stage, che però ha subito alcuni adattamenti e rimodulazioni acquisendo anche una accezione più ampia, secondo il riferimento alla tipologia dei destinatari: studenti o allievi in formazione, persone disagiate in detenzione, tossicodipendenti, persone con disturbi psichici, anche di rilevanza psichiatrica.

La legge stabilisce: che possono avvalersi dei tirocini, tra gli altri, le persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 co. 1, l. 381/91; che la durata è variabile, a seconda della tipologia dei beneficiari, dai 4 ai 24 mesi; i limiti numerici delle persone da ammettere per ogni azienda; i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento (art.2); definizione, scopi e obiettivi dei tirocini formativi (art.18); “obbligo da parte dei soggetti promotori di garantire la presenza di un tutor come responsabile organizzativo delle attività” (art.18).

La tabella 3 riassume lo schema riferito ai tirocini formativi ex legge 196/97.

Schema 3

	Caratteristiche	Durata	Borsa/lavoro
Promotori	Centri per l'Impiego, Università e Istituti di Istruzione universitaria, statali e non statali, Provveditorati agli studi, Regioni, Province; comunità terapeutiche, cooperative, centri di formazione professionale, scuole, istituti formativi.		Eroga le borse/lavoro mensili parametrate secondo le ore settimanali di attività stabilite nella convenzione.
Tutor	Il soggetto promotore designa il responsabile didattico, formativo, organizzativo. Il soggetto ospitante designa il tutor aziendale.		
Destinatari	Studenti scuola secondaria, disoccupati, allievi istituti e centri professionali, studenti universitari, persone svantaggiate (l. 381/91).	Variabile, secondo La tipologia dei destinatari (da 4 a 24 mesi)	
Aziende ospitanti	Datori di lavoro pubblici o privati con i seguenti vincoli: da 1 a 5 dipendenti = 1 tirocinante; da 6 a 19 dipendenti = 2 tirocinanti; oltre 19 dipendenti = tirocinanti pari al 10% dei dipendenti.		
Convenzione	Tra soggetto ospitante, soggetto promotore, tirocinante. Stabilisce orario settimanale e mensile, la sede di lavoro, durata del tirocinio, obiettivi e modalità del tirocinio, versamento spettanze INAIL:		

Fonte: elaborazione CFPP.

2. La partecipazione della Regione Piemonte all'inserimento lavorativo dei detenuti.

La Regione Piemonte ha costantemente manifestato un'attenta e sollecita disponibilità e recepire i bisogni emergenti dalle carceri e dalle persone coinvolte dalla pena detentiva.

Il Drp 24 del 21 dicembre 1981 (“Linee programmatiche di intervento su disadattamento, devianza, criminalità”), costituisce il paradigma generale sul quale saranno poi sovrapposti e confermati gli interventi specifici in ambito lavorativo per favorire l'inserimento lavorativo e sociale dei detenuti. Infatti all'interno si trovano indicazioni per attività di prevenzione, indicazioni per intervento di recupero rivolti a minori e adulti, come l'istruzione e la formazione professionale, nonché il lavoro,

ma anche risorse per l'attuazione degli interventi all'interno delle strutture penitenziarie, riferimenti al lavoro di rete.

Inoltre, il Piemonte ha approvato tre leggi regionali. Esse sono:

- la legge n. 45/95, già legge a termine n. 1/90 (*"Impiego di detenuti in semilibertà, ammessi al lavoro esterno, affidati in prova al Servizio sociale o in detenzione domiciliare per lavori socialmente utili"*), nota come legge Fassone, dal nome del magistrato che ne elaborò la formulazione e fu l'ispiratore;
- la legge n. 28/93, modificata ed integrata con legge n. 22/97 (*"Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la formazione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati"*);
- la legge n. 18/94 (Norme di attuazione della legge n. 381/91 *"Disciplina delle cooperative sociali"*).

2.1. La Legge n. 45/95.

Già legge a termine n. 1/90, la legge ordinaria n. 45/95¹⁹¹, prima in Italia, fu redatta dal dott. Elvio Fassone, magistrato e senatore della Repubblica, che la giustificò con le seguenti considerazioni:

*"Quanto costano 20 reati alla collettività? Venti persone che commettono reati producono: a) il degrado di fiducia nella collettività delle 20 o 200 vittime che hanno subito il reato; b) la perdita di ricchezza che è rappresentata dal reato (cioè la distruzione di un bene, l'incendio di qualcosa, la demolizione di una macchina); c) l'impegno delle forze di polizia per cercare e, raramente, trovare i responsabili; d) l'impegno della magistratura per sanzionarli; e) l'impegno del carcere per contenerli (cioè i miliardi per il nuovo istituto atto a ricevere i 300 detenuti)".*¹⁹²

Questa legge e le successive modificazioni costituiscono il risultato di una visione del mondo della pena detentiva capace non solo di aderire a riferimenti teorici ma anche a posizioni pragmatiche e funzionaliste.

Il detenuto costituisce una risorsa che può essere utile alla società e a se stesso svolgendo mansioni lavorative finalizzate alla riqualificazione ambientale di aree degradate a cui le amministrazioni degli enti pubblici non riescono normalmente a provvedere. È la espressione teorizzata della "terza via" (Fassone) che riesce a

¹⁹¹ Modificata nel titolo dall'art. 63 della Legge n. 1, 8 gennaio 2004.

¹⁹² E. Fassone, *Regione Piemonte, legge Regionale 1/90 – Verifica e prospettive*, Torino, 1993, 56.

conciliare il senso della pena con attività trattamentali e formative, cooptando le azioni di Enti pubblici locali, l'Istituzione penitenziaria ed enti del privato sociale.

Annualmente e dal 1995, la Regione Piemonte ha assicurato la disponibilità di risorse economiche per garantire l'offerta di opportunità lavorative a 70-80 detenuti per realizzare mediamente 20-25 progetti (fonte: CFPP).

La legge 45 si compone solo di otto articoli. L'art. 2 stabilisce che la realizzazione di *“opere e servizi di interesse locale a protezione dell'ambiente”* deve essere compiuta mediante l'impiego di detenuti, *“favorendo in tal modo anche il reinserimento sociale e lavorativo”*(co.1). Il comma 3¹⁹³ descrive il contenuto del progetto e il comma 4 stabilisce che *“La responsabilità della gestione dei progetti fa capo agli Enti proponenti”*. Tale comma non solo riconosce le responsabilità di gestione, ma indirettamente impegna l'Ente pubblico locale a prendersi carico dei detenuti ammessi alla realizzazione del progetto. Come ha confermato De Salvia (già direttore e responsabile dell'Ufficio utenza del CFPP), in un colloquio-intervista durante la realizzazione della ricerca, *“solitamente i Comuni e le Comunità montane hanno messo a disposizione dei detenuti impegnati la mensa e la fornitura dei pasti, gli indumenti antinfortunistici, l'attrezzatura occorrente, il tutoraggio, un locale nel quale poter soggiornare durante le ore extra lavoro, forme e iniziative di socializzazione”*.

L'art. 3 riguarda i destinatari ed indica le competenze dell'amministrazione penitenziaria relativamente all'individuazione e alla proposta di ammissione dei detenuti partecipanti presentate al Tribunale di sorveglianza¹⁹⁴.

¹⁹³ Art. 2, co. 3, l. 45/95: *“Ogni progetto deve contenere: le finalità socio-lavorative che si intendono perseguire; la descrizione delle attività e le caratteristiche professionali richieste ai partecipanti; il numero dei soggetti che si intendono utilizzare, che non può essere superiore a dieci; le modalità organizzative dell'attività; la durata dell'attività prevista per ciascun progetto, che non può essere inferiore ai tre mesi né superiore a dodici mesi; il preventivo finanziario con indicazione dei costi ripartiti per categorie principali”*.

¹⁹⁴ Art. 3: *“I detenuti da impiegare nei progetti sono individuati per ciascun progetto dall'Amministrazione penitenziaria, tenendo conto delle eventuali professionalità richieste dall'Ente proponente in relazione all'attività da svolgere”*.

La partecipazione di ciascun detenuto al progetto deve essere preceduta da una dichiarazione di consenso dell'interessato, rilasciata dall'Amministrazione penitenziaria. Tale dichiarazione comporta l'obbligo di partecipazione assidua ed efficace a tutte le attività previste dal progetto, eccettuando il caso di legittimo impedimento.

Il venir meno della condizione di detenuto per fatti sopraggiunti non comporta la decadenza dalla partecipazione all'attività lavorativa sino al termine previsto del progetto.

In considerazione delle specifiche attribuzioni legislative dell'Amministrazione penitenziaria in materia di esecuzione della pena, l'Amministrazione penitenziaria stessa, in qualsiasi momento può disporre la cessazione dell'attività lavorativa qualora il detenuto abbia manifestato una condotta incompatibile con le finalità del progetto”.

L'art. 5 configura il regime lavorativo a cui le prestazioni lavorative dei detenuti devono conformarsi applicando la regolamentazione dei cantieri di lavoro. Altri costi del progetto *“sono a carico dell'Ente locale proponente il quale favorirà la fruizione dei servizi messi a disposizione dei propri dipendenti”*.

La legge ha il merito di garantire risorse sufficienti ad attivare e a realizzare alcuni progetti davvero apprezzabili per la qualità degli interventi, per le mansioni professionalizzate espletate, per i processi di risocializzazione messi in moto attraverso le relazioni instaurate e il lavoro di rete predisposto.

Malgrado ciò, secondo De Salvia, alcune potenzialità contenute nella legge e nei progetti elaborati e presentati sono ancora oggi disattese: *“scelta dei detenuti determinata esclusivamente da requisiti giuridici, carente sincronizzazione tra richiesta e avvio del progetto, individuazione dei detenuti, concessione delle misure alternative alla detenzione”*¹⁹⁵.

Quando si tratta poi di detenuti extracomunitari senza permesso di soggiorno, la loro permanenza risulta condizionata dalla durata della pena. “La data della liberazione, che sancisce la fine della pena detentiva, segna anche il rientro nella clandestinità”.

Schema 4

Scheda riassuntiva azioni di Legge Regionale n. 45/95				
Ente	Competenze	Destinatari	Durata progetto	Normativa di Riferimento
Regione Piemonte	Emanazione bando annuale, valutazione e approvazione finanziamento progetti			
Comuni e Comunità montane.	Elaborazione progetti, anche con contributi di agenzie o imprese cooperative, finanziamento azioni di supporto.		Da 3 a 12 mesi.	
Amministrazione Penitenziaria (Dir. Istituti, UEPE, Trib. Sorveglianza).	Individuazione, segnalazione, ammissione destinatari.	Detenuti ammessi ex art. 21, in semilibertà, in affidamento ex art. 47, in detenz. domiciliare. Non comporta decadenza del titolo di partecipazione la fine della pena durante la realizzazione del progetto.		Cant. di lavoro. Legge Reg. 55/84
Agenzie accreditate	Enti accreditati per espletare Mansioni di accompagnamento, affiancamento, tutoraggio e di presa in carico per prosecuzione percorso lavorativo ...			

Fonte: elaborazione CFPP.

¹⁹⁵ Il dott. De Salvia, in qualità di referente ufficiale del CFPP, ha partecipato per molti anni ai progetti indicati dalla legge 45/95, conosce in profondità le prassi che sottendono il percorso per la partecipazione di detenuti ai progetti ed ha individuato alcune criticità in relazione ad esse. In questa tesi farò spesso riferimento al dott. De Salvia, non solo perché grande conoscitore della realtà carceraria, ma anche perché è stato per due anni il tutor che mi ha accompagnato nel mio percorso di reinserimento sociale. Inoltre, è stato il proponente della ricerca e di grande ausilio, con i suoi consigli, suggerimenti e la sua professionalità, per il lavoro sul campo, che io ho effettuato.

2.2. La Legge n. 28/93.

Tale legge, integrata e modificata con l. n. 22/97 e l. n. 6/02, risulta complementare alla 45/95 e alla 18/94, nonché alle iniziative praticabili attraverso i tirocini formativi ex legge 196/97.

L'obiettivo specificamente espresso consiste nell'incentivazione alla creazione di nuovi posti di lavoro stipulati con assunzioni contrattuali a tempo indeterminato a favore di soggetti deboli sul mercato del lavoro, come i disoccupati, ultracinquantenni, ex detenuti per i quali l'ultima detenzione non sia anteriore a 5 anni, detenuti in misura alternativa o ammessi al lavoro esterno o in liberazione condizionale, detenuti in attesa di giudizio, tossicodipendenti, alcolodipendenti.

Annualmente dal 1993, anno di approvazione della legge, la Regione Piemonte ha assicurato il finanziamento per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di 80 destinatari rappresentativi della casistica più pertinente e riferibile alla condizione tipologica di detenuto.

La legge prevede l'erogazione di un incentivo alle aziende e alle imprese cooperative di un contributo una tantum, e dopo un anno dall'assunzione, di 10.329,14 euro per l'assunzione di uomini e di 11.878,51 euro per l'assunzione di donne.

Dalla legge viene recepita l'esigenza di ricorrere all'azione di un tutor, in quanto "una funzione necessaria [...] ma fondamentale per l'intero progetto, concerne il tutoraggio dell'inserimento che consiste nell'indicare una o più persone che accompagnino come referenti di fiducia l'inserimento lavorativo, ai quali il datore di lavoro possa fare riferimento qualora sorgano problemi con la persona da inserire o con le diverse amministrazioni o con il tribunale o con la polizia"¹⁹⁶.

Le opportunità offerte da questa legge sono risultate determinanti per favorire la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche quando si sono verificate nel mercato del lavoro situazioni critiche e di recessione, e anche quando la nuova normativa, entrata in vigore ha regolamentato e riconosciuto nuove forme di rapporto di lavoro connotate da maggiore precarietà (lavoro interinale, collaborazione a progetto ecc.).

Nella tabella 5 è riportato lo schema che evidenzia le caratteristiche particolari della legge 28/93.

¹⁹⁶Maugeri, in *Formazione professionale e lavoro*, Regione Piemonte, Torino, 1996, 35.

Schema 5

Datori di lavoro che possono assumere	Lavoratori In stato di disoccupazione, residenti in Piemonte, non parenti o affini del datore di lavoro entro il 4° grado.	Incentivi ai datori di lavoro	Tutor
Imprese private ed enti pubblici che: non abbiano in corso C.I.G.S. e/o effettuato riduzioni del personale nei 12 mesi di precedenti la presentazione dell'istanza di contributo; operino sul territorio regionale.	Ultracinquantenni in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi. Ex detenuti che abbiano terminato di scontare la pena da non oltre 5 anni alla data di presentazione dell'istanza di contributo. Detenuti già in misura alternativa alla detenzione. Detenuti nei termini per ottenere le misure Alternative alla detenzione. Detenuti ammessi o in attesa di ammissione al lavoro all'esterno. Detenuti in liberazione e in attesa di giudizio. Detenuti beneficiari di misure sostitutive. Detenuti reclusi impiegati in unità produttive all'interno del carcere. Tossicodipendenti/alcolodipendenti in trattamento. Ex tossicodipendenti/alcolodipendenti (percorso riabilitativo da non più di 24 mesi).	Contributo una tantum di: Euro 10.329,14 per l'assunzione di uomini; Euro 11.878,51 per l'assunzione di donne.	Riconosciute 20 ore Retribuite per l'espletamento delle azioni di ricerca risorse, progetto individuale di inserimento, accompagnamento e affiancamento, tutoraggio e mediazione.

Fonte: info@agenziapiemontelavoro.net

La legge regionale n. 18/94 “si raccorda con le norme statali e completa la normativa preesistente prevedendo convenzioni tipo, per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti in ambito regionale, e, inoltre prevedendo norme che per la prima volta contemplassero i consorzi di tali cooperative”.¹⁹⁷

All'art. 2 (Albo regionale) è esplicitamente indicata la ripartizione delle cooperative sociali a seconda delle attività che le caratterizzano.¹⁹⁸

3. Alcuni rilievi conclusivi.

Questa breve analisi è servita per delineare il contesto normativo, e quindi operativo, ai quali riferirsi per ipotizzare, preparare, organizzare e gestire i percorsi di inserimento lavorativo.

Tutte le leggi hanno recepito la convinzione che l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate è più difficoltoso perché, se da un lato le motivazioni personali specifiche possono essere labili e spesso sono carenti di qualificazione

¹⁹⁷ Barreca, in *Formazione professionale e lavoro*, Regione Piemonte, Torino, 1996, 44.

¹⁹⁸ L'albo si articola nelle seguenti sezioni:

- sezioni A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari ed educativi;
- sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge n. 381/91.

professionale, dall'altro lo svantaggio è causato da molti fattori (per esempio, il detenuto può essere anche tossicodipendente, avere altre patologie sanitarie, essere clandestino, essere ultracinquantenne ecc.).

La convinzione generale (recepita poi dalle leggi) è che gli inserimenti di detenuti, o persone svantaggiate in genere, abbiano bisogno del supporto di tutor preparati che si prendano cura dell'individuo canalizzando, per dirla con De Salvia, "le risorse personali per farle esprimere e sperimentare fino a rendere autonoma e pienamente responsabile la persona svantaggiata".

Il rischio, a mio avviso, può essere rappresentato dalla burocratizzazione del tutoraggio fino ad allungare i tempi e le modalità per il reinserimento, dando troppa importanza all'azione del tutor (la cui professionalità non è verificabile a priori), il quale potrebbe limitarsi a proporre progetti di tipo assistenziale che garantirebbero fondi per la propria agenzia di appartenenza, dimenticando lo scopo fondamentale del proprio intervento.

CAP. III

LO SVANTAGGIO SOCIALE DEL DETENUTO E LE RISPOSTE ISTITUZIONALI

1. Considerazioni preliminari.

Lo svantaggio sociale in generale e quello dovuto alla commissione di un reato e alla conseguente carcerazione in particolare ha la capacità di essere trasparente e ponderabile; esso non può essere nascosto o ignorato; può essere disconosciuto oppure discriminato; può essere percepito in modo confuso e inadeguato; può essere classificato secondo categorie di comodo o dichiarato prevalente rispetto ad altri problemi sociali.

Lo svantaggio esiste in sé, è una condizione sociale che può essere corretta ma mai eliminata, perché trova i fattori che l'alimentano sia nella struttura sociale che nell'avere una propria individualità. Ciò che cambia è la capacità di percepirlo, di riconoscerlo, di impegnarsi seriamente e concretamente nel reperire risorse professionali ed economiche e dare risposte concrete, immediate e finalizzate.

Nello svantaggio si evidenziano le condizioni del bisogno, l'urgenza della domanda e la necessità di avere allo stesso tempo le risorse necessarie immediatamente fruibili. Malgrado si riconosca da più parti, anche istituzionali, l'interrelazione tra bisogno, domanda e risorse, gli operatori, soprattutto quelli del privato sociale, lamentano che, per dare risposte ai bisogni e alle domande provenienti dal disagio sociale, la quantità delle risorse dipende dall'esercizio finanziario e dall'assestamento di bilancio. "Per alcuni mesi", riferiva un operatore, "non si sa quali e quante risorse saranno disponibili, per altri mesi possono essere presentate le domande che saranno esaminate; infine, terminata l'istruttoria, dopo un consistente lasso di tempo, si comunica la risposta. Non si può burocratizzare il disagio ed assoggettarlo a prassi istituzionali". Messo in questi termini, sembra che si pretenda di "normalizzare" il disagio o svantaggio, che è individuale e variabile, non preventivabile di combinazioni possibili.

L'approccio degli enti pubblici, invece, è improntato all'istituzionalizzazione del percorso e della presa in carico: documentazione (identità personale e

familiare), curriculum vitae e lavorativo (riferimenti a mansioni svolte, a periodi di lavoro, durata, mansioni), situazione sanitaria (malattie invalidanti e grado di invalidità), presentazione domanda per partecipare al bando emanato, ad es., per i cantieri di lavoro o per i lavori socialmente utili, consegna della domanda e identificazione del punteggio per la graduatoria, l'invito a ripassare dopo un periodo di tempo, la garanzia di collocare la domanda presentata secondo l'ordine di attesa, ecc. Rispetto all'urgenza dei bisogni indifferibili, si mettono in atto procedure che richiedono tempi ritenuti "interminabili e inaccettabili" dalla persone svantaggiate.

I tempi di attesa per l'attivazione e la realizzazione degli interventi sono lunghi, le risorse sono insufficienti, la gestione delle azioni di supporto e accompagnamento sono demandate e delegate ad agenzie private, a imprese cooperative, in modo non negoziabile e inalienabile. Così gli enti pubblici determinano la quantità delle risorse (sempre più ridotte) da utilizzare, prescrivono criteri e modalità di realizzazione e poi affidano le persone disagiate ad agenzie ed enti privati ponendo anche aut-aut agli operatori (cfr. *infra* par. 2).

In questo capitolo intendo riprendere gli argomenti specifici appena richiamati dando spazio e voce ai diretti interessati, per i quali la detenzione attuale o passata costituisce motivo di emarginazione e di svantaggio sociale.

Perciò sarà doveroso e necessario fare delle considerazioni sulla dimensione del bisogno, la qualità della domanda e sulle risorse territoriali disponibili se si vuole comprendere appieno la realtà sociale in cui si esplicano e si traducono poi le azioni e le risposte del territorio.

Per fare ciò ho scelto di analizzare gli elementi connotativi di due opzioni, una riferita ai dati istituzionali e alle considerazioni che emergono dall'esame delle tabelle pubblicate dalla sezione statistica del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (periodo 1990-2004), e la seconda basata sulle domande autografe (200 lettere) di detenuti e di richieste formulate personalmente agli sportelli del CFPP (che dal 1990 è riconosciuto come agenzia di inserimento lavorativo) dagli utenti o indirettamente da parenti, amici o incaricati degli interessati.

Un'ultima considerazione: il lavoro non costituisce "la panacea di tutti i mali", e quando si intraprende un percorso di inserimento lavorativo è opportuno tenere conto anche delle risorse e della situazione personali del soggetto "svantaggiato" per evitare che gli sforzi compiuti non vadano perduti. L'analisi del disagio sociale e personale, sia quantitativamente che qualitativamente è quanto mai opportuna.

2. L'entità del bisogno.

Le persone disagiate sono portatori di segni che manifestano la diversità, la “*indesiderabile differenza*”, lo stigma che rappresenta e riproduce una situazione individuale complessa e influenza il profilo psicologico, lavorativo, relazionale, di rielaborazione e riproposizione di sé.

2.1. Elementi per un profilo della persona “svantaggiata”.

Dal punto di vista psicologico la persona svantaggiata, anche a causa dell'emarginazione sociale determinata dalla detenzione, denota fragilità, insicurezza, mancanza di prospettiva reale, perdita o diminuzione consistente dell'autostima, equilibrio instabile, irritabilità accentuata, difficoltà a concentrarsi, incapacità di apprendere dalla storia personale o dalle vicende di altri¹⁹⁹.

Per quanto concerne l'ambito lavorativo il periodo della carcerazione ha necessariamente determinato alcuni inconvenienti riferibili al “tempo di vita sospesa” passato in detenzione: la sospensione dell'attività lavorativa, la desuetudine all'esercizio di abilità tecniche, intellettive e manuali, il mancato aggiornamento sulle innovazioni dei materiali, degli strumenti, dell'attrezzatura. La vita trascorsa in carcere, lo svilimento della propria capacità professionale, l'eventuale emarginazione di un “*deviante tra i devianti*”²⁰⁰.

Tutti questi inconvenienti sono ancora più incisivi se si tratta di detenuto che non ha mai seriamente lavorato o ha svolto incarichi di lavoro molto saltuari o estremamente precari (aiuto barista, gommista, aiuto idraulico, fattorino...). Per costoro la proposta di formazione professionale e lavorativa non viene recepita né riferita ad un concetto teorico che si identifichi con il lavoro perché questi detenuti non sanno proprio cosa significhi il lavoro e meno ancora un lavoro.

Queste situazioni turbano e aumentano l'insicurezza e il disorientamento personale: la prospettiva lavoro, della quale tutti gli operatori istituzionali e sociali parlano con enfasi attribuendole un'importanza insostituibile, è percepita come

¹⁹⁹ Cfr. Gonin, *op. cit.*, il quale ha evidenziato tra l'altro, le sofferenze psicologiche dovute alla detenzione.

²⁰⁰ G.D. Colazzo, *La devianza tra i devianti. I valori, le norme di una comunità carceraria e la loro trasgressione*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, 2005.

condizione determinante, ma è anche affrontata con passiva acquiescenza: “sono qui e voglio vedere cosa voi siete in grado di farmi fare!”.

Il detenuto che aveva lavorato prima della carcerazione, in prossimità del (re)inserimento lavorativo manifesta qualche perplessità: “La detenzione non mi ha per caso arrugginito troppo? Sono in grado di far fronte per otto ore alla fatica? Come mi accoglierà l’ambiente di lavoro?”.

La capacità relazionale della persona viene messa a dura prova perché deve essere in grado di modificarsi, anche in modo rilevante, simultaneamente all’uscita dal carcere. È certo che il riadattamento della persona non è semplice, né lineare e neppure progressivo. Nella dialettica tra il detenuto e il contesto di riferimento (famiglia, ambito lavorativo, condominio, gruppi amicali...) si evidenziano alcune distorsioni e forzature reciproche, diffidenze, pregiudizi di andata e ritorno: “Gli altri capiscono subito che sono stato in carcere! I miei precedenti mi costringono a subire atteggiamenti prevenuti che non avrei mai tollerato! Come reagiranno e si relazioneranno con me i miei figli, mia moglie, i miei familiari!?”.

Effettivamente il ritorno in famiglia dopo la carcerazione pone nel gruppo qualche problema, anche complesso, perché, come riferisce De Salvia, “i familiari, che si sono abituati a gestire in sua assenza i loro rapporti in modo funzionale, devono forzatamente riposizionare gli indicatori di status e riformulare le relazioni di ruolo secondo una nuova dimensione e più articolate interazioni”²⁰¹.

La situazione dell’ex detenuto appena liberato fa venire in mente l’idea di trovarsi immerso in un liquido molto fluido nel quale non è possibile fissare alcun punto stabile: la famiglia può essere percepita formalmente come riferimento, tuttavia al suo interno le relazioni intersoggettive devono subire un processo di maturazione, di rinegoziazione, di riposizionamento; per quanti sforzi si facciano, i tempi e le modalità di sviluppo possono seguire itinerari personali senza riuscire a sincronizzarsi e a sintonizzarsi.

La capacità di riproporsi in modo costruttivo costituisce l’obiettivo preminente. Appena terminata la carcerazione (ma anche quando la persona esce dal carcere in misura alternativa, come la semilibertà o l’affidamento in prova), la persona vive

²⁰¹ Durante il mio tirocinio presso il CFPP ho avuto modo di parlare approfonditamente con diverse figure che collaborano, anche esternamente, con l’Agenzia per il reinserimento socio-lavorativo di persone detenute o ex detenute. Con molti di loro ho partecipato, in qualità di volontario, al progetto “Carcere: territorio della città”, patrocinato e finanziato dalla Provincia di Torino, che si pone come obiettivo, tra gli altri, quello di sensibilizzare i giovani delle scuole medie superiori sui temi della devianza e della criminalità.

una “*ubriacatura di libertà*” nella quale egli deve nel più breve tempo possibile riprendere possesso delle proprie facoltà, recuperare il tempo perduto, riappropriarsi delle proprie capacità e rimettersi alla prova come partner affettivo e sessuale, come genitore, come figlio, come lavoratore... Si può affermare quasi che l'ex detenuto vive una situazione paradossale: ha bisogno di conferme per migliorare l'autostima, ma si sente insicuro, fragile, impotente, avvilito, e quando si ripropone, ad es. per un colloquio di lavoro, deve mostrare capacità di autocontrollo, di relazione matura ed adulta, di gestione delle tensioni...

Per favorire questa attività di riequilibrio dinamico si ritiene sia indispensabile l'affiancamento e l'accompagnamento di un tutor durante le fasi iniziali del reinserimento lavorativo.

2.2. Le dimensioni istituzionali del bisogno.

I dati ripresi dalle tabelle diffuse dalla sezione statistica del DAP, sebbene rilevino alcuni aspetti formali critici, consentono alcune deduzioni attinenti all'argomento che intendo prendere in esame in questo capitolo.

Il bisogno di lavorare durante l'esecuzione della pena è molto evidente: la stragrande maggioranza dei detenuti chiede di poter lavorare e di essere retribuita; per accontentare e riuscire a gestire il volume esorbitante della domanda si fa ricorso ad artifici vari, quale il frazionamento in due o in quattro di un posto di lavoro riducendo l'orario e proporzionalmente la retribuzione, e si fa ricorso alla rotazione dei detenuti lavoratori; il progressivo decremento delle risorse finanziarie statali determina una costante flessione dell'offerta, un aumento dei tempi assoluti e percentuali dei posti di lavoro e delle persone occupate con rapporto di lavoro a tempi indeterminato.

Ho preso in esame i dati relativi ai detenuti lavoratori dal 1990 al 2004²⁰², credo siano sufficienti per spiegare ed avvalorare la tesi ricorrente della cronica mancanza di lavoro in carcere.

La tabella e il grafico seguenti sono particolarmente indicati per comprendere il trend di incremento della popolazione detenuta nei 15 anni esaminati, fino a raddoppiare rispetto al primo anno di riferimento (al 30 aprile 2010 i detenuti presenti erano 67.444 – Fonte DAP).

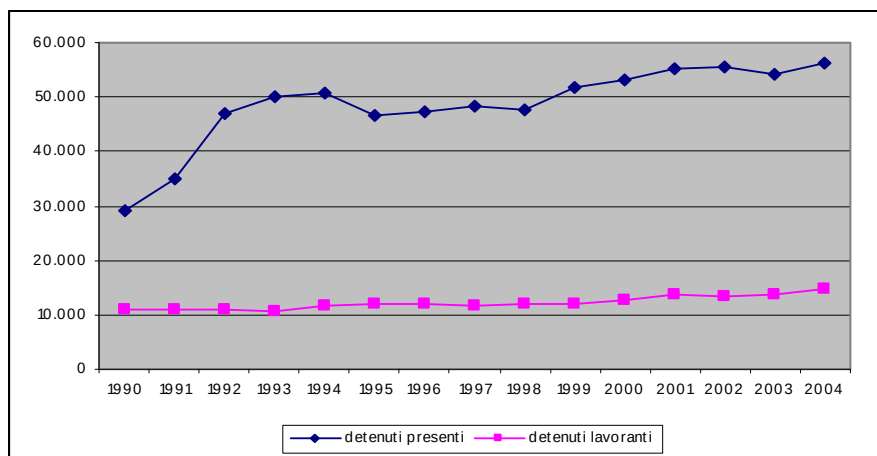
²⁰² La scelta di partire dal 1990 era dettata da coerenza ed omogeneità col periodo di riferimento degli inserimenti lavorativi attuati all'esterno, sui quali si intendeva fare l'indagine.

SERIE STORICA - Periodo 31/12/90-31/12/04 DETENUTI LAVORANTI

DATA RILEVAZIONE	DETENUTI PRESENTI	DET. LAVORANTI DIPENDENZE AMM. PENIT.		DET. LAVORANTI NON DIPENDENZE AMM. PENIT.		TOTALE DETENUTI LAVORANTI	
			% SUI DET. PRESENTI		% SUI DET. PRESENTI		% SUI DET. PRESENTI
31/12/1990	29.113	9.543	32,78%	1.483	5,09%	11.026	37,87%
31/12/1991	34.857	9.615	27,58%	1.287	3,69%	10.902	31,28%
31/12/1992	46.968	9.766	20,79%	1.247	2,65%	11.013	23,45%
31/12/1993	49.983	9.398	18,80%	1.361	2,72%	10.759	21,53%
31/12/1994	50.723	10.061	19,84%	1.426	2,81%	11.487	22,65%
31/12/1995	46.525	10.351	22,25%	1.603	3,45%	11.954	25,69%
31/12/1996	47.386	10.222	21,57%	1.746	3,68%	11.968	25,26%
31/12/1997	48.209	10.033	20,81%	1.677	3,48%	11.710	24,29%
31/12/1998	47.560	10.356	21,77%	1.483	3,12%	11.839	24,89%
31/12/1999	51.604	10.421	20,19%	1.482	2,87%	11.903	23,07%
31/12/2000	53.030	11.121	20,97%	1.684	3,18%	12.805	24,15%
31/12/2001	55.275	11.784	21,32%	2.039	3,69%	13.823	25,01%
31/12/2002	55.670	11.213	20,14%	2.261	4,06%	13.474	24,20%
31/12/2003	54.237	11.463	21,14%	2.310	4,26%	13.773	25,39%
31/12/2004	56.068	12.152	21,67%	2.534	4,52%	14.686	26,19%

Fonte: Sezione Statistica – DAP

Grafico 1



Le considerazioni, persino ovvie, sono facilmente desunte dai dati riportati: tutti i pareri espressi dagli operatori penitenziari e dagli addetti ai lavori sono concordi nell'affermare che quasi tutti i detenuti (95%) chiedono di poter lavorare. Risulta, invece, che una percentuale progressivamente decrescente viene ammessa ad una attività lavorativa interna all'istituto penitenziario. Dal 1990 al 2004 in termini assoluti si assiste ad un debole incremento del numero dei detenuti lavoratori impegnati nei servizi domestici, mentre quasi raddoppia la popolazione detenuta nelle carceri italiane passando da 29.113 a 56.068 unità.

La variazione del numero dei detenuti lavoratori passa da 9.543, corrispondente a circa 1/3 dell'intera popolazione a 12.152 che rappresenta quasi 1/5 della popolazione (secondo il Centro Studi di Ristretti Orizzonti, su fonte DAP, i detenuti lavoratori al 30 giugno 2009 erano 13.408 su una popolazione complessiva di 63.630 unità, ossia il 21%, per cui la percentuale del 2004 non subisce variazioni consistenti²⁰³)

I dati del Dipartimento non precisano se il numero di lavoratori equivale al numero dei posti di lavoro; è verosimile, però, che il numero dei lavoratori sia stato censito in base al numero delle persone lavoranti anche se un posto di lavoro frazionato e offerto come lavoro part-time a più persone, oppure è stata adottata la rotazione dei posti di lavoro in successione un mese di lavoro a 4-5 detenuti.

Se l'attenzione viene spostata sui detenuti ammessi al lavoro all'esterno, si deduce che nei 15 anni esaminati il dato percentuale non varia sensibilmente, passando dal 3% al 5% della popolazione detenuta complessiva. Le opportunità offerte dalla concessione delle misure alternative e dal beneficio del lavoro all'esterno, nonostante gli anni di applicazione della Riforma penitenziaria, restano ancorate al "tranquillizzante" dato percentuale.²⁰⁴

In sostanza, pur continuando a constatare e ad avere conferma che meno del 2,5% dei detenuti in misura alternativa contravviene gli obblighi contenuti nei programmi di trattamento o commette reati, si continua a concedere pochi benefici e misure alternative.²⁰⁵

2.3. Alcuni riscontri dall'archivio del CFPP.

Durante il tirocinio presso il CFPP mi è stato concesso di leggere una quantità di lettere con cui gli utenti (detenuti o ex) esprimono all'ente i propri bisogni. I

²⁰³ Cfr. www.ristretti.it. Cfr. anche dati riferiti al lavoro all'esterno, ex art. 21 O.P., al 30-06-09, secondo i quali i beneficiari di lavoro all'esterno erano 452 su 63.630, cioè lo 0,7%, per cui rispetto al 2004 in percentuale, ma anche in termini assoluti, sono diminuiti considerevolmente. Se si aggiungono i semiliberi alla data di giugno 2009 – 722 unità – il totale è di 1798, cioè il 2,8% sull'intera popolazione carceraria.

²⁰⁴ L'Associazione Antigone ha rilevato che alla fine del 2009 su una popolazione che raggiungeva circa 67.000 unità, erano 7.737 i detenuti in misura alternativa, di cui solo 778 in semilibertà (circa l'1,16%, ndr), mentre all'inizio del 2006 erano 23.394 (Fonte: *Il Manifesto*, 13/01/2010). Al 30 aprile 2010, su una popolazione di 67.444 unità, i detenuti in misura alternative erano 7.582, di cui 853 in semilibertà (Fonte: DAP).

²⁰⁵ Nel documento (*sei proposte di riforma del modello detentivo italiano*) che Antigone, Arci e Vic Caritas hanno presentato il 12/01/10 nella sala stampa della Camera, risulta che «19.823 persone stanno scontando una pena inferiore ai tre anni e potrebbero quindi acceder[re] alle misure alternative». Il tasso medio di recidiva "ordinario" è del 68% fra la popolazione detenuta e del 30% fra coloro che hanno scontato la pena prevalentemente in misura alternativa». Fonte: *Ibid.*, 3.

riscontri che caratterizzano l'oggettività della domanda, l'entità e la qualità del bisogno si concretizzano non solo nelle lettere, inviate personalmente o tramite terzi, ma anche verbalmente presso gli sportelli predisposti per l'utenza²⁰⁶.

a) *Le lettere.*

Dalle lettere esaminate (circa 200) si denota che le problematiche evidenziate dagli "utenti" per giustificare la richiesta di un rapporto lavorativo o di una borsa/lavoro variano in base al genere, allo status giuridico, alla nazionalità, alla condizione familiare e sociale e, naturalmente, alla condizione economica; ma tutti gli utenti hanno un elemento in comune: vivono o hanno vissuto l'esperienza detentiva.

Per quanto riguarda il genere è opportuno sottolineare che le richieste provenienti dalle donne sono in misura minore rispetto a quelle degli uomini: si conferma anche in questo caso il dato secondo il quale i fenomeni di devianza coinvolgono di più gli uomini; le lettere pervenute al CFPP chiariscono che le donne si soffermano sulle problematiche familiari, piuttosto che su quelle personali, facendo soprattutto riferimento ai rapporti con i propri figli e genitori:

"Ho un bambino di 11 anni che attualmente è seguito da mia madre, che nonostante l'amore assoluto nei suoi confronti, non sarà mai quello di una mamma...con tanta gioia nel cuore di vederlo crescere, educare, consigliare e amare!..." (Torino, ltr.12/04).²⁰⁷

Il lavoro è considerato solo uno strumento necessario per poter uscire dal carcere e badare o stare vicino ai familiari "percepiti" più deboli, ma viene anche riaffermato il desiderio di genitorialità:

"Il dolore più grande è quello di non poter badare costantemente mio figlio che...è in una fase dal mio punto di vista vulnerabile. Vorrei essere presente ma soprattutto mamma al 100%... Mi rivolgo a lei con tanta umiltà pregandola di interessarsi al mio caso" (Torino, ltr. 11/05).

²⁰⁶ L'analisi delle lettere, che qui viene riportata fedelmente, è stato un mio contributo per la realizzazione di *"Corsi e percorsi di reinserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti (Riscontri in Piemonte dall'esperienza del CFPP-Casa di Carità)"*, a cura di A. De Salvia, prossimo alla pubblicazione.

²⁰⁷ Tra parentesi è riportato il luogo di invio della lettera, il numero di successione tra quelle che ho scelto per riportare alcuni brani e l'anno.

Il lavoro è visto come una fatica da “affrontare” (ma questo è tipico della maggior parte degli utenti, anche maschi) con molto impegno e questo denota la desuetudine al lavoro quotidiano per queste persone:

“...sono pronta e capace di affrontare qualsiasi opportunità che mi viene offerta” (Torino, ltr. 12/04).

Nel caso di straniera/i (50 lettere) l’obiettivo è principalmente il permesso di soggiorno:

“...le scrivo affinché io possa avere tramite il suo aiuto, di poter ottenere una borsa lavoro: questo mi consente di reintegrarmi nella società e poter avere il permesso di soggiorno” (Torino, ltr. 48/03).

Non si può dire che gli uomini siano meno sensibili ai rapporti con la propria famiglia, anzi spesso la loro richiesta fa proprio riferimento ai problemi che la loro condizione detentiva provoca. La richiesta di lavoro è condizionata da una situazione economico-familiare disastrosa che a lungo andare logora anche i rapporti interpersonali. La situazione parassitaria del detenuto domiciliare ferisce l’uomo nel suo orgoglio e influisce negativamente sullo stato psicologico, reso già precario dall’impossibilità di potersi muovere autonomamente.

“il motivo di questa mia lettera è dettato non solo da motivi economici, ma anche psicologici, in quanto la mia forzata inattività mi fa sentire inutile e dannoso, giacchè devo dipendere per ogni mia esigenza dai miei suoceri e dalla mia fidanzata, giacchè mia madre essendo vedova e disoccupata e dovendo vivere con una miserissima pensione di reversibilità, non può sopperire alle mie necessità [...] E’ per questo che mi rivolgo a voi affinché possiate aiutarmi a ricominciare una vita normale, non solo per me stesso, ma anche per alleviare il peso dalle spalle delle persone che mi vogliono bene e che mi stanno sostenendo a costo di incredibili sacrifici” (Torino, ltr. 47/03).

Ciò che traspare con chiarezza da quasi tutte le lettere recapitate, e la bozza precedente lo conferma, è che, nel chiedere un lavoro o una bora/lavoro, gli utenti si rivolgono ai vari operatori chiedendo “aiuto”, convinti che solo se gli altri si attivano da fuori essi potranno forse tornare in libertà e “ricominciare una vita normale”. La sfiducia verso le istituzioni è totale. Anche quando si partecipa ad una attività lavorativa o scolastica all’interno, si ha la percezione che sia finalizzata a se stessa se qualcuno non interviene appositamente. Talvolta i corsi di formazione

professionale iniziati all'interno del carcere non vengono conclusi, per varie ragioni: il detenuto-mittente ci tiene a sottolineare nelle sue lettere le ragioni per cui non ha finito il corso, quasi a giustificarsi, nel caso in cui la persona alla quale è rivolta la richiesta di aiuto dovesse o potesse verificarlo. Inoltre, si denota un certo opportunismo o atteggiamento strumentale, giustificato dal fatto che spesso l'unico obiettivo vero è la mera libertà e non il reinserimento sociale, come spesso invece viene sottolineato con tanta enfasi.

Spesso vengono elencati tutti i lavori svolti in precedenza o le attività di volontariato (*"in carcere...ho frequentato la scuola elementare portandola a termine...ho frequentato corsi teatrali e culturali ho fatto lo scopino e il portavitto, ho preso anche la terza media, prima di questo arresto ho svolto attività lavorativa come calzolaio per 12 anni..."* [Velletri, ltr. 22/05]), ma quando questi non esistono o non sono sufficienti a qualificare la propria identità lavorativa agli occhi del destinatario, enfatizzano, o cercano di farlo, le proprie qualità personali:

"Chiedo di essere assunto per qualsiasi mansione da voi richiesta...essendo stato sempre una persona credo socievole e disponibile. Il desiderio di poter essere a contatto con terzi e in più di avere la possibilità di migliorare il mio cammino... Alla attenzione del dott. Vorrei dirle che sono una persona che [h]a sempre avuto una grande voglia di migliorarsi...nel seguito della mia vita ho creduto nelle mie capacità di potercela fare, e nel percorso ho avuto molti riguardi nel rispetto degli altri... Dottore sono una persona sana e disponibile" (Modena, ltr. 17/04); oppure: *"Di me ti puoi fidare, sono una persona seria non ti farò fare brutte figure o altro...io sono un lavoratore credimi"* (Torino, ltr 18/04).

Sovente dalle missive traspare anche un altro dato molto importante: il CFPP è scambiato spesso come un centro per l'impiego o una cooperativa o una azienda che assume persone disagiate. Lettere come queste lo confermano:

"...volevo comunicarle che ho avuto il suo nominativo per un eventuale lavoro. Mi hanno detto che voi aiutate anche chi ha problemi con la legge... Non so che tipo di lavoro voi trattiate ma giusto per una sua informazione le dico che io ho la patente e...bene o male ho sempre lavorato e le mie esperienze variano da gestore di un locale a elettricista ad autista (a me piace moltissimo guidare)... Potete comunicarmi un vostro recapito telefonico? Giusto per bruciare i tempi...ho veramente bisogno di un lavoro. Del vostro servizio, cooperativa o ditta che sia, non ne so nulla. Mi potreste informare vagamente?..." (Alessandria, ltr. 1/05).

“mi rivolgo a Lei, per poter essere assunto nella vostra azienda, in modo tale che io possa aiutare la mia famiglia...che ne ha estremamente bisogno” (Saluzzo, ltr. 28/05).

Le lettere non sono soltanto richieste di lavoro o di aiuto; spesso esprimono gratitudine per quello che è stato fatto a favore del detenuto o ex detenuto:

“vi volevo ringraziare per quello che avete fatto per me...è la prima volta che mi succede di trovare un lavoro ed essere aiutato così, quindi vi ringrazio tanto della vostra fiducia che mi state dimostrando con i fatti” (Torino, ltr. 21/05).

Oppure sono richieste di colloquio all'interno del carcere al fine di esplicitare personalmente le problematiche accennate per lettera:

“Le sarei molto grato se a breve termine potesse venire in carcere in modo da poter parlare personalmente” (Torino, ltr. 20/05); *“avrei bisogno che gentilmente tu possa venire al colloquio e trovarmi per poter discutere per quanto riguarda un posto di lavoro”* (Torino, ltr. 29/04).

Vengono inviati, allegati alla lettera, *curricula* lavorativi autografi o nella forma del prestampato compilato a mano, nella speranza che questo agevoli la risposta positiva alla loro richiesta di lavoro. Tuttavia, non mancano di aggiungere che sono disposti a fare qualsiasi lavoro per di uscire dal carcere:

“ho iniziato specializzandomi nelle telecomunicazioni, impianti radio e TV, Alta frequenza...ho lavorato per la ditta...e per il signor...e con altri tecnici in telecomunicazioni per l'Italia, per la Francia e per la Spagna... Non disdegno di fare anche il giardiniere o anche un lavoro umile qualsiasi, anche lo spazzino per me va bene, pur di sentirmi vivo e utile a me stesso e a qualcuno...” (Biella, ltr. 22/04).

A volte i *curricula* vengono consegnati dagli interessati direttamente agli avvocati o ai propri familiari, ad amici o conoscenti. Infatti, non sono pochi i legali che, pressati dai loro assistiti, contattano il CFPP al fine di trovare una soluzione lavorativa con lo scopo di presentare una istanza di fruizione di misura alternativa, quale l'affidamento in prova, la detenzione domiciliare (se accompagnata da richiesta di assunzione è più facilmente conseguibile), la semilibertà, il lavoro all'esterno.

Ma può avvenire anche il contrario, ossia il detenuto-mittente prega l'operatore di mettersi in contatto con il proprio avvocato, il/la convivente, il/la figlio/a, sperando che questi possa essere più convincente rispetto a se stesso; oppure, in

mancanza di familiari, l'avvocato diventa il portavoce, l'amico, il fratello al quale il recluso chiede per pervenire la posta stessa. Spesso il detenuto presenta una qualsiasi istanza di misura alternativa senza menzionare o allegare una richiesta di assunzione lavorativa (la prassi lo permette) per anticipare i tempi di fissazione della discussione della domanda in camera di consiglio da parte del Tribunale di Sorveglianza; così succede che si rischia di arrivare in camera di consiglio privi di documenti essenziali, senza i quali il rigetto della richiesta presentata è sicuro e immediato; allora gli operatori dell'Agenzia vengono percepiti come l'ultima spiaggia:

“...faccio presente che ho già presentato istanza per ottenere l'affidamento in prova e non sono riuscito a trovare una richiesta di lavoro...per favore chiedo il vostro aiuto perché il signor...mi ha detto che solo voi potete fare qualcosa...nel caso siete disposti ad assumermi anche in borsa lavoro, ovviamente ci vuole una vostra documentazione attestata, per poterla presentare il giorno dell'udienza... Qualora avreste bisogno di mettermi in comunicazione con il mio legale di fiducia, vi allego i suoi dati:...faccio presente che ho già fatto un corso di saldocarpenzeria nell'istituto di Fossano” (Aosta, ltr. 16/05).

Le lettere dei detenuti, a volte vengono accompagnate anche da dichiarazioni di fiducia da parte di operatori del territorio, da ex datori di lavoro, da amici ritenuti influenti, con le quali cercano di mettere in evidenza soprattutto le qualità individuali della persona richiedente. Qualche volta la lettera di referenze arriva in un secondo momento:

“il signor...mi ha messo al corrente di una possibilità di lavoro e di un propedeutico colloquio con Lei. Posso confermare di conoscere da parecchi anni il sign...e di avergli affidato dei lavori nel mio alloggio.

È una persona di buone capacità professionali e si è sempre comportato con la massima onestà sia nei miei confronti che con la mia famiglia.

Penso che possa (dal mio punto di vista) meritare fiducia per consentire una minima possibilità di riscatto (Torino, ltr. 12/03).

Ma il CFPP non è visto solo come una agenzia di lavoro. Ad esso ci si rivolge anche per altre richieste particolari, a sottolineare il fatto che il ruolo del Centro non è bene percepito da chi si trova in condizioni di disagio sociale. Si richiede aiuto per invio di abbigliamento presso carceri al di fuori dalla Regione (*“La motivazione del*

mio scritto è perché sono veramente povero di tutto. Ho bisogno di aiuto in particolare abbigliamento” – Padova, ltr. 31/04 -) e spesso si chiede un intervento presso il Magistrato di riferimento, oppure per avere informazioni o intervenire nei rapporti all’interno della propria famiglia:

“sono un ragazzo albanese che di me e venuto parlargli la signora...io qua non ho parenti ne amici a parte mia figlia...la mia vita fin adesso e stato un pallone di gioco ma adesso non e più cossi perche fuori ho una figlia di qui che non so niente...lo scongiuro aiutami di recuperare co che ho perso la mia famiglia e sopra tutto mia figlia perché e tutto co che ho e la mia vita senza di lei non ha nesun senzo” (Torino, ltr. 20/04).

Da questo punto di vista il CFPP è anche un centro di ascolto, e, forse, è proprio questo il motivo per cui non è percepito dagli utenti per quello che è: la pubblicità nella forma del passaparola nell’ambiente del disagio sociale, sia territoriale che carcerario, ha influenzato la percezione che il CFPP è in grado comunque di fare qualcosa direttamente o indirettamente interessando altre agenzie o servizi.

Le lettere di scuse si sprecano quando gli utenti non sono riusciti a mantenere il posto di lavoro trovato dagli operatori dell’agenzia. Si giustificano, spiegano, anche nei minimi particolari, le cause del licenziamento che possono essere attribuite a un loro comportamento non molto conforme alla tipologia del lavoro richiesto (*“rinnovo la mie scuse se tiho creato difficoltà...e so riscattarmi dal miei errori...ho mille rimpianti scusami...Dammi modo di fare i fatti e riscattarmi, OK!” – Torino, ltr. 33/02*), oppure alla persistenza del comportamento deviante con conseguente ritorno in carcere (*“...come avrà saputo mi è stato improvvisamente sospeso l’indultino per ua motivazione banalissima e...provo...solo rabbia il 24 febbraio avrò la camera di consiglio e il giudice [h]a imposto che io per poter uscire debba avere una borsa lavoro e solo lei può aiutarmi...la prego mi aiuti ancora...non la deluderò” – Torino, ltr. 33/02*).

Come si evince dai frammenti riportati, le lettere non si fermano alle scuse, ma il mittente reitera la sua richiesta di aiuto giustificando in tutti i modi il suo comportamento e promettendo di “rigare dritto”. In questi casi è anche facile concludere che a volte il bisogno non proviene da una situazione materiale di disagio, ma da una condizione psicologica precaria: la maggior parte degli utenti che rientrano in questa fascia sono tossicodipendenti, con difficoltà comprensibili maggiori di mantenere un posto di lavoro.

A volte il disagio sul lavoro si manifesta sotto forma di *mobbing*, perpetrato da parte del datore di lavoro, che approfitta della sfavorevole condizione giuridica del lavoratore; allora arrivano richieste per un nuovo lavoro in una azienda diversa: *“sono assunto presso il ristorante...come tutto fare. Passo da lavapiatti a muratore e con piacere do il mio contributo, ma le condizioni sono deprecabili, in termini di alimenti mangio molto spesso solo quello che avanza, a livello economico devo restituire in contante il 70% di ciò che risulta a listino paga...sarei felice di lavorare a Torino, potrei superare i problemi di cui sopra...ricostruirmi una dignità e vivere onestamente, quello che mi rimane. Ringrazio se vorrà concedermi questa opportunità”* (Fossano, ltr. 35/03).

In conclusione, ciò che si evidenzia dall’esame delle lettere, non certo esaustivo, è che l’entità del bisogno è variabile e non può essere non messa in relazione alle vicende personali della persona detenuta, alle condizioni economiche in cui versa la propria famiglia, alla situazione giudiziaria personale e anche al *background* culturale e personale, alle esperienze lavorative pregresse. Il bisogno ha varie sfaccettature ed il lavoro in sé, anche se indispensabile, non può essere la soluzione a tutti i problemi evidenziati dal disagio sociale. Il disagio non può essere risolto dando una singola risposta, sperando che un ipotetico posto di lavoro risolva in un batter d’ali tutti i disagi sociali, personali, familiari, e anche psicologici che spesso ne sono la causa principale e determinante.

La persona disagiata deve essere costantemente accompagnata, consigliata, spesso anche redarguita quando occorre, e questo gli operatori delle agenzie del privato sociale probabilmente lo hanno capito prima delle Istituzioni, e le lettere lo confermano. La formazione professionale e il lavoro, anche se elementi indispensabili per un reinserimento sociale, non bastano da soli a fare di un deviante una persona perfettamente integrata, altrimenti si parlerebbe solo di disoccupazione e non di disagio sociale. È vero che spesso il disagio è la conseguenza della mancanza di occupazione, ma quando avviene il contrario, come nel caso dei tossicodipendenti, dei detenuti o ex detenuti, la soluzione al disagio sociale è molto più complessa ed individuale, perché ogni individuo ha una sua storia, una sua esperienza di vita che lo ha portato a posizionarsi nell’area del bisogno.

b) *Le richieste verbali.*

Le richieste presentate verbalmente e direttamente dagli utenti oppure fatte pervenire per interposta persona contribuiscono a rendere consistente l'entità del bisogno.²⁰⁸

Comprensibilmente il contesto familiare avverte in modo più impellente il bisogno di contribuire a preparare e predisporre un percorso praticabile di reinserimento lavorativo. La famiglia nel suo complesso ha scontato una pena parallela: la sofferenza del congiunto privato della libertà e sottoposto al regime penitenziario ha rappresentato una pesante ipoteca per tutta la famiglia. Privarsi del contributo economico, del sostegno affettivo, genitoriale e formativo nei confronti dei figli, della presenza in caso di necessità, del supporto morale e operativo significa rendere la famiglia intera più fragile e vulnerabile, più "liquida" e instabile; significa influire negativamente sulla variazione dell'identità individuale e della famiglia (*"è il figlio di un carcerato"; "è come il padre"; "in quella famiglia non ci può essere niente di buono"*).

Frequentemente le mogli insistono perché il CFPP prenda in carico il marito, cercando di neutralizzare il reato e le sue conseguenze (*"Mio marito è fondamentalmente buono: ha fatto una sciocchezza per dare ascolto agli amici"*), di proporre se stessa come controllore del marito (*"L'ho accettato col suo passato ma non posso sopportare che continui a commettere reati: se vuole continuare a stare con me deve smetterla a lavorare come fanno tutti"*), di garantire l'alleanza dei figli nella presa di posizione comune (*"Anche i miei figli non ne possono più di sentirsi indicare come figli del carcerato"; "Se ti, papà, continui a fare dentro-fuori del carcere perdi la nostra stima e la possibilità di vivere la nostra crescita e di conoscerci veramente"*).

I genitori, nel caso di detenuti tossicodipendenti, per troppo affetto si coalizzano in difesa del figlio, sminuendo e dissimulando la gravità del problema: *"Nostro figlio è stato sempre bravo e buono; siamo sicuri che, volendogli bene, egli potrà decidere di smettere senza rivolgersi ai Sert"*.

Altro canale utilizzato per far pervenire richieste verbali sono "gli amici" a diverso titolo, per la maggior parte delle volte esplicitamente incaricati a talvolta di

²⁰⁸ Anche in questo caso, la mia conoscenza è dovuta grazie alla collaborazione degli operatori del CFPP, soprattutto coloro che hanno il compito di accogliere gli utenti e le loro richieste. Molti di loro svolgono anche il ruolo di tutor a tutti gli effetti ed accompagnano il detenuto, o ex, nel percorso di reinserimento socio-lavorativo.

loro iniziativa, che si rivolgono al CFPP per perorare la causa di un detenuto o ex detenuto. Di solito, l'intensità dei rapporti amicali prevale sulla aderenza realistica della referenzialità; il concetto di relatività viene trascurato a discapito di valutazioni enfatiche: *“il mio amico è bravissimo, capace di fare qualsiasi lavoro, impara velocemente; non le farà fare brutta figura”*. In questi casi, comunque, il CFPP non può fare niente senza una dichiarazione autografa e personale. Anche per mettere in moto le fasi preliminari occorre una richiesta presentata personalmente.

Da quanto detto finora, risulta una situazione complessa e di difficile interpretazione. Ho cercato di esaminare la qualità della domanda attraverso le lettere e le richieste verbali che giungono al CFPP, ma è facilmente intuibile che in altre agenzie del privato sociale la situazione sia simile. Le persone che hanno bisogno di lavorare, si fidano molto di più del privato sociale rispetto alle Istituzioni pubbliche, seppur preposte queste ultime ad intraprendere politiche di reintegrazione socio-lavorativa e a sovrintendere tutte le fasi di reinserimento.

Addirittura educatori o assistenti sociali che operano all'interno del carcere invitano i detenuti a rivolgersi a queste Agenzie del privato sociale per risolvere la loro situazione lavorativa e giuridica. Spesso sono gli stessi operatori del carcere a rivolgersi direttamente alle Agenzie con il tono di considerare esclusivamente strumentale e accessoria la dichiarazione di un datore di lavoro sollecitato da esse.

Ciò dimostra la mancanza di volontà di “fare rete”, con la conseguenza di fare solo “liturgia della parola”: da una parte si declama la validità e la necessità della Rete, dall'altra si attuano azioni che vanno contro ciò che si va dicendo. In questo senso, non si può dire che Merlo non abbia ragione quando afferma che con le istituzioni non si può fare rete (vedi *“Il lavoro di rete”*, cap.4).

3. La disponibilità delle risorse.

Il processo di reinserimento lavorativo di persone detenute o ex detenute richiede, oltre alla disponibilità delle persone interessate, anche la disponibilità dell'agenzia e delle risorse economiche da erogare durante il percorso (tirocinio, borsa/lavoro, incentivi al reddito, ecc.).

Tutto il processo, se si vuole che sia efficiente, deve essere rapido e tempestivo, altrimenti si rischia di compromettere l'intero processo. Infatti i tempi di attesa del detenuto o ex non sono compatibili con il ritmo dettato dalla burocrazia esistente nei servizi pubblici, nei quali dal momento della rivelazione del bisogno o dal momento dell'attivazione operativa delle diverse fasi intercorrono tempi intollerabili e risultano almeno triplicati rispetto alle agenzie private.

La maggiore efficienza, non dipende dalla diversità costituzionale degli operatori del pubblico e degli operatori del privato sociale, ma dal fatto che questi ultimi hanno dovuto adattarsi agli *standards* richiesti dalla certificazione e dall'accreditamento della qualità, alla competitività della concorrenza sempre più pronta ad incunearsi in eventuali spazi sottratti alle agenzie inefficienti, al raggiungimento del risultato atteso e degli obiettivi prefissati sottoposti al monitoraggio e alla verifiche contabili.

Tutti gli operatori del privato sociale rilevano alcuni aspetti critici in relazione alle risorse, la loro attribuzione e distribuzione, la costituzione dell'entità delle borse/lavoro, la quantità e la modalità di erogazione, la composizione della rete di riferimento, ecc.

È ormai pacifico che almeno da otto anni si assiste ad una costante e progressiva diminuzione delle risorse destinate alle politiche sociali, al welfare. Inoltre, si lamenta, essendo i disagi tipologicamente diversi, le caratteristiche dei soggetti differenziate, che non si può nell'emanazione dei bandi richiedere la presentazione dei progetti incentrati esclusivamente sul reinserimento lavorativo delle persone diversamente "svantaggiate": "Il lavoro non è la panacea per tutte le persone svantaggiate, anzi riproporlo come unica risorsa fruibile significa aggiungere altra frustrazione nel bagaglio delle persone disaggiate che non sono in grado di affrontare gli impegni lavorativi" (tutor TO).

Un altro aspetto critico che mette in apprensione gli operatori che si occupano della gestione dei tirocini formativi con borse/lavoro è costituito dalla rilevante eterogeneità delle somme erogate come borse/lavoro, che variano da 273,00 a 700,00 euro mensili.

Il seguente prospetto evidenzia tali differenze e precisa i progetti di riferimento che sono conosciuti da tutti gli operatori.

Schema 8

Denomin. Progetto	Ente promotore	Quota mensile In euro	Ore servizio settimanali	Iscrizione CPI	Visita medica Idoneità mansione	Az. Di sostegno (spese affitto/servizi)
P.O.R. Occupabilità	Provincia	273,00 Integrabili dal dat. di lavoro	20 Incrementabili se integrati dal datore	Si	X	X
Prog. 309 Toss.dipendenze	Regione	516,000	36	X	X	X
SINERGY	Regione	516,00	36	Si	X	X
EQUAL "ROM cittadini D'Europa	Comunità Europea	423,00	30	Si	Si	X
Progetto minori Lavoro anch'io	Centro Giustizia minorile	410,00	30	X	X	X
LABOR	Uff. Pio/ Compagnia S.Paolo-CFPP	620,00	36	X	X	X
ARES-PRAP	Cassa ammende	700,00	36	X	X	Si
RIFF-RAFF (Cuneo)	Regione	516,00	36	X	X	X

Fonte: Archivio CFPP.

Questi progetti, anche se non rappresentano la totalità di quelli presenti sul territorio regionale, sono sufficienti per capire e riuscire a ponderare che esistono differenze significativamente rilevanti e che da tali differenze possono essere determinate alcune conseguenti e logiche illazioni.

Prima di tutto c'è da chiedersi: se i progetti sono diversi e il target di riferimento è lo stesso, cioè quello costituito dalle persone svantaggiate a causa della detenzione, quale criterio si segue nella individuazione e segnalazione dei soggetti da ascrivere ai diversi progetti?

Pur essendo diversi gli Enti erogatori, i progetti e le persone, non è raro il caso queste ultime (assegnate a progetti diversi) si trovino a prestare mansioni lavorative nella stessa impresa come vicini sul posto di lavoro ed esplicitino mansioni molto simili o uguali. "Giustificare la diversità di corresponsione delle borse/lavoro con l'assegnazione ad uno o all'altro progetto non solo non costituisce un argomento serio e presentabile, ma contiene in sé elementi di discriminazione e di arbitrarietà" (tutor TO).

Risultano molti i detenuti che hanno rinunciato ad aderire al progetto POR (prima riga in tabella: 273,00 euro). Altri hanno accettato questa proposta o perché non avevano altre alternative, oppure perché, in caso di altre offerte più vantaggiose, hanno potuto rinunciare alla prosecuzione nel progetto POR, oppure,

infine, perché il progetto ha una durata massima di 3 mesi e, pertanto, non incide notevolmente sulla persona.²⁰⁹

Motivo di lamentele da parte degli operatori è risultato essere il fatto che spesso i servizi segnalanti (UEPE, direzioni di istituti penitenziari, fondazioni, operatori penitenziari) già preventivamente, appena dopo aver individuato le persone, indicano la collocazione delle persone in ciascun progetto, togliendo alle agenzie di servizio qualsiasi spazio e autonomia, che peraltro sarebbe necessaria dopo aver redatto il bilancio delle competenze della persona segnalata e dopo averla abbinata alla risorsa lavorativa più compatibile. Anche in questi casi viene fuori la difficoltà di fare rete con le istituzioni (cfr. *infra* cap. 5).

Un ulteriore motivo di lamentele è la riduzione delle risorse disponibili che ha determinato alcuni effetti evidenti: l'ente pubblico erogatore del finanziamento di fronte alle richieste di finanziamento pervenute da diverse agenzie preferisce adottare la ripartizione “a spezzatino” riducendo l'importo totale a tutti, ridistribuendo in modo proporzionale a tutti e chiedendo una quota di cofinanziamento da parte della stessa agenzia.

“Poiché questo gioco fatto di proposte, di riduzioni, di rimodulazioni e ricalibrature è risaputo, anche le agenzie si adeguano presentando strumentalmente richieste più elevate di finanziamento, sapendo anticipatamente che saranno ridotte”.²¹⁰

Infine, un altro elemento critico che è stato evidenziato è costituito dalla durata. Frequentemente si adotta un orario ridotto come criterio di compensazione all'esiguità della borsa/lavoro, ritenendolo giustificato come equità retributiva. In realtà non si risolve il problema adeguando la quantità di ore alla quantità della borsa/lavoro, ma, al contrario, adeguando l'entità delle borse/lavoro al tempo pieno settimanale, perché “un part-time pone al detenuto o ex detenuto il problema di dover riempire di senso l'altra metà del tempo disponibile; le persone disagiate che vivono sole si trovano a dover far fronte e gestire la frustrazione derivante

²⁰⁹ Questo dato è venuto fuori, oltre che dalla conferma degli operatori del privato sociale, dai questionari compilati dai lavoratori ex detenuti (vedi ultima parte), o meglio, dalle dichiarazioni annotate a margine dei questionari.

La mia stessa collaborazione con il CFPP è iniziata con il progetto LABOR (sesta riga della tabella); dopo un anno, e per esigenze anche legate alla ricerca, è stato prolungato per un altro anno con un protocollo di intesa tra CFPP e Ufficio Pio che prevedeva l'erogazione mensile di una borsa/lavoro di 700,00 euro.

²¹⁰ Questa affermazione di De Salvia è comune a molti operatori. Inoltre, è evidente la concorrenza tra operatori di diverse agenzie, la quale impedisce, tra le altre cose, una vera coincidenza di intenti a scapito di una più articolata risposta da parte del territorio nei confronti delle esigenze lavorative dei detenuti o ex detenuti.

dall'impossibilità di reperire i mezzi della propria sussistenza e, anzi, la perdurante penuria di risorse economiche può indurre la persona a percorrere una scorciatoia economicamente più remunerativa". (Interv. tutor 2).²¹¹

²¹¹ Saranno esaminate anche le interviste ad alcuni tutor nell'ultima parte, per cui si rimanda ad essa una trattazione più adeguata e completa. In questo contesto, mi sembrava interessante inserire alcuni passi coerenti con ciò di cui si sta trattando.

CAP. IV

LE RELAZIONI TRA RISORSE INDIVIDUALI E AMBIENTALI NEL CONTESTO DEGLI INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI

[...] *la reclusione è un vortice senza fondo,
un inferno allucinatorio che prolunga
la logica di distruzione sociale conosciuta all'esterno
sovrapponendovi l'annientamento individuale.*
[Loïc Wacquant]

1. Introduzione.

Il reinserimento di persone che devono emanciparsi da una situazione detentiva per tornare alla comunità civile non può avvenire esclusivamente attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa. Per uscire da una logica assistenziale la "persona svantaggiata" deve possedere alcune caratteristiche personali, professionali, relazionali, familiari che gli permettano di potersi muovere autonomamente una volta finita la fase di accompagnamento.

Spesso la persona che esce dal carcere fatica ad accettare il mondo del lavoro e le sue regole, il dover dilazionare nel tempo la soddisfazione di alcuni bisogni, gestire i rapporti con i colleghi di lavoro e ancora di più con i datori di lavoro; senza contare che spesso la persona è costretta ad accettare un lavoro che non è quello che vorrebbe e a doversi confrontare con il fatto che l'essere stata in carcere non l'ha privata solo della libertà ma di molte altre cose. In questo senso sarà importante l'attività di tutoraggio, di cui si parlerà in seguito, ma sono determinanti le condizioni soggettive, la professionalità, le attitudini, le predisposizioni e la volontà della persona stessa che ha acquisito durante la permanenza in carcere (magari attraverso la frequentazione di corsi professionali, attraverso lo studio, i rapporti con il personale trattamentale o con i volontari ecc.) o che aveva prima della carcerazione. Se non esistono questi elementi individuali, e se si "insegue" l'idea che il lavoro potrà risolvere tutti i problemi dei detenuti una volta usciti dal carcere, non si farà molta strada in termini di "vero" inserimento e si saranno spese risorse umane ed economiche per niente.

L'acquisizione di una identità personale e professionale diventa, quindi, essenziale, soprattutto per chi ha subito una *mortificazione del sé individuale* o un

processo di prigionizzazione che lo ha portato a condividere la subcultura del carcerato e le *regole comunitarie*, in contrasto per antonomasia con la cultura e le regole sociali esterne.²¹²

D'altra parte, non si può pensare ad un inserimento lavorativo senza la partecipazione della persona coinvolta e il coinvolgimento della rete territoriale dei servizi. In questo senso occorre valutare “*le condizioni soggettive e le condizioni ambientali*” (*infra* par. 3), elementi che devono coesistere in un percorso che ha come obiettivo l'autonomia individuale del detenuto.

Infine, i requisiti professionali, sono indispensabili se si vogliono raggiungere risultati ottimali in termini di “*inserimenti di qualità*”, ma spesso si prescinde da motivazioni personali e dalle capacità professionali e si dà ampio spazio ai soli requisiti giuridici, necessari per ottenere una misura alternativa o un beneficio premiale.

In questo capitolo saranno analizzati gli elementi appena menzionati, perché se l'obiettivo è il reinserimento “totale” del detenuto nella società libera, *un* lavoro non basta.

2. *Identità professionale e identità personale.*

Sin dall'antichità – soprattutto se corrispondeva ad una posizione sociale – la definizione identificativa della professione esercitata e riconosciuta si estendeva come identificazione personale: erano i titoli ascritti o attribuiti per antonomasia come lo scienziato, il filosofo, il santo, il pittore, l'architetto, il falegname, l'artigiano, il politico ecc. A questo processo di identificazione positiva fa da contrappeso anche l'identificazione del “deviante”, quando si esplicita con allocuzioni quali il ladro, l'assassino, il pedofilo, il nullafacente, lo spacciatore, il travestito ecc.

Quando ci viene chiesto “*chi sei?*”, anche per esigenze di sinteticità e di rapida identificazione di sé, quasi subito facciamo riferimento all'occupazione lavorativa perché facciamo percepire all'ascoltatore cosa (qualifica e mansioni lavorative) ci impegna durante il giorno, ed ha una valenza positiva. Al contrario, se non

²¹² Per una maggiore informazione sulle regole comunitarie cfr. G. Colazzo, *op. cit.*, 69 e ss. Cfr. anche Goffman e D. Clemmer, *op. cit.*, per i concetti rispettivamente di *mortificazione del sé* e *processo di prigionizzazione*.

facciamo riferimento alla nostra professione o mestiere, tale mancanza può produrre una percezione di noi negativa nell'interlocutore.

Se spostiamo leggermente l'obiettivo sull'autostima collegata al lavoro, è possibile far risaltare come la perdita di una identità lavorativa equivale alla perdita di ruolo e di status sociale, alla precarizzazione della propria identità personale

Per quanto riguarda i detenuti la ricerca di una identità personale, anche attraverso l'acquisizione di una identità professionale e l'esercizio di un lavoro qualificato e remunerato, segue un percorso proprio.

Con la commissione del reato e il collocamento in carcere, come si è accennato sopra, si compie un processo di identificazione che prevede parallelamente la *spoliazione del sé* e la *depersonalizzazione*.²¹³

Quell'azione più o meno grave e negativa pervade l'intero essere fino a dissolvere i caratteri identificativi della persona e precedenti alla commissione del reato e alla consegna in carcere. Qua dentro, l'accesso alle opportunità offerte diventa attestazione di riconoscimento di capacità di acquisizione di una identità positiva, evidente e riconoscibile per iniziare a compensare l'identità negativa rappresentata dalla detenzione.

“L'esigenza del detenuto di dimostrare l'inizio del percorso di ricostituzione della propria identificazione rinnovata, prescindendo dal reato, viene alimentata in modo pressante e segue un profilo quasi sempre ripetuto: dapprima dimostrare ai familiari di aver intrapreso un percorso di studi o di formazione professionale richiedendo ai responsabili il rilascio di una dichiarazione di frequenza e partecipazione per rassicurarli e testimoniare loro che lui, da detenuto, si impegna per migliorare se stesso e per contrastare il deterioramento possibile in carcere; in secondo luogo, per dimostrare alle istituzioni (équipe del trattamento, direzione del carcere, magistratura di sorveglianza) che lui, da detenuto, sta operando una revisione mentale e comportamentale e, pertanto, offre una anticipazione credibile di quello che intende essere conformandosi alle aspettative del contesto istituzionale e socio-familiare”²¹⁴.

²¹³ E. Goffman, *op.*, cit.

²¹⁴ De Salvia, *op. cit.*, 48-50.

3. Condizioni soggettive e condizioni ambientali.

Tutti i comportamenti risultano essere il prodotto della combinazione variabile tra fattori individuali, soggettivi e fattori sociali, ambientali. L'individualità e il contesto sociale costituiscono gli elementi di un binomio indissolubile perché l'azione e il comportamento sono definibili in un contesto di relazioni interindividuali e sociali.

Non si può ipotizzare l'avvio di un processo di reinserimento lavorativo senza la partecipazione diretta e attiva della singola persona (in questo caso detenuta). Poiché si tratta di reinserimento lavorativo e sociale, non si può fare a meno di partire dal bilancio delle competenze possedute per rilevare se esse sono sufficientemente qualificate, se l'individuo ha già avuto, prima della carcerazione, significative esperienze lavorative, se preferisce lavorare in un ambiente chiuso o aperto, se tendenzialmente preferisce lavorare in gruppo o da solo, se è in grado di essere responsabilmente autonomo nell'esecuzione degli incarichi di lavoro ecc.

Le condizioni soggettive, dunque, riguardano nel loro insieme “il corredo di cui la persona deve dotarsi per proporsi come persona che intende offrire le proprie prestazioni professionali e per farsi riconoscere dagli altri come soggetto affidabile, credibile, effettivamente capace di eseguire i compiti attribuiti”²¹⁵.

Se in carcere si rilevassero le condizioni soggettive della persona arrestata e si rendesse praticabile un sistema organico che ritraesse dal primo periodo di detenzione, anche cautelare, la mappa completa dei bisogni per mettere in moto le iniziative e gli interventi utili a migliorare, consolidare o qualificare le stesse condizioni soggettive, allora, forse, il tempo della pena potrebbe configurarsi come risorsa utile al detenuto per acquisire professionalità e capacità tecnico-pratiche da spendere all'esterno.

“Le condizioni oggettive o socio-ambientali si riferiscono alla capacità di accoglienza, di assimilazione, inclusione, interazione che il contesto mette a disposizione della persona emarginata a causa del reato commesso e della conseguente pena detentiva”²¹⁶.

Nel caso delle persone svantaggiate in genere e delle persone detenute o ex detenute in particolare, la concretezza e l'immediatezza delle risposte, della

²¹⁵ *Ibid.*, 52.

²¹⁶ *Ibid.*, 53.

disponibilità delle condizioni ambientali devono essere contestuali e fruibili, perché *“nel disagio esistono caratteristiche di urgenza assolutamente indifferibili [e perché, a volte] una risposta procrastinata anche di pochi giorni può far fallire l’efficacia e la convenienza del progetto individuale di reinserimento lavorativo e sociale”*.²¹⁷

Come ha riferito un tutor, “è opportuno prendersi carico della persona e redigere quanto più precocemente possibile il bilancio delle competenze per rilevare tutte le notizie utili a formulare un progetto globale e individuale rilevando i bisogni di formazione, di abilità sociali, di conoscenze legislative e contrattuali, ma è altrettanto importante predisporre l’ambiente esterno perché offra opportunità di accesso alla persona svantaggiata favorendo l’interazione di un dialogo costruttivo” (Interv. 6).

Se i due processi non sono concomitanti e interrelati si rischia non solo di vanificare la positività e la finalizzazione delle condizioni personali, ma addirittura può ingenerare un senso di frustrazione, delusione, disinganno, disimpegno nella persona, e giustificare e rinforzare la presenza dello stigma.

4. *Gli inserimenti lavorativi di qualità.*

Dall’esperienza del CFPP è emerso che gli inserimenti che si sono rivelati più gratificanti, sia da parte degli utenti che delle aziende, sono stati proprio quelli dove c’è stata corrispondenza tra domanda e offerta, attuata secondo una progressione che inizia con un tirocinio e si sviluppa con la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ex legge regionale 28/93, che riconosce ed eroga all’azienda un incentivo economico *una tantum*.

Secondo il “modello” del CFPP risultano essere di qualità quegli inserimenti lavorativi di persone detenute o ex detenute che risultino essere “la finalizzazione di interventi preparatori (*percorso qualificante di formazione professionale*) messi in atto durante il periodo di detenzione”.

Ci sono varie fasi che De Salvia individua con dovizia di particolari nel suo lavoro spesso citato (a cui si rinvia per una trattazione completa), qui è opportuno evidenziare che la presa in carico del detenuto viene effettuata molto tempo prima

²¹⁷ *Ibid.*

del reinserimento con modalità operative che in teoria sembrerebbero molto semplici nella loro consequenzialità se non fosse per gli ostacoli che frappongono l'amministrazione penitenziaria, la quale "si ritiene privata della facoltà di dover decidere in modo autonomo ed esclusivo, [poiché] una parte del processo è sottratta alla valutazione degli operatori penitenziari, [poiché] questa modalità operativa è più laboriosa, deve essere preparata con congruo anticipo e richiede la valutazione preliminare di tutte le variabili intervenienti"²¹⁸.

Le critiche di De Salvia sono interessanti e meritano di essere citate integralmente, non solo per la sua professionalità ed esperienza riconosciute, ma anche per la sua onestà intellettuale, senza dimenticare che uno degli scopi di questa tesi è quello di mettere alla luce gli elementi di criticità che si oppongono al buon andamento del percorso di reinserimento. Pertanto:

"In questi ultimi anni emerge sempre più chiaramente da parte delle Direzioni degli Istituti penitenziari la richiesta alle Agenzie di comunicare alle Direzioni le risorse economiche, i progetti di riferimento, i datori di lavoro disponibili, la tipologia delle opportunità utilizzabili (*tirocinio con borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, contratto a progetto, ...*) e poi saranno le stesse Direzioni che effettueranno gli abbinamenti tra persone detenute e percorsi di (re)inserimento lavorativo.

Sembra doveroso esprimere quantomeno delle perplessità non perché si intende asserire che il modello di reinserimento lavorativo di qualità rappresenti la perfezione, ma perché si rendono quasi impraticabili i (re)inserimenti presso le aziende profit di produzione.

Inoltre pretendere che le aziende, i datori di lavoro in genere diventino ricettori di "scatola chiusa", di detenuti referenziati dalla Direzione dell'Istituto significa stravolgere i criteri che sovrintendono ai percorsi abituali di inserimento, significa indurre i datori di lavoro a fare degli atti di fede o, quantomeno, considerare i detenuti come operatori superspecializzati ricercati dal mondo del lavoro.

La realtà, ovviamente, è ben diversa e frustrante: seguendo queste modalità operative si escludono definitivamente le aziende produttive e si riducono ancora le opportunità di inserimento lavorativo alle sole offerte delle cooperative sociali, la cui disponibilità è determinata più da motivazioni sociali che da valutazioni più pragmatiche di rendimento e produttività"²¹⁹.

In questa prospettiva, si inserisce l'affermazione di Ruggiero riguardante una "nozione inedita di riabilitazione: "saranno ritenuti riabilitati quei detenuti che apprendono a sopravvivere senza problemi nella zona sociale di marginalità che viene loro assegnata. [...] il carcere educa a ridurre le aspettative [...] una volta ben

²¹⁸ *Ibid.*, 111.

²¹⁹ *Ibid.*, 111-112.

educato [il carcerato] maturerà la consapevolezza riguardo al suo ruolo economico e sociale, cercando la propria collocazione nei luoghi invisibili, nelle condizioni più umilianti: il carcere lo avrà abilitato all'umiliazione, convincendolo del suo scarso valore umano".²²⁰

5. *Contestualità dei requisiti giuridici e professionali.*

È noto che il detenuto può presentare al Magistrato di Sorveglianza un'istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione e di un beneficio ex legge n. 354/75, ma per tale istanza costituisce presupposto vincolante e necessario la titolarità e il possesso dei requisiti giuridici: il periodo di carcerazione sofferto rappresenta il parametro temporale per verificare la sussistenza dei prerequisiti (*"essere nei termini"*) per formulare un calcolo ipotetico e per inoltrare domanda di concessione corredata della relazione di sintesi elaborata dall'équipe trattamentale (educatore, assistente sociale, esperto, personale direttivo). Quindi si tratta di definire la situazione giuridica attuale.

Tutta la procedura viene messa in moto dopo la valutazione rigorosa e puntuale desumendo le notizie dalla cartella biografica personale. Nella sostanza, si va a vedere se il reato commesso, le modalità di attuazione e le conseguenze costituiscono o meno impedimento ostativo alla presentazione dell'istanza; se il detenuto ha già fruito di benefici o misure alternative, se si è comportato bene, se c'è stata eventuale revoca del beneficio e quali ne sono stati i motivi; se ci sono motivi di incompatibilità sul luogo del lavoro ecc.

Per quanto concerne il reato, la sentenza di condanna, la vita detentiva, l'équipe trattamentale adotta tutti i filtri e soppesa attentamente le informazioni che pervengono sia dagli istituti penitenziari che hanno ospitato il detenuto e sia dagli organi di polizia e controllo presenti sul territorio nel quale la persona, ora detenuta, intende domiciliare. Tutte queste notizie sono registrate con pignoleria, accuratamente valutate e tenuta nella debita considerazione perché, se per caso si dovessero accertare eventuali errori o interpretazioni inappropriate, la negligenza rilevata sarebbe punita e, oltretutto, il contraccolpo negativo potrebbe coinvolgere addirittura tutto il sistema penitenziario.

²²⁰ V. Ruggiero, *Dialogo a più voci sulle prigioni del terzo millennio*, Fuoriluogo, supplemento mensile de *Il Manifesto*, 24 febbraio 2006, pag. 10.

“Per la valutazione dei requisiti motivazionali, personali, specialmente di quelli riferiti al lavoro, come la volontà di lavorare, l’interesse e la capacità lavorativa, la scelta del datore di lavoro, qui tutto assume un’importanza chiaramente accessoria, secondaria, marginalmente complementare.”

Nel frattempo, “nessuno si è preoccupato di tratteggiare un profilo deducibile dalle capacità professionali e dalle eventuali esperienze lavorative già sperimentate e nessuno si preoccupa della sua iscrizione al Centro per l’Impiego e a migliorare il suo *curriculum* professionale, tecnico-pratico e lavorativo. Al massimo, e in modo paradossale, si investe del problema l’agenzia di inserimento lavorativo quando l’osservazione scientifica della personalità è stata già compiuta e si è giunti in prossimità della stesura della relazione di sintesi.” Questa situazione è stata più volte confermata dai tutor intervistati affermando che spesso gli operatori penitenziari si rivolgono all’agenzia in questo modo: *“Fra qualche giorno dobbiamo redigere la relazione di sintesi: puoi offrire una opportunità di inserimento lavorativo e presentare una dichiarazione di disponibilità rilasciata da un datore di lavoro?”*.

Sembra che succeda spesso ed ancora più grave sembra la situazione “quando si devono utilizzare i progetti approvati ex legge regionale n. 45/95, che, come si sa, è ordinaria e annualmente viene emanato l’apposito bando: offre concretamente in tutto il territorio regionale a 70-80 detenuti l’opportunità di inserimento lavorativo.” È emblematica a questo proposito la dichiarazione di un docente penitenziario: “Pur considerando per tempo i progetti, pur prendendo parte all’attività di istruttoria e valutazione dei progetti, pur essendo ogni direzione di istituto coinvolta preventivamente, pur avendo l’attività di formazione professionale disponibile ad erogare la necessaria formazione, quando bisogna procedere all’individuazione e all’assegnazione dei detenuti proponibili al tribunale di sorveglianza, questo problema viene posto in questi termini dagli operatori penitenziari: *«Tra quelli che hai in osservazione c’è qualcuno nei termini, che ha i requisiti giuridici per ottenere l’art. 21 o una misura alternativa?»*”.

Da queste “forti” dichiarazioni emerge tutta la faciloneria e il pressappochismo con cui si procede all’individuazione dei soggetti da inserire in un percorso di reinserimento lavorativo. Non si capisce come si possa prescindere dalle motivazioni personali e dalle capacità professionali, visto che i corsi di formazione professionali ci sono e qualificano un buon numero di allievi all’anno.

“Naturalmente in queste condizioni il detenuto è necessariamente acquiescente perché quella opportunità rappresenta il ripiego, l’espediente, l’occasione strumentale per raggiungere la meta possibile e coincidente con il beneficio o con le misure alternative. Intravista questa opportunità, il detenuto riferisce se stesso dichiarando di avere le attitudini e le capacità che gli saranno eventualmente richieste e ripetendo all’operatore quanto questi vuole sentirsi ripetere».”²²¹

6. *Alcune considerazioni conclusive.*

Se si tratta di inserimento lavorativo, se i corsi di formazione professionale e culturale esistono e sono in grado di “formare” alcune identità professionali, allora bisognerebbe collocare nel contesto lavorativo la persona che più si è impegnata per acquisire le capacità tecniche e professionali, evitando frustrazioni e delusioni per il detenuto-allievo derivanti dall’esclusione di fatto di “competere” per un lavoro esterno. In una situazione del genere, alla fine anche l’allievo o lo studente si convince che i corsi di formazione servono solo, come è stato confermato più volte, “per passare il tempo e per uscire dalla cella”.

Se gli operatori della formazione professionale confermano che gli “inserimenti lavorativi di qualità sono risultati i più funzionali, più riusciti, più duraturi”, allora non si capisce perché a designare la persona da reinserire sia soltanto l’operatore del trattamento o la direzione del carcere senza consultare l’operatore accreditato alla formazione che sicuramente è molto più preparato ad individuare la persona che possiede le caratteristiche professionali richieste dal datore di lavoro.

Pertanto, proprio perché si tratta di lavoro, “i requisiti professionali dovrebbero essere valutati e riconosciuti non solo in simultaneità con i requisiti giuridici, ma addirittura prima, per evitare ogni possibile e disfunzionale strumentalizzazione”.²²²

Inoltre, coinvolgere l’operatore della formazione è un modo per far intervenire più direttamente la società civile, superando l’autoreferenzialità del sistema carcerario e dei suoi operatori. Elemento, questo, connesso probabilmente al carattere autoritario del carcere. Perdere autoreferenzialità vuole anche dire, in parte, perdere il controllo della persona e, quindi, potere.

²²¹ De Salvia, *op. cit.*, 54-57.

²²² *Ibid.*

Mi raccontava il dott. De Salvia (lo ricordo, già direttore e poi responsabile dell'Ufficio Utenza del CFPP) che quando il CFPP ha iniziato nel 1990 a proporre percorsi di reinserimento, aveva allora stabilito una relazione diretta col Presidente del Tribunale di Sorveglianza al quale direttamente veniva illustrata la competenza professionale acquisita del detenuto e la disponibilità all'assunzione da parte dell'azienda. Si era giunti ad individuare la persona giusta nell'azienda giusta. Lo stesso presidente convocava i referenti e i tutor del CFPP per essere ricorrentemente aggiornato. C'è da chiedersi il perché questa prassi sia stata abbandonata. E ancora, può l'autoreferenzialità del sistema da sola essere sufficiente a spiegare l'ermetismo del carcere? Spesso si ha il presentimento che l'elemento autoreferenziale del sistema penitenziario, certamente esistente e indiscutibile, sia una giustificazione più che una spiegazione. *“Volere è potere”*, pertanto se si ha veramente la volontà di attuare cambiamenti significativi, lasciando da parte *“la liturgia della parola”*, questi possono avvenire.

Certamente il reinserimento lavorativo è un processo complesso nel quale intervengono fattori diversi e non basta la formazione professionale, ma proprio perché complesso e difficile bisogna migliorare la qualità della risposta, delle condizioni sociali e ambientali, dopo aver motivato e dato sostegno al soggetto per migliorare la qualità delle condizioni individuali. Tra l'altro, il lavoro di rete, ritenuto da più parti la *“pietra filosofale”*, potrà dare i suoi frutti solo, per dirla con Buffa, con *“un'azione di coordinamento e di reciproca conoscenza tra le risorse in campo e i vari elementi interagenti”*, carcere compreso.

CAP. V
I RAPPORTI TRA CARCERE E TERRITORIO:
LE RELAZIONI DI POTERE E IL LAVORO DI RETE

1. Considerazioni preliminari.

A seguito della Riforma penitenziaria e della Legge Gozzini – e più ancora dopo le leggi che regolano l’attività lavorativa dei detenuti (cfr. *infra*, parte II, cap. 2) – è andato formandosi un campo specifico nell’ambito del campo giuridico del penitenziario in cui “giocano” attivamente diversi attori sociali per il raggiungimento di uno scopo ben preciso: il re-inserimento socio-lavorativo di persone provenienti da percorsi penali.

Il lavoro è fondamentale come mezzo di risocializzazione, oltre che come fonte di sostegno lecito, e rappresenta un punto di partenza per un detenuto o ex detenuto perché qualora fallisse nella ricerca verrebbe a trovarsi nella condizione di commettere nuovi reati.

La cultura al lavoro è importante per la riabilitazione di persone detenute e va sostenuta con iniziative a diversi livelli: in primo luogo fornendo informazioni, quindi coinvolgendo il detenuto nella riprogettazione del sé in un’ottica della legalità, inserendo nel processo tutti gli operatori che possono accompagnare la persona nelle varie tappe. Queste tappe possono essere poche o molte, secondo i bisogni del soggetto: un alloggio, un sostegno alla persona e/o alla famiglia etc.

È opinione comune tra gli operatori del reinserimento (pubblici e privati) che per tutelare il diritto al lavoro dei detenuti è necessario il concorso di tante figure, che devono lavorare insieme per non rischiare l’interruzione od ostacolare il percorso. “Il detenuto da solo, spesso non dotato di grandi risorse (sociali, familiari, economiche) raramente riesce a concludere il percorso completo di reinserimento, perciò vanno offerte risposte integrate e coordinate²²³”.

La presenza di numerosi “giocatori”, quindi, presuppone un lavoro di rete in cui i soggetti coinvolti, compreso il detenuto, ognuno per quanto gli è possibile e nel proprio settore specifico, collaborano e interagiscono per un obiettivo comune.

²²³ Così L.R. Roselli, direttrice di AgeSol (Agenzia onlus di Solidarietà per il lavoro che opera sul territorio milanese e lombardo) su un articolo apparso su www.agesol.it (2006).

In precedenza ho più volte sottolineato l'importanza della "offerta formativa" durante l'esecuzione della pena che deve essere accompagnata da un confronto tra operatori penitenziari e detenuto e che punti a valorizzare le necessità e gli interessi individuali, cercando allo stesso tempo di adattarvi le soluzioni formative più opportune e coinvolgendo il più possibile gli operatori esterni. Ma vi è un problema da tenere presente che riguarda i rapporti di forza, le asimmetrie che emergono e che caratterizzano le relazioni interpersonali all'interno del carcere.

Lo squilibrio delle relazioni di potere ostacolano la costruzione di un processo di rieducazione o di risocializzazione inteso come strategia di *empowerment* del soggetto condannato. Per questo motivo, prima di andare oltre ed entrare nello specifico "campo della rete", mi soffermerò brevemente a discutere sulla necessità di una attenuazione delle asimmetrie di forza nelle relazioni tra operatori e tra questi e i detenuti, anche perché, quando si parla di rete, è opportuno tener conto che essa è formata da operatori interni al sistema penitenziario (*rete interna*) e operatori esterni (*rete esterna, formale o informale*).

Non solo, ma fare un'analisi, seppur limitata, sui percorsi di re-inserimento socio-lavorativo di persone provenienti da percorsi penali non può prescindere da una valutazione in merito alle "*forme sociali della condizione carceraria*"²²⁴ e alla popolazione detenuta che vive in spazi sempre più ristretti dovuti al sovraffollamento.

2. La condizione carceraria e forme sociali.

Negli ultimi decenni il carcere ha visto mutare radicalmente la propria popolazione detenuta, tanto che da più parti è stato definito come *discarica sociale* o come luogo di marginalità, "in quanto vi trovano posto quelle figure sociali ai cui bisogni e alle cui criticità la società non trova risposta adeguata"²²⁵.

Ciò è dovuto principalmente a ciò che Loïc Wacquant definisce «il grande internamento»²²⁶ delle fasce più deboli della società che ha preso il via dalle politiche di *zero tolerance* negli Stati Uniti d'America in nome della sicurezza

²²⁴ L. Berzano, *Le forme sociali della condizione carceraria*, in Berzano (a cura di), *op. cit.*, 114 e ss.

²²⁵ Fondazione Giovanni Michelucci, *Rapporto sugli istituti penitenziari della Toscana*, 2003, 9.

²²⁶ Cfr. L. Wacquant, *Parola d'ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello stato penale nella società neoliberale*, Feltrinelli, Milano, 2000.

delle città, “ma al prezzo di un internamento di larghe, larghissime quote di popolazione appartenenti all’area del disagio, della marginalità e, più genericamente, della povertà”²²⁷. Fin dalla metà degli anni settanta, negli USA è stata rilanciata quella che Migliori definisce “l’industria del controllo del crimine” la quale ha significato “un incremento degli investimenti sul sistema penitenziario senza precedenti” rinvigorendo “anche l’iniziativa privata: percentuali sempre più importanti di detenuti vengono oggi *amministrati* dall’impresa carceraria privata”²²⁸.

Alla spesa pubblica sempre più crescente non ha fatto seguito un altrettanto pronto investimento sulla popolazione detenuta, né sulle fasce sociali più svantaggiate. Anzi questa “bulimia carceraria”, come la definisce Wacquant, è stata causata dalla stretta repressiva attuata nei confronti della piccola delinquenza e dei tossicodipendenti, quasi tutti provenienti dalle fasce precarizzate della classe operaia e, in special modo, dalle famiglie del sottoproletariato di colore²²⁹.

L’aumento dei tassi di carcerazione, sebbene in misura minore, ha interessato anche l’Europa, ma, a differenza degli Stati Uniti, il sistema carcerario non si è trasformato, come afferma Christie, in un business²³⁰. “L’Italia, che nel 1991 aveva un tasso di carcerazione pari a 56 detenuti ogni 100.000 abitanti, aveva toccato nel periodo immediatamente precedente l’approvazione dell’indulto (legge 31 luglio 2006, n. 241) un tasso di 103 su 100.000, giungendo a questo traguardo attraverso una crescita costante”²³¹. Oggi il dato è ancora più preoccupante, infatti in data 19 maggio 2010 la popolazione detenuta ha raggiunto e oltrepassato la soglia delle 67.500 presenze²³² a fronte di una soglia di capienza regolamentare di 43.074 unità.

Il 25 marzo 2010, attraverso il quotidiano *Avvenire*, la Fondazione Villa Maraini di Roma e l’associazione Saman hanno denunciato che ci sono più tossicodipendenti in carcere che nelle comunità di recupero: “nel 2006 c’erano 24.646 tossicodipendenti in carcere contro 17.042 in comunità; nel 2007 erano 24.371 in carcere contro 16.433 in comunità e al 30 giugno 2009 «secondo le statistiche ufficiali del ministero della Giustizia, ne risultano già oltre 26.000 in

²²⁷ S. Migliori, *op. cit.*, 14.

²²⁸ *Ibid.*, 15.

²²⁹ Cfr. Wacquant, *op. cit.*, 55 e ss. e S. Anastasia e P. Gonnella (a cura di), *Inchiesta sulle carceri italiane*, Carocci, Roma, 2002, 22 e ss.

²³⁰ N. Christie, *Il Business penitenziario. La via occidentale al Gulag*, Eleuthera, Milano, 1996.

²³¹ S. Migliori, *op. cit.*, 16.

²³² Dato fornito in tempi reali dal TG RAI.

carcere»²³³. Sempre al 30 giugno 2009 le donne in carcere erano 2.779 (4,3%), gli stranieri al 10 novembre 2009 rappresentavano il 37% della popolazione (24.190) su una popolazione complessiva di 65.355 unità²³⁴.

Chiaramente queste persone non sono detenute per il semplice fatto di essere tossicodipendenti, donne o extracomunitari. Sono detenute perché hanno commesso un reato o perché poste in custodia cautelare conseguentemente ad una imputazione. Rimane il fatto che il carcere è diventato sempre più lo strumento principale per contrastare quelle forme di disagio che “condizionano la commissione del reato”. Come afferma Margara, “la crescita dell’area della detenzione è [...] frutto della crescita dell’area della detenzione sociale”²³⁵. Tale crescita ha subito una grave accelerazione principalmente a causa di tre interventi legislativi: la Bossi-Fini, la ex Cirielli, la Fini-Giovanardi. La Bossi-Fini (che ha introdotto tra l’altro il reato di clandestinità) è del 2002 ma la sua applicazione ha dato “il botto finale” nel 2005: gli ingressi nel corso del 2005 di detenuti nelle carceri italiane sono aumentati da 82.275 (nel 2004) a 89.887, ma gli ingressi degli italiani sono diminuiti, “mentre gli stranieri spiegano da soli l’aumento complessivo” (da 32.249 sono saliti a 40.606)²³⁶. La ex Cirielli ha un duplice effetto. Da un lato, riduce per i recidivi l’applicazione della legge Simeone (cioè la sospensione dell’esecuzione della pena in attesa di misura alternativa) e quindi, aumenta le entrate in carcere, dall’altro lato, sempre per i recidivi esclude o ritarda l’applicazione delle misure alternative e, quindi, diminuisce le uscite. La Fini-Giovanardi, “varata in modo indecente ricorrendo ad un decreto legge di cui non ricorrevano i presupposti e blindata con la fiducia nella fase di conversione in legge”, equiparando le droghe leggere alle droghe pesanti, ha di fatto penalizzato “una parte importante di chi usa stupefacenti e che in precedenza veniva soltanto segnalato alle prefetture”²³⁷.

È chiaro che, come rileva De Salvia riprendendo Beccaria, “se si continua ad aumentare la quantità delle norme che prevedono la pena detentiva (sono più di 35.000) «si aumenta il numero dei trasgressori ma non migliorano le condizioni della giustizia e della convivenza civile»²³⁸. In questo modo la tesi secondo cui il

²³³ L’articolo *Troppi tossicomani restano in cella* è parso su *Avvenire* del 25 marzo 2010, pag. 13, a firma del giornalista Giovanni Maspero.

²³⁴ Fonte Elaborazione Centro Studi di Ristretti Orizzonti su fonte Ministero della Giustizia – DAP.

²³⁵ A. Margara, *Il destino del carcere*, in Fondazione Michelucci (a cura di), *op. cit.*, 30.

²³⁶ *Ibid.*

²³⁷ *Ibid.*, 31.

²³⁸ A. De Salvia, *Alcuni aspetti critici della pena detentiva in Italia*, in *Rivista Lasalliana*, gennaio-marzo 2010, anno 77 (305), 146.

carcere deve rappresentare l'*extrema ratio* viene smentita dalla realtà dei fatti in quanto il carcere viene utilizzato come luogo di incapacitazione dell'individuo che vive ai margini della società.

Stando così le cose, è ovvio che il carcere non è in grado di programmare interventi formativi più efficaci ai fini della risocializzazione del detenuto. “[L]’attuale organizzazione carceraria non è nelle condizioni di svolgere un compito così impegnativo che richiederebbe strumenti di relazione, di assistenza e di costruzione di legami sociali: serve a poco, allora, lamentare la mancanza di operatori quando è evidente che la funzione assolta non è quella del reinserimento quanto quella del contenimento come risposta a domanda di sicurezza”²³⁹.

Vista la forte differenziazione delle forme di marginalità in ambito penitenziario, la risposta trattamentale non può che essere molto articolata, “pena la possibilità di non incidere appropriatamente sui processi educativi della persona”²⁴⁰ e di non corrispondere al mandato rieducativo attribuito alla pena dall’art. 27 della Costituzione. In effetti, al di là della previsione costituzionale, gli aspetti custodiali propri del carcere prevalgono su quelli prettamente rieducativi o volti alla risocializzazione della persona detenuta.

D’altro canto, se nell’ambiente sociale non si attuano politiche indirizzate a sostenere le situazioni di disagio e di marginalità per prevenire azioni di criminalità, come si può pensare che le stesse situazioni si possano risolvere in carcere? “La persona che non abbia maturato condizioni personali e socioculturali nuove rispetto al momento dell’ingresso e destinata, sovente, a ricollocarsi negli originari circuiti marginali, esponendosi nuovamente al rischio di commettere reato e di tornare sotto il controllo penale”²⁴¹. Pertanto la gestione penale della miseria tende ad aggravare il fenomeno che dovrebbe combattere, sia dal punto di vista di coloro che commettono i reati, sia da quello della popolazione che li teme e li respinge.

La riduzione di politiche di protezione sociale combinata ad un incremento di politiche di controllo penale e lo squilibrio esistente tra carcere custodiale e carcere riabilitativo creano un circolo vizioso incapace “di offrire alla persona svantaggiata una qualsiasi opportunità di inclusione o reinclusione sociale”²⁴².

²³⁹ S. Migliori, *op. cit.*, 18.

²⁴⁰ *Ibid.*, 19.

²⁴¹ *Ibid.*, 20.

²⁴² *Ibid.*

A ciò si devono aggiungere quelle caratteristiche che gravano sulla capacità di realizzare interventi efficaci: il sovraffollamento, le alte percentuali dei tossicodipendenti e stranieri, la carenza di personale educativo a fronte di elevatissimi contingenti di polizia penitenziaria in servizio, la scarsità delle risorse disponibili per l'elaborazione di programmi trattamentali e l'impossibilità dei pochi educatori esistenti di intrattenere relazioni frequenti con i detenuti.

Si può dire che la progettazione e la realizzazione di interventi rieducativi in carcere stanno attraversando un momento di forte crisi, anche se bisogna riconoscere che in alcune Regioni le reti sociali hanno saputo arginare parte di queste difficoltà supportando progetti di reinserimento socio-lavorativo promossi in carcere. Insomma, «ossessione securitaria e criminalizzazione degli esclusi»²⁴³ mettono sul tavolo alcune problematiche gestionali che l'organizzazione penitenziaria non può affrontare da sola, malgrado la sua supponenza di autosufficienza.

Spazi sempre più ristretti, condizioni di vita sempre più difficili, la carenza di personale ed il forte *turnover*²⁴⁴ dei detenuti rendono difficoltoso, si è più volte detto, far decollare progetti formativi dietro le "sbarre". È utile anche ripetere che in una situazione di sovraffollamento cronico²⁴⁵ l'amministrazione penitenziaria non è in grado di mettere in atto attività formative per l'apprendimento di nuovi saperi che consentono alle persone recluse di potersi "rimettere in gioco".

²⁴³ Per una analisi dettagliata sulle statistiche della criminalità in Italia cfr. S. Palidda, *Ossessione securitaria e criminalizzazione degli esclusi*, in *Ordine & Disordine*, Fondazione Michelucci (a cura di), Nuova Grafica Fiorentina, 2007.

²⁴⁴ Sebastiano Ardita, direttore generale dei detenuti e del trattamento del DAP, in una intervista apparsa su *Avvenire* del 13 febbraio 2010, pag. 7, sintetizza il suo pensiero con la formula «stabilità della detenzione» per affermare che «le prigioni italiane scoppiano ma hanno le porte girevoli: troppo spesso si entra e si esce nel giro di pochi giorni». Sembra paradossale ma «per uscire davvero dal carcere» (cioè per non tornarci più) «bisognerebbe restarci per un periodo idoneo a imparare un mestiere e a rapportarsi con la società». A prescindere dalla crudezza dell'espressione, Ardita auspica «un approccio di tipo normativo» che serve a comprendere «che cosa il carcere deve coprire come spazio di sicurezza e di repressione» e di mettere fine alla «detenzione di flusso [...]». Il presupposto [per avviare seri progetti formativi in carcere] è proprio la stabilità della detenzione. Oggi, su 66mila presenti, abbiamo una larghissima fetta di persone che transitano per pochi giorni, al massimo per pochi mesi. Poi c'è una fetta minoritaria di detenuti più stabili, ma per lo più sono soggetti classificati come pericolosi per aver commesso gravi reati, per esempio di mafia. In questi casi esistono vincoli normativi al trattamento, dettati da esigenze di sicurezza e di prevenzione. Resta infine una porzione di qualche migliaio di detenuti, per la quale la speranza di recupero è maggiore».

²⁴⁵ I dati ci dicono che la popolazione detenuta è progressivamente cresciuta: al 31 dicembre 1990 i detenuti erano 29.133, nel 1995 erano 46.908, nel 2000 raggiungevano le 53.165 presenze e al 31 dicembre 2009, malgrado l'indulto del 2006 – che aveva fatto scendere le presenze a 39.005, erano 65.480 (Fonte: Elaborazione Centro studi di Ristretti Orizzonti su dati del Ministero della Giustizia – DAP). Al 19 maggio 2010 avevano superato le 67.500 unità, cioè oltre il 56% in più rispetto alla capienza regolamentare.

La situazione risulta ancora più complessa se si considera che il “dentro” si caratterizza per la sua differenziazione in termini di opportunità di mercato, di reti sociali, di autonomia progettuale del singolo detenuto e gli “interventi di politica penitenziaria non hanno eliminato tutte le ineguaglianze tra i detenuti [...]. Le ineguaglianze non sono più la condizione comune e stabile di una parte della popolazione ma il risultato di singoli «eventi» della biografia individuale: mancata formazione, inadeguata scolarizzazione, inefficienza di un servizio, stato prolungato di disoccupazione, assenza di reti sociali di supporto”²⁴⁶.

In *La pena del non lavoro*, da cui ho attinto in buona parte per questa tesi, Berzano ha individuato 4 tendenze che causano disuguaglianze nei rapporti tra carcere-lavoro-reinserimento sociale. Nonostante siano passati 16 anni dal lavoro di Berzano, le sue conclusioni sono valide ancora oggi. Il primo aspetto è “il crescente controllo statale di tutto l’iter della carcerazione direttamente attraverso le norme del nuovo ordinamento penitenziario e indirettamente attraverso le opportunità di Welfare State [come per esempio] le limitazioni e le modifiche apportate al regime dei permessi, la discrezionalità concessa ai magistrati di sorveglianza [...], l’istituzione delle carceri speciali”.

La seconda tendenza è la “crescente determinazione istituzionale delle scelte di reinserimento sociale dei detenuti”. I centri di servizio sociale (oggi UEPE) sono stati istituiti al fine di operare per la risocializzazione attraverso “la vigilanza e l’assistenza” ai soggetti ammessi alle misure alternative.

La terza tendenza è individuata nel “crescente rapporto tra più fattori interni ed esterni al carcere, interni ed esterni al singolo carcerato, nel predeterminare esiti positivi di reinserimento lavorativo e sociale”.

Infine, la “scarsa relazione tra mercato del lavoro e opportunità lavorative dei carcerati, tra prestazioni lavorative individuali e reddito”. Tra l’altro anche la nostra ricerca ha individuato alcuni problemi “per attuare una correlazione tra disponibilità e forme di lavoro richieste dal mercato del lavoro e offerta e professionalità da parte dei detenuti”: problemi interni al carcere, quali formazione professionale, informazione, cultura del lavoro dei detenuti; esterni al carcere: lunghi iter burocratici, controlli asfissianti dei detenuti sul luogo del lavoro, poca attenzione al datore di lavoro; problemi di integrazione tra carcere e società dovuti soprattutto

²⁴⁶ L. Berzano, *op. cit.*, 111.

alla autoreferenzialità dell'amministrazione carceraria e dallo squilibrio delle relazioni di potere tra carcere e operatori del privato sociale.²⁴⁷

Come è stato più volte ripetuto nel corso di questo lavoro, nel contesto carcerario la qualità delle condizioni individuali e delle condizioni ambientali influenzano non poco la riuscita del percorso di reinserimento socio-lavorativo.

Tab. 1: Forme sociali della condizione carceraria

		<i>Risorse sociali per il detenuto</i>	
		Forti	Deboli
<i>Risorse personali del detenuto</i>	Forti	carcere come parentesi	carcere con mobilitazione interna
	Deboli	Carcere con mobilitazione esterna	Carcere come terminale dell'esclusione

Fonte: Berzano, *La pena del non lavoro*, 19.

In questo senso, Berzano ha classificato la popolazione detenuta secondo le capacità individuali e sociali che riesce ad esprimere ed ha derivato 4 forme di condizione carceraria “idealtipiche” del contesto carcerario (cfr. tab. 1). Le capacità individuali “ricomprendono quelle intellettive e relazionali”, mentre le capacità sociali “fanno riferimento all’esistenza di reti familiari, amicali, opportunità lavorative o anche solo la presa in carico da parte di servizi sociali”²⁴⁸.

La presenza nella stessa persona di risorse personali e risorse sociali caratterizzerebbe soggetti che vivono l’esperienza del carcere meno traumaticamente e avrebbero più possibilità di reinserimento sociale e lavorativo.

Secondo Berzano, la condizione detentiva di questi soggetti rappresenta una «parentesi», di conseguenza le aspettative personali per il futuro e la possibilità di reinserimento lavorativo e sociale risultano essere più concretizzabili.

La presenza di risorse individuali forti, non coadiuvata da forti risorse sociali porterebbe il detenuto a mobilitarsi all’interno del carcere per trovare opportunità di lavoro, di formazione, a “darsi da fare” in tutti i modi per chiudere con il passato e riacquistare la libertà attraverso l’ottenimento di misure alternative alla detenzione,

²⁴⁷ *Ibid.*, 112 e ss. Tra l’altro, Berzano, in riferimento alla condizione carceraria scompone il “concetto di «esclusione» in due sottotipi: [I]’*esclusione sociale di tipo verticale* [...] indica tutte le forme di esclusione nelle quali determinati gruppi monopolizzano alcune opportunità di lavoro a scapito del coinvolgimento di altri gruppi [;] [I]’*esclusione sociale in senso orizzontale* indica tutte le forme di appropriazione di opportunità di lavoro, di beni, di servizi dalle quali altri gruppi o individui vengono esclusi senza essere direttamente subordinati” (*Ibid.*).

²⁴⁸ P. Buffa,, *I territori della pena. Alla ricerca dei meccanismi di cambiamento delle prassi penitenziarie*, Ega, Torino, 2006, 24.

vista l'assenza di risorse esterne. Dalla ricerca di Berzano risulta che “[t]utti i detenuti appartenenti a questa condizione carceraria con mobilitazione interna compongono l'insieme [...] dei partecipanti alle attività formative e [...] dei partecipanti alle attività lavorative”. Nonostante ciò, “il numero di coloro che, pur avendo maturato il diritto a lavorare e pur avendo un alto livello di mobilitazione personale, possono in realtà avere un posto di lavoro esterno al carcere rimane molto esiguo. I vincoli della struttura esterna al carcere sono rilevanti anche in questo caso”²⁴⁹.

La situazione, invece, contrassegnata dalla presenza di risorse esterne forti ma anche dalla presenza di risorse individuali deboli o assenti, “delimita una condizione detentiva orientata alla «mobilitazione esterna» da parte dei soggetti che supportano il detenuto dall'esterno, appunto, del carcere. I soggetti che rientrano in questa categoria sarebbero caratterizzati da una cultura dell'attesa”²⁵⁰ e della fiducia nelle reti familiari, nelle altre risorse esterne, come le cooperative o le agenzie di inserimento lavorativo. In questo senso, si possono leggere anche le richieste di aiuto attraverso le lettere che sono state analizzate in precedenza (cfr. *infra* cap. 3).

L'ultima condizione detentiva è quella rappresentata dai «detenuto-nessuno» come la definisce Berzano, “deprivati sia sul piano individuale che sociale, a rischio di destrutturazione e con tratti di profonda sfiducia che affollano l'area carceraria dell'esclusione, quella dei reparti peggiori ove i termini negoziali con l'istituzione sono ridotti al minimo e si declinano nel linguaggio dell'autolesionismo e disuguaglianza molto forti”²⁵¹. È chiaro che questi soggetti hanno estrema difficoltà a reperire non solo un lavoro interno, ma anche a fruire di misure alternative alla detenzione.

Le quattro forme sociali del carcere tracciate da Berzano non sono chiuse all'esterno e c'è la possibilità di passaggio nel tempo di detenuti da una condizione all'altra. Egli conclude che “i processi di differenziazione dentro l'universo carcerario riproducono analoghi processi del contesto esterno al carcere e altri propri di ogni detenuto prima della carcerazione”²⁵².

Da quanto detto finora si capisce la complessità della situazione delle carceri italiane. È in questo contesto così variegato di interessi individuali contrapposti che

²⁴⁹ L. Berzano, *op. cit.*, 123-126.

²⁵⁰ P. Buffa, *op. cit.*, 25.

²⁵¹ *Ibid.*

²⁵² L. Berzano, *op. cit.*, 128 e ss.

Migliori ipotizza un cambiamento culturale e organizzativo da parte dell'amministrazione penitenziaria, abbandonando il concetto di trattamento e intrattenimento e assumendo il concetto più appropriato di "offerta formativa" che "non risponda solo a un'esigenza funzionale alla permanenza in carcere" ma deve servire ad "attivare o consolidare forme di relazione e di appartenenza sociale"²⁵³.

3. *Le relazioni di potere e il processo di empowerment.*

Non si può pensare a "consolidare forme di relazione e di appartenenza sociale" senza l'attenuazione delle asimmetrie dei rapporti di forza che caratterizzano le relazioni interpersonali all'interno del carcere. Infatti, pensare ad una formazione in carcere oggi appare una contraddizione, in quanto la costruzione di un progetto liberamente scelto non può avvenire in una situazione di non libertà.

La libertà di scelta sta alla base di qualunque contratto o patto. Nella situazione attuale la contrattualità esiste solo a livello di scambio, cioè come puro agire nella logica mezzi/fini²⁵⁴. Questa è forse una delle ragioni che spinge molti a pensare che una vera formazione in carcere è impossibile, ma credo che il problema stia tutto nel *consenso* e nella *condivisione* di un progetto, qualunque progetto. Acconsentire e condividere da parte del detenuto un progetto di formazione o di reinserimento socio-lavorativo presuppone che almeno lo stesso detenuto stia in una posizione che gli consenta di prendere delle decisioni autonome e non di subalternità rispetto alle varie figure professionali che operano all'interno degli istituti penitenziari. Nella sostanza, il detenuto deve essere considerato un soggetto di potere.

Se definiamo il potere come «la capacità di un soggetto individuale o collettivo di conseguire in modo intenzionale e non per accidente determinati scopi in una sfera specifica della vita sociale, ovvero di imporre in essa la propria volontà, nonostante la eventuale volontà contraria o la resistenza attiva o passiva di un altro soggetto o gruppo di soggetti»²⁵⁵, vediamo che emergono alcuni elementi: la capacità di conseguire un obiettivo, l'intenzionalità necessaria per raggiungerlo, le

²⁵³ S. Migliori, *Ordinarietà e territorialità: dal trattamento rieducativo all'offerta formativa*, in *op. cit.*, 21 e 86 e ss.

²⁵⁴ È frequente ascoltare l'obiezione che quanto fa un detenuto lo fa esclusivamente per ottenere dei benefici, anche quando studia, frequenta corsi professionali, si impegna in attività varie o nel lavoro. Affermazioni davvero interessanti in una società capitalista.

²⁵⁵ L. Gallino, *Dizionario di sociologia*, UTET, Torino, 2006, 513 (l'espressione è mutuata direttamente da Weber).

capacità di autodeterminazione del soggetto e il confronto con gli altri al fine di realizzare la propria volontà. Tale definizione può essere applicata sia ad un soggetto collettivo, come l'istituzione penitenziaria, sia ad un soggetto individuale, come il detenuto.

Consideriamo prima di tutto il potere individuale. Secondo l'analisi di Franco Crespi, il potere individuale può essere *intrinseco* ed *estrinseco*, entrambi fanno riferimento alla capacità dell'individuo di autodeterminarsi:

«Un soggetto ha tanto più potere intrinseco quanto meglio egli riesce a gestire il proprio rapporto contraddittorio tra l'esigenza di essere sufficientemente determinato socialmente per essere riconosciuto e rispettato dagli altri attori sociali, e l'opposta esigenza di mantenere un certo grado di indeterminatezza connessa alla sua differenza, per non essere dato per scontato dagli altri e mantenere una sua propria autonomia. Quest'ultima infatti può essere ottenuta solo correndo il rischio di mettere in discussione la propria identità socialmente codificata ogniqualvolta questo sia necessario, ovvero rifiutando una totale dipendenza da quello stesso ambiente da cui l'attore sociale riceve i mezzi essenziali alla sua sopravvivenza»²⁵⁶.

Secondo questa definizione, il potere è quel meccanismo che permette di gestire le contraddizioni che emergono tra il rapporto tra la *determinatezza* dell'ordine simbolico-normativo e l'*indeterminatezza* derivante dalla complessità dell'esperienza vissuta. Infatti la società non funziona soltanto attraverso l'osservanza delle norme, ma anche «tramite continue trasformazioni e infrazioni delle norme, in un continuo processo di adattamento reciproco tra le esigenze che emergono nell'esperienza vissuta e quelle del mantenimento della prevedibilità e dell'ordine sociale»²⁵⁷.

La funzione del potere *soggettivo*, dunque, è “la capacità intrinseca dell'individuo di gestire il rapporto con le proprie determinazioni (il sé, l'identità) o con la condizione sociale che si trova a sperimentare; ma [è] anche la capacità estrinseca, nel senso di una capacità attribuita alla persona dall'esterno sulla base delle sue relazioni intersoggettive. [...] Quanti hanno potuto sviluppare il proprio potere intrinseco possono [...] affermare la loro relativa autonomia rispetto agli altri, ma anche la loro relativa dipendenza da questi, poiché coscienti di far parte di un insieme di rapporti intersoggettivi”²⁵⁸.

Questa dimensione di potere è molto interessante, poiché mette in evidenza l'individuo, la sua identità, le sue capacità di autodeterminazione, la sua autonomia

²⁵⁶ F. Crespi, *Azione sociale e potere*, Il Mulino, Bologna, 1989, 144-145.

²⁵⁷ *Ibid.*, 140-141.

²⁵⁸ S. Migliori, *op. cit.*, 122-123.

e la sua capacità di “relativizzare – all’interno delle relazioni sociali – le varie forme di indipendenza o di dipendenza dall’altro. Lo sviluppo di questa dimensione richiede all’individuo grandi risorse: psicologiche, riflessive, relazionali, sociali, tutte funzionali a quello che possiamo definire come il processo di *empowerment* personale”²⁵⁹.

Ora, è evidente che la detenzione influisce sulla dimensione del potere, esponendo l’individuo recluso a uno sviluppo squilibrato delle proprie capacità di autodeterminazione e di indipendenza o, addirittura, ponendolo alle dipendenze di altri. Non solo, ma lo stato di carcerazione non è soltanto un ostacolo al processo di empowerment, ma è esso stesso luogo e fonte di potere (dimensione oggettiva del potere), in grado di condizionare pesantemente la persona detenuta, fino “ad avviare processi di destrutturazione e di spersonalizzazione, anziché percorsi di potenziamento e di maturazione”²⁶⁰.

La qualità della formazione è da collegarsi sia alla dimensione del potere soggettivo che a quella del potere oggettivo. Nel primo caso la progettazione dovrà tener conto del potere intrinseco e del potere estrinseco, intendendo per quest’ultimo quello che si manifesta nelle relazioni sociali tra individui (o tra gruppi di individui). «Il potere estrinseco è pur sempre la capacità di gestire le contraddizioni che emergono nel rapporto tra determinatezza [normativa] e indeterminatezza [dell’agire], ma questa volta non all’interno del soggetto stesso, bensì nelle relazioni tra gli attori sociali e in relazione alle condizioni materiali dell’ambiente e alle strutture istituzionali del sistema»²⁶¹.

Dato che nel carcere le dinamiche di potere sono molto forti ed esplicite, è necessario che la costruzione degli interventi formativi si fondi, come osserva Migliori, “su un’attenta riflessione delle forme di potere che attraversano tutti i soggetti coinvolti in questo sistema, dalle persone detenute, alle persone che a diverso titolo vi operano.[...]

L’attività formativa [...] dovrebbe supportare due processi nei contesti carcerari: l’uno finalizzato a restituire la necessaria centralità alla persona detenuta e, in questo caso, ai suoi processi di empowerment, anch’essi alla base di un reinserimento sociale efficace; l’altro volto a relativizzare quelle forme di potere che, rendendo troppo asimmetrici i rapporti tra operatori penitenziari e persona

²⁵⁹ *Ibid.*

²⁶⁰ *Ibid.*

²⁶¹ F. Crespi, *op. cit.*, 148.

detenuta, compromettono la possibilità di instaurare relazioni educative autentiche e di costruire progetti educativi condivisi»²⁶².

4. *Il lavoro di rete.*

I progetti mirati alle attività formative e lavorative dei detenuti hanno bisogno di coordinamento e armonizzazione.

Quasi tutti i progetti sociali, ed in particolare quelli che riguardano persone detenute, indicano nel lavoro di rete uno dei metodi più indicati per garantire dopo un periodo di esclusione sociale un effettivo re-inserimento nella società della persona. Buffa si esprime in questi termini: «L'organizzazione di attività lavorative e formative interne e la programmazione di progetti di inserimento esterno, richiamano necessariamente un'azione di coordinamento e di reciproca conoscenza tra le risorse in campo e i vari elementi interagenti [...]. Da questo discende l'esigenza di costituire, attraverso tutte le istanze pubbliche e private che vorranno intervenire al fine di ampliare il numero e la qualità degli interventi formativi e lavorativi dedicati ai detenuti, un quadro di riferimento comune. Praticamente questo significa, ad esempio, lavorare in équipe su progetti limitati, ricercando i dati conoscitivi necessari ed individuando le variabili in gioco [...]. Solo in questo modo, ovvero rispettando da un lato le caratteristiche personali e giuridiche del detenuto e dall'altro quelle delle risorse da offrire, si potrà operare correttamente ed efficacemente in un'ottica di intervento integrato»²⁶³.

Proprio per questa ragione il lavoro di rete costituisce l'unica possibilità, forse, di operare per limitare l'autoreferenzialità del sistema e ridurre così i danni provocati dalla detenzione. Negli ultimi vent'anni questo sistema si è consolidato considerevolmente: la quantità di soggetti che entrano in carcere (operatori esterni, cooperative, associazioni di volontariato, ecc.) era impensabile fino a qualche anno fa, così come era impensabile lo sviluppo del terzo settore che oggi offre anche occasioni per percorsi di reinserimento socio-lavorativo.

Quindi, è convinzione comune tra gli operatori del settore penitenziario che al problema della devianza occorre rispondere con un approccio integrato, per cui il

²⁶² S. Migliori, *op. cit.*, 124-125.

²⁶³ P. Buffa in *Formazione Professionale e lavoro, esperienze dentro e fuori dal carcere*, Regione Piemonte, 1996, 65.

lavoro di rete deve essere un lavoro di coordinamento, interazione, integrazione, concertazione tra i diversi soggetti coinvolti: il detenuto o l'ex-detenuto, gli operatori della formazione professionale, i docenti, il Tribunale di Sorveglianza, il Magistrato competente, la Direzione dell'Istituto penitenziario, l'area trattamentale interna, i Centri di formazione professionale, i centri territoriali, gli UEPE (ex CSSA) gli EE.LL., l'ispettorato al lavoro, i Centri per l'Impiego (CPI), i SERT, le aziende, le cooperative sociali, i Gruppi Operativi Locali (GOL) ecc.

Detto questo, non si può fare a meno di evidenziare la presenza di elementi critici, dentro e fuori dal carcere, che inconsapevolmente conducono a legittimare il sistema della esclusione, limitando le opportunità per chi è detenuto.

Offrire opportunità alla popolazione detenuta significa anche garantire alla comunità civile una possibile riduzione della recidiva e dunque maggiore sicurezza. Una recente ricerca del Ministero della Giustizia (ma non è l'unica in questo campo) ha dimostrato come l'applicazione delle misure alternative faccia crollare la recidiva a meno del 20%, rispetto al 70% circa che si registra tra le persone detenute che hanno scontato la pena in carcere fino all'ultimo giorno, senza usufruire di queste possibilità.

Il concetto di rete fa riferimento ad un insieme di interlocutori coinvolti nell'esecuzione penale *intra* ed *extra* muraria, individuati come risorsa utile ai fini dei processi di reinserimento sociale, ossia un insieme di risorse, formali e informali, che concorrono al conseguimento degli obiettivi rieducativi della pena. In questa sede si fa particolare riferimento ai percorsi di reinserimento lavorativo, ritenuto il lavoro come strumento essenziale per la completa ri-collocazione della persona nella società.

In questa prospettiva occorre fare una distinzione tra rete interna al sistema della giustizia penale e rete esterna, formale ed informale.

4.1. La rete interna

La rete interna riguarda il mondo penitenziario il cui sistema non è di facile comprensione soprattutto per chi accede dall'esterno. È necessario dunque comprendere il sistema interno che si compone di più aree: dal Ministero della Giustizia, al Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria (DAP), al Provveditorato regionale della amministrazione penitenziaria, agli Istituti di pena, all' Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), alla Magistratura di Sorveglianza.

In questo macro sistema si collocano i singoli sottosistemi con la loro organizzazione interna che costituisce un vero e proprio mondo. È sufficiente elencare gli interlocutori istituzionali che operano all'interno del carcere: il sistema direttivo (composto da direttori e vicedirettori), l'area amministrativa (che serve per reggere un istituto), il personale di custodia (gli agenti di polizia penitenziaria), l'area pedagogica (composta dagli educatori del Ministero della Giustizia), l'area psico-criminologica (composta da psicologi e criminologi convenzionati con il Ministero della Giustizia), l'area del personale sanitario (medici, infermieri).

Se alla rete istituzionale aggiungiamo anche gli interlocutori che si integrano con la stessa per le attività trattamentali interne possiamo citare: il mondo della scuola – dalle elementari all'università, il mondo della formazione professionale (centri di formazione e organizzazioni esterne), il sistema dei servizi sanitari dell'ente pubblico (in particolare i servizi per le tossicodipendenze), il mondo del volontariato (organizzato e non), il terzo settore (con le cooperative sociali che operano all'interno). Il mondo interno al carcere è dunque di per sé molto vario e complesso e si amplia ancora di più quando si pensa alla fase dell'esecuzione penale all'esterno, nella quale rientra a pieno titolo il sistema dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna.

È da questa rete che il detenuto dipende interamente, sia per la sua vita quotidiana che per l'intero percorso dell'esecuzione penale.

L'esperienza ormai ultradecennale degli operatori della Rete e i dibattiti ad essa connessi hanno evidenziato alcune criticità che si verificano nella interazione con questo livello di rete.²⁶⁴

“Una prima questione di fondo risiede proprio nel connubio tra aiuto e controllo”. È pacifico che il carcere è impostato su due obiettivi: difesa sociale e rieducazione. Malgrado tutti gli operatori concorrano al trattamento, devono essere salvaguardate le esigenze di sicurezza che sono appannaggio specifico del personale di polizia penitenziaria. Pertanto non si può non avere a che fare con questi operatori se si vuole operare efficacemente. La difficoltà consiste nel percepire, dalla prospettiva di chi opera per il trattamento, l'agente di polizia penitenziaria ancora come “un semplice custode”. D'altra parte anche gli agenti di custodia hanno una percezione “discutibile” di coloro che operano per il trattamento, per

²⁶⁴ Si rimanda al sito www.ristretti.it/areestudio/cultura/scuola/ambroset/sistema.htm, *Sistema penitenziario e lavoro di rete*, dal quale ho tratto queste indicazioni, per una trattazione più esauriente su tali criticità.

esempio, lamentando troppa attenzione per i detenuti e dispendio di risorse economiche ma con pochi risultati effettivi. Insomma, “da entrambe le parti esistono dunque resistenze, muri non semplici da abbattere”²⁶⁵, in quanto, come spiega Sarzotti, sono chiamati ad attuare programmi diversi: “il custodiale ha il compito e gli strumenti per attuare programmi regolativi, il trattamentale attua invece programmi di prestazioni. [...] Il programma condiziona direttamente anche l’orientamento dei funzionari [che percepiscono] il proprio compito come strettamente vincolato a norme e a considerare come principale criterio di valutazione della propria azione la fedeltà alla norma stessa”, mentre gli operatori del trattamentale “hanno al centro del loro sistema di riferimento, più che la normativa interna dell’amministrazione penitenziaria, competenza professionale e modelli di azione che si ispirano ai colleghi che operano nella realtà extramuraria”²⁶⁶.

Un secondo problema è legato all’area pedagogica, ossia al numero “irrisorio” di educatori e alla “involuzione di questo ruolo dalla riforma penitenziaria ad oggi”. Si ritiene utile un intervento strutturale per risolvere non solo i problemi di numero ma anche di migliore utilizzo delle risorse esistenti.

Un ulteriore problema è “l’assoluta mancanza di coordinamento delle attività trattamentali”, che spetterebbe all’area pedagogica, dovuta non solo ai problemi citati sopra, ma anche alla scarsa informazione su ciò che esiste. Si ha l’impressione “che la scarsità di attenzione agli aspetti della comunicazione interna, sia una specie di «abito», di «costume» del sistema carcerario. In una dimensione spazio temporale che perde di significato [...], occuparsi della comunicazione significherebbe stravolgere il primo elemento simbolico dell’esclusione”.²⁶⁷

Un altro nodo riguarda “le persone detenute e la loro connessione con la rete interna”. Quando la persona entra in carcere acquisisce lo status di detenuto e la sua vita è strutturata sui rapporti che instaura sia con i suoi compagni che con tutti gli operatori penitenziari. “Rete interna, per un detenuto, vuol dire allora il sistema di

²⁶⁵ *Ibid.*, 3. Per una ricostruzione della cultura professionale e/o giuridica degli operatori penitenziari cfr. C. Sarzotti (c), *Codice paterno e codice materno*, in Favretto-Sarzotti (a cura di), *Le carceri dell’AIDS. Indagine su tre realtà italiane*, l’Harmattan Italia, Torino, 1999.

²⁶⁶ Da qui la “contrapposizione tra generalisti e specialisti [che] riflette, in particolar modo, la tensione fra la tradizionale struttura gerarchica e burocratica della [Pubblica Amministrazione] e tentativi di introdurre in essa modelli organizzativi fondati sui principi della competenza e della professionalità”. La distanza tra “custodiale” e “trattamentale” è spiegabile anche dal fatto che “nella maggioranza dei casi, le norme che riguardano il trattamentale sono norme generali e astratte, mentre quelle che interessano il custodiale sono frequentemente individuali e concrete”. Cfr. C. Sarzotti (c), *op. cit.*, 18-19

²⁶⁷ Cfr. www.ristretti.it/areestudio/..., *Sistema penitenziario*..., 4.

relazioni che vive dentro la cella e fuori dalla cella all'interno del contesto basato su premi e punizioni e dunque, per sua natura, infantilizzante e deresponsabilizzante”²⁶⁸.

Pertanto, conoscere i “meccanismi di costruzione dell'identità deviante prodotti dalla detenzione” diventa fondamentale per chi lavora in carcere.

Le parole d'ordine sembrano essere, dunque: informazione, sensibilizzazione, progettazione, co-gestione.

4.2. La rete esterna

Con il termine rete esterna si fa riferimento a tutti gli interlocutori che non operano all'interno del carcere. Tuttavia, occorre fare una ulteriore distinzione tra “rete informale”, ossia la rete naturale del detenuto (famiglia, amici, conoscenti, relazioni significative, etc.) che può fungere da supporto nei momenti di difficoltà, e la “rete istituzionale”, cioè le risorse territoriali che si occupano del detenuto una volta uscito dal carcere o nel momento in cui sta scontando una misura alternativa.

In alcuni casi la rete informale può anche essere quella in cui sono costruire le azioni devianti e che spesso offre supporto alla persona (basti pensare alle prassi mafiose che prevedono di occuparsi dei familiari dei detenuti), ma la rete che qui interessa è quella che si mobilita “legalmente” per offrire opportunità concrete alla persona (per esempio, le attività lavorative di parenti o amici, senza le quali non sarebbe possibile un reinserimento). Questo livello della rete è il più importante, perché offre relazioni umane che la rete formale non può offrire.

La rete istituzionale è quella dei servizi, delle risorse territoriali organizzate di cui sopra.

La rete esterna, in un certo senso, è anche preposta ad una sorta di “controllo sociale formale” ed è costretta a misurarsi sia con la norma giuridica rappresentata dalle regole che governano le misure alternative, sia con i servizi preposti ad esercitare il controllo, quali le forze dell'ordine e l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), che comprende anche il Centro di Servizio Sociale per Adulti (CSSA).

Di fatto, non esistono servizi territoriali specificamente dedicati al reinserimento dei detenuti, ma esiste una logica secondo la quale tutti i servizi sociali esistenti sul territorio dovrebbero avere automaticamente la competenza ad operare in questo

²⁶⁸ *Ibid.*, 5.

campo in virtù del DPR 616/77. Quindi, “il detenuto che esce dal carcere può rivolgersi a tutte le risorse dell’ente locale. Tuttavia, la realtà è un’altra. Gli operatori che lavorano sul territorio non hanno una formazione *ad hoc* relativamente al sistema penitenziario e questo impedisce una presa in carico mirata; il risultato è che chi proviene da un’esperienza detentiva non trova facilmente un supporto esterno. Il circuito dentro il quale la persona detenuta solitamente entra è quello dei Servizi di inserimento lavorativo che, a loro volta, sono connessi ad una rete di risorse locali (il più delle volte connessi al Terzo Settore) che offrono opportunità lavorative.”²⁶⁹

5. I Gruppi Operativi Locali in Piemonte.

I GOL (ad ogni sede di istituto penitenziario ne corrisponde uno) sono gruppi di lavoro composti da operatori degli enti locali, operatori degli istituti e dei servizi penitenziari, operatori del centro di servizio sociale, rappresentanti degli uffici di collocamento circoscrizionali, rappresentanti dei datori di lavoro, docenti dei corsi di formazione professionale, rappresentanti di associazioni, volontari.

Il compito specifico “istituzionale” del GOL è quello di creare opportunità di inserimento lavorativo e sociale per detenuti ed ex detenuti attraverso la collaborazione con le Istituzioni e gli Enti preposti e le agenzie di formazione professionale che operano sul territorio di riferimento. Nella sostanza, hanno il compito di preparare e favorire le azioni di avviamento al lavoro, quali sperimentare stages formativi presso imprese private, enti pubblici o lavori socialmente utili. Per quanto riguarda l’inserimento lavorativo vero e proprio l’azione dei GOL è più complessa, data la molteplicità degli attori. Inoltre svolgono altre funzioni connesse, come sensibilizzare gli enti e le istituzioni per la ricerca di lavori da poter assegnare alle persone “svantaggiate”, offrire consulenza per l’elaborazione di progetti individuali di reinserimento, sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della detenzione e dell’emarginazione sociale, verificare la progressione degli sviluppi del progetto, sincronizzare le fasi del percorso di reinserimento socio-lavorativo.

Il GOL è coordinato dal Progetto Speciale Lavoro e Formazione Professionale del Comune di Torino. Esso svolge attività di logistica e di segreteria, progetta e

²⁶⁹ *Ibid.* pag. 7.

realizza lavori socialmente utili, fornisce informazioni e consulenza alle persone in cerca di lavoro, si occupa della tenuta della banca dati di detenuti ed ex detenuti.

Tuttavia, malgrado si ritenga essenziale una struttura centrale come il GOL che abbia la funzione direttiva e di coordinamento di tutte le azioni utili al reinserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate, non mancano critiche, provenienti innanzitutto dal privato sociale e dalle agenzie di inserimento lavorativo, o da chi agisce per esse, dislocate sul territorio torinese, di cui si dirà oltre (cfr. *infra*, Parte III).

6. *Progetti e prassi di reinserimento lavorativo.*

Per tutelare il diritto al lavoro dei detenuti o ex detenuti, quindi, è necessario il concorso di tante figure, che devono lavorare insieme, per non rischiare l'interruzione o ostacolare il percorso. Il detenuto o ex da solo, soprattutto se possiede scarse risorse personali e non può contare su una rete sociale informale (vedi "*La rete esterna*"), raramente riesce a concludere il percorso completo di reinserimento, perciò è opinione ormai comune tra gli operatori che vanno offerte risposte integrate e coordinate.

Non è possibile pensare a prassi standardizzate, ogni progetto deve essere creato *ad hoc*, con il necessario coinvolgimento armonico degli attori coinvolti, nel rispetto delle procedure burocratiche e delle regole che ogni servizio si è dato.

Portare una persona "svantaggiata" al lavoro non significa trovare un posto di lavoro quale esso sia, significa valutare le sue potenzialità, le offerte del mercato, il bagaglio di formazione scolastica e professionale, il curriculum professionale e lavorativo ed, infine, i suoi desideri e la sua voglia di mettersi in gioco. In sostanza, è necessario armonizzare le condizioni personali con le condizioni ambientali, di cui si è parlato in precedenza.

Un progetto di inserimento lavorativo vede, quindi, tante figure che si attivano: il detenuto stesso, poi gli operatori pubblici e del privato sociale, che intervengono secondo i problemi o i bisogni, contemporaneamente o in tempi diversi. Naturalmente, trattandosi di persone "non libere" intraprendere un progetto di inserimento lavorativo implica contatti e vincoli con altri livelli istituzionali, che vanno dagli operatori penitenziari, la magistratura di sorveglianza, gli organi

preposti al controllo e alla sorveglianza, gli organi del Ministero del lavoro e i familiari e gli avvocati del soggetto. In sostanza, intorno al detenuto gravitano limiti, urgenze, necessità e diversi soggetti istituzionali o del privato sociale che portano risorse od ostacoli secondo il grado di coinvolgimento.

La persona privata della libertà personale non ha caratteristiche diverse dai lavoratori liberi, ma un'agenzia o altro attore che opera per il reinserimento di detenuti deve essere consapevole che si scontrerà con alcuni fattori negativi: handicap culturali nei confronti del detenuto, sociali, dovuti al fatto che non possono muoversi agevolmente sul territorio nella ricerca del lavoro, dovuti al meccanismo di autorizzazioni e controlli per il lavoro, dovuti alla persona (disagio sociale, familiare, età spesso avanzata), alla sua professionalità (spesso scarsa e frammentaria) o al titolo di studio.

Inoltre, tutte le esperienze progettuali evidenziano i seguenti punti fermi che occorre tenere presente:

- la persona detenuta è portatrice di gap, cioè competenze mancate o perse, che necessitano di un percorso pedagogico per poter essere ricomposte;
- lo stesso gap è influente nel determinare senso e contenuti delle relazioni interindividuali che la persona deve costruire una volta uscito dal carcere;
- entrambi i punti di cui sopra influenzano significativamente le *chances* di recidiva criminale del soggetto;
- è necessario l'affiancamento al soggetto di una persona competente nel trasferire competenze e abilità sociali;
- il percorso di accompagnamento deve avere tra i propri scopi quello, non secondario, di mobilitare il soggetto affiancato perché a sua volta affianchi altri soggetti e diffonda metodi e contenuti, poiché ciò determina un circolo virtuoso di relazioni significative.

Detto questo, il trattamento rieducativo-formativo (che comprende anche il lavoro) è destinato a fallire se si limita ad un compito di mero intrattenimento. Anticipo qui, poi saranno argomentate in seguito, alcune difficoltà riscontrate da tutte le esperienze di reinserimento lavorativo:

- la poca abitudine a valutare e concedere la possibilità dell'art. 21 O.P. (lavoro all'esterno) da parte dei direttori degli istituti²⁷⁰;
- la varie difficoltà che portano scarsamente a considerare ed attuare le misure alternative alla pena del carcere, e comunque le concessioni sono in numero esiguo rispetto alla popolazione detenuta che ne avrebbe i requisiti;
- la valutazioni e i tempi troppo dilatati delle Agenzie di Controllo, talvolta anche non aggiornate sulla situazione reale del detenuto;
- i tempi di risposta del Tribunale di Sorveglianza, che mediamente vanno dai tre ai sei mesi²⁷¹.

Per chiudere, quando si progetta un inserimento lavorativo non si può generalizzare ed occorre sempre pensare ai soggetti in gioco: alla persona detenuta ed insieme valutare e preparare al meglio tutti i presupposti di legge e di contesto; al datore di lavoro, che sia una azienda “sana” e con caratteristiche favorevoli; alla persona che valuta, nel caso il Magistrato, che è portatore di convinzioni personali e, pur agendo sempre nei termini di legge, si riscontrano anche esiti differenti tra gli uni e gli altri; agli operatori penitenziari e sociali, sia del servizio pubblico o privato, che propongano e accompagnino al meglio la richiesta e il percorso.

Frequentemente, i servizi di orientamento e d'inserimento lavorativo di detenuti sono poco pubblicizzati, nel senso che spesso gli operatori non si conoscono neanche sullo stesso territorio, ed è difficile avere rapporti tra territori ed esperienze diverse. Ma la conoscenza è importante, sia per “sfruttare” le “buone prassi” avviate, sia per “fare rete” anche a livelli più ampi.

È opinione comune, tra l'altro confermata da pratiche ed esperienze varie, che è difficile e poco produttivo esportare modelli e servizi da altri luoghi ed “ognuno deve trovare la sua formula a partire dalla conoscenza e dalle attività già presenti e soprattutto dalle risorse disponibili, quindi mutuare strumenti, procedura e obiettivi. *[Bisognerebbe fare]* in modo che i territori si attivino per implementare attività d'orientamento e di inserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti, proprio per attuare leggi esistenti di gestione decentrata dei servizi di avviamento al lavoro”²⁷².

²⁷⁰ Ovviamente tranne qualche raro caso, ad esempio la Casa Circondariale di Torino o la Casa di Reclusione di Bollate (MI) che hanno istituito una sezione apposita di detenuti in art. 21.

²⁷¹ Questo punto sarà ripreso e meglio argomentato nell'ultima parte della tesi, quando si analizzeranno i dati della ricerca sul campo.

²⁷² L.R. Roselli, *Agosol e le esperienze in atto nella provincia e nelle carceri milanesi*, www.agosol.it.

7. I rapporti carcere/società civile.

Se lavoro di rete deve essere, dunque, non è pensabile separare le azioni della rete interna con quelle della rete esterna. Pertanto, occorrerebbe favorire la connessione tra le due reti affinché si possa parlare di un effettivo lavoro di rete. Favorire la connessione tra le due reti vuol dire anche aprire le porte del carcere alla società civile.

Ma con il carcere si può fare rete? Secondo Merlo, è impossibile: *“La rete [con il carcere] non riuscirò mai a farla, non si fa rete con le istituzioni, si fa contratto, al massimo si riesce a negoziare un protocollo ma non mollano un centimetro ad un soggetto esterno dei loro margini decisionali e operativi, sono autoreferenziali”*.²⁷³

In questo contesto si inseriscono anche le critiche di De Salvia fatte nel capitolo precedente (cfr. *infra* cap. 4, par. 4).

Queste affermazioni forti in un periodo in cui il lavoro di rete è ritenuto fondamentale per la buona riuscita di un percorso di reinserimento socio-lavorativo di persone private della libertà personale, non è campata in aria. L'autoreferenzialità dell'istituzione totale è indiscutibile e in nessuna realtà del Paese esiste una prassi strutturale che coinvolga contemporaneamente le due reti, interna ed esterna, in modo che possa affermarsi l'unicità del percorso di reinserimento degli individui reclusi. Esiste, purtroppo, un percorso interno, se di percorso si può parlare, che non ha come obiettivo primario il reinserimento lavorativo esterno ma solo quello di gestire le dinamiche sociali interne e di alleviare le sofferenze della carcerazione.²⁷⁴ Di per sé, dal punto di vista della qualità della vita carceraria, è estremamente positivo poiché in questo modo si tende a limitare la «tirannia delle inezie»²⁷⁵, ma, in termini di collaborazione “paritaria” interno-esterno, non si può dire che si siano fatti passi avanti significativi, anche se, conviene sempre ricordarlo, ci sono delle realtà carcerarie in cui sono stati fatti grandi sforzi in questa direzione, che

²⁷³ Roberto Merlo, Psicologo esperto di analisi degli interventi sociali, in www.carcereesocietà.it, “Sperimentazione di reti locali per l’inserimento socio-lavorativo di detenuti ed ex detenuti”, Parma 20-05-2004, Consorzio Forma Futuro.

²⁷⁴ È opportuno evidenziare che esistono dei piccoli esempi che vanno in senso contrario rispetto a quanto si è detto. La cooperativa “Giotto” che opera nel carcere di Padova ne è un esempio concreto. Infatti, fa formazione professionale, produce all’interno per vendere all’esterno e la persona assunta ha la concreta possibilità di poter trovare un lavoro all’esterno. Anche nel carcere di Torino esistono realtà simili, come le Cooperative “Eta beta”, “Punto e a Capo” e Pausa Caffè”. Tutte, purtroppo, hanno una incidenza minima sul mercato del lavoro esterno.

²⁷⁵ La definizione, coniata da R. Kristoffersen e stata ripresa da P. Buffa, *op. cit.*, 8.

conferma il fatto che, per dirla con Buffa, “ogni carcere è una repubblica autonoma”.²⁷⁶

Il rapporto tra carcere e territorio è un tema di cui si è molto parlato e discusso, basti pensare che già la riforma penitenziaria, recependo le indicazioni della Carta Costituzionale, dà molta importanza ai “contatti con il mondo esterno” (art. 15, co. 1). Anche se il dibattito ha dato maggiore enfasi all’intervento della società civile come controllo dell’apparato istituzionale al fine di “umanizzare la pena”, non si può tralasciare il fatto che il territorio ha un ruolo fondamentale nel percorso di reinserimento della persona detenuta e potrà svolgere appieno il suo ruolo solo se alcuni settori della società civile potranno occuparsi dell’individuo “svantaggiato” già nel corso dell’esecuzione della pena (per esempio, gli operatori della formazione professionale potrebbero benissimo collaborare con l’area trattamentale per la ricerca di uno sbocco lavorativo alla fine del percorso di formazione²⁷⁷), naturalmente con prerogative evidentemente diverse da quelle degli operatori penitenziari.

Se, come dice Ota De Leonardis, le carceri non sono delle “entità metafisiche”²⁷⁸, ma “artefatti umani intenzionali e, come tali, possono essere dagli uomini modificati, smontati e ricostruiti diversamente”²⁷⁹, allora sarà necessario scalfire “l’inerzia [*che*] non sta solo nell’autoreferenzialità dell’organizzazione ma anche nella resistenza individuale degli operatori che stentano a vedere in modo diverso la loro azione, nella difficoltà, connaturata in ognuno di noi, di accettare di riconoscere i propri errori e farne tesoro nella ricerca di nuove possibili soluzioni”²⁸⁰.

Se si riconosce che il confronto tra carcere e territorio è “stimolante e necessario”, e se si ha la consapevolezza che il carcere è “in grado di modificarsi”²⁸¹ perché persiste nella sua autoreferenzialità e non “fa rete”?

Molti spiegano questa discrasia tra il dire e il fare con il timore della perdita di potere decisionale da parte degli operatori penitenziari, di conseguenza tutti i cambiamenti che contrastano con i presupposti del conservatorismo istituzionale vengono rigettati.

²⁷⁶ Ibid., 9.

²⁷⁷ Questo tema sarà ampiamente trattato nei prossimi capitoli.

²⁷⁸ O. De Leonardis, *Le istituzioni: come e perché parlarne*, Carocci, Roma, 2001.

²⁷⁹ P. Buffa, *op. cit.*, 12.

²⁸⁰ Ibid.

²⁸¹ Ibid., 11.

Mathiesen individua alcune *tecniche di neutralizzazione* che il personale penitenziario mette in atto per contrastare le iniziative di cambiamento che provengono dall'esterno, mantenendo gli "interessi del sistema"²⁸². Alcune di esse rifiutano categoricamente le idee innovative, altre cercano di vanificarle.

La prima tecnica è "*lavarsene le mani*" spostando la responsabilità delle decisioni su una "autorità superiore" deputata solo essa a decidere su istanze che introducono "novità nella vita dell'istituto".

La seconda tecnica è quella di "*svuotare le proposte*" che confliggono con gli interessi del sistema e "consiste nel definire le novità come irrilevanti per il carcere".

Un'altra tecnica è *rendere impraticabili* le nuove idee, ritenute irrealizzabili a causa soprattutto della particolarità delle istituzioni totali, malgrado fossero ottime per altre istituzioni.

Con la *dilazione* si rinvia "fino a nuovo ordine" la decisione di prendere in considerazione una nuova proposta mettendola "in ghiaccio". Spesso l'idea è considerata interessante ma bisognosa di ulteriori approfondimenti.

Una quinta tecnica è quella di "*sminuire* un'idea o una iniziativa", svalutandola nella sua importanza pratica, magari "ostentando interesse e persino entusiasmo". È una tecnica molto frequente nelle istituzioni totali.

L'ultima tecnica è l'*appropriazione*, nel senso che l'idea viene fatta propria, "ma in modo tale che l'elemento nuovo sia sottilmente e impercettibilmente cambiato, per cui entra a far parte delle strutture esistenti senza minacciarle; ma se ne conserva, insieme con il nome, la sensazione di aver iniziato qualcosa di utile e che rompe con il sistema".²⁸³

A mio avviso, il sistema non può cambiare se non cambia la mentalità e la cultura degli uomini che lo organizzano e lo gestiscono, in tutti i suoi livelli gerarchici, e qualsiasi "innovatore" deve avere il coraggio di affrontare e contrastare il potere delle gerarchie ormai consolidate che si oppongono alle innovazioni utilizzando qualsiasi strategia per neutralizzare i tentativi di cambiamento.

Cambiare le prassi della vita intramuraria non è un'operazione così semplice da farsi dall'oggi al domani. I motivi vanno ricercati soprattutto, come si è detto, nel consolidamento di una cultura autoreferenziale del personale carcerario, che rende

²⁸² T. Mathiesen, *op. cit.*

²⁸³ Tutte le espressioni virgolettate sono di Mathiesen, *op. cit.*, pagg. 72-75.

difficile l'applicazione di pratiche innovative nella gestione quotidiana della vita carceraria. All'interno del carcere, gli operatori hanno consolidato negli anni la loro posizione ed il loro potere che è difficile scardinare con piccole modifiche di facciata.

Stando così le cose, se le idee che vengono dall'esterno vengono sistematicamente contrastate, diviene interessante la visione di Buffa ispirata "ad un riformismo interno e pragmatico, composto da scelte operative e locali piuttosto che da generali interventi strutturali e normativi"²⁸⁴. Il pensiero di Buffa sembra andare in questa direzione ma quando si passa dalla teoria alla pratica, le sue idee "innovatrici" non possono non essere sottoposte a continui attacchi, in modo più o meno nascosto, da parte del personale carcerario, poiché qualsiasi innovazione, malgrado provenga dall'interno, incontrerà resistenze da chi quel cambiamento non lo vuole.

Anche in questo caso il personale penitenziario metterà in moto una serie di strategie di contrasto a quelle innovazioni (per esempio, farà ricorso alla cronica mancanza di personale, oppure semplicemente disattenderà le direttive ritardando le pratiche burocratiche, ecc.) atte fondamentalmente alla redistribuzione del potere.

Le innovazioni sono, per definizione, mutamenti nella distribuzione dell'autorità e delle responsabilità all'interno di una qualsiasi organizzazione gerarchica. Nelle istituzioni totali tali mutamenti incontreranno forti opposizioni, a meno che non accrescano l'autorità e la responsabilità di coloro che sono già al potere.

Tutti i cambiamenti, siano essi provenienti dall'interno che dall'esterno, che contrastano con gli "interessi del sistema", diventano impossibili perché minano il potere costituito e tendono ad una nuova distribuzione di esso anche nella organizzazione burocratica della vita carceraria.

Il pensiero di Buffa, a mio modo di vedere, è interessante e stimola al dibattito, se non altro perché egli stesso dirige un carcere ed io, in qualità di persona detenuta, faccio parte di quell'universo. La mia posizione, malgrado fossi dall'altra parte della barricata rispetto al Direttore, non è improntata ad una contrapposizione di principio, secondo i canoni esistenti all'interno della comunità carceraria, anzi credo che Buffa abbia centrato il fulcro del problema, il carcere può cambiare. Ma non da solo, anche per la presenza all'interno del sistema di codici culturali

²⁸⁴ P. Buffa, *op. cit.*, 9.

contrapposti tra gli operatori del custodiale e quelli del trattamentale²⁸⁵, che costituiscono già di per sé un ostacolo per qualsiasi cambiamento anche proveniente dall'interno (per esempio, da parte del direttore di un istituto penitenziario).

In questo senso è interessante la posizione di un altro operatore carcerario, Lucia Castellano, direttrice del carcere sperimentale di Bollate (MI).

Ella esordisce affermando che “Il carcere comincia a cambiare quando la gestione dell'istituto è presa in carico da tutto il territorio”²⁸⁶. È una posizione che se da una parte la pone sulla stessa linea riformista di Buffa, dall'altra va oltre poiché ha rinunciato al “*potere assoluto*”.

Vale la pena di riportare ancora alcuni punti dell'intervento di Castellano:

“Come se fossi il sindaco di un piccolo comune, vivo nel contenitore metropolitano esterno applicando il principio dei vasi comunicanti, gestendo l'utenza congiuntamente al territorio, in tutti i settori condivisibili. La vera rivoluzione culturale, che crea non poche difficoltà a un sistema così autoreferenziale, consiste nell'accettare di essere messi in discussione dall'esterno, non solo dai propri superiori gerarchici. [...]”

Condividere il potere significa accettare il rischio di essere messi all'angolo, di non avere risposte, di ritrovarsi senza coperture possibili. È un rischio a cui, quotidianamente, sottopongo tutta l'amministrazione a cui appartengo. Ma è la sola possibilità che vedo per rendere sostanzialmente credibile il nostro lavoro, e quindi il luogo di espiazione delle pene. [...].

Un carcere avulso ed escluso dalla città che lo contiene favorisce la perdita di senso dell'intero sistema: il sentimento dell'esclusione permea di sé tanto i carcerati quanto i carcerieri. [...] lo scopo reale dell'istituzione totale è ancora quello di eliminare l'identità del prigioniero, per gestirlo più agevolmente. Il carcere che cambia deve accettare il rischio di mettere in discussione il suo stesso atto fondativo. Deve rivoluzionare se stesso. Con queste nuove basi potrà sperare di produrre la definitiva libertà dei suoi abitanti.”²⁸⁷

L'Istituzione carceraria, dunque, in settori come quello della formazione, del lavoro, dei processi di reinserimento sociale (ma anche della sanità) dovrebbe impegnarsi ad aprirsi al territorio, trovando la massima integrazione con le politiche e le strategie rivolte alla generalità dei cittadini. “Non ha senso”, come afferma Migliori, [...] “un *lavoro penitenziario* e una *formazione penitenziaria!*”. La società

²⁸⁵ Sarzotti ha distinto gli operatori del custodiale dagli operatori del trattamentale, evidenziando “le profonde diversità di livello culturale, di formazione professionale, di mission organizzativa, di ethos professionale etc. che a tutt'oggi caratterizzano i due gruppi”. Inoltre definisce “paterna” la cultura giuridica degli operatori del custodiale e “materna” quella degli operatori del trattamentale. Per una trattazione completa sui due codici cfr. Sarzotti (c), *op. cit.*,

²⁸⁶ L. Castellano, *La teoria dei vasi comunicanti: carcere e territorio*, in *Communitas*, diretto da A. Bonomi, e ripreso da <http://www.ristretti.it/convegni/triennale/index.htm>.

²⁸⁷ *Ibid.*

deve fare ingresso in carcere, con i propri servizi, le proprie risorse e le proprie strategie. “Questo non significa espropriare l’istituzione carceraria e il suo personale della titolarità a progettare e a realizzare determinate azioni, ma far sì che l’organizzazione di certi settori, di vitale importanza per il detenuto quanto per il cittadino libero, siano assolutamente gli stessi, parte di uno stesso sistema sociale”²⁸⁸.

La corrispondenza delle attività e dei servizi carcerari con quelli territoriali certamente avrebbe ricadute positive nei percorsi di reinserimento socio-lavorativo intrapresi dai detenuti, poiché la attività formative seguite all’interno corrisponderebbero a quelle esterne: stesse programmazioni, stessi titoli conseguibili, stessi enti e agenzie organizzatrici. L’ordinarietà delle iniziative “determinerebbe un *continuum* di offerta e di riferimenti molto importante, basti pensare agli effetti che questo potrebbe avere sulla persona che, a un certo punto dell’esecuzione della pena, inizia a uscire in misura alternativa e, quindi, a confrontarsi con la società esterna”.

In linea con Margara (cfr. *infra*, parte I, cap. 2, par. 7.2: “*La discrasia tra principi e prassi*”) e, nella sostanza anche con Castellano, Migliori ritiene necessario che l’istituto penitenziario sia considerato come una parte del sistema sociale più generale. “Il principio di fondo è quello di restituire il carcere alla società, di considerarlo come parte di quest’ultima e di evitarne qualsiasi rischio di ghettizzazione o di separazione dalla comunità libera che non sia assolutamente necessario per comprovati motivi di sicurezza pubblica”²⁸⁹. Principio che sembra fondamentale per la progettazione di percorsi che favoriscano il reinserimento sociale e lavorativo del detenuto.

Considerare il carcere come una “istituzione del territorio” a tutti gli effetti non può prescindere da un piano di sviluppo delle politiche territoriali più ampio che comprenda anche una territorializzazione della pena, consentendo ad ognuno di poter scontare la condanna sul proprio territorio. Ciò consentirebbe, oltre a favorire le relazioni familiari e sociali dei detenuti, di agevolare i percorsi di reinserimento e l’accompagnamento da parte dei servizi territoriali. D’altra parte questo scambio tra dentro e fuori “potrebbe attenuare anche quegli stereotipi, quei pregiudizi e quelle

²⁸⁸ S. Migliori, *op. cit.*, 89.

²⁸⁹ *Ibid.*, 90.

forme di pregiudizio che sovente caratterizzano i rapporti tra carcere e comunità sociale circostante”²⁹⁰.

Nel brano citato sopra, la Castellano afferma che il carcere per poter “sperare di produrre la definitiva libertà dei suoi abitanti” deve “rivoluzionare se stesso”, cioè andare oltre il suo “scopo reale” che “è ancora quello di eliminare l’identità del prigioniero, per gestirlo più agevolmente”.

Tale affermazione può essere connessa ai due argomenti trattati sopra, che ritengo essenziali nell’analisi sui percorsi di re-inserimento socio-lavorativo di persone provenienti da percorsi penali: le forme sociali della condizione carceraria e le relazioni di potere. Entrambi gli argomenti sono direttamente collegati alla identità personale e professionale del prigioniero (che andrebbe ri-costruita e non eliminata), in quanto presupposto essenziale per gestire autonomamente e responsabilmente le dinamiche relazionali al di fuori dell’istituzione, una volta intrapreso il percorso di riabilitazione sociale e lavorativa.

²⁹⁰ *Ibid.*, 93.

PARTE III

LA RICERCA SUL CAMPO: INDAGINE SU E CON I PROTAGONISTI DEL PERCORSO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO

CAP. I

ORIGINE, CONTESTO E METODOLOGIA DELLA RICERCA: UN PERCORSO AD OSTACOLI

1. *Introduzione: elementi esplicativi del contesto e aspetti critici.*

Il carcere e la carcerazione sono realtà molto complesse. Il percorso penale dal momento della commissione del reato si dipana in un periodo di vita detentiva segnato da privazioni, divieti ed un regime punitivo ed espiativo di vissuti esistenziali significativi. Durante questo percorso si occupano dell'autore del reato *direttamente* gli organi di controllo (che tutelano la società), la magistratura (che valuta e giudica il comportamento-reato), l'istituzione penitenziaria (che deve occuparsi del detenuto e fornirgli opportunità e strumenti trattamentali che restituiscano alla società un "rieducato"). Durante lo stesso percorso, *indirettamente* si occupano di lui teorici e studiosi di criminologia, sociologia, diritto, la "cronaca", la strumentalizzazione mediatica, gli autori di "gialli", giornalisti, autori di storie in cerca di ispirazione; si occupano di lui docenti, pedagogisti, volontari, operatori sociali, tutor, mediatori, datori di lavoro, i partiti e la politica, l'opinione pubblica ecc.

Visto l'interessamento di una così larga schiera di persone e istituzioni è logico porsi alcune domande: questa grande massa di azioni e coinvolgimento di operatori a cosa dovrebbe tendere? Le risorse professionali e le azioni attivate sono davvero sincronizzate e concertate? Le azioni messe in atto sono funzionali, costruttive per il detenuto? Quale è il ruolo del detenuto nel progetto di inserimento lavorativo che lo coinvolge direttamente?

Le risposte non sono né semplici né scontate. La ricerca concepita dal gruppo (referenti: professore e ricercatori Università di Torino, referente del CFPP, detenuto in semilibertà, Ufficio Pio come erogatore di risorse finanziarie) doveva contribuire ad analizzare empiricamente i singoli elementi, le procedure, il contesto operativo e normativo, i progetti di inserimento lavorativo, gli utenti, le agenzie e i modelli adottati, i datori di lavoro. Si voleva percorrere un itinerario a ritroso

partendo da *hic et nunc* e rifacendo e riconsiderando nel ritorno quali fossero le tappe che facilitano la comprensione dello sviluppo progressivo.

Questa ricerca intendeva soffermarsi sui *dati di fatto ponderabili* (da quanto tempo l'utente ha iniziato il percorso, la tipologia di qualifica posseduta e del lavoro svolto, lo stato civile, la posizione giuridica attuale e così via) e sui *dati di percezione di contesto* (livello di gratificazione personale e valutazione, correttivi da apportare nelle procedure e nelle fasi del percorso, valutazione dei "contributi" istituzionali e professionali percepiti ecc.).

Nei prossimi paragrafi, prima di entrare nel contesto vero e proprio della ricerca, saranno discussi gli aspetti critici emersi dall'indagine e che evidenziano alcune posizioni di difesa, di arroccamento, di renitenza da parte delle agenzie di inserimento che sollevano questioni di opportunità.

2. Questioni di opportunità.

L'ambito del privato sociale mostra una varietà di aspetti anche quando si occupa di persone svantaggiate. Esso si caratterizza per il suo impegno attivo nell'ambito del sociale a favore di persone che vivono in condizioni di disagio e si qualifica come *onlus*. Occorre, però, onestamente precisare che il privato sociale, pur differenziandosi dagli altri ambiti, non è separato e immunizzato dalla propensione a difendere "i propri diritti di autore", cioè il proprio modello di intervento, gli strumenti privilegiati, la metodologia ritenuta più adeguata e rispondente ai bisogni delle persone svantaggiate.

In sostanza, come spiega De Salvia, "ogni organizzazione o agenzia impegnata nel (re)inserimento lavorativo e sociale delle persone disagiate intende non solo elaborare, consolidare e connotare una propria metodologia di intervento, ma anche tenere sotto traccia e criptare alcuni fattori ed elementi che rivelino le peculiarità, i tratti identificativi. A ben considerare, tale atteggiamento protettivo, che risulta abbastanza naturale e ovvio, diventa ancora più praticato quando si nota una concorrenza più marcata ed attiva e si assiste ad un progressivo decremento di risorse economiche: diventa comprensibile chiudersi in se stessi, proteggere il

proprio territorio rendendolo meno permeabile, evitando di rivelare la strutturazione del proprio servizio e tipologia specifica delle fasi evolutive”²⁹¹.

Esistono, inoltre, altri argomenti che rivelano la persistenza dell’atteggiamento pregiudiziale nei confronti di una ricerca recepita come possibile monitoraggio della propria attività.

2.1 *Cui prodest?*

Chi può risultare favorito dalla ricerca sugli inserimenti lavorativi? Perché l’agenzia deve dare un proprio contributo e rischiare non solo di non avere un qualche vantaggio, quanto piuttosto di sottoporre la propria operatività ad una valutazione critica e non troppo positiva?

In sostanza, si può assistere ad una sequenza di tentativi più o meno apertamente riluttanti verso la ricerca e le sue deduzioni, che si incentrano sulla credibilità della ricerca stessa e sulla affidabilità delle persone più espressamente coinvolte. Desta più perplessità il fatto che in tutte le occasioni ufficiali (convegni, seminari, work-shop, riunioni ecc.) si dichiara ripetutamente la necessità di elaborare modelli e “portare a sistema” le modalità adottate per dare rilevanza alla metodologia più adeguata, incentivare il ricorso alle “buone prassi” e superare l’autoreferenzialità delle agenzie di inserimento.

Anche la verifica effettuata prima dell’avvio e durante l’espletamento della ricerca aveva ricevuto esplicita conferma verbale da parte degli enti interpellati (Università, Assessorato al Lavoro della Regione Piemonte, Ufficio Pio, CFPP, Consorzio Abele-Lavoro ecc.): *“Una ricerca così concepita sarebbe molto utile, anzi doverosa”*; hanno espresso unanime parere positivo e auspicato che la ricerca potesse effettivamente svolgersi, progredire e concludersi secondo la dimensione e le modalità caratterizzanti preventivate.

Poiché erano tutti convinti dell’utilità e necessità di una siffatta ricerca il gruppo referente ha assunto l’impegno non solo di riproporla ma anche a dedicare il tempo accorrente e le risorse umane e professionali per rispettare le modalità di maturazione e di convincimento degli altri attori.

²⁹¹ A. De Salvia., *op. cit.*, 119.

2.2 *Un detenuto può fare ricerca?*

Talvolta in modo esplicito, spesso in modo larvato è emerso un equivoco e, forse, il pregiudizio nei confronti dell'operatore sul campo con la posizione di detenuto in semilibertà: Chi è? Che reato ha commesso? È un collaboratore di giustizia? Può avere accesso ai dati sensibili che riguardano altri detenuti o ex detenuti?

È sorprendente come il problema fosse posto non in merito alla capacità di fare ricerca, alla competenza professionale per assolvere il compito di rilevazione dei dati, quanto piuttosto ai postumi di un'azione commessa oltre 16 anni prima, che potesse costituire ancora un alibi e un parametro giustificativo per disconoscere non solo il titolo ma anche la capacità acquisita e il senso di responsabilità dimostrata.

Inoltre, nel gruppo degli operatori istituzionali e non fu chiaramente ribadito che il detenuto *“prima di somministrare il questionario ai datori di lavoro e prima di sottoporre ad intervista i tutor deve riferire di essere in regime di detenzione alternativa”*. Anche in questo caso agli stessi operatori non interessava granché la ricerca, il contenuto, la rilevazione dei dati: ai fini della ricerca era indispensabile che la persona incaricata sapesse fare ricerca, rispettasse, come tutti gli altri, il dovere e la responsabilità di trattare dati sensibili.

Richiedere a questa persona di comunicare il proprio status giuridico equivaleva ad una indebita ingerenza, a contaminare l'intervista e la compilazione del questionario, a creare alcune difficoltà gratuite, e in sostanza a imporre una situazione ancora punitiva per il detenuto.

Secondo il gruppo di riferimento e di pilotaggio della ricerca la risposta al quesito (*un detenuto può fare ricerca?*) è sicuramente positiva; questa convinzione, anzi, era già chiara e solida quando la ricerca era ancora nella fase di ideazione e di elaborazione progettuale.

Nell'economia della ricerca secondo i promotori l'incarico anche ad un detenuto in misura alternativa avrebbe segnato un tratto distintivo, una risorsa più sensibile e una interpretazione più empatica e condivisa delle situazioni vissute da persone in detenzione o ex detenute.

2.3 Il dovere di garantire la privacy.

Il rispetto alla privacy richiama il principio e il valore della dignità della persona in tutte le situazioni nelle quali può trovarsi, anche in detenzione, e nessuna persona responsabile può permettersi di ignorare o trascurare tale valore.

Nelle società moderna, accanto al dovere di rispetto del diritto alla privacy, esiste anche il dovere di ricerca: trovare una linea mediana che possa conciliare le esigenze dell'una e dell'altra è una operazione delicata, utile, possibile senza scalfire la protezione dei dati sensibili. Come in altre ricerche, si riesce a garantire contemporaneamente la privacy individuale e la rilevazione di dati autobiografici facendo ricorso all'anonimato, al senso di responsabilità del ricercatore e dell'équipe che sovrintende alla ricerca, così pure – per coerenza analogica – è possibile salvaguardare la sostenibilità di una indagine che si prefigge, oltretutto, l'obiettivo dichiarato di valorizzare le “buone prassi”, di sollecitare e incentivare l'efficienza del sistema impegnato nella realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti.

Con questa ricerca sono stati evidenziati alcuni ostacoli che fanno percepire non solo l'esistenza di impedimenti reali ma anche alcune contrarietà pretestuose e pregiudiziali tutte quante ricomposte e assemblate nell'unica motivazione più fondata e credibile: bisogna rispettare il diritto alla privacy. Purtroppo è una tendenza moderna, soprattutto in Italia, quella di frapporre, il più delle volte artificialmente, il feticcio della privacy, quando in realtà non si vogliono semplicemente fare le cose.

Per concludere, la reticenza dimostrata dalle agenzie e da alcuni operatori istituzionali non era giustificata, perché la garanzia dell'anonimato era assoluta; tutti i dati identificativi erano privati di attinenza che potesse permettere l'individualizzazione personale.

3. Origine e contesto dell'indagine.

La presente ricerca negli intendimenti iniziali sarebbe dovuta essere un'indagine conoscitiva sugli inserimenti lavorativi di detenuti ed ex detenuti realizzati negli ultimi 15 anni nell'ambito del territorio regionale piemontese dalle varie agenzie di inserimento presenti sul territorio. Alcuni problemi oggettivi – che saranno

evidenziati e analizzati in seguito – hanno costretto più volte ad operare modifiche *in itinere* riformulando gli obiettivi iniziali ma anche le modalità di procedura della ricerca.

L'idea nasce molti anni prima del suo avvio nella mente del dott. De Salvia, criminologo e già direttore del CFPP e in seguito responsabile del “Servizio all'Utenza” fino al 2007. L'idea iniziale consisteva nella rilevazione quantitativa di tutti gli inserimenti che il solo CFPP – in qualità di agenzia di inserimento che opera su tutto il territorio regionale – aveva effettuato a partire dal 1990. In questo modo era possibile quantificare oggettivamente non solo il lavoro sul campo svolto dall'agenzia nell'arco di tempo considerato, ma era possibile un'analisi qualitativa degli inserimenti effettuati attraverso interviste agli utenti che avevano iniziato il loro percorso di reinserimento attraverso l'intervento del CFPP e interviste ai datori di lavoro che avevano o che hanno ancora rapporti di collaborazione con l'agenzia. Dunque, oltre allo scopo di avere un resoconto delle attività svolte, si potevano mettere in evidenza le disfunzioni, i problemi, le carenze operative o altro, che si verificavano nelle varie fasi del processo di inserimento attuato col “modello del CFPP” al fine di porvi rimedio e renderlo più efficiente in funzione della ricerca di una prassi sempre più collaudata, efficace e coerente con le aspettative e gli obiettivi degli stessi utenti e dell'agenzia. Inoltre, poteva rappresentare uno strumento di visibilità, di riconoscimento per la stessa agenzia e di confronto di modelli con altre agenzie.

L'idea comincia a prendere forma alla fine del 2005 quando si realizza l'incontro in carcere tra l'ideatore della ricerca e il detenuto (io stesso) individuato come operatore della ricerca stessa, all'epoca neo-laureato al “Polo Universitario” dell'istituto penitenziario di Torino con una tesi triennale in Sociologia della Devianza. L'obiettivo diventa duplice: da una parte si realizzava una indagine conoscitiva sui reinserimenti lavorativi e dall'altra lo stesso detenuto iniziava concretamente il suo percorso di risocializzazione e di inserimento lavorativo. In sostanza, il detenuto veniva a trovarsi in una duplice veste di operatore della ricerca e oggetto di indagine della stessa ricerca. Paradossalmente l'osservazione partecipante del detenuto poteva rivelarsi una risorsa aggiuntiva per il buon esito dell'indagine perché l'esperienza diretta e contemporanea di tirocinante poteva permettere una comprensione più specifica ed empatica rispetto alle eventuali problematiche che le persone detenute o ex detenute incontravano durante il

percorso di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e, quindi, di risocializzazione. La collaborazione si sostanzierà più avanti a seguito dell'offerta da parte del CFPP ad offrire una borsa-lavoro e alla disponibilità della direzione del carcere a concedere il lavoro all'esterno (ex art. 21 O.P.) al detenuto in questione.

Malgrado le rassicurazioni da parte della direzione, degli operatori dell'area trattamentale e la disponibilità da parte dell'Università di Torino a fare da supervisore della ricerca, il primo ostacolo fu costituito dalla eccessiva burocrazia del sistema penitenziario e dalla laboriosità e lunghezza delle procedure (la stesura del programma trattamentale), dalla difficoltà di sincronizzare i tempi dell'istituzione con quelli del datore di lavoro, della fruibilità della borsa-lavoro. È un tema questo che verrà affrontato in modo attinente nei prossimi capitoli, quando si prenderanno in esame i dati finali delle interviste effettuate, sia dei datori di lavoro che dei "dipendenti", in quanto l'attesa prolungata rappresenta uno degli ostacoli al reinserimento, come viene ribadito dagli intervistati²⁹².

Nonostante le diverse sollecitazioni, purtroppo, le attese di inizio alla data prestabilita vengono deluse. Le vere cause sono ignote, ma, presumibilmente, possono essere attribuite alla mancanza di comunicazione tempestiva tra uffici o aree, alla eccessiva frammentazione temporale dei passaggi burocratici e forse anche alla noncuranza o alla scarsa attenzione con cui vengono preparati i programmi trattamentali per il detenuto²⁹³. Comunque, si riesce a partire a settembre 2006.

²⁹² Accertata la disponibilità del detenuto a collaborare con il CFPP (novembre 2005) si mette in moto la macchina burocratica: presentazione del progetto di ricerca da parte del CFPP all'area trattamentale che, recependo in parte le esigenze della ricerca stessa e con l'ausilio dell'Area della sicurezza, redige un programma di trattamento – al quale il detenuto dovrà scrupolosamente attenersi – che, dopo essere stato controfirmato dalla direzione, viene inviato via fax al magistrato di sorveglianza per il nulla osta. Il programma trattamentale deve rispettare sia le esigenze di controllo e sicurezza, sia le esigenze lavorative, sia le esigenze fisiologiche e personali della persona sottoposta agli obblighi. Era stato convenuto tra i vari attori che l'1 aprile 2006 avrebbe avuto inizio la borsa-lavoro. La data non era stata concordata a caso: il responsabile della ricerca del CFPP, che era anche tutor e accompagnatore del detenuto nel suo percorso, sarebbe andato in pensione il 31 marzo 2007. Per tale data la ricerca doveva essere conclusa, proprio perché, essendo anche responsabile dell'Ufficio Utenza dell'agenzia, era la persona più adeguata, indicata e più interessata a seguire, a monitorare e a partecipare direttamente al processo di ricerca.

²⁹³ Per esempio, il primo programma trattamentale era stato respinto dal magistrato di sorveglianza perché risultava che nello stesso orario il detenuto doveva trovarsi in due posti distinti della città; l'attesa per la correzione dell'errore si è protratta per 90 giorni.

4. Fasi della ricerca e variabili intervenienti.

La prima fase della ricerca consisteva nella rilevazione e tabulazione di tutti i dati presenti nell'archivio del CFPP. Per la quantità elevata degli inserimenti, circa 1500, e per la difficoltà nel recuperare i dati dai vari archivi cartacei, soprattutto quelli più lontani nel tempo, la fase si è protratta per circa sette mesi.

La seconda fase era stata programmata per individuare e contattare, anche con l'aiuto dei tutor dipendenti del CFPP e dei datori di lavoro, il maggior numero di utenti possibili tra i 1500 che avevano iniziato il percorso e che erano ancora reperibili sul posto di lavoro. Questa fase di ricostruzione e di verifica della continuità della presenza dell'ex detenuto inserito, molto problematica, ha preceduto la terza fase, che prevedeva la somministrazione dei questionari, l'analisi quantitativa e qualitativa dei dati raccolti e la loro eventuale diffusione.

Tutte le fasi avrebbero dovuto svolgersi necessariamente nell'arco di tempo di un anno, cioè la durata della borsa-lavoro concessa all'operatore semilibero.

4.1 L'operatore della ricerca e status giuridico.

Lo status giuridico dell'operatore della ricerca ha reso problematica la seconda fase a ne ha allungato ulteriormente i tempi di realizzazione per una serie di motivi inerenti alle modalità di esecuzione delle interviste. Il programma di trattamento non teneva conto, malgrado fosse stato anticipato per tempo, della specificità del lavoro: una delle prescrizioni del programma è quella di non frequentare pregiudicati. Si comprende bene che è impossibile evitarli se l'oggetto della ricerca è proprio il loro percorso di inserimento lavorativo; non solo ma la sede lavorativa del semilibero era presso i locali dell'ufficio all'utenza del CFPP, per cui era oggettivamente impossibile non incontrare i pregiudicati che si presentavano allo sportello.

Dato che il programma trattamentale del semilibero non permetteva assolutamente di poter dare seguito alla seconda fase della ricerca, era indispensabile trovare una diversa procedura per sottoporre ad intervista i lavoratori detenuti o ex detenuti. L'intervista diretta ai lavoratori (ma anche ai datori di lavoro) avrebbe permesso di ottenere dei dati empirici, diretti e non bypassati dalle diverse agenzie di inserimento, evitando in questo modo la possibile autoreferenzialità delle agenzie stesse, garantendo meglio l'attendibilità dei dati,

l'omogeneità di rilevazione e la possibilità di fornire precisazioni interpretative a chi avrebbe compilato le schede. In sostanza, l'intervista diretta, che connotava a caratterizzava fortemente tutta la ricerca, rischiava di essere annullata da percepite "esigenze di controllo e sicurezza", mettendone così in discussione i presupposti oggettivi della stessa indagine conoscitiva.

4.2 Il rispetto della privacy: un diritto o un tabù.

Dopo alcuni colloqui tra semilibero, responsabile della ricerca e operatori penitenziari in relazione agli ostacoli intervenuti, e preso atto che i tempi burocratici per l'eventuale variazione del programma di trattamento rischiavano di dilatarsi e di compromettere ulteriormente l'indagine, si è optato di proseguire nel frattempo con interviste telefoniche. A questo punto sorgeva un problema molto delicato e non di poco conto; soprattutto se si tratta di persone che avevano o avevano avuto problemi con la giustizia: la questione della privacy. L'operatore avrebbe dovuto ritornare sugli archivi, trovare il numero telefonico dell'utente, se era stato trascritto nel fascicolo personale, e, se l'utente nel frattempo non lo aveva cambiato, telefonargli e, dopo averlo rassicurato sul rispetto della privacy, convincerlo a rispondere alle domande del questionario.

La questione della privacy ha messo notevolmente in crisi l'espletamento delle azioni di rilevazione dati e l'evoluzione della ricerca stessa. La concordanza formale e ufficiale sul rispetto della privacy è stato il pretesto (e l'alibi) a cui ricorrentemente hanno fatto riferimento i tutor, i datori di lavoro, le agenzie di inserimento, anche quando dal supervisore e dagli operatori della ricerca sono state riconosciute, sostenute e attestate ampie garanzie di anonimato dei compilatori e di rigoroso rispetto della privacy, prevedendo pure in caso di diffusione di dati personali, la responsabilità diretta del CFPP e dell'operatore della ricerca.

4.3 Altri limiti per le interviste ai datori di lavoro.

Altre questioni, sempre di carattere giuridico-formale, si sono presentate allorché è giunto il momento di sottoporre ad intervista i datori di lavoro che avevano preso in carico detenuti o ex detenuti. C'era l'esigenza per l'operatore di prendere appuntamento con i datori di lavoro per poi recarsi presso le loro sedi di lavoro, spesso al di fuori non solo del loro orario lavorativo ma anche dell'orario di lavoro previsto dal programma di trattamento personalizzato dell'operatore.

Anche in questo caso l'inflessibilità dell'orario non permetteva da una parte all'operatore di muoversi liberamente e concordare incontri in orari diversi da quelli previsti dal programma, dall'altra, anche se in orari previsti, l'operatore doveva necessariamente fare richiesta di "*variazione temporanea della sede di servizio*" una settimana prima che avvenissero gli incontri, in modo che il magistrato di sorveglianza avesse avuto il tempo di decidere se autorizzare la variazione, specificando l'indirizzo esatto della ditta o della cooperativa e il nome del referente con il quale avrebbe avuto il colloquio. Inoltre, avrebbe dovuto far firmare al referente una "*attestazione di servizio*" in cui erano specificati gli orari di inizio e di fine dell'intervista. In questo modo si sarebbe certificato formalmente l'avvenuto incontro tra l'operatore e intervistato.

Ancora una volta l'inflessibilità del programma trattamentale ostacolava il lavoro dell'operatore: molti incontri con i datori di lavoro non potevano essere previsti una settimana prima perché, essendo titolari di piccole imprese, spesso a conduzione familiare, essi stessi erano impegnati tutto il giorno sui vari cantieri, per cui era difficile prevedere un orario preciso per l'intervista nell'ambito dell'orario lavorativo del semilibero. Altre volte la disponibilità a sottoporsi a intervista di lì a pochi giorni era inattuabile in quanto non c'era il tempo materiale per richiedere una variazione di programma e, soprattutto, la certezza del rilascio dell'autorizzazione; spesso, dopo aver concordato un incontro, per diversi motivi non arrivava in tempo, o non arrivava affatto, il nulla osta da parte del magistrato, per cui l'incontro saltava.

Inoltre, l'*attestazione di servizio* è una procedura inutile e controproducente: inutile ai fini della ricerca e non necessaria, in quanto il programma di trattamento al punto 1 prevedeva che "*nell'ambito dell'attività lavorativa il semilibero potrà allontanarsi dalla sede e muoversi nel territorio del Comune di Torino e dei Comuni della prima cintura*", controproducente in quanto l'operatore era costretto a giustificare l'adempimento di quella formalità riferendo all'intervistato di essere un detenuto in misura alternativa suscitando qualche diffidenza o ritrosia nell'interlocutore creando qualche imbarazzo nell'intervistatore, determinando in tal modo una alterazione del "clima" e del dialogo durante l'intervista.

La richiesta di eliminare l'attestazione di servizio non è andata a buon fine ed il rifiuto è stato giustificato dal fatto che "è meglio essere sinceri subito con l'intervistato". Il problema non era tale allorché le interviste riguardavano i referenti

delle cooperative, molto spesso responsabili per la stessa cooperativa degli inserimenti di persone “svantaggiate”, ma veniva alla luce con i titolari di aziende *profit*, soprattutto quelle più piccole.

In buona sostanza, nell’espletamento della ricerca è risultato notevolmente intrusivo, ulteriormente e inutilmente punitivo dover ricordare a se stesso e dichiarare all’interlocutore durante l’intervista non tanto di essere professionalmente in grado di effettuare la ricerca, quanto di dover dapprima superare un ostacolo abusivo (essere detenuto), che realmente poteva provocare qualche ritorsione di significato alla ricerca stessa. Situazione paradossale: *ero moralmente obbligato al rispetto della privacy degli altri ma dovevo “spontaneamente” costringere me stesso a violarla quando dovevo riferirla proprio a me stesso!*

4.4 Difficoltà di relazione.

Nonostante tutti i problemi sopra evidenziati il lavoro di ricerca è proseguito, anzi si mostrava sempre più intrigante, perché i dati raccolti dalle poche interviste sino ad allora compiute e quelli raccolti in via informale, permettevano di delineare un quadro della situazione oggettivamente interessante e stimolante, tanto che si è provato ad allargare la ricerca ad altre agenzie di inserimento, le quali inizialmente hanno aderito con entusiasmo e accettato verbalmente di collaborare.

La collaborazione delle agenzie di inserimento, e in particolar modo dei tutor accompagnatori delle persone da inserire era necessaria e insostituibile per evitare gli ostacoli soprattutto legati alla diffidenza degli utenti. I tutor, in qualità di persone “di fiducia” degli utenti sono le persone più indicate per avvicinare il lavoratore da intervistare soprattutto se quest’ultimo ha superato la fase iniziale del percorso ed ha proseguito con un rapporto di dipendenza in un’azienda. Nel caso in cui l’inserimento di una persona è continuato e si è perfezionato, la persona effettivamente inserita cerca di mettere alle spalle il passato ritenuto come ingombrante per la propria identità attuale e percepisce come “un fastidio” il fatto di farlo riemergere nella memoria, di dover tornare a parlarne. Il tutor che lo aveva in carico può essere il ponte indispensabile non solo per contattare l’ex utente ma anche per convincerlo a farsi intervistare.

L’entusiasmo iniziale che mostravano le agenzie si è scontrato ben presto con la realtà tanto che tutte le interviste, sia ai datori di lavoro che ai lavoratori sono

riferite limitatamente a soggetti presi in carico dal solo CFPP, anche se occorre tener presente – e ciò verrà in seguito riferito – che in alcuni casi il CFPP ha collaborato con altre agenzie.

5. Metodologia della ricerca e dati quantitativi.

Per ciò che concerne la metodologia di ricerca, ho accennato in precedenza che considero l'osservazione partecipante sui temi legati al carcere o alla penalità come una risorsa aggiuntiva alla comprensione di fenomeni e dinamiche che si sviluppano in un contesto che si è sempre caratterizzato per la sua "chiusura".

Tuttavia, la sola osservazione partecipante, quando si tratta di analizzare processi in cui vengono coinvolti diversi attori istituzionali e sociali non è sufficiente per delineare un quadro che possa avvicinarsi il più possibile alla realtà. Per questo motivo, pur consapevole delle difficoltà che avrebbe comportato il coinvolgimento diretto di un detenuto in regime di semilibertà, nella ricerca, accanto all'osservazione partecipante, ho fatto ricorso ad altre tecniche di raccolta delle informazioni e dei dati, che permettono una indagine qualitativa, attraverso interviste semi-strutturate rivolte ai tutor, e una indagine quantitativa (seppur limitata ad una piccola percentuale rispetto all'ampiezza del fenomeno), attraverso la somministrazione di questionari a risposta chiusa ad agenzie di inserimento lavorativo, utenti-lavoratori e datori di lavoro. Inoltre, durante la compilazione di tali questionari, in alcuni casi, è stato possibile effettuare brevi interviste informali o casuali e annotare a margine alcune considerazioni e impressioni dei soggetti intervistati.

Negli intendimenti iniziali, come ho appena ricordato, la ricerca avrebbe dovuto avere una ampiezza maggiore e riguardare tutto il territorio piemontese. Dai dati raccolti dalle agenzie che si sono accreditate a partire dal 1990 (CFPP, Torino-lavoro, Consorzio Abele-lavoro, Eta-beta-Consorzio Sinapsi, Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, Consorzio Kairos) e considerando gli inserimenti lavorativi della cui gestione si sono fatti carico ex-legge 28/93 ed ex-legge 45/95 gli EE.LL., risulta che sono stati attivati circa 5000 percorsi di inserimento lavorativo. Una dimensione quantitativa davvero considerevole che dimostra una attiva

presenza sul territorio di operatori, di agenzie, di datori di lavoro, di beneficiari e di opportunità che favoriscono l'incontro tra domanda e offerta.

Nella sostanza, l'indagine intendeva rilevare: *la tipologia della persona inserita* (detenuta in esecuzione penale interna ed esterna al carcere, ex detenuta, in misura alternativa ecc.); *le caratteristiche personali e socio-demografiche dell'utente* (età, ruolo familiare, possesso di professionalità accreditata, motivazione specifica al lavoro, capacità relazionali, livello di istruzione ecc.); *l'identità dei datori di lavoro* (aziende profit o no profit, imprese cooperative di servizi o di produzione, aziende artigianali ecc.); *la tipologia del rapporto instaurato* (tirocinio con convenzione, collaborazione coordinata e continuativa, lavoro a tempo determinato o indeterminato ecc.); *gli strumenti di supporto che facilitano il rapporto lavorativo* (orientamento, consulenza, affiancamento, accompagnamento, mediazione di tutor ecc.).

Quando, però, “si cerca di analizzare più in profondità della superficie e si vuole tentare di dare risposte più pertinenti che favoriscano la possibilità di desumere dati indicativi, allora emergono difficoltà che impediscono l'accesso e l'esplorazione dei dati situazionali o alcuni impalpabili ma ostativi atteggiamenti di renitenza o di difesa delle proprie peculiarità di intervento.”²⁹⁴

Gli impedimenti reali sono stati argomentati e discussi. Qui è necessario ribadire che gli utenti che hanno compilato il questionario sono stati 78, i datori di lavoro 62, le agenzie di inserimento 3 e i tutor che si sono sottoposti alle interviste 6; gli utenti-lavoratori e i datori di lavoro sono stati rintracciati esclusivamente nella provincia torinese, le agenzie hanno sede legale a Torino ma operano su tutto il territorio regionale, mentre 4 dei tutor operano nell'interland torinese, 1 in quello di Verbania e 1 in quello di Cuneo.

Oltre ai questionari, come è stato detto, sono state rilevate ed annotate alcune indicazioni che hanno permesso una conoscenza più approfondita del percorso di reinserimento lavorativo e sociale. In alcuni casi, l'intervista è sfociata in un dialogo attraverso il quale, in via del tutto confidenziale si è potuto desumere ulteriori elementi significativi di conoscenza, in relazione soprattutto alle problematiche che il percorso pone oggettivamente in campo per entrambi gli attori del percorso, soprattutto quando il beneficiario del percorso è ancora in esecuzione penale, interna o esterna.

²⁹⁴ A. De Salvia, *op. cit.*, 92.

5.1 Questioni di metodo e di procedura.

Prima di chiudere questo capitolo e dopo aver dedicato buona parte agli aspetti critici della ricerca che hanno influenzato negativamente l'indagine quantitativa è opportuno riflettere se il numero di interviste è statisticamente e proporzionalmente sufficiente sia a comprendere in termini oggettivi una realtà poco indagata sia per fare valutazioni soggettive che siano il più possibile reali o, almeno, attendibili.

È certo che la consistenza del dato quantitativo (soprattutto se consideriamo che dal 1990 al 2006 ci sono stati in Piemonte 5000 inserimenti lavorativi. *Fonte CFPP*) induce alla dovuta cautela e alla necessaria discrezione nell'assumere e relativizzare i dati e la corrispondenza percentuale, ma la risposta è che l'indagine, a mio avviso, è stata utile e funzionale.

Una delle particolarità di questa ricerca è che gli autori non sono completamente estranei al contesto a cui fa riferimento, anzi sono e sono stati coinvolti direttamente, uno perché semilibero ed egli stesso fruitore di borsa-lavoro ed inserito in un percorso di reinserimento socio-lavorativo, l'altro perché responsabile a suo tempo degli inserimenti lavorativi del CFPP e tutor che ha preso in carico e accompagnato nel loro percorso decine di detenuti ed ex detenuti. La loro esperienza, seppur vissuta da lati opposti, consente una visione più dettagliata e specifica che, coadiuvata dalle interviste, permette una conoscenza più approfondita per poi fare una analisi qualitativa il più possibile corrispondente alla realtà.

Sia i supervisor che i referenti della ricerca hanno deciso di procedere comunque ad una elaborazione dei dati (anche se numericamente contenuti) e alla ponderazione delle diverse variabili sapendo che almeno esse hanno una loro validità di procedura e metodologica e mantengono, pertanto, una loro esemplare proponibilità dimostrativa.

È opportuno fare ancora delle considerazioni:

- La rilevazione degli aspetti critici è utile per riflettere e identificare la loro entità, ampiezza e tenacità;
- è possibile dimostrare che, se gli operatori della ricerca hanno motivazioni profonde, perseverando si possono percorrere itinerari di ricerca praticabili e utili per la collettività;
- questa ricerca, pur essendo quantitativamente poco rappresentativa rispetto alla totalità potenziale, per le agenzie può risultare oggettivamente più probante

delle indicazioni verbali e delle informazioni intenzionali espresse quando la ricerca era solo e ancora nella fase di ideazione progettuale.

Il motivo per cui si è privilegiata la scelta di intervistare direttamente questi protagonisti a scapito di altri sta semplicemente nella volontà di ricevere notizie dirette e non mediate da altri attori del processo di inserimento lavorativo, soprattutto istituzionali. L'empiricità dell'indagine, seppur limitata, ha consentito di evitare atteggiamenti e dati autoreferenziali. Meno importante dal punto di vista del contenuto della ricerca ma interessante da una prospettiva statistica è che è il primo tentativo, almeno in Piemonte, di eseguire una ricerca coinvolgendo direttamente le persone detenute ed ex detenute che hanno intrapreso un percorso di risocializzazione attraverso "un modello istituzionale di reinserimento socio-lavorativo".

Malgrado la ricerca si sia ridimensionata rispetto all'idea iniziale, i risultati sono stati davvero interessanti e permettono di delineare un quadro generale, che potrebbe costituire un punto di partenza per una indagine più specifica e completa, magari con l'ausilio delle istituzioni pubbliche e dell'Università di Torino.

6. Introduzione ai prossimi capitoli: i protagonisti del percorso di reinserimento.

Da quanto detto finora, risulta che i protagonisti insostituibili del processo di inserimento lavorativo sono, ovviamente, i detenuti in possesso dei requisiti giuridici e professionali, i datori di lavoro, le agenzie di inserimento e i tutor. Altri attori del percorso di reinserimento lavorativo, quali enti pubblici locali, con le loro risorse normative ed economiche, l'istituzione penitenziaria, intesa come tribunale di sorveglianza e direzione dell'istituto di pena, non saranno presi in considerazione nei prossimi capitoli o perché si è già detto in precedenza - per esempio, per ciò che riguarda la legislazione regionale in tema di lavoro carcerario - oppure perché le loro azioni riguardano esclusivamente i requisiti giuridici e opportunità offerte dal contesto ambientale. Nonostante ciò, sovente, si tornerà a parlare di essi per discutere e analizzare i rapporti con "i protagonisti".

Per ciò che concerne i detenuti o ex detenuti e i datori di lavoro, nei capitoli 3 e 4 saranno considerate le caratteristiche tipologiche ed alcuni temi più generali, i

quali saranno ripresi e calati nella concretezza dei vissuti che risultano dalla ricerca sul campo.

In relazione alle agenzie di inserimento, come è stato bene sottolineato nel corso della ricerca ci sono state alcune difficoltà che non hanno permesso di raggiungere appieno l'obiettivo prefissato preliminarmente, cioè quello di confrontare le azioni messe in campo dalle varie agenzie, evidenziare i rapporti delle singole agenzie con la rete territoriale, formale o informale, ed eventualmente superare alcune criticità e favorire la conoscenza di "buone prassi" sul territorio regionale piemontese. Tutto ciò non è stato possibile per diversi fattori, che sono stati già discussi

Tuttavia, le informazioni in mio possesso - con l'ausilio anche delle interviste semi-strutturate ai tutor - mi permettono di delineare nel prossimo capitolo un quadro generale, se non proprio esaustivo, dentro il quale poter fare alcune considerazioni ben precise. Per comprendere come agisce materialmente un'agenzia sul territorio sarà analizzato il "modello" del CFPP, l'unica agenzia che ha partecipato attivamente a tutte le fasi della ricerca.

Per quanto riguarda il tutor, egli è ritenuto da tutti coloro che operano in un contesto di reinserimento lavorativo una figura indispensabile per l'accompagnamento della persona privata della libertà personale. Per ciò che concerne il suo ruolo, i rapporti con le altre agenzie e con la rete territoriale e con le istituzioni in particolare, le interviste rilevano un quadro generale assai complesso che necessita di un'analisi approfondita. Il prossimo capitolo, dunque, sarà dedicato alle agenzie di inserimento lavorativo e alla loro funzione e alle interviste ai tutor.

CAP. II

I PROTAGONISTI DEL PERCORSO DI RE-INSERIMENTO: LE AGENZIE E I TUTOR

1. *Chi sono le agenzie di inserimento socio-lavorativo.*

Le agenzie di inserimento lavorativo di persone “svantaggiate” per poter operare nel settore devono possedere i requisiti e le competenze ed essere riconosciute e accreditate dalla Regione; associazioni, servizi, cooperative, centri di formazione, fondazioni, consorzi sociali, tutti questi soggetti possono autocertificare la loro competenza ed operare come agenzia di inserimento.

L’agenzia di inserimento è una *onlus* già impegnata nel privato sociale ma, a differenza degli enti di formazione, le associazioni di volontariato o le cooperative, non esiste un albo regionale monitorato e aggiornato. Nel territorio piemontese esistono agenzie (come, ad esempio, l’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo e il CFPP) che per la loro costituzione e la loro specifica attività svolgono funzioni rivolte esclusivamente ad inserimenti lavorativi di “persone svantaggiate” presso aziende, imprese cooperative, datori di lavoro che non fanno parte della stessa organizzazione dell’agenzia.

Ci sono agenzie che operano soltanto per attuare inserimenti nelle imprese cooperative che fanno parte della stessa organizzazione costituita in consorzio (per esempio, Consorzio Abele Lavoro e Consorzio Kairòs, Cooperativa Eta Beta) e altre che utilizzano modalità miste.

A partire dal 1990 alcune risorse strumentali e metodologiche per l’attivazione di percorsi di inserimento sono patrimonio di tutte le agenzie ma esistono, come è ovvio e comprensibile, alcune peculiarità che identificano il *modello di inserimento* elaborato e adottato dall’agenzia.

Come ho già avuto modo di dire, non è stato possibile andare oltre una certa soglia di conoscenza, soprattutto per quanto riguarda i numeri degli inserimenti effettuati da ogni agenzia o ciò che concerne i rapporti con altre agenzie e rete sociale, anche interna al carcere.²⁹⁵

²⁹⁵ Sui rapporti con le altre agenzie, la rete sociale tutta e il carcere si rimanda all’analisi delle interviste dei tutor, i quali, spesso, rappresentano l’agenzia nel GOL, nelle riunioni allargate, nei contatti con le istituzioni, ecc.

L'intento non era la *rilevazione e la valutazione del merito* (esistono modelli qualitativamente più o meno apprezzabili) e la determinazione di una graduatoria, ma quello di “favorire, nell’interesse degli utenti e dei processi attivati, la conoscenza di strumenti e metodi e il miglioramento complessivo delle prassi adottate senza pretendere l’omogeneizzazione dei modelli sperimentali”²⁹⁶.

2. *I questionari compilati: considerazioni generali sulle agenzie.*

Sul territorio torinese e piemontese operano diverse agenzie di inserimento lavorativo, ognuna con proprie peculiarità, di cui tre hanno compilato il questionario che intendeva rilevare in linea generale gli ambiti di intervento, le metodologie di intervento, il numero degli inserimenti effettuati dall’inizio dell’attività, i rapporti con la rete ed altre agenzie, i progetti più significativi messi in campo. Tuttavia, malgrado la disponibilità iniziale, delle tre agenzie solo il CFPP ha collaborato attivamente alla ricerca di soggetti (datori di lavoro e utenti-lavoratori) ai quali sottoporre i questionari per la ricerca sul campo.

Attraverso una *e-mail* una di esse si è svincolata dall’adesione a tutto il progetto in questo modo: *“l’unico questionario cui abbiamo potuto rispondere è quello relativo alle agenzie di inserimento poiché non ci è possibile richiamare tutti i beneficiari per chiedere loro l’adesione formale alla ricerca, né proporla alle ditte presso cui sono stati attivati tirocini formativi”*.

Malgrado ciò, le indicazioni contenute nei tre questionari compilati dalle tre agenzie ci permettono di fare alcune considerazioni di carattere generale.

Le diversità sono dovute soprattutto alla differente quantità e qualità di risorse umane messe in campo, alle diverse modalità e capacità di reperire risorse economiche, alla qualità del “servizio all’utenza” che ogni agenzia possiede, alle competenze degli operatori dipendenti e dei collaboratori esterni, alla qualità e quantità dei contatti con le aziende, siano esse di profitto o cooperative sociali, ai rapporti con le istituzioni penitenziarie e, ovviamente, alla esperienza accumulata negli anni.

Ci sono, ovviamente, similitudini (evidenziati anche dai tre questionari) che riguardano la tipologia di servizio per attivare i percorsi; infatti, tutte le agenzie:

²⁹⁶ De Salvia, *op. cit.*, 97.

hanno un servizio di accoglienza per colloqui di conoscenza e rilevazione del bisogno dell'utente e bilancio delle competenze personali e professionali; dispongono di un servizio di orientamento e ricerca risorse (spesso sono gli stessi tutor i responsabili di tali servizi); svolgono compiti e adempimenti burocratici, come la compilazione del portfolio individuale, l'iscrizione al CPI dell'utente, comunicazione all'ispettorato del lavoro ecc.; hanno contatti con la rete territoriale dei servizi; partecipano a progetti nazionali e transnazionali in *partnership* con altre realtà territoriali.

Tornando alle differenze, una è stata già evidenziata a proposito della collocazione lavorativa dei soggetti interessati al reinserimento, nel senso che alcune collocano i propri utenti esclusivamente in cooperative interne alla loro organizzazione, altre esclusivamente in aziende al di fuori dell'organizzazione, altre ancora adottano criteri misti.

Tale diversità non è di poco conto perché chi opera con aziende esterne all'organizzazione deve saper confrontarsi e dialogare con realtà imprenditoriali che hanno poca conoscenza delle problematiche legate al disagio sociale e ne deriva che l'affiancamento dell'utente è più problematico e complesso perché egli si confronta con aziende private che spesso non hanno consapevolezza del disagio e sono spinte alla collaborazione esclusivamente dagli incentivi economici elargiti dagli enti locali per le imprese che assumono persone svantaggiate. Mentre le agenzie che collocano gli utenti in cooperative che fanno parte dello stesso gruppo sono più facilitate, o meglio facilitano il lavoro del tutor responsabile, se non altro per l'esperienza che tali cooperative hanno maturato nel tempo. Anzi, si può dire che quasi tutte le cooperative hanno al loro interno un tutor aziendale (solitamente è lo stesso responsabile del personale) che si prende cura della persona sul luogo del lavoro e lo coadiuva nei rapporti con gli altri dipendenti e con il datore di lavoro, mentre i datori di lavoro privati, soprattutto piccoli artigiani o commercianti – come hanno sovente evidenziato – chiedono di “*non essere lasciati soli con una persona che non conoscono*” (così si è espresso un piccolo imprenditore).

Per ciò che attiene alle risorse economiche disponibili per l'attivazione di percorsi di inserimento il discorso è più complesso e sarebbe stato interessante confrontare le varie fonti. Tuttavia, se ne può delineare un quadro generale che dipende dall'ambito di intervento, dalla *mission* che caratterizza l'agenzia e dalle fonti di finanziamento.

È facilmente intuibile che chi opera nell'ambito della stessa organizzazione, recepisce la maggior parte delle risorse dai prodotti o dai servizi venduti sul mercato dalle cooperative, mentre per chi opera solo con aziende esterne le risorse provengono quasi esclusivamente da erogazioni istituzionali, sia strutturali che progettuali. Comunque tutte le agenzie, a prescindere dalla loro specificità, possono annualmente presentare progetti e chiedere finanziamenti regionali, provinciali e comunali.

Un caso a parte è l'agenzia che agisce nell'ambito di una fondazione che ha risorse proprie, anzi spesso è erogatore essa stessa di contributi per percorsi di reinserimento lavorativo attuati da altre agenzie, presso aziende dislocate su tutto il territorio regionale e interregionale. Tale fondazione, nonostante la sua presenza sul territorio sia ormai centenaria, ha costituito un "Ufficio per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate" solo nel 2003 nell'ambito del progetto "Logos" con lo scopo "specifico di inserire al lavoro *“persone che hanno terminato di scontare una pena in regime detentivo o in misura alternativa”* (int. 2, dom. 4).

Il passaggio ad agenzia di inserimento è stato naturale, poiché gli ambiti di intervento della fondazione hanno sempre riguardato la fornitura di *“servizi assistenziali a persone in particolari situazioni di necessità”, “l’attività benefica o assistenziale al fine di favorire la fuoriuscita dalla stato di disagio”* e l'erogazione di *“sussidi a persone in situazioni di difficoltà”*. (int. 2, dom. 5).

Per quanto riguarda i rapporti con la rete territoriale dei servizi, è facile comprendere che tutte le agenzie ne hanno, soprattutto se si considera che tutte hanno un loro rappresentante (solitamente un tutor) nel GOL territoriale, che è il soggetto istituzionale che coordina e presiede progetti di reinserimento lavorativo di persone svantaggiate. Infatti, alcuni progetti che sono stati menzionati nella seconda parte di questa tesi (vedi cap. 3, schema 8) hanno visto la partecipazione di tutte le agenzie dislocate sul territorio piemontese.

Comunque, esistono rapporti di collaborazione bilaterali, per esempio tra agenzia e amministrazione penitenziaria, intesa come istituto di pena, o UEPE "per l'invio di persone dimittende o che terminano la misura alternativa" (int. 2, dom. 10). Questo tipo di rapporto spesso è solo formale perchè l'amministrazione non è in grado di prendersi cura di tutte le persone detenute o in misura alternativa e "scarica al territorio" le responsabilità di "recupero" della persona svantaggiata.

Quando il detenuto o ex detenuto presenta un disagio sociale causato da molti fattori concomitanti (tossicodipendenza o alcolodipendenza, detenzione, disagi familiari, mancanza di una casa ecc.) l'agenzia può contare sull'aiuto dei servizi del SERT, di associazioni del privato sociale, dei servizi mensa e pernottamento messi a disposizione soprattutto da enti religiosi, come la Caritas Diocesana.

Nella sostanza, si può certamente affermare che le agenzie collaborano a “360 gradi con i servizi del territorio a cui possono far accedere il proprio utente in caso di necessità”, come ha riferito un tutor. Del resto, è impensabile che un'agenzia possa possedere all'interno della sua organizzazione tutte le figure professionali idonee a garantire un lavoro autonomo. Pertanto, l'importanza del lavoro di rete sta anche in questo: “mettere a disposizione degli attori che operano nel sociale tutta una serie di servizi che possano coadiuvare e accompagnare la persona proveniente da un percorso penale” (da tutor 3).

Al loro interno le agenzie hanno un servizio specificamente “strutturato per l'attività di reinserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti” (dom. 6) e la gestione media quantitativa annuale dipende soprattutto dal personale dipendente e dalle collaborazioni esterne, dalle risorse messe in campo dagli enti locali e dalle risorse economiche provenienti da altre fonti, come la vendita di prodotti sul mercato, ecc.; delle tre agenzie che hanno compilato il questionario, una è in grado di attivare e gestire 200 inserimenti, la seconda 50 e la terza non ha risposto (dom. 7).

La tipologia di servizio per l'attivazione dei “percorsi” non è molto diversa tra le agenzie e comprende i seguenti servizi: un servizio di accoglienza (colloquio di conoscenza e compilazione scheda diagnostica, colloquio di approfondimento e rilevazione bisogno), bilancio delle competenze (incontro individuale e curriculum lavorativo, attitudini e abilità professionali; una di esse prevede anche incontri di gruppo), presa in carico dell'utente e individuazione del focus iniziale di intervento, orientamento (ambito di attività desiderata e ricerca risorse), rimotivazione e formazione, adempimenti burocratici per l'attivazione del percorso (compilazione portfolio individuale, redazione convenzione ex legge 196/97, iscrizione al Centro per l'Impiego, comunicazione ispettorato del lavoro, ecc.), tutoring di inserimento (ore incarico, incontri di verifica, riprogettazione del percorso), servizio di consulenza (trattazione presso il Sert, sostegno psicologico). In relazione a quest'ultimo servizio, una delle agenzie fa anche consulenza per “opportunità per la

regolarizzazione di extracomunitari e neocomunitari” (int. 1, dom. 9), mentre un'altra fa “mediazione familiare attraverso psicologi in convenzione” (int. 2, dom. 9).

Per quanto concerne la rete di riferimento dell'agenzia (dom. 10) è possibile rilevare che tutte fanno riferimento ad una vasta rete di attori sociali e istituzionali, come si è già detto, ma ci sono anche alcune peculiarità. Non tutte, per esempio, hanno dichiarato che hanno rapporti con altre agenzie, mentre altre (è un dato questo che si rileva dalle interviste ai tutor) hanno “rapporti di partenariato” soprattutto in ambito di progetti europei (Orizon, Integra, Now, Equal, Equal Rom, Sinergy); un'altra evidente specificità riguarda, come è stato detto, “rapporti di collaborazione con una vasta rete di aziende” che interessa solo l'agenzia che non ha nella sua organizzazione cooperative di servizi o produzione (come il CFPP).

Per concludere, si può affermare che le agenzie operano in un campo in cui le dinamiche sociali e istituzionali si intersecano fino a rendere il campo molto complesso e di difficile interpretazione, poiché gli attori sociali coinvolti producono le loro azioni in base ad obiettivi latenti differenti che contrastano spesso con le finalità di principio.

3. L'esperienza e il “modello” del CFPP come agenzia di inserimento lavorativo.

Ho sottolineato in precedenza che avrei fatto riferimento al modello del CFPP (del resto, se da un lato è una forzatura per la scarsità di informazioni pervenute da altre agenzie, dall'altro ritengo che il modello del CFPP rappresenti una “buona prassi” – anche se non mancano aspetti migliorabili – che può essere presa a modello ed esportata in altre realtà) per evidenziare nella pratica come agisce una agenzia quando deve attuare un percorso di reinserimento lavorativo, fermo restando che non tutte le agenzie utilizzano le stesse modalità.

Altri due motivi mi spingono a farlo: il primo, avendo collaborato con esso per due anni, conosco molto bene le pratiche e la metodologia adottate dall'agenzia per l'inserimento lavorativo; secondo, credo che il CFPP sia un esempio chiaro e trasparente di “buona prassi” che tutti gli operatori dei diversi territori dovrebbero conoscere, non solo perché i risultati ottenuti lo dimostrano ma perché ha alle spalle

venti anni di esperienza negli inserimenti socio-lavorativi di “persone svantaggiate” e gestisce da quaranta anni i corsi di formazione professionali interni agli istituti penitenziari piemontesi. Questa ultima specificità ha un duplice vantaggio: da un lato ha permesso di conoscere direttamente le dinamiche interne alla comunità carceraria, permettendo di acquisire agli operatori del CFPP importanti indicazioni sulla personalità e sui bisogni individuali dei detenuti, dall’altro la formazione professionale (ma anche culturale e universitaria) in alcuni casi, nell’ambito di un progetto più ampio di reinserimento socio-lavorativo, può essere considerata come una vera e propria “*attività propedeutica all’inserimento lavorativo*”, poiché può rappresentare un buon punto di partenza per “*inserimenti di qualità*”.

Il CFPP, come ricordato sopra, non nasce come agenzia di inserimento lavorativo, ma come ente di organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale dapprima (1973) presso il carcere minorile “F. Aporti” di Torino, in seguito subentrò ad un altro ente inizialmente solo in alcuni istituti penitenziari (Saluzzo, Fossano, Torino, Casale Monferrato, Vercelli) e negli anni successivi in tutti gli altri istituti del Piemonte.

Con la costituzione delle Regioni e il conseguente trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni in materia di formazione professionale e lavoro (ma non solo), la formazione professionale nelle carceri piemontesi divenne una costante.

Nel 1990, in parallelo con una nuova normativa che favoriva il lavoro dei detenuti (cfr. *intra* parte II) il CFPP comincia anche ad occuparsi di reinserimenti lavorativi e sembrò quasi naturale occuparsene: la formazione professionale poteva essere considerata non solo come mero “intrattenimento” per lenire le sofferenze della carcerazione e controllare le dinamiche interne ma anche come fattore di spinta per la realizzazione di un percorso serio di costruzione di una identità professionale.

Naturalmente la formazione professionale non è la panacea che risolve il problema del lavoro per chi ha subito un percorso penale ed il CFPP “comprese l’esigenza di offrire una proposta globale” che coinvolgesse il passato, il presente e il futuro del reo. Nella sostanza, il tempo del carcere poteva essere l’occasione “per migliorare le proprie capacità e potersi proporre dopo la pena come soggetto in condizione di essere utile a se stesso e alla società”.²⁹⁷

Come agisce nella pratica il CFPP?

²⁹⁷ De Salvia, *op. cit.*, 58.

Ci vorrebbe un'altra tesi di laurea per seguire nel dettaglio e descrivere tutte le azioni e le risorse umane che il Centro mette a disposizione quando si tratta di inserimento di "persone svantaggiate". In questa sede non si faranno delle valutazioni nel merito ma mi limiterò semplicemente a descrivere le varie fasi del percorso di reinserimento lavorativo e a fare alcune considerazioni di carattere personale. Tali fasi sono, o dovrebbero essere, comuni a tutte le agenzie di inserimento (fermo restando che la formazione professionale è tipica solo del CFPP).

Innanzitutto, c'è una fase preliminare che riguarda l'organizzazione e la programmazione delle attività da intraprendere:

"La decisione di intraprendere un percorso che si concretizzi nell'impegno serio di acquisire una identità professionale qualificata e, soprattutto, che si traduca in impegno ad espletare un mansionario lavorativo definitivo, strutturato e inserito nel contesto di una impresa è prerogativa del soggetto e richiede azioni complesse e laboriose quando bisogna realizzarla praticamente".²⁹⁸

La fase preliminare si sostanzia in alcune azioni che sono: "*l'accoglienza e il primo colloquio conoscitivo* nel quale viene compilata una scheda filtro-diagnostica; *la ricerca risorse lavorative* [che consiste nell'] individuazione del settore e della tipologia di lavoro, individuazione dell'azienda o dell'impresa cooperativa [e] organizzazione dell'incontro tra datore di lavoro e l'utente [se questi è libero o in misura alternativa alla detenzione]; *la formalizzazione del progetto individuale durante il tirocinio* [designazione del tutor aziendale e tutor di accompagnamento per l'intero processo di reinserimento]; *stesura e sottoscrizione della convenzione da parte dei soggetti contraenti [...]*; *comunicazione e richiesta all'ispettorato del lavoro di validazione del port-folio individuale* [mansioni e orario di lavoro]".²⁹⁹

La fase di accompagnamento è quella successiva. Le azioni di questa fase sono molteplici e tutte in una prospettiva di affiancamento della persona svantaggiata nel percorso di inserimento lavorativo. È essenziale in questa fase la figura del tutor, che sarà esaminata in modo completo nel prossimo capitolo. Ora basta dire che il tutor, oltre al suo ruolo di "accompagnatore" deve avere rapporti con la formazione professionale svolta in carcere, rapporti con enti e istituzioni pubbliche e deve adempiere a pratiche burocratiche (bilancio delle competenze, aggiornamento del port-folio individuale, ecc.).

²⁹⁸ M. Aragno-A. De Salvia, *Modello del CFPP e procedura negli insegnamenti lavorativi di detenuti e/o ex-detenuti*, in *Atti-Seminari*, progetto INTEGRA-LA RETE, CFPP, 2005.

²⁹⁹ De Salvia, *op. cit.*, 61.

Durante la fase di accompagnamento, c'è una serie di *azioni di supporto* che “coinvolgono in modo trasversale tutti i servizi che compongono la struttura e l'organigramma del CFPP [perché] l'inserimento di persone disagiate non può essere né casuale, né improvvisato, né intermittente, né dipendente da sensibilità politica o partitica, semplicemente è, esiste concretamente e perciò richiede risposte concrete, immediate, coerenti, a prescindere dal grado di attenzione e di calcoli di ritorno di immagine”.³⁰⁰

Un altro tipo di supporto efficace agli inserimenti lavorativi è la collaborazione della rete territoriale, di cui si è parlato ampiamente nei capitoli precedenti.

Quanto detto finora non è sicuramente esaustiva per la descrizione delle fasi di inserimento lavorativo di persone che provengono da percorsi penali, ma è sufficiente per comprendere la complessità dei processi e la necessità di armonizzare tutte le fasi, a partire dalla presa in carico della persona già dall'interno del carcere, non appena il detenuto si sia adattato all'ambiente, per l'attivazione di interventi preparatori “che consentano di predisporre un piano progettuale individualizzato rivolto alla formazione della persona superando le disquisizioni sottili che distinguono i detenuti definitivi (destinati al processo di rieducazione) e gli imputati in detenzione cautelare (teoricamente non bisognosi o dispensati dall'opera di rieducazione).”³⁰¹

Nelle prime formulazioni il modello del CFPP prevedeva la “fase di presa in carico” all'interno dell'istituto penitenziario mediante la predisposizione di uno “Sportello Lavoro” interno e l'intervento delle agenzie individuate nel CPI, CFPP, Sindacato, Comune, Amministrazione penitenziaria. Purtroppo ciò non è stato possibile, anche se oggi si sta muovendo qualcosa in questo senso nel carcere di Torino.

³⁰⁰ *Ibid.*, 66. Per una dettagliata descrizione di questa fase si rinvia al lavoro di De Salvia, più volte citato. Tra l'altro egli, per sottolineare la non casualità del percorso di inserimento insiste su una progettazione “specificamente elaborata, frutto di uno studio appropriato per partecipare ad un bando emanato da Enti pubblici, Fondazioni, Enti e Associazioni privati fornendo i dati e le indicazioni che caratterizzano le iniziative e gli interventi che si intendono attuare”. Inoltre, critica gli Enti pubblici per la progressiva riduzione delle risorse finanziarie di fronte all'incremento della domanda (“sono più numerose le situazioni di disagio e più complesse”), con la conseguenza che le agenzie devono attivarsi per cercare fondi (fund raising) rivolgendo l'invito a privati per destinare all'Agenzia (ONLUS) l'8%, contattando e richiedendo contributi da aziende, da Associazioni (Rotary, Lyons,...), allestendo mostre-mercato di manufatti prodotti nei laboratori dei corsi professionali, producendo piante durante le esercitazioni pratiche in serra e in vivaio e rivendendole ad Enti pubblici secondo i prezzi medi di mercato, restaurando mobili antichi, portali di chiese, producendo segnaletica in legno per sentieri di montagna,...”.

³⁰¹ *Ibid.*, 71.

4. Il tutor: a) reinserimento e spazio operativo.

Le interviste semi-strutturate riguardano 6 tutor dipendenti o collaboratori esterni al CFPP, uno di loro opera sul territorio di Verbania, uno sul territorio di Cuneo e gli altri su quello di Torino.

L'intento era quello di: comprendere ruoli e funzioni del tutor, la sua formazione scolastica e professionale per avere una visione chiara su questa figura professionale ritenuta indispensabile per l'accompagnamento e l'affiancamento della persona svantaggiata inserita in percorsi di reinserimento lavorativo; far venire alla luce le difficoltà, le problematiche legate alle prassi istituzionali di inserimento lavorativo; comprendere i rapporti di forza esistenti tra istituzioni (soprattutto l'istituzione penitenziaria) e privato sociale; capire se sia possibile "fare rete" e quali potrebbero essere, nel caso, le difficoltà e se queste possono essere evitate e in che modo; portare alla luce gli ostacoli maggiori che impediscono il reinserimento lavorativo di individui svantaggiati a causa della commissione di un reato conseguente detenzione.

Prima, però, è opportuno capire il contesto operativo in cui si svolge l'azione del tutor, definito come un operatore delle cosiddette *helping professions*. Esiste una letteratura psico-sociale articolata su queste professioni che "propone modi diversi di intendere obiettivi e strumenti a seconda delle scuole teoriche di riferimento"³⁰². A questa letteratura si rimanda per approfondire questo tema, in questa sede ci si limita semplicemente a dire che la filosofia del tutor sembra improntata su una concezione della persona "come soggetto capace di azione sociale che, anche quando compie azioni illecite e ne subisce le conseguenze psicologiche, sociali e istituzionali, può maturare nuove teorie sul mondo e sulla propria posizione nella comunità civile"³⁰³.

Si parte dal presupposto che chi oggi è ristretto in carcere fa parte della società ed è assolutamente necessario che queste persone siano "socialmente competenti", capaci di individuare modalità di emancipazione personale attraverso azioni diverse da quelle illecite. Da qui il tutor che deve disporre di alcune capacità legate alla dimensione relazionale e al processo di accompagnamento "operativo" della persona che esce dal carcere. In questo senso "l'orientatore-tutor può fare ciò che tutti gli altri non possono fare: utilizzare a pieno la dimensione dell'informalità (pur

³⁰² www.ristretti.it/areestudio/cultura/scuola/ambroset/orientatore.htm

³⁰³ *Ibid.* 1.

sapendosi connettere con le consistenti variabili formali e istituzionali che fanno parte del sistema penitenziario)”³⁰⁴.

Il tutor non si definisce attraverso un ruolo formalmente definito, ma attraverso una funzione che è quella dell’accompagnamento alla persona in fase di reinserimento, all’interno della quale svolge alcuni compiti operativi che non si sovrappongono a quelli degli altri operatori che operano in questo ambito.

5. *Il tutor: b) il percorso formativo.*

Il tutor non è un volontario e neppure un portatore di un profilo professionale specifico, non è psicologo, né educatore, né assistente sociale: “il suo lavoro consiste nell’orientare ed accompagnare il detenuto durante un ‘pezzo di strada’ definito e particolarmente delicato [...], creando/facilitando i legami con la rete sociale di sostegno e ritirandosi quando la rete è in grado di funzionare da sola”.³⁰⁵

Questa accezione di figura professionale mette in risalto non tanto un percorso scolastico-formativo specifico – che non esiste – quanto invece il fatto di essere una figura che rientra nell’area di alcune nuove funzioni sociali che possono essere esercitate nella cornice dell’aiuto “non professionale” come la mediazione, l’operatività di strada, l’auto-aiuto. Tutte funzioni che possono essere esercitate sia da operatori professionali, sia da semplici cittadini: purché in entrambi i casi siano capaci di esercitarle. Il che significa che, nell’esercizio della funzione di tutoring, l’operatore professionale potrà trovarsi nelle condizioni di spogliarsi di un ruolo fondamentale definito e il cittadino dovrà vestirsi di competenze metodologiche assimilabili a quelle di alcune professioni. Così risulta importante “l’impegno di autodidatta, la formazione ricorrente, continua, sia perché tutta la materia è in costante evoluzione, sia perché i problemi sono complessi e si presentano con diverse e mutevoli novità: l’operatore serio deve avere la competenza per dare risposte serie, coerenti, efficaci, veritiere (int. 2).

Comunque è molto importante la formazione didattica e scolastica pregressa perché “avere riferimenti teorici forti, costituisce una riserva di energia per non entrare in crisi o, quantomeno, superare le tensioni inevitabili con gli interlocutori

³⁰⁴ *Ibid.* 2.

³⁰⁵ L. Roselli, *Un Tutor per accompagnare il detenuto nel difficile percorso del reinserimento*, in *Nonlavorarestanca*, supplemento di *Ristretti Orizzonti*, gennaio-febbraio 2008, 2.

istituzionali (tribunale di sorveglianza, direzione e staff o équipe di operatori penitenziari, UEPE, servizi territoriali, enti pubblici, partners)” (int.2). Spesso l’attività di volontariato nelle carceri o nel privato sociale in generale è il viatico per occuparsi poi di accompagnamento e affiancamento della persona nei percorsi di inserimento. Si inizia con il volontariato, poi si è affiancati da un tutor esperto “fino a che l’esperienza sul campo non ti dà la capacità di affrontare da soli tutte le situazioni critiche” (int. 3).

Emerge chiaramente che la formazione più adeguata risulta essere “la strada”, intesa come esperienza sul campo, a fianco di persone che hanno bisogno di aiuto e coadiuvati da esperti operatori. Certamente è opportuno avere capacità relazionali sia con le persone disagiate che con le istituzioni, ma anche una formazione teorica su alcuni meccanismi relazionali che facilitano “la consapevolezza e dunque la visibilità dei percorsi messi in atto” (int. 3). In questo senso “non è mai superfluo aggiornarsi, confrontarsi, sottoporre a verifica le proprie conoscenze, la propria metodologia, i propri riferimenti culturali. In questo settore “l’operatore non può affermare di aver acquisito un’esperienza talmente vasta da non aver bisogno di acquisire altre competenze più particolari e soggettive” (int. 2), perché “anche se i problemi del disagio sono gli stessi, non sono gli stessi le situazioni, i contesti familiari, i ruoli e le funzioni delle persone (genitore, marito, moglie, figlio/a e fratello/sorella...), le reazioni personali all’esperienza detentiva, il disadattamento dopo la carcerazione, l’elaborazione del proprio progetto di vita, le relazioni intersoggettive, ecc.” (int. 1).

In buona sostanza, l’aggiornamento costante è necessario sia perché la materia è ampia e la normativa è complessa e in rapida evoluzione, sia “perché è necessaria l’armonizzazione delle prassi tra enti, la gestione delle anomalie e dei problemi, gestione e superamento delle proprie frustrazioni e della sintomatologia del burn-out, [ma anche] per evitare che la presa in carico della persona disagiata risulti incoerente, disfunzionale o incompiuta; e per evitare che la persona che si prende cura possa subire i contraccolpi dell’esaurimento, della saturazione e del rifiuto di altre situazioni estremamente problematiche” (int. 2).

Il confronto con operatori professionali e specialisti risulta essere quasi un dovere e una prassi trattamentale: “esimersi significa creare le premesse per danneggiare l’utente e per non assumere le normali difese di se stessi” (int. 2).

6. *Il tutor: c) funzioni e compiti nel panorama degli inserimenti socio-lavorativi di persone private della libertà personale.*

Il tutor dell'accompagnamento lavorativo (e sociale), quindi, è un operatore "professionale" che si identifica attraverso una funzione, che è quella dell'accompagnamento della persona svantaggiata nella realizzazione di un progetto professionale di vita.

Non si sostituisce alla persona disagiata ma la informa e la sostiene. "L'obiettivo è lo sviluppo della capacità di orientarsi nella ricerca/inserimento di soluzioni occupazionali e sociali, attraverso colloqui conoscitivi, ridefinizione degli obiettivi personali e professionali". (int. 5)

Il tutor è un incaricato da un'équipe di progetto o di un servizio con cui confronta il proprio operato, risponde delle proprie azioni ad una struttura, "non può essere un volontario (anche preparato) che agisce in base al buon senso"³⁰⁶; egli deve promuovere l'autonomia dell'utente, cercando di offrirgli gli strumenti più efficaci per poter essere soggetti liberi di scegliere, quindi pienamente "coscienti delle proprie possibilità e dei propri diritti e doveri" (int. 4).

Lo strumento più importante per il tutor è la capacità di costruire relazioni positive con la persona/utente. Tra tutor e persona presa in carico si crea una sorta di "patto": "il tutor non è un controllore e non ha la funzione di denunciare eventuali deviazioni rispetto alle regole imposte dal circuito penale [*anche se in molti casi è successo*, ndr.], può e deve invece sciogliere il rapporto qualora non vi siano più i presupposti di chiarezza stabiliti nel patto iniziale" (int. 3).

Il tutor agisce su due fronti, quello verso il detenuto e quello verso l'azienda, riguardo a tutte le problematiche che insorgono nei due versanti per facilitare al meglio l'inserimento. Perché, a parte le cooperative che possono conoscere bene la situazione dei detenuti, la aziende invece faticano a prendersi carico uno che ha orari rigidissimi, regole imposte, controlli delle forze dell'ordine, e hanno bisogno di essere coadiuvate ad occuparsi di tutte queste pratiche.

Come è ovvio immaginare, il detenuto ha tempi e modalità diversi di adattamento al posto di lavoro, e chi lavora con le persone non deve, o non dovrebbe, offrire a tutti lo stesso "prodotto" e non deve, o non dovrebbe, "produrre

³⁰⁶ *Ibid.*

kit di reinserimento standardizzati, poiché tutto dipende dalle caratteristiche, dai bisogni e dalle capacità del singolo” (int. 6).

Su questo punto ci sono alcune critiche che saranno approfondite in seguito, comunque l’obiettivo del tutor resta la promozione dell’autonomia delle persone.

De Salvia individua, oltre alla predisposizione alle relazioni interpersonali, alcune capacità tecniche che il tutor deve possedere:

- “la capacità di conoscere nella loro articolazione i progetti che permettono l’attivazione di percorsi di inserimento (*risorse finanziarie, target di riferimento, azioni di supporto, procedure amministrative e burocratiche, tempi di attuazione, obiettivi prefissati, modalità di intervento, organigramma operativo, ...*);
- La capacità di elaborare un bilancio delle competenze e di far elaborare all’utente il proprio curriculum lavorativo;
- La capacità di verificare l’attendibilità delle affermazioni dell’utente in merito alle proprie occupazioni lavorative, alle mansioni svolte, ai periodi di dipendenza presso i diversi datori di lavoro, agli studi compiuti, alla qualifica o diploma conseguito, ai corsi professionali frequentati ecc.;
- La capacità di mediare eventuali controversie o conflitti in ambito familiare, lavorativo, relazionale;
- La capacità di relazionarsi e di sottoporre periodicamente a verifiche il percorso realizzato e la capacità di adeguare, riadattare e riprogettare il percorso in caso di difficoltà evidenti e di necessità di predisporre ed offrire una seconda opzione all’utente;
- La capacità di concentrare programmi e coordinare interventi con gli altri operatori direttamente e indirettamente coinvolti nel percorso di (re)inserimento lavorativo e sociale;
- La capacità di non interrompere il dialogo, la comunicazione e la relazione con l’utente (se questi è interessato) anche quando si considera formalmente conclusa l’azione di tutoraggio.”³⁰⁷

Ma il tutor non è soltanto un “accompagnatore” di persone in difficoltà, ma deve “gestire tutta una serie di beghe burocratiche che riguardano la formazione professionale, i progetti che sono in piedi”, e c’è da gestire anche “la macchina che sta dietro: relazioni pubbliche, ricerca risorse, interventi in convegni per raccontare

³⁰⁷ De Salvia, *op. cit.*, 98.

ciò che si fa [...] e molto altro...fino a sera non ci sono pause” (int. 1), tanto che non esiste una giornata tipo che si dipana con cadenza e modalità ripetitiva: “alcune azioni sono, ad esempio, incombenze mensili (raccolta dei progetti mensili di servizio dei tirocinanti), incontri con [altri] tutor, esame dei progetti mensili e verifica delle giustificazioni di assenza, calcolo delle ore di assenza e indicazioni alla collega delle segreteria per il computo delle spettanze; colloqui con gli utenti: in caso di primo colloquio rilevo la domanda che egli pone, l’entità del bisogno, le indicazioni utili per un successivo colloquio di approfondimento e per la stesura del bilancio delle competenze” (int. 2).

Chi opera in quest’ambito “deve essere una persona che ha la passione di lavorare con le persone, deve essere uno che tenta di dare qualcosa, non un tecnocrate che fa carte e segue procedure; deve essere una persona adattabile, che sa ascoltare, che in qualche modo entra facilmente in relazione con gli altri e che possa rappresentare una sorta di modello autorevole, qualcuno che possa dare delle indicazioni sagge, sicuramente una persona su cui le persone svantaggiate possono porre la loro fiducia” (int. 4); ma certamente non “deve essere un co... che improvvisa, non basta la capacità empatica e di ascolto, deve sapere cosa sta facendo, in che contesto lo sta facendo, quali sono le relazioni con i servizi, quali sono gli strumenti presenti, quali sono le normative che ti permettono di fare la cosa giusta; quando entri in un’azienda devi sapere cosa proporre, come proporla, devi «vendere bene» l’inserimento rappresentando tutte le caratteristiche positive della persona (svantaggiata), devi rappresentare bene i vantaggi economici per l’azienda, ecc.” (int. 5).

Da quanto detto finora, si comprende la complessità dei compiti e delle funzioni del tutor, che agisce a tutto campo, dalle “beghe burocratiche” all’accompagnamento vero e proprio della persona disagiata, ma la riuscita degli inserimenti lavorativi dipende non solo dalla qualità e professionalità dell’azione del tutor ma da condizioni che vanno al di là e che riguardano anche la persona che intraprende il percorso di reinserimento lavorativo. Senza dimenticare che il tutor non può essere colui che elimina lo svantaggio sociale delle persone in difficoltà in quanto, per usare un’espressione di Pavarini, “prendersi carico” (*to care*) non vuol dire risolvere ma aiutare a governare i problemi e a “scegliere un punto di vista”³⁰⁸.

³⁰⁸ M Pavarini, *Per un governo democratico della sicurezza*, in *Ordine & Disordine*, Fondazione Michelacci (a cura di), Nuova Grafica Fiorentina, Firenze, 2007, 57.

7. Le condizioni per la riuscita degli inserimenti lavorativi.

Non tutti gli inserimenti lavorativi vanno a buon fine e non ci sono ricette sicure e percorsi di inserimento pre-confezionabili.

Intanto esiste una differenza marcata che “dipende dalla personalità del soggetto da inserire, dalla sua volontà di accettare e di espletare un’attività lavorativa (la sua voglia di lavorare)” (int. 2); dipende molto “dalla sua preparazione e qualificazione professionale (è in possesso di competenze professionali, è in grado di esercitare un mansionario lavorativo, riesce a lavorare in squadra)” (int. 3); dipende “dall’idea che egli ha del lavoro (è una punizione, un dovere, un mezzo per ottenere risorse lecite che gli permettono di vivere, un’occasione per realizzarsi, una testimonianza per accreditare la propria reputazione positiva in ambito sociale)” (int. 5); dipende “dalla capacità di riadattarsi in tempi abbastanza brevi all’ambiente lavorativo dopo la esperienza detentiva più o meno lunga” (int. 6). Insomma, gli inserimenti più riusciti risultano essere “quelli in cui trovi chi ha veramente intenzione di fare il passaggio, nel senso che tu puoi offrire tutto quello che è umanamente possibile ma se hai di fronte persone non interessate, non si arriva da nessuna parte, se invece incontri persone che hanno delle motivazioni forti sicuramente riusciranno a venire fuori da un circuito negativo” (int. 1), “è determinante la motivazione che uno ha [che gli permette di] uscire fuori dai circuiti e costruirsi una vita nella normalità affrancandosi dalle relazioni che alla fine ti spingono a frequentare circuiti di criminalità” (int.6).

Oltre che da se stessi dipende dall’accoglienza e dalla ricettività del contesto ambientale: “capacità di mettere in moto processi di assimilazione ed integrazione (offerta di un lavoro, di un ambito sociale, riconoscimento di diritti contrattuali, di trattamento retributivo, osservanza ed adempimento dei propri doveri ecc.), facilitazione nell’espletamento di attività significative durante il tempo libero dal lavoro (attività di volontariato, di studio e culturali, relazioni interpersonali, attività sportive, hobby, partecipazione a gruppi di accoglienza)” (int. 2).

Un’altra questione importante è se l’occupazione sia un lavoro qualsiasi (generico, di bassa manovalanza, dequalificato) e se si tratta di “il lavoro”, cioè di quel lavoro, per riprendere De Salvia, per il quale si hanno attitudini specifiche, competenze professionali qualificate accertate dal curriculum scolastico o dalle proprie esperienze lavorative pregresse: “per il detenuto, come per ogni altra

persona, questo inserimento lavorativo di qualità è effettivamente gratificante e può costituire una motivazione profonda di realizzazione di sé come lavoratore ed essere sociale; si svolge una funzione positiva che dà senso anche alla propria identità” (int. 2).

In questo senso la formazione scolastica, culturale e professionale è vista come un fattore determinante, ma non l’unico poiché “la formazione dà la possibilità di conoscere le persone e ti mette a disposizione una gamma di strumenti spendibili...ma ciò che è assolutamente prioritario è la disponibilità della persona a rimettersi in gioco, di fare fatica, di campare con pochi quattrini al mese, dover necessariamente accettare delle privazioni, fare dei sacrifici per poter rimettersi in piedi...ho conosciuto persone che hanno avuto percorsi buoni, poi ad un certo punto la volontà è venuta meno, hanno cominciato a vacillare e sono ritornati nel circuito criminale contiguo” (int. 1).

Comunque esistono degli indicatori che possono far preventivare un esito positivo del percorso di reinserimento. Per esempio:

in ambito familiare: “se il detenuto ha legami affettivi stabili (la moglie o la compagna), figli, genitori che hanno smesso di prendersi cura di lui durante la detenzione; se nell’ambito della famiglia il ruolo di genitore o marito continua ad essergli riconosciuto; se il rapporto tra i componenti della famiglia è ancora solido e costruttivo” (int. 2);

in ambito lavorativo: se il detenuto, prima della sua detenzione, ha avuto esperienze significative di lavoro (lavoro continuativo e qualificato), ha acquisito una concezione di lavoro non distorta; intanto, quando si parla di lavoro, sa che cosa si intende, e quali mansioni si fa riferimento, che cosa è un contratto di lavoro, quali sono gli adempimenti da assolvere” (int. 3);

in ambito affettivo: “se il detenuto stabilisce un rapporto affettivo con una donna che lo accetta col suo passato, ma per il futuro pretende che egli adotti comportamenti e aderisca a modalità di interazione che si basino su attività lavorativa lecitamente remunerata” (int. 2);

condizione personale: “se con l’età e con una ricerca personale ha raggiunto un buon livello di maturazione complessiva ed armonica della propria personalità” (int. 2); “se il detenuto dai resoconti e dal bilancio della propria esistenza è riuscito a desumere cosa è essenziale nella vita” (int. 5); “come è riuscito a trarre un insegnamento dalla propria esperienza di vita pregressa a cui appartiene la propria

detenzione” (int. 4); se ha maturato motivazioni davvero forti che prevedono il lavoro come valore, come unità di scambio con la propria famiglia e con la società; “se ha elaborato un progetto di reinserimento coerente col proprio voler essere ma anche col proprio poter essere, con le proprie intenzioni ma compatibilmente con le possibilità che offre il contesto lavorativo e sociale nel quale egli intende inserirsi” (int. 2).

Anche se non ci sono degli ambiti specifici che risultano più favorevoli per il reinserimento, l’esperienza dei tutor porta a fare alcune considerazioni in merito.

Dopo l’esperienza nella clausura della detenzione, il detenuto “preferisce lavorare in luoghi aperti, possibilmente senza barriere, come fare il giardiniere in un parco” (int. 2) oppure “luoghi nei quali non ci sono molti compagni di lavoro” (int. 6). Comunque è importante che “la subordinazione lavorativa non deve essere intesa come subordinazione della persona e l’esperienza detentiva come riferimento pregiudiziale alla spontaneità e alla reciprocità dei rapporti intersoggettivi” (int. 2), e da parte della rete la presa in carico del detenuto deve essere totale (non solo il problema lavorativo, problema della casa, dell’orientamento scolastico dei figli)” (int. 6).

Comunque, in conclusione, il fattore prevalente, anche in questo caso, si incentra sulla persona e su come si relaziona col lavoro. Talvolta alcuni inserimenti nei quali c’erano un buon ambiente ospitale, una buona retribuzione “non sono stati accettati da ex detenuti, senza nemmeno provare un giorno di lavoro, accampando scuse inverosimili” (int. 5).

Certamente pesa anche il livello retributivo, ma – secondo il tutor – è determinate se il detenuto o ex detenuto ha la capacità di vedersi in un processo: “se la persona con cui hai a che fare si percepisce all’interno di un percorso che all’inizio può essere complicato ma che poi può portare alla maturazione degli obiettivi prefissati, allora ci si sta dentro” (int. 1).

Insomma, bisogna avere la consapevolezza che il periodo, più o meno lungo, del percorso è costellato di difficoltà e sacrifici. “Chi riesce a fare questo e superare le prime fasi, quelle più difficoltose, ha più probabilità che il percorso si concluda con un rapporto lavorativo degno di questo nome” (int. 4).

8. I difficili rapporti con la “Rete” e le istituzioni pubbliche.

Come è stato ampiamente discusso nelle pagine precedenti, il lavoro di rete è complesso e difficile. Inserire un detenuto o ex detenuto in un progetto lavorativo non significa trovare semplicemente un lavoro quale esso sia, significa valutare le sue potenzialità, le offerte del mercato del lavoro, il bagaglio di formazione scolastica e professionale, il curriculum professionale e lavorativo ed infine i suoi desideri e la sua voglia di mettersi in gioco.

Lo stesso progetto può avere diversi punti di partenza, l'importante è avere ben chiaro l'obiettivo. È opinione comune che un buon punto di partenza può essere la progettazione di un percorso formativo (dentro e fuori dal carcere), oppure il completamento di un percorso scolastico, tutto ciò tarato secondo i bisogni e i tempi di vita della persona.

C'è, però, l'incombenza di necessità urgenti (in prima istanza un mezzo lecito di mantenimento), allora il percorso deve tener conto di questi limiti e quindi già ha in sé delle possibilità di non piena riuscita oppure un carattere “provvisorio o tampone”.

Oltre agli operatori pubblici e privati del reinserimento, portare al lavoro un detenuto o persona ristretta nella libertà implica necessariamente un contatto e vincoli con altri livelli istituzionali, che vanno dagli operatori penitenziari, la magistratura di sorveglianza, gli organi preposti al controllo e alla sorveglianza, gli organi del Ministero del Lavoro. Infine i familiari e gli avvocati del soggetto.

In sintesi, intorno al detenuto e all'obiettivo lavoro gravitano limiti, urgenze, necessità e diverse figure istituzionali o di riferimento sociale, che portano risorse od ostacoli secondo il grado di coinvolgimento.

Gli inserimenti lavorativi non possono essere avviati se non ci sono rapporti strutturati con le istituzioni (direzione istituto, tribunale, UEPE), con le organizzazioni dei datori di lavoro (Associazione Piccole Industrie – API, Artigianato, cooperative di tipo A e di tipo B), gli enti finanziatori (enti pubblici, progetti europei, fondazioni), i partners di progetto (altre agenzie di formazione; di accompagnamento e inserimento).

Le interviste tendevano proprio a rilevare e analizzare le difficoltà maggiori nei rapporti tra tutti i soggetti che sono chiamati ad intervenire in modo armonico, seppur ognuno nel proprio ambito e con le proprie peculiarità.

Vediamo allora quali sono le difficoltà che gli intervistati hanno ritenuto essere maggiori nell'espletamento dei loro compiti e funzioni.

8.1 Difficoltà di relazione con le istituzioni pubbliche e penitenziarie...

La prima deduzione che se ne ricava dalle interviste è che una delle difficoltà maggiori è costituita dalla scarsa sensibilità e volontà (che progressivamente si va accentuando) degli enti pubblici nel predisporre con continuità politiche attive sufficienti per far sperimentare ai detenuti/ex detenuti percorsi di reinserimento lavorativo.

Legata alla poca sensibilità degli enti pubblici è anche la difficoltà o “la fatica a trovare degli interlocutori politici che riescano a condividere un progetto di insieme delle politiche condivise forti rispetto a questo tema qua; il fatto di trovare degli interlocutori politici che nel tempo riescano ad investire in un progetto di qualità [anche perché] col tempo gli interlocutori cambiano” (int. 1).

Il riferimento è anche alla “loro [dei politici] scarsa conoscenza del fenomeno del disagio sociale e della devianza in generale”, infatti c'è concordia tra gli intervistati sulla “scarsa attitudine a studiare” (int. 4): “non sanno niente, nel senso che non conoscono davvero l'argomento di cui stiamo parlando, non hanno umiltà di imparare e pensano di imporre delle ricette che si inventano...9 volte su 10 dicono delle puttanate gigantesche” (int. 6).

È evidente la preoccupazione degli intervistati quando si tocca questo tasto, anche perché dai politici dipende l'orientamento dell'azione pubblica. In questo senso lamentano che “c'è tutta una serie di interventi che si potrebbero fare, ma che alla fine non si fanno perché i decisori sono un po' come i cavalli con i paraocchi, vedono poco lontano, non sono lungimiranti, non hanno il coraggio di fare politiche di investimento a lungo termine, seguono le emergenze e sono molto sensibili alle pressioni dei mezzi di comunicazione e ai condizionamenti” (int.1).

Ma è anche la supponenza di superiorità delle istituzioni pubbliche (e penitenziarie), tra l'altro non suffragata dai fatti, che impedisce di “concertare insieme tutta una serie di interventi” (int. 5), e si auspica forme di collaborazione sulla base di una paritarietà tra soggetti. “I soggetti istituzionali intendono la collaborazione come subordinazione degli altri soggetti ai soggetti istituzionali. Essi tendono a servirsi degli altri pretendendo che gli altri trovino le risorse per le borse-lavoro, reperiscano i datori di lavoro, trattino la disponibilità del datore di lavoro ad

accogliere sulla fiducia un detenuto e non abbiano alcun accesso diretto durante gli adempimenti di preparazione e di attivazione del percorso. Quale datore di lavoro è disponibile a dichiarare il proprio interesse ad assumere o a consentire un tirocinio nella propria azienda senza neppure conoscere il detenuto? Eppure ci vuole poco a capire che inserire un detenuto o un ex detenuto nella propria azienda o cooperativa [i problemi aumentano se nell'azienda ci sono altri detenuti o ex detenuti o altre persone disagiate] implica la rottura di equilibri molto delicati a cui è necessario riservare per tempo la debita attenzione” (int. 2).

E poi, “come si può collaborare con l’istituzione e lo Stato se lo stesso Stato afferma che il lavoro è l’elemento più probante per dimostrare la volontà di reinserimento se poi concede unicamente ai privati l’onere di offrire risposte e disponibilità concrete a detenuti ed ex detenuti? Lo Stato afferma la necessità dell’inserimento, ma si guarda bene di dare l’esempio e scarica tutto il peso sui privati, arrogandosi poi il merito di aver collaborato all’inserimento” (int. 3).

In questo contesto si inserisce anche la critica (rivolta anche al carcere) di De Salvia ai GOL, così come sono concepiti oggi in contrasto con i propositi iniziali degli anni '90. Infatti, la nascita del GOL “fu decisa a seguito della constatazione che l’area del disagio fosse variegata e complessa, che le persone del carcere costituissero una parte del disagio totale, che il carcere non potesse pretendere una sorta di esclusiva e di diritto di proprietà e proporsi agli altri [...] con una concezione carcerocentrica [...]. Malgrado ciò, continua ad “esigere e selezionare *motu proprio* la tipologia degli interventi e la metodologia utilizzata”.³⁰⁹

Una simile preoccupazione viene fuori anche quando si parla dei rapporti con le istituzioni penitenziarie, soprattutto con il carcere.

Per quanto concerne i rapporti con la magistratura di sorveglianza con la quale “non ci sono rapporti diretti nella fase di costruzione dei progetti personalizzati”, ma solo pochi contatti per risolvere “problemi contingenti, come per esempio i tempi di attesa, che magari possono ostacolare la riuscita dei reinserimenti” (int. 5), uno dei problemi effettivi e difficilmente risolvibili è legato all’indipendenza del magistrato quando deve decidere se concedere o meno un beneficio o una misura alternativa al detenuto (art. 21, semilibertà, affidamento in prova): “il magistrato nella sua autonomia potrebbe ricusare tutte o la maggioranza delle proposte presentate dall’équipe determinando la necessità di riprendere da capo il percorso

³⁰⁹ A. De Salvia, *op. cit.*, 131.

che ha impegnato l'équipe per cinque-sei mesi causando il differimento dell'avvio del progetto" (int. 2).

Altro problema, forse poco comprensibile dall'esterno, è costituito dalla attribuzione ad ogni magistrato dei detenuti per ordine alfabetico, agli educatori e agli assistenti sociali secondo i blocchi e le sezioni, o secondo il territorio di residenza dei detenuti. "Se un progetto, come avviene per quelli ex-legge regionale 45/95, prevede l'inserimento di 10 detenuti con cognomi diversi, ristretti in blocchi e sezioni diverse, residenti in quartieri diversi, allora non solo si moltiplicano gli interlocutori, ma il progetto rischia di vanificarsi perché la concessione di un magistrato per il detenuto di competenza può essere ratificata più velocemente e le altre meno rapidamente, provocando ritardi e ripercussioni sul progetto che, ad esempio doveva essere avviato all'inizio della primavera e invece, forse potrà essere avviato nell'autunno: risulta però che se il progetto prevede la sistemazione di aiuole, giardini, piante ecc. non è proprio la stessa cosa cominciarlo con 6-8 mesi di ritardo; come pure se il progetto prevede una squadra di lavoro composta da 10 persone e ne sono ammesse 4 deve essere cambiata la tipologia di lavoro, la tempistica e la quantità delle operazioni da svolgere" (int. 2).

Per quanto riguarda il carcere le critiche sono tante a cominciare dalla prassi instaurata, nella quale, anche quando si tratta di inserimento lavorativo, "i requisiti valutati dall'équipe si limitano a rilevare la loro sussistenza giuridica (tempi di carcerazione sofferta, comportamento in carcere del detenuto, offerta rilasciata da un datore di lavoro). I requisiti professionali (curriculum lavorativo, bilancio delle competenze) o vengono del tutto ignorati oppure, al massimo, sono appena degnati di qualche rapida considerazione da persone sostanzialmente incompetenti" (int. 2).

Da qui l'esigenza e la proposta di costituire in carcere ("ma non si capisce perché nonostante proposte serie, si eviti di farlo" – int. 2) uno sportello che si occupi in modo continuativo di rilevare da ogni detenuto, appena viene condotto in carcere, il suo curriculum lavorativo, le competenze professionali possedute e "di concordare come impegnare il tempo-pena in carcere e di programmare il proprio percorso per acquisire o migliorare, attraverso la frequenza ai corsi professionali, le proprie conoscenze tecnico-pratiche" (int.2).

In secondo luogo viene presa di mira la burocrazia del sistema carcerario, percepita come ostacolo "insormontabile", tanto che negli ultimi tempi "cerchiamo

di lavorare con e per quelle persone che sono prossime al fine pena proprio perché spesso è successo che si sono illuse le aspettative dei detenuti e non si è fatto niente. Comunque lavorando nel carcere di Verbania, in cui le pene non sono troppo lunghe, si possono prevedere i tempi e cercare di agire positivamente” (int. 1).

La critica più dura è riservata alla pretesa dell’istituto penitenziario di prendere “da solo” le decisioni che invece dovrebbero riguardare tutti i partner che collaborano ad un determinato progetto. Ciò non succede soltanto nelle convenzioni tra due attori – carcere e agenzia – ma anche quando le decisioni vengono prese nell’ambito del GOL che dovrebbe contraddistinguersi come spazio di confronto, di elaborazione e raccolta di proposte salvaguardando la sostanziale paritarietà di ideazione e progettazione, garantendo la circolarità dell’informazione e la verifica collegiale dei progetti realizzati.

“Nel GOL istituzionale l’istituto penitenziario svolge una funzione determinante” (int. 5). Per esempio, “ci sono delle situazioni in cui la positiva valutazione di un progetto è legata al fatto che il carcere abbia fornito un parere positivo, come se il carcere avesse le competenze per saper leggere in modo appropriato le situazioni delle persone che sono fuori ... il carcere può saper leggere al suo interno, anzi spesso non riesce a fare nemmeno quello, immaginiamo come potrebbe fare per le situazioni esterne” (int. 6).

Insomma si lamenta una scarsa capacità di valutare preventivamente un progetto e la bontà di quello che si vorrebbe fare e “quando si tratta di prendere delle decisioni in ordine alla bontà di un progetto, agli interlocutori che si siedono all’interno di certi luoghi di governo cominciano a tremare le gambe perché non sanno esattamente quali criteri adottare per poter definire dei processi decisionali trasparenti” (int. 1). E quando manca la capacità di valutazione “entrano in gioco tutta una serie di variabili, difensive se vuoi, per esempio: *se c’è il carcere allora va bene*, oppure *quell’ente lì non mi piace quindi lo tengo fuori*, e ancora *l’altro è un mio amico*. Ci sono tante logiche strane e devi essere ben solido se vuoi portare avanti i tuoi progetti” (int. 1).

Queste critiche ci fanno venire in mente ciò che Merlo ha detto a tal proposito e cioè che con il carcere non si può fare rete, al massimo qualche convenzione o protocollo di intesa (vedi *infra* “*Il lavoro di rete*”).

Da queste considerazioni se ne ricava che il carcere all’interno della Rete ha un peso e un’influenza certamente preminente rispetto agli altri attori, innanzitutto

perché possiede la materia prima, i detenuti. Poi perché ha una reputazione di compattezza (monolitica) rispetto ad altri enti locali istituzionali che di solito sono sparpagliati e poco interattivi.

Poi, ancora, perché l'istituzione penitenziaria, specialmente negli ultimi anni ripropone una concezione carcerocentrica: satelliti del carcere sono le istituzioni, gli enti, le agenzie, le organizzazioni scolastiche ecc., che devono adeguarsi agli orari e alle richieste del carcere.

Il carcere si arroga la prerogativa di essere l'unico o, almeno, il più titolato soggetto che conosce bene se stesso e coloro che gli sono affidati. Da tale assioma derivano alcuni corollari che gli intervistati hanno messo in evidenza:

- “dalla mia conoscenza deriva anche la presunzione di conoscere la terapia di ciò che serve in carcere (più trattamento, più custodia, quale lavoro, quali attività culturali)”(int. 2);
- “in sostanza, il carcere non si limita ad indicare il bisogno ma sceglie autonomamente il soggetto che deve svolgere un servizio e gli riconosce l'accreditamento per espletare quel servizio” (int. 2);
- “spesso nel mio lavoro ho avuto la percezione che il carcere ritenga che il detenuto in espiatione pena gli appartenga, sia cosa propria da usare anche a propria discrezione esaltando in termini opportunistici il propri fiori all'occhiello (polo universitario, torrefazione del caffè, performance teatrali, numero di diplomati e laureati, ecc.) o esagerando i rischi, i problemi, gli eroismi necessari per contenere, custodire, vigilare i detenuti” (int. 3);
- per avvalorare ancora la dichiarazione che indica l'importanza determinata del carcere all'interno dell'operatività della rete valga come esempio probante l'attività del GOL di cui il carcere, con l'UEPE e il Comune rappresentano gli enti istituzionali: “tutti i progetti ex legge 45, progetti all'interno del carcere, ma anche progetti all'esterno (come, ad esempio, il progetto “Carcere: territorio della città” rivolto a studenti delle scuole superiori di Torino e Provincia) preventivamente devono ricevere l'imprimatur dalla direzione dell'istituto, e la Regione considera il parere del carcere come vincolante e, se non c'è, neppure prende in considerazione un progetto richiesto dalle scuole, dagli insegnanti e accreditato dal Ce.Se.Di. [Centro Servizi Didattici, *ndr.*]” (int. 2).

8.2 ... e con gli altri soggetti della Rete territoriale.

Ovviamente, come succede nei sistemi basati sulle interrelazioni e sulle procedure, i diversi servizi (le strutture, gli uffici, le organizzazioni) manifestano pregi e difetti intrecciati insieme: frequentemente i pregi sono legati al buon funzionamento del servizio (tempestività, continuità della comunicazione, coinvolgimento degli operatori, sincronizzazione dei tempi e delle procedure) che non può prescindere dalla sensibilità, disponibilità, dedizione, dalla capacità interattiva che le persone singole manifestano anche quando rivestono un ruolo o una funzione istituzionale. Il funzionamento dello stesso servizio può migliorare o peggiorare quando cambiano le persone titolari della responsabilità del servizio.

Ma anche in questo ambito non mancano criticità che sono state rilevate dagli intervistatori.

Una constatazione che tutti gli intervistati hanno fatto è che c'è una “concorrenzialità più accesa tra enti per riuscire ad assicurarsi quote più ampie di finanziamento, un numero maggiore di inserimenti, più visibilità e prestigio” (int. 2), dovuta alla mancanza progressiva di risorse nell'ambito del privato sociale. In questo senso viene criticato il fatto che oggi si propongono di espletare servizio di tutoring, accompagnamento e inserimento di detenuti ed ex detenuti anche cooperative ed agenzie che non hanno una specifica esperienza pregressa; “perché l'ente pubblico (la Regione), che pure per i volontari già da anni ha adottato l'iscrizione ad un albo e verifica annualmente la sussistenza dei requisiti, non procede analogamente costituendo un Albo delle agenzie accreditate a gestire i percorsi di inserimento lavorativo?” (int. 4).

La poca esperienza e la concorrenza porta ogni agenzia – per migliorare l'efficacia e l'incidenza statistica degli inserimenti che avranno un esito positivo – a cercare di “farsi affidare i soggetti che in termini di probabilità (persone che già avevano lavorato e avevano stabilito un rapporto costruttivo col lavoro, persone con una famiglia nella quale i rapporti affettivi, interpersonali sono stabili ecc.) offrono possibilità di successo”; in questo modo “il confronto tra metodi diversi non è mai del tutto trasparente ed esaustivo, ogni agenzia rimane preferibilmente arroccata in difesa della peculiarità del proprio metodo che viene reso pubblico solo parzialmente” (int. 6).

Inoltre, alcune cooperative dichiarano di occuparsi simultaneamente di persone diverse e multiproblematiche senza dotarsi di servizi che funzionino realmente.

Alcune accolgono detenuti o ex detenuti, tossicodipendenti, persone con disturbi psicologici o addirittura patologie psichiatriche; “accogliere tipologie diverse di persone con doppia o tripla diagnosi (ex detenuto anche tossicodipendente, anche ammalato di aids o con psicopatologie) non è un sintomo di buona disponibilità, ma di superficialità e supponenza perché il disagio può esplodere in una reazione a catena e aumentare la difficoltà di ognuno” (int. 2).

Per chiudere il capitolo delle interviste ai tutor è necessario rilevare gli auspici della maggioranza di essi (4 su 6): 1) “la necessità di prendersi cura e carico della persona detenuta quanto prima è possibile” (int. 5). Qui, ovviamente, si intende assumere del detenuto tutte le notizie che servono a “fare”, a costruire il curriculum lavorativo: titolo di studio, qualifica professionale, carenze professionali, esperienze lavorative (da controllare), durata delle esperienze lavorative, lavoro desiderato, contesto ambientale nel quale intende stabilirsi, ecc.; 2) collegata a questa conoscenza della persona detenuta “deve essere stabilita la relazione con un operatore capace di realizzare un orientamento e un progetto per utilizzare in maniera ottimale le opportunità presenti in carcere (studio, formazione, acquisizione di capacità tecnico-pratiche, incontro con datore di lavoro, preparazione antinfortunistica, iscrizione al CPI, per poter fruire di alcuni benefici in dipendenza dell’anzianità di iscrizione come disoccupato...)” (int. 4); 3) “Le agenzie di inserimento nel fare accoglienza non devono frapporre filtri tra chi si presenta e l’operatore o limitarsi ad offrire un percorso ad ostacoli (ora deve presentarsi in Comune, poi al CPI, poi formulare la domanda per accedere ad un cantiere di lavoro che sarà emanato tra 3 mesi e dopo altri 3 mesi ti dicono se sei stato inserito in graduatoria...); la persona disagiata, già quando si presenta la prima volta, ha esaurito le sue scorte (ha contratto debiti), non può permettersi il lusso di programmare e di attendere le prime risposte alle sue esigenze (deve mangiare già quel giorno) dopo mesi. Voglio dire che le risposte devono essere immediate perché altrimenti si rischia di perdere anche quel primo barlume di intenzione di inserimento (int. 2); 4) “ogni agenzia deve disporre di un fondo o di buoni-pasto, biglietti di viaggio perché gli utenti possono provvedere alle loro necessità senza dover far ricorso al compimento di reati (viaggiare senza biglietto, commettere qualche furto o scippo...)” (int. 1).

Un dato che viene fuori dalle interviste, ma che è stato anche accennato nel corso della tesi è che è auspicabile la creazione di un soggetto istituzionale (“la

competenza dovrebbe essere attribuita alla Regione” – int. 2) che si occupi del coordinamento degli inserimenti lavorativi e del monitoraggio sulla buona riuscita di tali progetti. Più che ad un coordinatore io penso ad un gruppo di coordinamento presieduto dal funzionario o responsabile del servizio dell’Assessorato alle politiche sociali (o *Welfare*). Di tale gruppo dovrebbero far parte anche le agenzie accreditate di reinserimento lavorativo.

Ribadisco soprattutto che manca in questo settore un metodo a una rilevazione continua dei dati. Il monitoraggio e la verifica dei dati non viene proprio fatta. E manca l’esame analitico degli inserimenti sia sincronico che diacronico. Pertanto, come si può capire se la persona sia inserita se non si fanno delle verifiche periodiche a cadenza biennale o triennale, anche dopo 10 anni dall’inizio del percorso di inserimento?

Il coordinamento regionale, magari con la supervisione e la consulenza dell’Università, dovrebbe costituire una banca dati, costantemente aggiornata dai resoconti di ogni agenzia, per rilevare, ad esempio, i percorsi attivati e le agenzie che si sono già occupate di un utente, perché questi se nelle sue peregrinazioni dopo essere stato in carico ad una o due agenzie, si ripresenta ad una terza non sia necessario iniziare tutto il percorso da capo e, comunque, prima di concedere una terza opzione allo stesso soggetto, si assicuri la prima opzione ad un altro soggetto.

Il lavoro di rete è essenziale, ma se poi il carcere pretende di intervenire anche in ambiti esterni alla sua sfera di competenza si capisce la frustrazione degli operatori che assistono, purtroppo passivamente, ad una serie di logiche che orientano i luoghi di confronto e decisione ispirate da criteri poco chiari.

A mio avviso, non è un problema locale, ma italiano: scarsa serietà e scarso rigore. Su questi temi siamo un po’ indietro rispetto ad altri Paesi dove hanno una cultura del pubblico molto forte.

CAP. III

I PROTAGONISTI DEL PERCORSO DI RE-INSERIMENTO: GLI UTENTI-LAVORATORI

1. *Introduzione: le persone provenienti da percorsi penali.*

Dal punto di vista lessicale, col termine detenuti si identifica generalmente una tipologia di persone sottoposte a misure privative della libertà personale, ma la “categoria” si differenzia al suo interno sia dal punto di vista giuridico (arrestati, imputati, appellanti, ricorrenti, definitivi, persone soggette all’area penale esterna, detenuti in art. 21 O.P., semiliberi, affidati ex art. 47 e ss., internati, ex-detenuti, ...), sia per l’iter procedurale da seguire e per le limitazioni e prescrizioni a cui deve attenersi durante l’esercizio delle mansioni lavorative nella fase del tirocinio o nella fase del rapporto di dipendenza da un datore di lavoro. Queste persone sono considerate dall’art. 4, co. 1 della legge 381/91 (“*Disciplina delle Cooperative sociali*”, vedi parte II, cap.1, par.3) *persone svantaggiate*, per le quali sono previsti percorsi di inserimento lavorativo agevolati e incentivati. Inoltre, è necessario specificare alcuni punti di differenziazione tra soggetti in esecuzione penale interna all’istituto penitenziario, soggetti in esecuzione penale esterna e soggetti ex-detenuti che hanno espiato la pena detentiva.

Per i soggetti in area penale interna deve essere seguita, ovviamente, la prassi standard: osservazione da parte dell’équipe trattamentale, valutazione dei requisiti giuridici, dichiarazione di disponibilità all’assunzione di un datore di lavoro, individuazione di una agenzia di inserimento, affidamento di incarico a un tutor per l’accompagnamento durante il percorso, ecc.

Se il soggetto è in esecuzione penale esterna o, meglio ancora, se è ex-detenuto, anche le prassi burocratiche (iscrizione al CPI, variazione del programma di trattamento, colloqui conoscitivi, preliminari operativi con il datore di lavoro, incontri con gli operatori di riferimento ecc.) possono essere più agevoli per la partecipazione diretta del beneficiario. Trattandosi di inserimento lavorativo,

occorre che l'interessato possenga le abilità professionali, le attitudini, la volontà e la buona disponibilità ad impegnarsi, secondo quanto previsto dal contratto, nell'assolvimento delle mansioni richieste durante l'orario di lavoro predeterminato.

Talvolta i detenuti, specialmente coloro che si sono adattati a vivere la carcerazione nell'ozio più totale, “non hanno neppure la resistenza fisica ad eseguire la mansioni lavorative stando in piedi, perché i lunghi periodi di immobilità trascorsi in cella e sdraiati sulla branda hanno causato problemi di spasticità, atonia muscolare e la conseguente rapida affaticabilità”.³¹⁰

Altre volte dichiarano di possedere abilità lavorative anche professionalizzate di lunga durata purché siano tenuti in considerazione dagli operatori per fruire di una misura alternativa o di un beneficio; “non sono rari i casi in cui le vantate esperienze lavorative sono frutto di capacità inventiva e non hanno alcuna attinenza con la realtà biografica”.³¹¹

Esistono, ancora, detenuti con disagio multifattoriale, cioè causato da diversi fattori concomitanti (detenzione, tossico o alcol-dipendenza, disturbi psichici) che hanno cancellato qualsiasi traccia di abilità lavorative, pur considerando che esistessero in precedenza.

Ci sono detenuti (quantificati dal CFPP intorno al 15-20% della popolazione detenuta) che posseggono competenze tecniche e professionali certificabili che sono inseriti in un contesto familiare ancora sano e nel quale “le relazioni intersoggettive sono funzionali, positive, qualificanti per il ruolo e per la persona”.³¹²

Infine, occorre aggiungere il detenuti extracomunitari. Per loro si verifica il paradosso che sono titolari di diritti e fruitori di opportunità di inserimento lavorativo solo se sono “regolari” con permesso di soggiorno e in stato di detenzione. Per chi non ha il permesso di soggiorno sono possibili inserimenti lavorativi a tempo (ma forse è meglio parlare di interventi assistenziali) che coincidono con la durata della pena.

Si può concludere che le persone provenienti da percorsi penali possono essere identificate come quei soggetti riconosciuti colpevoli da un tribunale di reato penale e che hanno subito una condanna detentiva.

³¹⁰ De Salvia, *op. cit.*, 93.

³¹¹ *Ibid.*

³¹² *Ibid.*, 94.

2. La struttura del questionario.

Il questionario (riportato in appendice) è stato preparato dall'operatore-semilibero e dal responsabile della ricerca per il CFPP e tutor dell'operatore in collaborazione con un professore-ricercatore della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, supervisore di tutta la ricerca, e poi sottoposto alla visione delle altre agenzie. È composto di 19 domande a risposta chiusa e diviso in tre parti.

La prima parte del questionario (domande 1-8) è relativa ai dati anagrafici dell'intervistato, alle attività lavorative pregresse, alla posizione giuridica e alla detenzione totale sofferta.

La seconda parte (domande 9-13) è rivolta ad evidenziare le preoccupazioni percepite durante le fasi di inserimento dagli intervistati, a comprendere gli ostacoli che hanno impedito o impediscono il reinserimento e a rilevare le modalità del rapporto lavorativo contrattuale con cui è stato avviato il reinserimento (borsa/lavoro, periodo di prova e via dicendo). Si noti che le domande 9-11 – ma anche la 15 – prevedono risposte multiple, pertanto le risposte totali non corrispondono al totale degli intervistati. Questa scelta di risposte multiple per alcune questioni è stata necessaria poiché, per esempio, gli ostacoli o i problemi che impediscono il percorso possono essere diversi e concatenati.

La terza parte (domande 14-19) è dedicata alle mansioni in azienda (se sono rimaste le stesse o migliorate), alla valutazione personale dell'attività lavorativa, alle motivazioni della mancata assunzione a tempo indeterminato e alle prospettive future dell'intervistato.

Tutte insieme queste parti danno un quadro complessivo della situazione socio-lavorativa delle persone provenienti da percorsi penali e ci permettono di fare sia alcune valutazioni nel merito delle prassi istituzionali di reinserimento sia alcune considerazioni sulla qualità degli inserimenti.

3. I questionari compilati.

Prima di entrare nello specifico dei dati è necessario sottolineare che non tutti i questionari (78) sono stati compilati subito e in presenza dell'operatore; 20

questionari sono stati lasciati nelle diverse aziende in cui i lavoratori sono impiegati e ritirati in seguito. Ciò è avvenuto per una ragione ben precisa: poiché le attività sono al di fuori della sede aziendale (operatori e manutentori del verde, muratori ecc.), non è stato possibile intervistare direttamente le persone perché lo stesso operatore della ricerca era impossibilitato a muoversi liberamente, come è stato già evidenziato in precedenza. Altre 25 interviste sono state ottenute attraverso contatto telefonico per mezzo di un tutor; i rimanenti 33 sono stati compilati direttamente in presenza dell'operatore, per cui la maggior parte di informazioni al di fuori del rituale del questionario proviene da queste ultime. Inoltre, informazioni aggiuntive sono riportate esclusivamente da tutor i quali hanno seguito per lungo tempo utenti/lavoratori che hanno iniziato il loro percorso di inserimento nei primi anni '90 e con le quali oggi non è più possibile ripristinare la comunicazione per due motivi: 1) tali persone non intendono ripercorrere, neanche mentalmente, il loro passato deviante per plausibili ragioni di carattere strettamente personale (*“Non voglio più avere a che fare con nessuno che mi possa far ricordare il mio passato”*; *“Oggi sono un'altra persona e voglio essere lasciato in pace”*; *“Ho fatto tanto per diventare quello che sono...”*; *“In questa azienda non sanno chi sono stato ...”* – le risposte avute non si discostano da questo canovaccio); 2) di alcune persone si sono perse letteralmente le tracce, nel senso che, seppur alcuni percorsi siano andati a buon fine – come si evince dal loro fascicolo – non hanno più continuato ad avere contatti con l'agenzia di inserimento (alcuni hanno maturato il trattamento pensionistico; altri dopo aver lasciato l'azienda di inserimento sono stati assunti da nuovi datori di lavoro; altri, a causa di una invalidità progressiva, hanno dovuto dimettersi; 3, a causa di malattie sopraggiunte, sono deceduti).

4. *Le variabili: genere, età, stato civile e titolo di studio.*

Tali variabili ci permettono di avere un quadro completo sulle caratteristiche socio-demografiche delle persone intervistate e fare alcune considerazioni che si possono ricavare dai dati che sono stati raccolti.

Nella tabella 1 è riportata l'età, raggruppata in classi, il sesso e lo stato civile delle persone esaminate attraverso i questionari.

Tab. 1: Classi di età/Stato civile

Classi di età	Genere		Stato civile						Totali	
	Maschi	Femm.	Coniugato	Convivente	Celibe/ Nubile	Separato	Divorziato	Dato mancante		
tra 18 e 25	5	0	1	1	3	0	0	0	5	6,4%
tra 26 e 32	10	1	2	9	0	0	0	0	11	14,1%
tra 33 e 39	15	0	3	4	3	5	0	0	15	19,2%
tra 40 e 46	15	2	6	2	5	1	3	0	17	21,8%
tra 47 e 53	20	1	11	1	5	1	1	2	21	26,9%
oltre 53	8	1	7	0	1	0	1	0	9	11,5%
Totali	73	5	30	17	17	7	5	2	78	100,0%
Totali %	93,6%	6,4%	38,5%	21,8%	21,8%	9,0%	6,4%	2,6%	100,0%	

4.1. Il genere.

Un dato che viene messo subito in evidenza è l'esigua presenza, in termini assoluti, delle femmine (5) rispetto ai maschi (73), la quale non dipende dalla scarsa considerazione da parte degli autori della ricerca verso il genere femminile e neanche alla scarsa propensione delle donne a collaborare all'indagine. Se si prende il dato in termini percentuali (6,4 % delle femmine contro il 93,6 % dei maschi) ci si rende conto che la percentuale è appena di poco maggiore alla presenza del genere femminile in carcere, che è 4,4%, ma è anche appena minore (8,8 %) rispetto alle donne in esecuzione penale esterna al carcere.³¹³

Si è consapevoli del valore molto relativo del dato relativo dal dato riferito alle donne; tuttavia, per esigenze di analisi non è corretto rinunciare alla rassegna delle indicazioni e delle illazioni deducibili.

L'esame dei dati e delle variabili contenute nella tabella 1 permette di dedurre alcune semplici e specifiche considerazioni: nessuna delle 5 donne intervistate ha iniziato il percorso di reinserimento lavorativo durante l'esecuzione penale e tutte avevano finito la propria condanna da almeno 1 anno; inoltre 4 di loro hanno iniziato il processo di risocializzazione attraverso una borsa/lavoro, mentre una ha espletato un periodo di prova presso l'azienda prima di essere assunta. Un altro dato risulta interessante: alla domanda "*Chi ti ha aiutato di più nel tuo inserimento lavorativo?*" (domanda 10 del questionario; vedi appendice), tutte hanno dichiarato il tutor o l'agenzia di inserimento (solo una ha evidenziato anche l'assistente sociale).³¹⁴

³¹³ Cfr. D.A.P. – Sezione Statistica – Situazione al 30/06/2008.

³¹⁴ I dati appena esposti si evincono dalle tabelle successive: si è preferito considerarli in questa sede, data l'esiguità della presenza, per avere un quadro più generale riferito al genere femminile. Cfr. tabelle

Una considerazione probabile induce a credere che durante l'esecuzione della pena le donne hanno meno opportunità rispetto agli uomini.

La sezione femminile della Casa Circondariale di Torino (unica in tutto il Piemonte) è più penalizzata e carente di spazi rispetto ai blocchi di detenzione degli uomini, ma deve ugualmente rispondere alle stesse esigenze (separazione di persone responsabili di reati ad alta riprovazione sociale, detenute mamme con bambini in carcere, persone con patologie sanitarie o con disturbi psichici, separazione per etnie, per esigenze processuali o per incompatibilità, ...). Inoltre, la formazione professionale, a mio avviso propedeutica all'inserimento, è ridotta all'offerta di poche attività. A ciò si deve aggiungere che tutte le donne esaminate hanno conseguito la licenza media e 4 su 5 sono ultraquarantenni, per cui la scarsa formazione, sia professionale che culturale, e l'età avanzata non permettono alle candidate di competere per una occupazione lavorativa, soprattutto se si considera che già le donne "libere" hanno meno opportunità di lavoro rispetto agli uomini. Avendo quasi tutte iniziato il loro percorso di reinserimento lavorativo fruendo di una borsa/lavoro, è facilmente deducibile che abbiano contattato personalmente un'agenzia di inserimento, la quale ha messo in moto le azioni previste in questi casi (cfr. *infra* cap. 2).

4.2. *Età, stato civile e titolo di studio.*

In relazione alle classi di età, anche se non si intende fare una comparazione – tra l'altro poco incisiva ai fini della ricerca – si rileva la stessa tendenza che si evince dalla tabella riferita agli allievi dei corsi di formazione professionale in carcere (cfr. parte II, cap. 1, par. 6)³¹⁵.

Dalla tabella 1 emerge che l'età compresa tra i 18 e i 25 anni è rappresentata solo da 5 persone (6,4%), mentre aumenta, proporzionalmente all'età, il numero delle persone che hanno iniziato un percorso di inserimento lavorativo: 11 persone con età compresa tra 26 e 32 anni (14,1%), 15 hanno un'età compresa tra 33 e 39 anni (19,2%), 17 tra 40 e 46 (21,8%), 21 tra 47 e 53 (26,9%); infine sono 9 le persone oltre i 53 anni (11,5%). Di conseguenza è considerevole il fatto che il 79,4% degli inserimenti lavorativi, cioè la somma tra le ultime 4 classi di età della

³¹⁵ La relazione tra l'età degli utenti-lavoratori e l'età degli allievi dei corsi professionali in carcere non è superflua, poiché questo dato sarà ripreso più avanti quando saranno considerate altre variabili e si vedrà che la formazione professionale e l'età saranno influenti per il buono o cattivo esito dell'inserimento.

tabella 1, riguardino persone di età oltre i 33 anni. Questo dato, molto interessante di per sé, sarà ripreso più avanti quando si confronteranno all'età altre variabili, quali, ad esempio, gli ostacoli al reinserimento o il buon esito dell'inserimento ecc.

In questo contesto si può ipotizzare che tale differenza tra le diverse fasce di età in relazione agli inserimenti lavorativi è dovuta soprattutto alle condizioni personali, alla capacità e competenza professionale delle persone detenute o ex detenute, al ruolo e alle responsabilità familiari, alla più matura e motivata consapevolezza di decidere di cambiare e alle poche opportunità residue ancora fruibili, alle differenti aspettative per il futuro e, quindi, ad un differente approccio rispetto alle offerte di lavoro presenti sul mercato: risulta più facile per una persona giovane, magari senza impegni economici familiari, rifiutare un lavoro poco remunerato presso una cooperativa di servizi rispetto ad una persona più avanti negli anni che vede sempre diminuire le opzioni lavorative con l'aumentare dell'età.

Tale considerazione è supportata dai dati riferiti allo stato civile della popolazione di riferimento. Infatti, come emerge dalla stessa tabella, le persone coniugate o conviventi rappresentano il 60,3% del totale (47 persone su 78); ciò vuol dire che la maggior parte delle persone che hanno intrapreso un percorso di reinserimento lavorativo avevano una ulteriore motivazione per farlo; anche considerando le fasce di età 18/25 (5 persone) e 26/32 anni (11 persone) è evidente che lo stato civile influisce notevolmente sulle motivazioni personali e sulla perseveranza di ricercare una occupazione lavorativa: su 16 (11+5) solo 3 sono celibi (tutti maschi) mentre 13 sono coniugate o conviventi.

Prima di proseguire oltre occorre precisare che il “*dato mancante*” che si evidenzia in tabella 1, ma che può essere presente anche in altre tabelle, è stato rilevato esclusivamente tra i 20 questionari compilati in assenza dell'operatore. Si potrebbe ipotizzare che esso sia dovuto a diversi fattori: scarsa comprensione della domanda da parte del compilatore o semplice dimenticanza; razionale volontà di omettere il dato per motivi strettamente personali e inconoscibili; presenza del datore di lavoro o di colleghi nel momento della compilazione del questionario. Comunque, data l'esiguità di tale dato, risulta poco rilevante ai fini dell'indagine stessa.

La tabella 2, riportata di seguito, permette di confrontare la variabile dell'età con la variabile del titolo di studio. In particolare emerge che la maggior parte degli utenti/lavoratori, il 70,5%, ha conseguito il diploma di licenza media inferiore,

mentre il 17,9% ha un attestato professionale, conseguito per lo più in carcere durante l'esecuzione della pena, mentre solo il 6,4% e il 2,6% hanno rispettivamente conseguito un diploma di scuola media superiore e una laurea; inoltre 2 sole persone (2,6%) – entrambe comprese nella fascia di età 47/53 anni – hanno solo la licenza elementare.

Tab. 2: Classi di età/Titolo di studio

Classi di età	Genere		Titolo di studio						Totali	
	Maschi	Femm.	Lic. element.	Licenza media	Diploma	Attest. profess.	Laurea	Dato mancante		
tra 18 e 25	5	0	0	3	0	2	0	0	5	6,4%
tra 26 e 32	10	1	0	8	2	1	0	0	11	14,1%
tra 33 e 39	15	0	0	11	2	2	0	0	15	19,2%
tra 40 e 46	15	2	0	15	0	1	1	0	17	21,8%
tra 47 e 53	20	1	2	12	1	5	1	0	21	26,9%
oltre 53	8	1	0	6	0	3	0	0	9	11,5%
Totali	73	5	2	55	5	14	2	0	78	100,0%
Totali in %	93,6%	6,4%	2,6%	70,5%	6,4%	17,9%	2,6%	0,0%	100,0%	

Tab. 3: Titolo di studio/Motivi non assunzione

Titolo di studio	Motivi della non assunzione a T. I.									Totali
	Indispon. datore di lavoro	Recidiva	Indispon. familiare	Lavoro auton.	Malattia o invalidità	Trattam. pension.	NO permesso soggiorno	SI assunz.	Dato mancante	
Lic. elem.	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
Lic. media	10	5	2	4	1	0	1	26	6	55
Diploma	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Att. prof.	0	0	0	0	0	1	0	13	0	14
Laurea	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Totali	10	6	2	4	1	1	1	47	6	78
Totali %	12,8%	7,7%	2,6%	5,1%	1,3%	1,3%	1,3%	60,3%	7,7%	100,0%

4.3. Incidenza del titolo di studio e della qualifica professionale.

Dal confronto delle tabelle 2 e 3 emerge un dato significativo: tutti i diplomati (5), i possessori di attestato professionale (13) – eccetto 1 per motivi pensionistici – e i laureati (2) sono stati assunti alla fine del percorso di inserimento lavorativo; d'altra parte delle 57 persone in possesso di licenza media o licenza elementare, 27 hanno ottenuto una assunzione, cioè il 47,4%, mentre 4 hanno scelto un lavoro autonomo; ciò conferma la tesi secondo la quale la formazione professionale, intesa come bagaglio culturale e tecnico-pratico, è uno strumento conveniente, perché una persona possa misurarsi e confrontarsi sul mercato del lavoro. Se questo è vero per le persone "libere", a maggior ragione essa risulta vantaggiosa e dovrebbe far parte

del bagaglio esperienziale del detenuto o ex detenuto che vuole proporsi come persona credibile e affidabile anche dal punto di vista professionale.

È un concetto quello appena esposto che è stato trattato nel corso della tesi; ora si vuole ribadire con convinzione l'importanza della formazione in un percorso di risocializzazione in generale, non solo lavorativo. La formazione contribuisce al formarsi di una "positiva" identità personale, venuta meno a causa del reato e della detenzione. La persona stigmatizzata, come deviante in generale o come criminale in particolare, non ha *chances* se non quella di dimostrare la propria seria volontà di reinserimento nella società da cui è stato emarginato a causa della commissione del reato; tale comportamento dimostrativo passa anche attraverso la riproposizione di sé e delle proprie capacità, competenze, attitudini, abilità intellettive, tecniche e pratiche sul luogo del lavoro.

I luoghi di lavoro rappresentano per molte persone detenute – che nel corso della carcerazione, soprattutto se prolungata nel tempo, hanno subito la spoliatura del sé e, per ricordare ancora Clemmer, un processo di prigionizzazione – il primo impatto con la società esterna e si rivelano come luoghi in cui i rapporti interpersonali con il datore di lavoro e i colleghi sono il primo passaggio, quasi obbligato, verso la costruzione di una propria identità sociale e di relazioni sociali più complesse. Un bagaglio culturale e professionale più ampio facilita le interrelazioni e favorisce l'*indispensabile* disposizione dell'ambiente esterno ad accogliere, assimilare e includere la persona svantaggiata, ossia favorisce la fruibilità di "*condizioni oggettive o ambientali*", di cui si è parlato nel capitolo 4 della seconda parte (par. 3).

5. *Lo status giuridico.*

La tabella 4 riporta lo status giuridico dei lavoratori al momento delle interviste; queste, per i motivi già esposti, non coincidono temporalmente, per cui nel frattempo ci può essere stata qualche piccola variazione: per esempio, si può affermare da subito che delle 5 persone in regime di semilibertà (tutte ristrette presso il carcere di Torino), solo una mantiene ancora il medesimo status, degli altri 4, 2 hanno ottenuto il beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali per

adulti e 2 sono stati “*riassociati*” al regime ordinario (uno per recidiva, l’altro per non aver rispettato le prescrizioni del programma di trattamento).

Tab. 4: Status giuridico/Classi di età

Status giuridico	Classi di età						Totali	
	18-25	26-32	33-39	40-46	47-53	oltre 53		
Semilibertà/art.21	1	0	0	3	1	0	5	6,4%
Affid. in prova	1	1	2	1	0	0	5	6,4%
Liberi	3	10	13	13	17	9	65	83,3%
Dato mancante	0	0	0	0	3	0	3	3,8%
Totali	5	11	15	17	21	9	78	100,0%
Totali %	6,4%	14,1%	19,2%	21,8%	26,9%	11,5%		

Questo dato, evidentemente certo e riportato per onestà intellettuale, non rischia di invalidare né la tabella 4, né la ricerca in generale, perché, come è facilmente osservabile, il numero esiguo dei semiliberi non ci permetteva già in partenza di fare alcun tipo di analisi comparativa tra persone in esecuzione penale e persone libere. L’attenzione quindi si concentrerà su 68 persone (87,1%) che erano, al momento dell’intervista, in stato di libertà e sugli affidati in prova che, aggiungendo le due persone ex semilibere, sono 7 (8,9%). D’altra parte non si può non tener conto che il tipo di dati che si stanno analizzando sono flessibili e variabili nel tempo per ragioni facilmente comprensibili e per natura stessa della ricerca che è costantemente in fieri.

Dalla tabella 5 si evince che una parte consistente delle persone intervistate, cioè il 42,3%, ha trascorso in carcere da 1 a 5 anni, mentre il 17,9% ne ha trascorsi da 6 a 10 anni. Insieme raggiungono il 60,2%. La maggioranza di questi, cioè il 63,8%, sono in libertà da un arco di tempo compreso tra 1 e 9 anni (righe 2-3; col. 2-3-4), mentre sono in libertà da uno stesso arco di tempo il 57,7% di tutti gli intervistati; tale percentuale aumenta (66,2%) se si considera la presenza di persone (10) ancora in esecuzione penale, mentre tutti gli altri sono liberi da 3 o meno anni (righe 4-5; col. 1-2-8). Il 10,3% degli intervistati ha risposto di non sapere quanti anni ha trascorso in carcere. Anche questo dato come quello riferito al “dato mancante”, proviene per la maggioranza dei casi da questionari compilati in assenza dell’operatore.

Tab. 5: Confronto tra anni di detenzione subiti e numero anni dall'ultima detenzione.

N. anni detenz. subiti	Numero anni dall'ultima detenzione									Totali	
	Meno di 1 anno	da 1-3 anni	da 4-6 anni	da 7-9 anni	da 10-12 anni	da 13-15 anni	oltre 15 anni	no libero	dato manc.		
- 1 anno	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2,6%
1/5 anni	3	9	8	6	2	2	0	3	0	33	42,3%
6/10 anni	0	2	2	3	1	2	1	3	0	14	17,9%
11/15 anni	1	4	0	0	0	0	0	1	0	6	7,7%
+ 15 anni	1	3	0	0	0	0	0	1	0	5	6,4%
non so	0	1	1	4	1	0	1	0	0	8	10,3%
Dato manc.	0	0	1	1	1	0	0	1	6	10	12,8%
Totali	6	19	12	14	5	4	2	10	6	78	100,0%
Totali %	7,7%	24,4%	15,4%	17,9%	6,4%	5,1%	2,6%	12,8%	7,7%		

I dati delle tabelle 4 e 5 si rileveranno ancora più significativi e interessanti più avanti quando saranno confrontati con le tabelle che fanno riferimento sia agli ostacoli incontrati dai lavoratori/detenuti in misura alternativa sia ai problemi che danno maggiori preoccupazioni durante la fase di reinserimento.

6. *Pregressa attività lavorativa degli utenti.*

Agli intervistati sono state chieste alcune informazioni circa la loro attività lavorativa prima dell'esperienza detentiva: anni di lavoro effettuati, tipologia di lavoro, tipologia di contratto lavorativo. In questa sede si cercherà di individuare alcune ulteriori caratteristiche delle persone che intraprendono un percorso "istituzionale" di inserimento lavorativo in quanto utili a comprendere: 1) se l'esperienza lavorativa pregressa è determinante o relativa per la ricerca di un lavoro a tempo indeterminato; 2) se la mancanza di esperienza lavorativa risulta un ostacolo per il reinserimento.

Tab. 6: Attività lavorativa pregressa

Classi di età	Quando eri in libertà hai lavorato?				Totali	
	Si	No	Talvolta	Dato mancante		
18/25 anni	3	1	1	0	5	6,4%
26/32 anni	3	1	7	0	11	14,1%
33/39 anni	6	1	8	0	15	19,2%
40/46 anni	9	2	6	0	17	21,8%
47/53 anni	14	2	4	1	21	26,9%
oltre 53 anni	7	1	1	0	9	11,5%
Totali	42	8	27	1	78	100,0%
Totali %	53,8%	10,3%	34,6%	1,3%		

Dalla tabella 6 emerge che il 53,8% ha avuto esperienze lavorative prima della detenzione, il 10,3% non ha mai lavorato, mentre il 34,6% ha lavorato in modo non continuativo. Tenendo conto di tali dati, se si esamina la tabella 7 ci si rende conto

che non c'è una esatta corrispondenza tra le due tabelle. Infatti, se sommiamo la percentuale di chi ha risposto *si* e chi ha risposto *talvolta* (tab. 6), risulta che l'88,4% ha lavorato almeno per un periodo di tempo.

Tab. 7: Tipologia di lavoro pregresso

Classi di età	Tipologia di lavoro						Totali	
	Stabili	Precari	Di breve durata	In nero	Altro	Dato manc.		
18/25 anni	2	0	2	0	0	1	5	6,4%
26/32 anni	1	2	2	5	1	0	11	14,1%
33/39 anni	3	3	4	4	0	1	15	19,2%
40/46 anni	5	0	6	4	1	1	17	21,8%
47/53 anni	9	1	5	4	0	2	21	26,9%
oltre 53 anni	5	0	3	0	0	1	9	11,5%
Totali	25	6	22	17	2	6	78	100,0%
Totali %	32,1%	7,7%	28,2%	21,8%	2,6%	7,7%		100,0%

Dalla tabella 7 risulta invece che quelli che hanno lavorato – lavori stabili, precari, di breve durata, in nero e altro – sono il 92,3%. Ad un primo approccio potrebbe sembrare che la differenza (3,9%) è dovuta al fatto che tra chi ha risposto di non aver mai lavorato (10,3% in tabella 6), il 3,9% faceva riferimento ad un lavoro legalmente retribuito e quindi ha risposto *no*; poi alla domanda successiva lo stesso 3,9% di persone ha sottoscritto di aver lavorato in nero; del resto tale tipologia di lavoro ha raggiunto nel complesso il 21,8%.

Incrociando le due variabili (tabella 8) evidenziate nelle due tabelle precedenti si può fare un'analisi di verifica più approfondita.

Tab. 8: Confronto tra attività lavorativa pregressa e tipologia di lavoro

In libertà hai lavorato?	Tipologia di lavoro						Totali	
	Stabile	Precario	Di breve durata	In nero	Altro	Dato manc.		
Si	24	2	13	3	0	0	42	53,8%
No	0	0	0	1	2	5	8	10,3%
Talvolta	1	4	9	13	0	0	27	34,6%
Dato manc.	0	0	0	0	0	1	1	1,3%
Totali	25	6	22	17	2	6	78	100,0%
Totali %	32,1%	7,7%	28,2%	21,8%	2,6%	7,7%		100,0%

La supposizione di cui sopra è smentita dalla tabella 8 in quanto solo una persona che ha dichiarato di non aver mai lavorato, ha risposto poi che ha eseguito dei lavori in nero (col. 4, riga 2), mentre 2 hanno dichiarato di aver fatto altro e 5 non hanno risposto.

Delle 42 persone intervistate (53,8%) che hanno affermato di aver sicuramente lavorato 24 hanno avuto occupazioni stabili, cioè il 57,1%, mentre tra le 27 persone (34,6%) che hanno dichiarato di aver lavorato *talvolta*, quasi la metà (13) ha eseguito lavori in nero.

Questi dati confermano che la maggioranza delle persone intervistate ha avuto esperienze lavorative prima della detenzione; risulteranno interessanti quando si analizzeranno i dati della tabella relativa agli ostacoli incontrati durante il percorso di inserimento perché alcune risposte – che si evidenzieranno più avanti – sono attinenti e da mettere in relazione con i dati di cui sopra.

7. Il percorso di reinserimento lavorativo.

Dopo aver analizzato quantitativamente le caratteristiche principali delle persone esaminate e delineato in via generale quali sono stati gli ostacoli (cfr. cap. 1) che hanno causato una variazione in itinere delle modalità di ricerca, è opportuno e necessario soffermarsi sulla tabella 9, da cui emergono i dati relativi alle modalità di avvio del percorso, prima ancora di prendere in considerazione e cercare di rilevare e analizzare le problematiche che gli utenti hanno incontrato durante la fase di inserimento lavorativo e quali ostacoli impediscono la sua sostanziale realizzazione.

Tab. 9: Modalità di avvio del percorso di inserimento lavorativo

Classi di età	Modalità di avvio inserimento						Totali	
	Borsa/ lavoro	Cantiere di lavoro	Periodo di prova	Tempo determ.	Tempo indet.	Dato manc.		
18/25 anni	2	2	0	0	0	1	5	6,4%
26/32 anni	8	2	1	0	0	0	11	14,1%
33/39 anni	12	0	1	1	0	1	15	19,2%
40/46 anni	14	1	1	0	1	0	17	21,8%
47/53 anni	17	2	0	0	0	2	21	26,9%
oltre 53 anni	9	0	0	0	0	0	9	11,5%
Totali	62	7	3	1	1	4	78	100,0%
Totali %	79,5%	9,0%	3,8%	1,3%	1,3%	5,1%		

7.1. Modalità di avvio del percorso di inserimento lavorativo.

Dalla tabella 9 emerge un dato assoluto: il 79,5% degli inserimenti lavorativi è stato intrapreso concedendo una borsa/lavoro ai beneficiari ed il 9,0% è stato inserito attraverso un cantiere di lavoro; risulta, inoltre, che la possibilità di essere inseriti attraverso altre modalità è scarsa. Infatti solo il 3,8% ha iniziato il suo percorso direttamente con un periodo di prova, l'1,3% con un contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato, ossia solo una persona; 4 persone (5,1%) non hanno risposto alla domanda.

Il tirocinio con borsa/lavoro è lo strumento più comunemente usato dalle agenzie per dare inizio ad un percorso di reinserimento rivolto a “persone

svantaggiate”. La borsa/lavoro può essere concessa (ex legge 196/97 – cfr. parte II, cap. 2) non solo da enti pubblici (Regioni e Province), ma anche da Fondazioni private, Centri per l’Impiego, Università e Istituti di Istruzione universitaria, statali e non statali, Provveditorati agli Studi, Comunità terapeutiche, cooperative, centri di formazione professionale, scuole, istituti formativi. È anche uno strumento che permette uno sgravio fiscale alle aziende che prendono in carico il tirocinante. Inoltre, il tirocinio con borsa/lavoro, nella prospettiva di una possibile assunzione, permette alle aziende – probabilmente è questo il motivo per cui è la modalità più utilizzata – la conoscenza più approfondita della persona che prendono in carico, non solo dal punto di vista della personalità: è molto importante che si stabilisca un contatto tra imprenditore e lavoratore che permetta di superare la reciproca diffidenza iniziale in modo tale da creare, già durante il tirocinio, un rapporto che possa generare l’occasione lavorativa.

Occorre, però, affermare che non tutte le aziende hanno un approccio “onesto” con il tirocinante, nel senso che spesso il lavoratore/detenuto o ex detenuto lamenta il fatto di essere sfruttato o ricattato moralmente: *“Mentre tutti gli operai vanno via dopo l’orario lavorativo, a me viene chiesto di fare un po’ di straordinario”; A me toccano sempre i lavori più sporchi”*.

Ci sono aziende che chiedono in continuazione alle agenzie personale tirocinante pur sapendo che non arriveranno mai ad assumere alcuna persona; anzi risulta persino che alcuni datori di lavoro licenzino provvisoriamente (per la durata del tirocinio della persona “disagiata”), un loro dipendente, risparmiando così sui costi aziendali e sfruttando la forza-lavoro gratuitamente concessa.³¹⁶

³¹⁶ Personalmente sono stato testimone di una situazione simile. Nel corso del mio tirocinio trascorrevi (come da programma trattamentale) la pausa pranzo in un bar nei pressi della sede lavorativa. In tale bar prestava le sue mansioni (in borsa/lavoro) una ragazza ex detenuta, la quale mi raccontava che era sottoposta a lavori ulteriori dopo la chiusura che non erano previsti nella convenzione tra l’agenzia di inserimento e l’azienda. Prima di lei c’era stata un’altra ragazza in tirocinio con borsa/lavoro e lamentava la stessa situazione e aveva raccontato che lei aveva ottenuto il posto a scapito di una dipendente con contratto a tempo indeterminato. Alla fine della borsa/lavoro della seconda ragazza, il titolare del bar per molto tempo ha insistito presso l’agenzia di inserimento affinché gli procurasse un’altra tirocinante “per coprire il buco” lasciato dalla precedente. Fortunatamente l’agenzia non ha provveduto, anzi ha chiarito subito che la loro collaborazione non poteva continuare.

Situazioni del genere avvengono spesso, soprattutto nelle piccole aziende di carattere familiare – bar, officine, falegnamerie, ristoranti – malgrado l’agenzia di inserimento fosse al corrente già preliminarmente che quell’azienda non assumerebbe mai il tirocinante. Situazioni di questo tipo possono essere considerate “percorsi di inserimento lavorativo”, oppure è più onesto parlare di azioni assistenziali? Questi “percorsi”, a mio avviso, servono soltanto all’agenzia, che deve testimoniare formalmente alle autorità la sua attività.

Tab. 10: Problematiche in fase di inserimento secondo l'età

Classi di età	Problemi che preoccupano maggiormente									
	Mancanza lavoro	Mancanza casa	Solitudine	Rapporti colleghi	Gestione tempo	Mancanza relazioni sociali	Tempi attesa x risposte	Pregiud. ex deten.	Mansioni lavoro	Livello retribut.
18/25	2	3	0	0	1	5	5	0	2	5
26/32	5	0	3	0	4	8	9	1	5	7
33/39	11	1	2	1	7	12	10	1	3	5
40/46	8	5	5	1	3	10	12	1	2	7
47/53	12	3	2	0	6	16	13	4	5	5
Oltre 53	6	0	1	0	1	7	3	0	0	3
Totali	44	12	13	2	22	58	52	7	17	32
Totali %	56,4%	15,4%	16,7%	2,6%	28,2%	74,4%	66,7%	9,0%	21,8%	41,0%

7.2. Ostacoli durante le fasi del percorso.

Non sono pochi gli ostacoli che il lavoratore incontra durante il percorso di inserimento; alcuni di essi sono legati a problemi soggettivi (familiari e personali), altri sono causati dal contesto ambientale in genere (pregiudizi, mancanza della casa, rapporti con gli altri, ...), altri ancora sono la conseguenza del rapporto difficile e complesso tra carcere a territorio e tra carcere e lavoratore/detenuto.

Ai lavoratori è stato chiesto quali sono state (o sono) le problematiche che essi hanno dovuto affrontare (o affrontano) durante la fase di inserimento lavorativo. La domanda prevedeva risposte multiple (fino ad un massimo di tre), riprodotte e quantificate nella tabella 10.

Da essa emerge che la mancanza di lavoro è un problema per il 56,4% degli intervistati: la maggioranza di essi (31 persone su 44) hanno un'età compresa tra i 33 e i 53 anni. Anche il livello retributivo è un problema sentito, dichiarato dal 41,0% dei lavoratori, soprattutto tra coloro che hanno avuto (o hanno) un rapporto di dipendenza con le cooperative sociali; e il 21,8% ha dichiarato l'insoddisfazione per le mansioni lavorative. Tra questi ultimi si possono annoverare coloro che si ritengono sfruttati dalle aziende, come riferito in precedenza, e non hanno avuto esperienze lavorative prima della detenzione o ne hanno avuto poche oppure hanno lavorato in nero (cfr. tab. 8). Questo dato può essere spiegato dalla disabitudine al lavoro – dalla tab. 11 risulta che la disabitudine al lavoro costituisce un ostacolo al reinserimento per il 30,8% degli intervistati – che influenza negativamente la percezione a considerare le proprie mansioni lavorative come una “fatica” e a sentirsi sfruttati perché, come ha dichiarato qualche intervistato, “*siamo considerati la feccia della società che deve fare lavori che gli altri non vogliono fare*”.

I tempi di attesa prima di avere una risposta dalle istituzioni, soprattutto tribunale di sorveglianza e direzione penitenziaria, costituiscono un problema per il 66,7% dei lavoratori, e la mancanza di una casa costituisce un problema per il 15,4% degli intervistati, provenienti per la maggior parte da altre regioni.

Fa riflettere il fatto che il 74,4% degli intervistati ha dichiarato la *mancanza di relazioni sociali* come il problema più sentito. A questa sono legate la gestione del tempo, indicata dal 28,2% degli intervistati, e la solitudine (16,7%).

Ciò conferma la tesi secondo cui il lavoro di per sé non è sufficiente a garantire l'inclusione sociale e l'integrazione del detenuto o ex detenuto: è importante il consolidamento delle dinamiche relazionali tra l'utente/lavoratore, l'ambiente di lavoro, il contesto familiare e sociale. Come è stato ribadito in diverse occasioni, la persona proveniente dal circuito penale ha necessità di una rete di relazioni sociali e affettivo-relazionali, oltre che di relazioni economiche. Lo stigma conseguente la commissione di un reato e la diffidenza del detenuto o ex detenuto verso gli altri rinforzano un sentimento di solitudine e di sfiducia, e di conseguenza non permettono la ri-elaborazione dell'identità.

Solo il 2,6% (2 persone) ritiene un problema il rapporto coi colleghi di lavoro, mentre il 9,0% (solo 7 persone) teme il pregiudizio in quanto detenuto o ex. È un dato questo che proviene soprattutto da persone mature (5 hanno oltre 40 anni) che, come risulta dalle loro interviste particolari, hanno trascorso molto tempo in detenzione, per cui è stato necessario un congruo periodo di tempo per uscire da un'ottica di contrapposizione di principio, tipica del detenuto "prigionizzato".

Tab. 11: Ostacoli per il reinserimento in misura alternativa secondo l'età										
Classi di età	Tipologia di ostacolo									
	Mancanza informaz. Istituto	Eccessiva burocrazia istituz.	Framment delle risposte	Mancanza ascolto	Pregiud. det. o ex	Disabitud. al lavoro	Controlli forze dell'ordine	Età avanzata	Ostilità di altri lavoratori	Nessuna misura alternat.
18/25	1	1	0	1	0	1	1	0	0	2
26/32	5	6	1	2	4	3	2	0	0	2
33/39	4	10	2	0	1	8	5	0	0	2
40/46	6	10	2	4	3	6	2	1	0	1
47/53	2	11	2	2	2	3	3	5	0	1
oltre 53	1	6	0	0	1	3	4	3	0	1
Totali	19	44	7	9	11	24	17	9	0	9
Totali%	24,4%	56,4%	9,0%	11,5%	14,1%	30,8%	21,8%	11,5%	0,0%	11,5%

La tabella 11 riporta i dati relativi ad alcune situazioni e comportamenti percepiti come ostacoli per il reinserimento socio-lavorativo dei detenuti in misura alternativa alla detenzione. L'11,5% degli intervistati non ha avuto alcuna misura

alternativa durante l'esecuzione della pena, per cui si può facilmente presumere che essi hanno iniziato un percorso di inserimento da dopo l'esecuzione della pena.

L'età avanzata è un problema per l'11,5% delle persone: tale dato corrisponde esattamente alla percentuale degli intervistati che superano i 53 anni di età (cfr. tab. 7), ma dalla lettura della tab. 11 si evince che solo un terzo degli ultracinquantenni (3 su 9) ritiene che l'età avanzata sia un ostacolo. Inoltre, dai questionari risulta che tutti e tre non hanno alcuna qualifica professionale e per nessuno di loro è avvenuto l'inserimento definitivo (tab. 2 e 3). Ciò, oltre ad avvalorare la tesi dell'importanza della formazione, fa supporre che l'età avanzata è un problema poco sentito dagli intervistati, se consideriamo che gli ultraquarantenni sono 47, il 60,3% del totale (tab. 9: righe 4-5-6).

Il 21,8% riferisce che i controlli delle forze dell'ordine ostacolano il percorso perché *“sono asfissianti, soprattutto quelli effettuati dagli agenti di polizia penitenziaria”*. Questa dichiarazione, fatta da un detenuto in semilibertà, è condivisa anche da altri che in passato hanno usufruito della stessa misura alternativa. In generale, i controlli fatti sul luogo del lavoro rendono problematico il rapporto con i colleghi di lavoro (anche se nessun intervistato ha dichiarato ostilità con gli altri colleghi – col. 9), in particolar modo per coloro che lavorano alle dipendenze di piccole aziende, come bar e ristoranti. Tali controlli, come vedremo, risultano essere *“disturbanti”* anche per i datori di lavoro che chiedono più discrezionalità da parte degli agenti.

Spesso gli altri colleghi di lavoro non sono a conoscenza dello status giuridico della persona sottoposta a misure alternative alla detenzione e malgrado lo si faccia presente, *“sembra che gli agenti ci trovino gusto a fare i controlli con disinvoltura”*; *lo so che devono fare il loro lavoro ma c'è modo e modo per farlo. Il loro atteggiamento è teso a ricordare a noi e agli altri chi siamo”*.

I detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno lamentano controlli presso la propria abitazione anche in orari di *“libera uscita”*, cioè negli orari in cui sono autorizzati ad uscire dalla propria abitazione. Spesso gli agenti si nascondono e controllano l'orario esatto di rientro e di uscita da casa e, *“se rientri un minuto più tardi ti ricordano che ne sono a conoscenza e che la prossima volta prenderanno provvedimenti”*.

La tabella 12 fa riferimento alle figure istituzionali e non che sono state importanti per il reinserimento lavorativo degli intervistati (la domanda prevedeva

al massimo tre risposte). Se consideriamo che il 79,5% di essi ha iniziato il suo percorso con una borsa/lavoro (tab. 9) e che per ogni borsa/lavoro è previsto un tutor, è facile immaginare che la presenza di tale figura – e dell’agenzia a cui egli fa riferimento – risulta essere un punto fermo nel panorama degli inserimenti lavorativi. Infatti il 60,3% e il 56,4% dei lavoratori hanno dichiarato rispettivamente che il tutor e l’agenzia sono stati importanti, se non essenziali, al loro inserimento.

Tab. 12: Chi ti ha aiutato di più nel tuo inserimento?

Classi di età	Figure che più hanno aiutato l'utente									
	Educatore	Assist. sociale	Volontari	Datore lavoro	Tutor	Agenzia inserim.	Amici	Contesto familiare	Nessuno	Dato mancante
18/25	1	0	0	0	2	2	0	1	0	1
26/32	2	1	0	0	6	7	2	3	1	0
33/39	6	2	3	6	9	7	2	2	0	0
40/46	8	4	1	7	8	8	1	3	0	0
47/53	9	2	0	6	16	12	1	2	0	1
oltre 53	2	1	0	3	6	8	1	0	0	0
Totali	28	10	4	22	47	44	7	11	1	2
Totali %	35,9%	12,8%	5,1%	28,2%	60,3%	56,4%	9,0%	14,1%	1,3%	2,6%

Nei colloqui con alcuni intervistati è venuto fuori che hanno fruito di diverse borse/lavoro prima di arrivare ad un contratto vero e proprio: *“Grazie al tutor, dopo tante borse/lavoro, sono riuscito a trovare questo lavoro”*; *“Se non fosse stato per il signor ... dell’agenzia ...sarei ancora in mezzo ad una strada ... altro che carcere, quando ero dentro nessuno mi ha aiutato...mi avevano messo in graduatoria e sono rimasto così fino alla fine della pena”*.³¹⁷

Nonostante ciò, il 35,9% dei lavoratori ha individuato nell’educatore – e il 12,8% di essi anche nell’assistente sociale – la persona che più li ha aiutati nell’inserimento lavorativo. Evidentemente costoro hanno iniziato il loro percorso dal carcere e sono stati inseriti in progetti “istituzionali”, quali i cantieri di lavoro ex legge 45/95, progetto “Logos” ed altri che prevedono, appunto, il reinserimento lavorativo di detenuti attraverso il ricorso alle misure alternative o ai benefici premiali, soprattutto il lavoro all’esterno (art. 21 O.P.) e la semilibertà.

³¹⁷ L’intervistato, seppur in modo semplicistico, faceva riferimento al fatto che spesso *“per tenerti calmo e tranquillo ti promettono [...]di tutto e di più e quando arriva il fine pena non ti danno neanche un indirizzo dove andare a chiedere...”*. Tale visione così deterministica, ma anche un po’ individualista e parassitaria, è dovuta alla scarsa conoscenza del ruolo degli operatori del trattamento delle prassi interne al carcere. Queste persone percepiscono l’educatore o l’assistente sociale come persone che “sono tenute” ad aiutare i detenuti a trovare un lavoro. Evidentemente il ruolo degli operatori trattamentali non può essere ridotto alla ricerca di un progetto di lavoro per il detenuto; inoltre, la cronica mancanza di personale incide notevolmente sulla qualità dell’osservazione scientifica che spesso si riduce ad alcuni colloqui formali con finalità meramente burocratiche.

Coloro che hanno individuato nei familiari un aiuto concreto sono stati il 14,1% (7 di loro, il 9,0%, hanno individuato anche gli amici). È importante osservare che dai confronti fatti nessuna di queste persone risulta aver avuto una borsa/lavoro iniziale ma direttamente un contratto di lavoro – a tempo determinato o indeterminato – oppure ha dovuto trascorrere un periodo di prova (cfr. tab. 9) prima di essere assunto. Tale circostanza evidenzia che lo strumento della borsa/lavoro o è sconosciuto tra i privati, a meno che non abbiano rapporti di collaborazione con le agenzie, oppure non è stato ritenuto idoneo, poiché gli inserimenti sono avvenuti per lo più in aziende di cui un familiare o un amico era proprietario. Tutti gli intervistati che hanno considerato la famiglia come punto di riferimento mantenevano il loro posto di lavoro all'interno della stessa azienda ed hanno avuto un contratto a tempo indeterminato. Infatti, dai confronti risulta che alla domanda *“da quanto è stata formalizzata l’assunzione a tempo indeterminato?”* (tab.13) hanno risposto tutti dai 3 ai 7 anni.

La stessa tabella (13), ma anche la 14, evidenzia che la maggior parte degli intervistati ha avuto una assunzione a tempo indeterminato, anche se dal confronto delle due tabelle si può rilevare una lieve differenza, dovuta al fatto che nella tabella 13, addizionando le col. da 2 a 6, le persone che hanno avuto un contratto a T.I. risultano essere 48 (62,5%), mentre dalla tabella 14 risultano essere 47 (60,3%). Questa mancata corrispondenza è dovuta probabilmente ad una distrazione di una sola persona che non ha risposto alla domanda 14, infatti è stata individuata nel “dato mancante” (col. 9).

Tab. 13: Periodo di assunzione a T. I.

Classi di età	Periodo di assunzione								Totali
	Nessuna assunz.	Da meno di 1 anno	Da 1 a 3 anni	Da 4 a 7 anni	Da 8 a 10 anni	Da oltre 10 anni	Assunz. a T. D.	Dato mancante	
18/25	2	1	1	0	0	0	0	1	5
26/32	2	2	4	1	0	0	2	0	11
33/39	5	1	3	4	0	0	2	0	15
40/46	3	4	5	3	0	0	1	1	17
47/53	4	1	5	4	0	2	2	2	20
oltre 53	3	0	4	0	1	2	0	0	10
Totali	19	9	22	12	1	4	7	4	78
Totali %	24,4%	11,5%	28,2%	15,4%	1,3%	5,1%	9,0%	5,1%	100,0%

Tab. 14: Motivi della non assunzione a T. I.

Classi di età	Motivazioni									Totali
	Indispon. datore	Recidiva	Indispon. familiare	Lavoro autonomo	Malattia/invalidità	Trattam. Pensionist.	No perm. soggiorno	Avvenuta assunzione	Dato mancante	
18/25	1	0	0	0	0	0	1	2	1	5
26/32	2	1	0	0	1	0	0	6	1	11
33/39	3	2	0	0	0	0	0	8	2	15
40/46	2	1	1	1	0	0	0	11	1	17
47/53	1	2	1	2	0	0	0	14	1	21
oltre 53	1	0	0	1	0	1	0	6	0	9
Totali	10	6	2	4	1	1	1	47	6	78
Totali %	12,8%	7,7%	2,6%	5,1%	1,3%	1,3%	1,3%	60,3%	7,7%	100,0%

Una informazione interessante ce la fornisce la riga 7 della tab. 13, ossia che il 9,0% (7 persone) degli intervistati è stato assunto con un contratto a tempo determinato. Confrontando questo dato con i risultati della tab.14, che evidenzia i motivi della non assunzione a T. I., si può facilmente rilevare che tale l'assunzione non è stata possibile per indisponibilità del datore di lavoro (col. 1), il quale ha preferito un tipo di contratto diverso³¹⁸.

Un ultimo dato da rilevare in questa sede, ma che verrà ripreso quando si analizzeranno i questionari sottoposti ai datori di lavoro, è che la maggior parte delle assunzioni a T. I. è avvenuta all'interno di cooperative sociali che hanno assunto i propri dipendenti come soci-lavoratori. Questo dato mette in evidenza anche il fatto che il 41,0% dei lavoratori (tab. 10) ha dichiarato che il livello retributivo è una delle maggiori preoccupazioni, soprattutto se alle spalle si ha una famiglia da mantenere. Infatti le retribuzioni per i soci-lavoratori delle cooperative sociali sono generalmente inferiori alle retribuzioni di lavoratori che svolgono le stesse mansioni lavorative in aziende private. D'altro canto le cooperative sociali sono spesso viste come lo sbocco ideale di lavoro per i detenuti o ex detenuti "in quanto capace di dare risposta non solo ai bisogni occupazionali, ma anche alla richiesta di solidarietà, di cui sono portatori con particolare forza coloro che vivono l'esclusione in quanto incarcerati" o ex carcerati"³¹⁹, ma dovrebbero essere considerate dagli utenti come "momento di passaggio" in cui acquisire conoscenze tecnico-pratiche e graduale autodeterminazione nelle relazioni sociali, favorendo il ricambio di manodopera per le cooperative e aumentando le possibilità di inserimento socio-lavorativo di altre persone svantaggiate.

³¹⁸ La motivazione che i datori di lavoro, tutti proprietari di piccole aziende artigiane, hanno offerto a questo dato è che, trattandosi di "devianti", fosse opportuno cautelarsi. Cfr. i questionari riferiti ai datori di lavoro.

³¹⁹ L. Nicolotti, *op. cit.*, 64.

7.3. Valutazione individuale delle mansioni lavorative e aspettative per il futuro.

La considerazione appena fatta ci porta ad esaminare le ultime tabelle relative al grado di soddisfazione personale per l'attuale occupazione e alle aspettative per il futuro. Prima è opportuno un semplice riferimento alle motivazioni che hanno spinto l'azienda ad assumere il lavoratore, secondo il pensiero degli intervistati.

Tab. 15: Formalizzazione assunzione

Classi di età	Assunzione formalizzata grazie a:					
	Incentivi fiscali	Competenze profession. possedute	Motivaz. sociali impresa	Lavoro pregresso in azienda	Referenze altre persone	Dato mancante
18/25	1	2	0	0	0	3
26/32	5	4	2	0	3	1
33/39	7	2	2	1	3	3
40/46	8	8	5	1	1	0
47/53	7	9	5	0	4	3
oltre 53	6	2	0	0	0	2
Totali	34	27	14	2	11	12
Totali %	43,6%	34,6%	17,9%	2,6%	14,1%	15,4%

Dalla tabella 15 si evince che il 43,6% degli intervistati ha risposto che la propria assunzione è dovuta agli incentivi fiscali offerti all'azienda dalle leggi sull'occupazione e il 17,9% è dovuta alle motivazioni sociali dell'azienda. I lavoratori che hanno espresso questa convinzione sono stati assunti per la maggior parte da cooperative sociali, il che fa supporre che ci sia la consapevolezza tra i lavoratori che questo tipo di azienda abbia un particolare scopo sociale e che la loro assunzione sia dovuta "esclusivamente" a questo o al fatto che *"a loro conviene perché non pagano o pagano poche tasse"*. A prescindere dal modo sbrigativo e poco riguardoso con cui tale affermazione è stata rivelata da un intervistato, l'incentivo economico risulta essere importante per tutte le aziende (cfr. interviste ai datori di lavoro), non solo per le cooperative sociali.

Il 34,6% ha dichiarato che la propria assunzione è avvenuta grazie alle competenze professionali possedute (2 di loro avevano già lavorato nella stessa azienda prima della detenzione – col. 4). Tutte hanno iniziato con una borsa/lavoro (cfr. tab. 9). Ciò fa supporre, ancora una volta, che la borsa/lavoro è uno strumento necessario per la conoscenza da parte del datore della persona da inserire nel proprio organico e che la formazione tecnico-pratica è spesso essenziale, soprattutto se si tratta di inserimento in aziende profit.

Un altro dato da annotare: le referenze di altre persone hanno influito all'assunzione per il 14,1% degli intervistati e possono essere annoverati tra coloro che hanno dichiarato che hanno avuto un aiuto da amici o da familiari, come è evidenziato nella tab. 12.

Dalla tabella 16 si evince che il 20,5% degli intervistati definisce le proprie mansioni lavorative migliorate rispetto a quando è stato assunto grazie ad un riconoscimento maggiore del livello retributivo, mentre il 46,2% dichiara che le mansioni all'interno dell'azienda sono rimaste le stesse e l'11,5% sono migliorate per avere assunto una qualifica più gratificante. Queste ultime sono state riscontrate tra coloro che sono stati assunti in aziende profit, mentre coloro che non hanno avuto alcun miglioramento risultano essere tutti dipendenti o socio-lavoratori di cooperative sociali. Questo dato, mette in risalto che le mansioni all'interno delle cooperative sociali difficilmente possono cambiare, non solo dal punto di vista professionale ma anche retributivo. Infatti, la maggior parte degli intervistati hanno espresso il desiderio di cambiare occupazione perché ritengono che l'attuale occupazione sia poco (16,7%) o per nulla soddisfacente (12,8%) – cfr. tab. 17.

Tra coloro che hanno dichiarato che le mansioni lavorative sono cambiate (16 persone), sia professionalmente che economicamente, c'è la tendenza a dichiarare di voler rimanere nella stessa azienda (15 persone – cfr. tab. 18) poiché sono del tutto soddisfatti del lavoro svolto.

Tab. 16: Grado mansioni lavorative

Classi di età	Definizione qualitativa delle mansioni lavorative					Totali
	Migliorate con + retribuz.	Sono rimaste le stesse	Sono state declassate	Migliorate con + qualifica	Dato mancante	
18/25	1	1	0	0	3	5
26/32	1	7	0	1	2	11
33/39	4	5	0	1	5	15
40/46	3	12	0	1	1	17
47/53	4	8	0	6	3	21
oltre 53	3	3	0	0	3	9
Totali	16	36	0	9	17	78
Totali %	20,5%	46,2%	0,0%	11,5%	21,8%	100,0%

Da un confronto più accurato delle tabelle 17 e 18, si può ricavare che chi non è soddisfatto (o poco soddisfatto) delle proprie mansioni rappresenta il 29,5% degli intervistati (col. 4 e 5, tab. 17) che prevedibilmente si possono annoverare sia tra coloro che desiderano cercare un'altra occupazione che rappresentano il 24,4% che

tra quelli che vorrebbero acquisire un'altra professionalità (10,3%), come risulta dalla tabella 18.

Tab. 17: Valutazione dell'occupazione lavorativa

Classi di età	Valutazione attuale occupazioe lavorativa						Totali
	Del tutto soddisfac.	Molto soddisfac.	Soddisfac.	Poco soddisfac.	Per nulla soddisfac.	Dato mancante	
18/25	1	0	0	0	1	3	5
26/32	0	2	0	5	1	3	11
33/39	2	2	1	5	2	3	15
40/46	4	4	3	2	3	1	17
47/53	3	4	8	1	2	3	21
oltre 53	5	1	0	0	1	2	9
Totali	15	13	12	13	10	15	78
Totali %	19,2%	16,7%	15,4%	16,7%	12,8%	19,2%	100,0%

Tab. 18: Aspettative per il futuro

Classi di età	Prospettive per il lavoro						Totali
	Lavorare stessa azienda	Cercare altra occupaz.	Acquisire altra profession.	Lavorare in proprio	Altro	Dato mancante	
18/25	1	1	0	0	0	3	5
26/32	1	6	1	1	0	2	11
33/39	4	4	4	0	0	3	15
40/46	9	4	1	2	0	1	17
47/53	10	3	2	2	1	3	21
oltre 53	3	1	0	3	1	1	9
Totali	28	19	8	8	2	13	78
Totali %	35,9%	24,4%	10,3%	10,3%	2,6%	16,7%	100,0%

In questa sede è necessario fare un appunto al *dato mancante* che nelle ultime tre tabelle risulta essere più incisivo rispetto alle altre. Infatti, come si può vedere il dato mancante è abbastanza simile e si attesta tra il 21,8% della tabella 16 e il 19,2% della tabella 17, mentre la tabella 18 evidenzia un 16,7% che aggiunto al 2,6% di chi ha risposto che vuole fare *altro* (col. 5) raggiunge la stessa percentuale rilevata nella tabella 17.

Probabilmente l'incisività maggiore del *dato mancante* è dovuta al fatto che molti utenti/lavoratori (20) hanno compilato il questionario alla presenza di un operatore interno dell'azienda o della cooperativa in cui prestavano le proprie mansioni lavorative. Essendo risposte molto sensibili e per non urtare la probabile suscettibilità del datore di lavoro o per paura di possibili ritorsioni, hanno preferito non rispondere alle domande. Del resto, come è stato evidenziato a suo tempo, il dato mancante si evidenzia soprattutto nei questionari non compilati davanti all'operatore dell'indagine.

8. *Il regime di semilibertà e il programma trattamentale.*

Il regime di semilibertà è una delle misure alternative alla detenzione prevista dall'art. 50 della Legge n. 354/75 e l'ammissione "è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società" (comma 4), tenuto conto dei limiti temporali previsti dallo stesso articolo (commi 1 e 2), a seconda della tipologia di reato e della pericolosità sociale presunta del condannato.

Pertanto la semilibertà – unitamente al lavoro all'esterno ex art. 21 O.P. – viene a costituire non solo "il cardine degli interventi di decarcerizzazione"³²⁰, ma anche lo strumento più efficiente per l'acquisizione di una graduale autonomia e autodeterminazione da parte della persona "non libera", ritenute caratteristiche individuali essenziali per un efficace reinserimento sociale e lavorativo.

Detto questo, e forse per questo, il regime di semilibertà non è esente da critiche da parte dei lavoratori-semiliberi (e non solo), alcune giustificate, altre un po' meno.

Prima di entrare nel merito del regime di semilibertà è doverosa una considerazione che riguarda la sezione dei detenuti semiliberi nel carcere di Torino. È convinzione comune, in primis degli operatori penitenziari, che ospitare la sezione dei semiliberi (e dei detenuti in art. 21) in uno dei padiglioni del carcere, come da circa un decennio avviene nella Casa Circondariale di Torino, è incompatibile con il principio trattamentale "rieducativo" e formativo della legge di riforma penitenziaria, del buon senso e di ogni orientamento pedagogico.

Ospitare i detenuti semiliberi – solitamente dalle ore 22,00 alle ore 7,00 – in carcere pone alcuni problemi alla stessa amministrazione penitenziaria (controllo, perquisizione personale, gestione di motivi di conflittualità tra semiliberi e agenti, divieto di incontro con altri detenuti, etc.) e, ovviamente ai detenuti in semilibertà ai quali si richiede una notevole capacità di adattamento e riadattamento ogni giorno.

Come è facilmente comprensibile questi cambiamenti di *status* (dalla detenzione alla semilibertà e poi dalla semilibertà alla detenzione), di *identità* (da detenuto a lavoratore e da lavoratore a detenuto), di *ruolo* (da subordinato e ossequiente a un rapporto interpersonale paritario e, talvolta, con competenze di responsabilità e rappresentatività dell'azienda), di *relazione* (dalla condizione di subordinazione alla

³²⁰ D. Petrini, *op. cit.*, 34.

interrelazione nel dialogo, nella comunicazione, nei rapporti intersoggettivi, affettivi ed empatici), incidono non poco sul percorso di reinserimento socio-lavorativo.

Questa condizione del semilibero – che già richiede la capacità di variazione e di maturazione di una diversa concezione del tempo, dello spazio e della relazione – mette a dura prova il detenuto che negli anni della detenzione ha dovuto adottare atteggiamenti compatibili con il regime di reclusione in cui lo spazio, il tempo e la qualità delle relazioni sono condizionate, determinate dall'Istituzione e subite dal detenuto.

Tale disagio è avvertito e dichiarato dai detenuti semiliberi tanto che si considerano dei “semidetenuti”, nel senso che sono sottoposti da un lato a pratiche tipiche della detenzione, come perquisizioni personali e ambientali (la cella), chiusura del “blindo” della cella ad un certo orario e dei cancelli che separano le varie sezioni “ordinarie”, non introduzione di oggetti personali (catenine, orologi, braccialetti, cappellini, felpe con cappuccio, ...) all'interno dell'Istituto, dall'altro continuano a sentirsi *trattati* come “detenuti” a tutti gli effetti dagli operatori penitenziari, soprattutto dagli agenti. L'atteggiamento e le relazioni di questi ultimi con i semiliberi non è diverso rispetto a quello che i loro colleghi hanno all'interno con i detenuti ordinari: *“Non manca giorno che non ti ricordino che, anche se siamo dei semiliberi, comandano loro”*; *“Li vediamo soltanto pochi minuti al giorno, alla mattina e alla sera, ma fanno di tutto per fare gli agenti”*.

Una parte considerevole di questi problemi sarebbe superata trasferendo i detenuti semiliberi in una struttura separata fisicamente dal carcere, già prevista, comunque da molti anni e mai attuata per mancanza di risorse economiche.

Le affermazioni di cui sopra e condivise da tutti i semiliberi evidenziano la difficoltà di relazione e di comunicazione tra agenti e semiliberi e ci introducono ad un altro problema molto sentito da questi ultimi: la mancanza di informazione e di collaborazione tra l'Istituzione e detenuto in relazione al programma trattamentale a cui è sottoposta la popolazione semilibera.

Nella sostanza, tale programma, che prevede tutta una serie di prescrizioni che il semilibero deve rispettare durante la giornata trascorsa all'esterno, spesso è in contrasto con il principio di individualizzazione del trattamento di cui parla il co. 1 dell'art. 13 O.P. (*“Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari*

bisogni della personalità di ciascun soggetto") e con i principi di autonomia e autodeterminazione di cui si è parlato sopra.

Nonostante si declami che il programma trattamentale deve essere individualizzato, rispettando la personalità, l'orario lavorativo e le esigenze relazionali e fisiologiche individuali, esso è standardizzato, nel senso che, a prescindere dall'orario lavorativo che è evidentemente differente per ogni lavoratore semilibero, il tempo libero da mansioni lavorative o da studio è organizzato da chi redige il programma trattamentale senza la collaborazione o senza aver almeno ascoltato il fruitore della misura alternativa, limitando - forse è meglio dire negando - di fatto a questi autonomia e autodeterminazione, caratteristiche indispensabili per una reale risocializzazione dell'individuo. Infatti, tutti i programmi trattamentali in cui non interviene direttamente il Tribunale di Sorveglianza (in alcuni casi il tribunale nel concedere la semilibertà prevede una restrizione degli spazi di autonomia del semilibero) prevedono solo due ore di "libera uscita" dalla propria abitazione, negando al semilibero di organizzarsi la giornata a seconda delle sue esigenze individuali, che possono essere sentimentali, relazionali, sportive, hobbistiche, artistiche o semplicemente ludiche. Nella sostanza, il programma di trattamento "organizza la giornata" del semilibero senza riconoscergli "un minimo spazio di autonomia che possa essere paragonabile a quello di un uomo libero" poiché prescrive anche "*l'orario giusto*" per uscire dalla propria abitazione, per esempio, "*per andare a fare una passeggiata con la famiglia...senza contare che due ore non sono sufficienti neanche per arrivare al centro della città*".

Le critiche dei semiliberi non sono rivolte tanto al tribunale di sorveglianza, quanto agli operatori penitenziari, differenziando le critiche agli agenti di polizia penitenziaria che sono "*i fautori materiali del programma di trattamento*", da quelle fatte agli operatori dell'area trattamentale (*in primis* l'assistente sociale) che "*non hanno potere decisionale quando si tratta di fare il programma...si limitano soltanto a firmarlo...*". Nessuno dei semiliberi conosce il programma preventivamente: "*Non ci interpellano, hanno dei moduli prestampati e cambiano semplicemente gli orari del lavoro, giustificandosi dicendo che in seguito potrà essere cambiato a seconda delle esigenze e con gradualità...senza considerare che*

passa almeno un mese da quando il Tribunale concede la semilibertà a quando ci fanno mettere piede fuori...se va bene!”³²¹.

Il concetto di “gradualità” è un concetto “magico” che viene percepito come “una scusa” per nascondere l’impotenza degli operatori del trattamentale: “ogni volta l’assistente sociale mi dice che col tempo si potrà allargare [il riferimento è agli spazi di autonomia] e gli agenti invece mi dicono che i programmi sono così e non ci possono fare niente...la verità è che sono gli agenti che hanno tutto il potere”, mentre il magistrato di sorveglianza “mi ha detto di fare la richiesta al carcere”.

Questo rimpallo delle responsabilità tra gli operatori penitenziari, che caratterizza anche la vita interna al carcere, è frustrante per la persona in “semidetenzione” perché non trova risposte immediate alle sue richieste ed alla fine finisce inevitabilmente per eludere le prescrizioni: “Ieri soltanto per fare un giro in centro con la mia compagna sono rientrato a casa 10 minuti più tardi, meno male che non sono passati [gli agenti per il controllo]... Ho chiesto [verbalmente agli agenti] una mezz’oretta in più e mi hanno detto che devo trovare un motivo [plausibile] per chiederlo ...ma come faccio a scrivere che voglio stare con la mia ragazza? Quando l’ho detto all’assistente sociale quasi mi ha riso in faccia!”.

La situazione risulta ancora più paradossale nella misura in cui il programma trattamentale prende in considerazione i giorni non lavorativi. Sta diventando sempre più frequente la prassi di tenere “dentro” i semiliberi che fuori non hanno una famiglia, a meno che non decidano di dedicarsi al volontariato. Se il detenuto è già stato dichiarato da un tribunale di sorveglianza come soggetto non pericoloso socialmente (requisito assolutamente indispensabile per l’ammissione alla semilibertà) che senso ha tenerlo in carcere nei giorni festivi se non quello di punirlo ulteriormente? Nessun operatore del trattamentale o della sicurezza, seppur interpellato, ha dato mai una spiegazione plausibile se non che “questa è la prassi e la libertà bisogna guadagnarsela gradualmente”, dove il guadagno e la gradualità sono possibili solo per loro gentile concessione.

³²¹ A tal proposito è bene ricordare che l’art. 101, comma 2, del D.P.R. 30/06/2000, n. 230 (“Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”) prevede che il programma di trattamento “deve essere redatto entro cinque giorni, anche in via provvisoria dal solo direttore,” e “approvato dal magistrato di sorveglianza”. In realtà, trascorrono in media 20-25 giorni dal momento in cui viene concesso il regime di semilibertà a quando il detenuto ne potrà beneficiarne materialmente, confermando di fatto la discrezionalità, se non l’arbitrarietà, degli operatori penitenziari a seguire prassi che contrastano con la lettera della legge.

È una pratica fuori da ogni logica riabilitante e risocializzante perché se da un lato umilia il concetto stesso e il significato di volontariato in quanto non può essere imposto né semplicemente richiesto ma deve essere, appunto, volontario, dall'altro limita l'autonomia della persona, alla quale, invece, dovrebbe tendere la misura alternativa della semilibertà. Senza spazi di autonomia e senza possibilità di autodeterminazione l'individuo si sente umiliato e offeso nella sua dignità di persona e può essere incitato a mettere in atto azioni che sono in contrasto con le prescrizioni del programma trattamentale andando incontro così a sanzioni che di fatto interrompono il percorso di risocializzazione determinando il ritorno in carcere.

In questo senso, la mancanza di spazi di autonomia che possano permettere al semilibero di guardarsi intorno e di cominciare a costruirsi una vita diversa da quella del passato determina una "incitazione a trasgredire". Se si vuole raggiungere veramente lo stadio auspicato dalla legge, cioè la riabilitazione dell'individuo deviante attraverso un graduale inserimento nella società, questo non può avvenire certamente senza il coinvolgimento diretto del soggetto interessato, senza una sua emancipazione personale che passa attraverso l'autonomia e l'autodeterminazione. In caso contrario, bisognerebbe uscire da ogni retorica, anche lessicale, di cui è ammantato lo stesso programma trattamentale e operare una operazione di onestà intellettuale definendolo "programma di controllo".

Le dichiarazioni, risultato di colloqui informali tra semiliberi³²² unitamente alla mia esperienza personale confermano che esiste una discrasia evidente e tangibile tra attestazioni di principio e realtà vissuta. La tanto declamata risocializzazione del deviante è contrastata nei fatti poiché le pratiche trattamentali esterne richiamano quelle interne al carcere: le esigenze di sicurezza e controllo continuano ad essere considerate prioritarie a discapito del diritto di autodeterminazione e autonomia di ogni persona.

³²² Vorrei ricordare soltanto che per due anni e mezzo io stesso ho vissuto da semilibero ed ho partecipato direttamente a discussioni di questo tipo. Anzi quelle riportate in questa sede risultano essere molto riduttive rispetto agli ostacoli all'inserimento che le persone incontrano durante la semilibertà, soprattutto per la mancanza di collaborazione tra "semidetenuti" e operatori. La sensazione che gli agenti di polizia penitenziaria abbiano "troppi poteri" in fatto di trattamento è molto netta. La gradualità riferita agli spazi di autonomia è solo un'utopia, una speranza che diventa disperazione e frustrazione poiché le relazioni di potere sono impari. La qualità della vita privata e delle relazioni sociali della persona in semilibertà è poco considerata, malgrado sia ritenuta da tutti come presupposto indispensabile per la risocializzazione del reo. Una vera riabilitazione sociale della persona privata della libertà non potrà mai avvenire se si continua a considerarla come un "essere inferiore" che non può gestire da solo i suoi spazi vitali.

9. Conclusioni.

L'analisi presentata nei paragrafi precedenti permette di fare alcune considerazioni di carattere generale. In primo luogo, mette in evidenza la posizione più sfavorita di alcuni profili individuati soprattutto da una precedente condizione lavorativa irregolare e dal livello basso di istruzione o formazione. D'altra parte è risaputo che chi ha un alto livello di istruzione ed una formazione, scolastica o professionale, più completa ha maggiori probabilità di mobilitare risorse, sia all'interno che all'esterno del carcere per la costruzione di percorsi di reinserimento socio-lavorativo. Da qui l'importanza, più volte sottolineata in questa tesi, della formazione.

Questo significa “ridefinire completamente le attività lavorative e formative proposte alle persone sottoposte a misure penali, a partire da quelle realizzabili all'interno degli istituti penitenziari che [...] manifestano enormi limiti in termini di professionalità richiesta e professionalizzazione acquisibile attraverso di esse”³²³.

Il lavoro all'interno degli istituti dovrebbe avere uno scopo, dovrebbe essere ricco di contenuti formativi “non riducibili a una serie di pratiche meramente addestrative ma espressioni di una cultura del lavoro [...] in grado di misurarsi con la realtà delle economie postfordiste e delle reti globali, da accostare con adeguata attrezzatura concettuale e operativa”³²⁴.

Questa mancanza di “offerta formativa” all'interno degli istituti penitenziari è resa evidente indirettamente dagli intervistati che lamentano mansioni lavorative degradanti. D'altra parte, come potrebbero auspicarsi qualcosa di diverso se non hanno le competenze pratiche e intellettuali per poter competere con altri o sperare in un lavoro meno “assistenzialista” rispetto a quello offerto dalle cooperative sociali?

Un'altra considerazione da fare è relativa alle critiche degli utenti, a cominciare dalla consistenza quantitativa delle borse/lavoro, lo strumento più utilizzato per il reinserimento lavorativo di persone provenienti da percorsi penali. La cifra massima che raggiunge una borsa lavoro è di circa 750 euro, ma sono pochissimi coloro a cui è assegnata, tanto che si può dire che la media si aggira intorno alle 500 euro. Si capisce benissimo che tale cifra è molto bassa se confrontata con i salari attuali ed

³²³ A. Naldi, *op. cit.*, 113.

³²⁴ Così Don Virginio Colmegna, ripreso da A. Naldi, *op. cit.*, 114.

esiste sempre il pericolo che la persona disagiata possa cadere nella tentazione di facili guadagni attraverso attività illecite.

Alcune volte le critiche sono puramente strumentali : *“Mi fanno lavorare troppo”*; *“Chiedono sempre a me di fare lavori che gli altri rifiutano”*; *“Il responsabile ce l’ha con me”*; *“Il mio tutor lo vedo poco”*; e via dicendo.

Altre critiche degli utenti, quali quelle riferite ai controlli delle forze dell’ordine e alla mancanza di comunicazione con le istituzioni penali (come evidenziato nel paragrafo precedente) sono anch’esse giustificate ed evidenziano che il percorso di reinserimento socio-lavorativo è spesso tortuoso, non è mai lineare. In buona sostanza, le critiche “si incentrano sul bisogno di evidenziare la propria esistenza manifestando anche il proprio bisogno di relazione interpersonale”³²⁵.

Aldilà della pertinenza delle critiche degli utenti, esse indicano lo stato d’animo, gli atteggiamenti e i tratti di personalità dei soggetti svantaggiati che si trovano ad essere assaliti ed investiti da problemi che non solo non riescono ad esaminare ma neppure a comprendere. Risulta quindi importante prendere in considerazione “anche la disponibilità o meno di reti relazionali e di una quota di ‘capitale sociale’ che possano spendere durante e alla fine della pena per risolvere più o meno autonomamente le difficoltà a cui devono far fronte”³²⁶.

³²⁵ A. De Salvia, *op. cit.*, 122.

³²⁶ A. Naldi, *op. cit.*, 117.

CAP. IV

I PROTAGONISTI DEL PERCORSO DI RE-INSERIMENTO :

I DATORI DI LAVORO

1. Premessa.

Pur risultando prevalenti e determinanti nella realizzazione del percorso lavorativo le condizioni personali e soggettive, sono necessarie in modo contestuale la disponibilità e la fruibilità di condizioni ambientali che includano la presenza di un'offerta di lavoro.

I datori di lavoro che hanno assunto detenuti e che hanno compilato il questionario rappresentano le aziende profit (impegnate nei settori: elettromeccanico, legno, edilizia, metalmeccanica, siderurgia, commercio, floricoltura, agricoltura, ecc.) e le cooperative di tipo A (accoglienza stranieri, servizi alla persona, ecc.) e di tipo B (manutenzione aree verdi, affissioni, manutenzione e ristrutturazione edilizia, carpenteria, meccanica, raccolta differenziata, assistenza domiciliare, servizi informatici, ecc.).

Le cooperative sono le imprese che dimostrano maggiore sensibilità e una spiccata motivazione sociale e sia le cooperative sia le aziende che avevano assunto detenuti o ex detenuti hanno dichiarato la loro disponibilità ad assumerne altri che avessero una preparazione professionale qualificata e purché fossero seguiti da un tutor durante il percorso di inserimento lavorativo.

Per lo Stato e gli operatori sociali e istituzionali il lavoro è come la “pietra filosofale”, il rimedio per risolvere i problemi dell'emarginazione dovuta alla detenzione. Peccato che, se da un lato declama l'importanza del lavoro, dall'altro non offre a detenuti ed ex detenuti opportunità di lavoro alle proprie dipendenze, eppure ci sono ambiti lavorativi in cui i detenuti possono espletare al meglio le loro mansioni, come addetti alle aree verdi, operatori ecologici, telefonisti, uscieri, archivisti ecc.

I datori di lavoro devono prendersi carico del problema e aver cura di realizzare percorsi di inserimento lavorativo in cambio della disponibilità di incentivi

all'assunzione erogati dagli EE.LL. (cfr. legge regionale n.28/93) o la fiscalizzazione degli oneri sociali.

Quando si parla di inserimenti lavorativi il lavoro di rete tra datori di lavoro, Enti locali, Istituzione penitenziaria, agenzie di inserimento, operatori sociali raramente sono lineari ed espliciti in modo trasparente (ci sono molte critiche dei datori di lavoro in questo senso). Intanto, alcune problematiche sono inerenti alla scarsa qualità e quantità delle mansioni affidate ai detenuti; a volte l'accordo tra detenuto e datore di lavoro consiste nella corresponsione di un salario virtuale che prevede sottobanco la restituzione di una parte del salario (cfr. *infra* parte II, cap. 2); può succedere anche che “terminati gli effetti di incentivi e agevolazioni, in prevalenza i detenuti sono considerati come soggetti deboli del mercato del lavoro per i quali si mettono in moto meccanismi di espulsione e di dimissionamento”³²⁷.

Spesso i datori di lavoro hanno lamentato di non essere “*degli infermieri o degli assistenti sociali*”, sottolineando il fatto che viene indicata loro da parte degli operatori sociali una persona che non ha le caratteristiche richieste per le mansioni lavorative da svolgere per l'azienda, malgrado fossero state evidenziate preliminarmente. È chiaro che la poca chiarezza nei confronti del datore di lavoro influisce negativamente anche sul percorso di reinserimento lavorativo della persona disagiata, per cui sarebbe necessaria una valutazione preventiva delle capacità professionali e tecnico-pratiche del soggetto da reinserire.

I datori di lavoro disponibili ad assumere detenuti o ex detenuti non possono essere considerati dei “*masochisti*”. Essi sono degli imprenditori; possono correre qualche rischio calcolato ma non possono non tener conto di aspetti economici: il detenuto assunto, come ogni altro dipendente, deve contribuire al consolidamento del fatturato. Infatti, spesso hanno dichiarato che il criterio discriminante per attestare la propria disponibilità all'assunzione non sta nella condizione di detenuto o ex detenuto ma sta piuttosto nella capacità e volontà di lavorare in modo qualificato.

Naturalmente, coadiuvato dai numeri dell'indagine, gli elementi di criticità appena esposti saranno meglio analizzati.

³²⁷ A. De Salvia, *Op. cit.*, 95.

2. Il questionario e l'indagine conoscitiva.

Il questionario che è stato sottoposto ai datori di lavoro che hanno assunto almeno una persona proveniente da percorsi penali è molto semplice. Composto da 6 domande, intendeva rilevare, oltre alla “ragione sociale” dell’azienda, il grado di valutazione dell’inserimento lavorativo dell’azienda, le richieste specifiche dei datori di lavoro in relazione ai tempi di attesa per l’inserimento, alle motivazioni principali per la stipula di un contratto di lavoro con gli utenti, alla disponibilità per inserimenti futuri.

Inoltre, attraverso interviste o colloqui informali, si è cercato di comprendere quali siano gli ostacoli che, secondo il loro punto di vista, impediscono l’effettivo reinserimento lavorativo del detenuto o ex detenuto, ma anche la tipologia di rapporti con le agenzie di inserimento o con le Istituzioni penitenziarie.

Ne è venuto fuori un quadro, anche se in un certo senso prevedibile, inedito, che denuncia una scarsa attenzione per le aziende, soprattutto quelle profit, da parte delle istituzioni pubbliche in generale e delle agenzie in particolare.

3. Tipologia delle aziende coinvolte nell'indagine.

Le aziende coinvolte nella ricerca sono state 62, di cui 33 (53,2%) private e 29 (46,8%) cooperative sociali. Già questo dato, che evidenzia una maggioranza di aziende private rispetto alle cooperative, necessita di una piccola riflessione poiché queste ultime sono ritenute lo sbocco ideale di lavoro per i detenuti, in quanto “capac[i] di dare risposta non solo ai bisogni occupazionali, ma anche alla richiesta di solidarietà, di cui sono portatori con particolare forza coloro che vivono l’esclusione in quanto carcerati”³²⁸.

In buona sostanza, il dato, anche se a prima vista può sembrarlo, non è in contrapposizione con l’affermazione di cui sopra. Semplicemente è opportuno precisare che la realtà indagata presenta tale peculiarità poiché le aziende di inserimento lavorativo interpellate per l’indagine non hanno consentito l’accesso ai dati riferiti alle aziende che hanno assunto persone “svantaggiate”, per cui si è fatto ricorso solo alle aziende indicate dal CFPP, il quale ha come caratteristica peculiare

³²⁸ L. Nicolotti, in L. Berzano, *op. cit.*, 64.

quella di collaborare con aziende al di fuori della propria organizzazione. La maggior parte di esse, come si può notare dalla tabella 1, sono private.

Avere avuto a che fare con una maggioranza di imprese private è stato interessante e anche gratificante dal punto di vista qualitativo della ricerca, in quanto per la prima volta si è indagato, seppur con molte difficoltà, un campo in cui i datori di lavoro non sono soliti “impiegare” detenuti o ex detenuti, anzi “mostrano chiusure nei confronti delle persone provenienti da percorsi penali frutto più di [un] clima generale di pregiudizio [...] che di una effettiva conoscenza delle difficoltà concrete che comporta l’inserimento nella propria impresa di una persona che viene dal carcere o dalla penalità esterna”³²⁹.

Tab. 1: Tipologia aziendale

Denominazione	Attività dell'azienda		Totali
	Di servizio	Di produzione	
Azienda privata	21 63,6%	12 36,4%	33 53,2%
Coop. Sociale	12 41,4%	17 58,6%	29 46,8%
Totali	33 53,2%	29 46,8%	62 100,0%

Per quanto riguarda le aziende private, il 63,6% (21 su 33) offrono servizi (bar, ristoranti, imprese di pulizie, officine meccaniche) e il 36,4% (12 su 33) offre prodotti al mercato (aziende agricole, produzione piante e fiori, gelaterie, aziende metalmeccaniche, ecc.), mentre le cooperative sociali sono in maggioranza di “produzione e lavoro” (58,6%), cioè 17 su 29.

Tale spartizione non è dovuta ad una scelta metodologica ma semplicemente si è rispettata la disponibilità del datore di lavoro ad essere intervistato o a sottoporsi al questionario. Infatti, alcuni, seppur contattati per telefono o anche personalmente, hanno declinato l’invito senza offrire alcuna spiegazione; altri non hanno semplicemente compilato il questionario.

Tab. 2: Valutazione inserimento lavorativo

Denominazione	Valutazione										Totali	
	Molto positivo		Soddisfacente		Non soddisfacente		Negativo		Non risponde			
Azienda privata	1	1,6%	18	29,0%	10	16,1%	3	4,8%	1	1,6%	33	53,2%
Coop. Sociale	4	6,5%	23	37,1%	1	1,6%	1	1,6%	0	0,0%	29	46,8%
Totali	5	8,1%	41	66,1%	11	17,7%	4	6,5%	1	1,6%	62	100,0%

³²⁹ Così A. Naldi, *op. cit.*, 124, riprendendo un rapporto di ricerca per conto dell’Agenzia di Solidarietà per il Lavoro (“*I problemi dell’inserimento lavorativo di persone provenienti da percorsi penali*”), da lei stessa curato, prodotto nell’ambito del Progetto Equal “Tesi”, Milano, maggio 2004.

4. *Il punto di vista delle aziende: motivazioni per l'inserimento lavorativo, grado di soddisfazione e disponibilità a nuovi inserimenti.*

Agli intervistati è stato chiesto di valutare l'inserimento lavorativo (tab. 2).

Complessivamente, l'8,1% lo ha valutato molto positivo, il 66,1% soddisfacente, il 17,7% non soddisfacente e il 6,5% negativo. Solo una persona non ha risposto. Questi dati ci dicono solo che la maggioranza dei datori di lavoro è nel complesso soddisfatto dell'inserimento, come risulta dalla somma delle prime due colonne (74,2% - 46 su 62 persone). Ma una valutazione più attenta della tabella indica che la maggioranza tra i non soddisfatti appartiene alla categoria delle aziende private: infatti, dei 15 datori non soddisfatti, solo 2 sono cooperative sociali (col. 3 e 4) e ciò è già un dato significativo su cui soffermarsi e comprendere quali sono i motivi di questa insoddisfazione.

Prima, però, per avere un quadro complessivo e più esauriente è opportuno dare un'occhiata alla prossima tabella (3) che indica le motivazioni (era possibile indicare più di una) che inducono un datore di lavoro ad assumere una persona proveniente da un percorso penale. Infine, incrociando i dati delle tabelle 2 e 3 (tab. 4) è possibile fare delle valutazioni più concrete anche con l'ausilio delle informazioni in possesso a integrazione dei questionari³³⁰.

Tab. 3: Motivi per la stipulazione di un contratto

Tab. 3. Motivi per la stipulazione di un contratto

Denominazione	Motivi										Totali	
	Incentivo economico		Competenza professionale		Motivazione sociale azienda		Altro		Non risponde			
Azienda privata	20	32,3%	22	35,5%	10	16,1%	2	3,2%	0	0,0%	54	87,1%
Coop. Sociale	16	25,8%	13	21,0%	21	33,9%	4	6,5%	1	1,6%	55	88,7%
Totali	36	58.1%	35	56.5%	31	50.0%	6	9.7%	1	1.6%	109	

Tab. 4: Raffronto tra valutazione inserimento e priorità per l'inserimento

Valutazione	Motivi
-------------	--------

³³⁰ Alcuni datori di lavoro si sono rivelati molto disponibili a collaborare alla ricerca, malgrado avessero dichiarato (forse proprio per questo) di essere insoddisfatti. In alcuni casi è stata possibile una vera e propria intervista, in altri casi si è proceduto ad un colloquio informale di qualche minuto, in cui hanno evidenziato soprattutto gli ostacoli che si interpongono tra loro e la persona svantaggiata; in altri ancora hanno espresso la loro soddisfazione per la riuscita dell'inserimento.

inserimento										
	Incentivo economico		Competenza professionale		Motivazione sociale azienda		Altro		Non risponde	
Molto positivo	3	4,8%	2	3,2%	3	4,8%	1	1,6%	0	0,0%
Soddisfacente	22	35,5%	21	33,9%	25	40,3%	3	4,8%	1	1,6%
Non soddisfac.	8	12,9%	8	12,9%	2	3,2%	0	0,0%	0	0,0%
Negativo	2	3,2%	3	4,8%	1	1,6%	0	0,0%	0	0,0%
Non risponde	1	1,6%	1	1,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Totali	36	58,1%	35	56,5%	31	50,0%	4	6,5%	1	1,6%

Si è parlato sopra di insoddisfazione espressa da parte delle aziende private in relazione all'inserimento lavorativo. A che cosa è dovuta?

Per le aziende di produzione (12), ma anche per la metà delle aziende che offrono servizi, costituisce un vincolo condizionante il possesso, da parte del tirocinante, di una professionalità qualificata che assicuri, assieme all'impegno personale nell'espletamento delle mansioni richieste, anche il livello standard di produttività. Alcune di esse hanno anche dichiarato che l'incentivo economico può costituire una risorsa aggiuntiva ma mai la motivazione principale: *“A me interessa che la persona sappia quello che fa, posso stargli dietro nei primi giorni per farlo ambientare ma poi deve andare avanti da solo...se io devo perdere tempo dietro a lui va a finire che io stesso non produco niente”*; *“L'incentivo economico mi aiuta sicuramente ma ciò che più mi interessa è la professionalità, senza di essa questo lavoro qua [produzione piante e fiori e allestimento giardini, ndr.] non si può fare perché il cliente pretende molto e la concorrenza non ti permette tregue”*.

Ci sono state alcune aziende (10 su 54 – cfr. tab. 3) che hanno dichiarato che sono importanti anche le motivazioni umane e sociali, ma sono le cooperative sociali ad avere evidenziato questo dato, come era facilmente prevedibile. Dalla stessa tabella, però, se da un lato si evince una prevalenza della variabile “motivazione sociale dell'azienda” (33,9%) da parte delle cooperative rispetto alle altre motivazioni (“Incentivo economico”=25,8%; “Competenza professionale”=21,0%), dall'altro si sarebbe aspettato che tutte le cooperative sociali, oltre ad indicare altre variabili, indicassero l'importanza primaria della motivazione sociale e umana. Si potrebbero ipotizzare due motivi che stanno alla base di questa scelta: il primo, come è stato confermato anche da un tutor aziendale, è che *“è stato dato per scontato che la nostra cooperativa privilegiasse le motivazioni sociali...perché è nel nostro DNA e non lo abbiamo sottoscritto, indicando motivazioni aggiuntive”*; un altro motivo può essere rilevato dal fatto che anche le cooperative sociali ormai agiscono su un mercato concorrenziale e la motivazione sociale passa quasi in

secondo piano poiché *“la competenza professionale e la volontà dell’interessato è prioritaria per noi perché siamo su un mercato in cui bisogna lottare tutti i giorni...ormai siamo tanti e se pensassimo soltanto ad accogliere persone disagiate falliremmo”*.

Rimane il fatto, comunque, che le cooperative sociali “non solo contribuiscono ad offrire, tramite occasioni di lavoro strutturate, opportunità di integrazione sociale a persone svantaggiate, ma riescono a contenere una soluzione temporanea progressiva e propedeutica a successivi inserimenti lavorativi”³³¹. Inoltre, come noto, presso le cooperative si inseriscono persone difficilmente occupabili a causa delle carenze professionali e, a volte, di deficit psichici e fisici.

“Le cooperative sociali di solito costituiscono una soluzione transitoria. Per le persone normodotate, per le quali l’esperienza della carcerazione non ha causato rilevanti problemi di equilibrio, di stabilità psichica e di autonomia nei rapporti interpersonali, la collocazione lavorativa presso la cooperativa sociale si risolve in una fase non eccessivamente prolungata. Infatti, da una parte sono le cooperative che sollecitano il passaggio ad altre attività lavorative presso un’altra impresa per non saturare e immobilizzare il processo di nuovi ingressi e, dall’altra, gli stessi lavoratori, quando ritengono di possedere attitudini e abilità lavorative più qualificate e professionalizzate, decidono di tentare altre esperienze lavorative”³³².

I colloqui con alcuni datori di lavoro e i numeri evidenziati nella tabella 4, che mette a confronto la variabile “valutazione dell’inserimento” con la variabile “motivazioni per l’inserimento”, ci permettono di fare ulteriori osservazioni in relazione alla maggioranza degli intervistati che ha espresso soddisfazione ad aver assunto una persona svantaggiata. Tale soddisfazione (cfr. tab.2) è stata espressa dal 74,2% degli intervistati; dalla tabella 4 si evince anche le motivazioni si distribuiscono in maniera quasi omogenea tra coloro che hanno espresso soddisfazione, infatti l’incentivo economico è indicato da 25 imprese, la competenza professionale da 23 e le motivazioni sociali da 28. Naturalmente occorre tenere presente che alcune imprese hanno individuato due o tutte e tre le motivazioni, dando la precedenza, comunque, alla competenza professionale per quanto riguarda le imprese private e la motivazione sociale e umana per le cooperative. L’incentivo economico è stato indicato come esclusivo soltanto da una azienda privata, mentre ci sono state due cooperative sociali che lo hanno indicato

³³¹ A. De Salvia, *op. cit.*, 63.

³³² M. Aragno, A. De Salvia, *op. cit.*

prioritario, pur avendo contrassegnato anche la motivazione umana e sociale dell'azienda.

I motivi di soddisfazione possono essere differenti tra le aziende. Una dichiarazione importante è stata quella di un imprenditore edile il quale ha riferito che ha iniziato ad assumere lavoratori in esecuzione penale per rispondere *“ad una situazione di carenza di manodopera”* e *“avevamo l'esigenza di ridurre i costi di gestione”*. In seconda battuta *“è entrato in gioco anche il profilo morale della questione”*. La soddisfazione espressa da questo imprenditore non si riferisce solo all'aspetto economico, anche se spesso inizialmente è l'incentivo economico che spinge un imprenditore a *“collaborare”* per il reinserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate, ma anche all'aspetto educativo e di recupero di questi soggetti.

Quando un'azienda ricerca figure professionalizzate *“poiché ormai tutto il lavoro è computerizzato”* non c'è alcuna esitazione, come riferisce un altro intervistato, a favorire una persona in esecuzione penale *“se questa dimostrasse, in sede di colloquio di selezione, di meritare il posto di lavoro più dei concorrenti regolari”* perché spesso le persone con problemi penali alle spalle *“dimostrano una maggiore disponibilità, operosità e serietà”*.

La posizione di questi piccoli imprenditori può essere etichettata come ideale nell'ambito degli inserimenti lavorativi di persone provenienti da percorsi penali. Uno di essi, con mio stupore ma anche soddisfazione, si è anche dimostrato molto preparato ed informato sull'argomento quando ad una domanda specifica ha risposto che egli è a favore del reinserimento lavorativo per tre ragioni: *“per gli imprenditori sempre a corto di manodopera, per i detenuti che potrebbero lavorare all'aria aperta lontani dalla claustrofobia imposta dal carcere e [...] per la società tutta perché ci sarebbe [...] più sicurezza sociale”*.

Non si può non essere d'accordo su queste affermazioni, soprattutto se teniamo conto che i dati sulla recidiva indicano che questa si abbassa considerevolmente per chi usufruisce di percorsi lavorativi all'esterno della struttura penitenziaria³³³.

Infine, è stato evidenziato un altro fattore, comunque prevedibile, altrimenti non si spiegherebbe quanto detto sopra: tra gli intervistati non esiste alcun pregiudizio

³³³ Secondo una ricerca prodotta dallo stesso Ministero della Giustizia nel 2007 la recidiva di coloro che hanno scontato la pena detentiva a distanza di 5 anni dalla scarcerazione sfiora quasi il 70%; tale percentuale scende a circa il 20% se una parte della pena viene scontata in misura alternativa. Cfr. sull'argomento C. Sarzotti (b), 220.

verso le persone “devianti”, anzi la maggior parte di essi hanno dichiarato la loro disponibilità ad accogliere altri soggetti.

Tab. 5: Disponibilità per altri inserimenti

Denominazione	Disponibilità						Totali	
	Sì		No		Non risponde			
Azienda privata	24	38,7%	6	9,7%	3	4,8%	33	53,2%
Coop. Sociale	28	45,2%	0	0,0%	1	1,6%	29	46,8%
Totali	52	83,9%	6	9,7%	4	6,5%	62	100,0%

Infatti, l’83,9% (52 su 62) di tutte le aziende hanno espresso la loro disponibilità ad altri inserimenti, tenuto conto comunque delle condizioni preliminari di cui sopra, mentre solo il 9,7% (6: tutte tra le aziende private) hanno risposto di no e il 6,5% non ha risposto. Quest’ultimo dato, poco rilevante (4 persone su 62, di cui 3 aziende private e 1 cooperativa sociale), può essere attribuito probabilmente all’incertezza dei datori di lavoro sulle modalità di inserimento lavorativo e due di essi hanno rilevato alcuni aspetti critici che saranno evidenziati nei prossimi paragrafi, nei quali si farà un’analisi sui rapporti tra i datori di lavoro e gli utenti (par. 5) e gli operatori istituzionali e del privato sociale (par. 6), mettendo l’accento soprattutto sugli aspetti critici di tale rapporto, le problematiche e le lamentele delle aziende. I colloqui avuti con alcuni intervistati ci saranno di aiuto.

5. Le relazioni difficili con le persone da inserire ed i rapporti con i tutor.

Nonostante i datori di lavoro nel complesso abbiano evidenziato nei questionari una certa soddisfazione, ciò che conta di più è “*la serietà sul lavoro*” della persona da inserire, indicata da chi si è fatto intervistare.

D’altra parte l’essenzialità di tale requisito, che rappresenta uno degli elementi delle condizioni soggettive, di cui si è parlato in precedenza (cfr. *infra*: parte II, cap. 4, par. 3), è stato indicato anche dai tutor intervistati.

Non esiste un ambito lavorativo in cui il requisito di cui sopra non sia importante poiché si lavora a contatto con altre persone, interne o esterne all’azienda. L’indispensabilità è richiesta per le relazioni interpersonali, soprattutto se le mansioni lavorative prevedono contatti diretti con i clienti dell’azienda poiché “*il più delle volte i nostri dipendenti si relazionano direttamente con il cliente e*

portano a «casa loro» l'immagine dell'azienda. Ecco perché il sapersi comportare e presentare, e dunque l'educazione, giocano un ruolo fondamentale nella scelta del nostro personale". In alcuni casi è prioritario e condizionante per la disponibilità dell'azienda a nuovi inserimenti. "La garanzia che si tratta di persone delle quali potersi fidare per noi è ciò che conta di più".

La garanzia "preventiva" non può naturalmente venire dalla stessa persona svantaggiata che non ha i mezzi per farlo, soprattutto se si trova ancora in stato detentivo, ma *"dalle istituzioni o chi per esse"*, come gli stessi datori affermano. Questo problema delle garanzie sulla persona svantaggiata è un tema molto sentito dagli imprenditori privati ed è stato affrontato indirettamente in precedenza quando si è parlato dei requisiti del lavoratore e delle critiche che molti operatori del sociale fanno all'amministrazione penitenziaria (vedi interviste tutor) nella misura in cui designa alcuni detenuti senza aver valutato le capacità personali del soggetto. Infatti gli intervistati mettono il punto soprattutto sul fatto che ci debba essere qualcuno *"che si occupi del loro accompagnamento e con il quale possiamo interloquire [...]"* noi non abbiamo alcun problema a dare una mano a queste persone ma non possiamo permetterci il lusso di doverci preoccupare di come si comportano i nostri dipendenti: poterci fidare di loro è un incentivo di molto superiore agli eventuali sgravi o contributi fiscali di cui godremmo assumendo detenuti".

Il problema dell'accompagnamento della persona svantaggiata ha causato molti inconvenienti e in alcuni casi ha influito in modo negativo nei rapporti tra l'azienda privata e chi si occupa di inserimento lavorativo e da più parti è stata avanzata l'idea che periodicamente ci siano degli incontri tra tutor, datore di lavoro e lavoratore poiché *"solo in questo modo è possibile evitare incomprensioni causate dal suo stato [status giuridico del lavoratore: ndr.] ... alcune persone che vengono dal carcere non sono abituati a lavorare, per cui è difficile rapportarsi con loro perché hanno poca fiducia nell'altro e [...] non riescono ad accettare le regole del posto di lavoro...se ci fosse un mediatore più presente ci sarebbe più soddisfazione!"*.

Una presenza più assidua del tutor è richiesta anche dalle cooperative sociali, malgrado abbiano una certa esperienza con le persone disagiate. Secondo alcuni intervistati i lavoratori ideali per ricoprire i diversi incarichi nella cooperativa *"sono i tossicodipendenti e gli ex detenuti perché hanno voglia di riscatto sociale...vogliono dimostrare a se stessi e ai loro familiari di sapersi gestire i modo*

adulto”, mentre con utenti con disagi psichici ci sono delle problematiche facilmente comprensibili poiché *“la coop. non ha un servizio di accompagnamento specifico”*; poi ci sono *“gli adulti in difficoltà lavorativa”*, con i quali è difficile il rapporto perché *“non hanno voglia di lavorare e sono ostili ad essere comandati”*. Inoltre, la disabitudine al lavoro crea molte difficoltà di relazione tra il personale dipendente, sia nei rapporti verticali che in quelli orizzontali tanto che un intervistato ha diviso le persone svantaggiate in due categorie: *“Chi riconosce l’autorità, e sono quelle che in passato hanno già lavorato per qualche azienda [...] e chi, invece, pensa di poter fare tutto a suo piacimento, senza dare spiegazioni ad altri, né colleghi né superiori”*.

È proprio la gestione difficoltosa di persone con differenti disagi che spinge anche le cooperative sociali a chiedere una presenza più costante del tutor o dell’agenzia di inserimento che *“cercano di collocare qualsiasi persona senza considerare che anche noi abbiamo bisogno di professionalità e di capacità tecniche ... la cosa più brutta è che poi ti lasciano da solo ad affrontare tutti i problemi...non hanno mai tempo!”*.

Non tutti gli intervistati hanno espresso la preferenza ad inserire persone con disagi dovuti ad un passato di tossicodipendenza. Evidentemente le esperienze e le situazioni ambientali sono differenti come anche le personalità dei soggetti. Ci sono aziende private che conoscono molto bene le problematiche causate dalla detenzione e da altri disagi sociali ed hanno maturato una esperienza nella gestione di queste persone tanto che si rendono disponibili a *“supportare la persona disagiata in tutte le sue forme dimostrando rispetto, disponibilità, comprensione, pazienza per eventuali disguidi”*, malgrado affermino che hanno avuto *“parecchi problemi soprattutto con i tossicodipendenti”* in quanto *“con loro è molto difficile rapportarsi, ma è ancora più complicato seguirli sul lavoro per la loro personalità instabile”*.³³⁴ D’altro canto, alcuni indicano che *“le persone che hanno un tempo più*

³³⁴ A questo proposito, mi ha particolarmente colpito la testimonianza di un piccolo imprenditore, titolare di alcune gelaterie nel torinese. Aveva assunto con un contratto a tempo determinato un ragazzo, ex tossicodipendente, dopo un breve periodo di tirocinio con borsa-lavoro, durante il quale gli ha fornito la formazione professionale necessaria per poter gestire una delle gelaterie. *“Era veramente bravo a fare il gelato, ormai poteva benissimo cavarcela da solo...ed anche con i clienti ci sapeva fare”*. L’imprenditore aveva bisogno di una persona di fiducia poiché egli non riusciva a gestire contemporaneamente tutte le sedi, per cui gli aveva dato in custodia anche le chiavi del laboratorio. *“I problemi sono cominciati proprio da questo periodo”*, infatti a cominciare a chiudere il negozio in anticipo o ad aprire in ritardo (così gli riferiva il negoziante adiacente al suo laboratorio). *“La goccia che ha fatto traboccare il vaso”* è caduta quando la negoziante vicina, sospettosa per il ritardo, ha chiesto al gelataio di potergli restituire le 50 euro che aveva prestato un

lungo di condanna sono coloro con le quali è molto più semplice lavorare sia perché hanno più voglia di imparare e di reinserirsi e sia perché sanno che non possono permettersi di fare errori”.

Anche da queste dichiarazioni si evince la necessità di non lasciare che i datori di lavoro gestiscano da soli i loro dipendenti socialmente disagiati. È opportuno evidentemente che i servizi alla persona dislocati sul territorio si prendano carico di questi soggetti e li seguano per un periodo sufficiente ad eliminare una parte consistente di disagio e facilitare così il datore di lavoro ad avere un rapporto che sia più *“da imprenditore [che non] da padre o assistente sociale”*.

La presidente di un’Associazione che ha come *mission* l’inclusione sociale degli stranieri e dei ROM e che ha ospitato varie persone in borsa-lavoro, dopo aver sostenuto che l’associazione non riesce a fare molto in tema di lavoro per i ROM poiché *“loro preferiscono la raccolta del ferro, sia perché guadagnano di più sia perché si sentono più liberi ...il lavoro non rientra nella loro cultura ed è difficile fargli accettare delle regole ben precise”*, ha espresso rammarico per il fatto che *“il business è tanto”* e *“non si pensa più alla persona disagiata, ognuno pensa per sé [...] serve distaccamento da parte dei tutor e non amicalità, serve un rapporto tecnico. Il tutor non dovrebbe farsi coinvolgere dalle storie personali, ma deve comportarsi in modo tecnico, altrimenti il lavoro non è oggettivo, ma politico, di parte. [Comunque] nel complesso credo che i tutor facciano molto di più di quello che dovrebbero”*.

Dalle interviste risulta che, oltre alle relazioni difficili con gli utenti con problemi di tossicodipendenza, il rispetto delle regole è un’altra fonte di contrasti tra datore di lavoro e l’utente: *“Spesso il lavoratore, ma anche il borsista, non avendo mai avuto alcun rapporto lavorativo, è privo di etica del lavoro, per cui ha bisogno di essere accompagnato da noi nel proseguimento...e ci vuole tanta pazienza”*. Un altro problema è la mancanza di formazione professionale del detenuto o ex detenuto e la predisposizione alle relazioni interpersonali, di cui si è già detto. Anche qui, *“certe disfunzioni si potrebbero evitare se non agissero [i tutor] come piazzisti”*. Una ulteriore difficoltà è dovuta alla mancanza di un

mese prima al suo dipendente in quanto *“non erano momentaneamente disponibili in cassa per dare il resto ad un cliente che si era presentato con 100 euro”*.

Malgrado avesse chiesto l’intervento del tutor già alle prime avvisaglie, questi non è mai intervenuto e l’imprenditore *“con dispiacere, perché sapeva il fatto suo sul lavoro”* ha licenziato il ragazzo. Nonostante questa brutta esperienza ha espresso la sua disponibilità ad inserire un altro ragazzo/a purché *“sia seguito da qualcuno”*.

alloggio, soprattutto per l'ex detenuto poiché *“la serenità aiuta la persona ad inserirsi meglio”*.

In questa sede si è dato molto spazio alle critiche dei datori di lavoro ai tutor e al fatto che le relazioni con gli utenti svantaggiati sono molto difficili e complesse da richiedere un aiuto esterno più consistente. Nonostante ciò, le imprese intervistate hanno espresso soddisfazione per la riuscita di molti inserimenti, ma anche solidarietà ai tutor che *“si trovano ad affrontare tanti di questi problemi che è difficile seguire tutti i ragazzi allo stesso modo”*.

Ancora una volta la formazione professionale, le condizioni personali e ambientali (lavoro di rete) e l'atteggiamento mentale della persona disagiata risultano determinanti nella buona riuscita di un inserimento lavorativo.

6. I rapporti con le istituzioni di controllo e tempi di attesa.

Un datore di lavoro che voglia assumere una persona in carcere deve aspettare almeno sei mesi da quando rilascia la sua disponibilità scritta: il detenuto chiede la misura alternativa al tribunale di sorveglianza (semilibertà, affidamento in prova ecc.) ed allega tutti i documenti necessari (disponibilità del datore di lavoro, indirizzo sede lavorativa e domicilio personale, ...). Da questo momento si mette in moto la macchina burocratica che prevede una relazione da parte dell'équipe trattamentale che rappresenta la conclusione dell'osservazione scientifica dell'individuo ristretto. Una piccola parentesi: l'osservazione scientifica non è mai avviata all'inizio della detenzione dell'individuo, a meno che questi non presenti particolari problemi psichici (le motivazioni sono diverse ed una delle più probabili è la mancanza di personale specializzato, educatori, assistenti sociali, psicologi, ecc.), ma solo quando il detenuto inoltra una istanza al tribunale di sorveglianza (anche se si tratta di richiesta di concessione della liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54 legge n. 354/75).

Detto questo, il tribunale fissa un'udienza in camera di consiglio a quattro-cinque mesi dal momento in cui è partita la richiesta del detenuto; in questo periodo il detenuto fa dei colloqui con gli operatori del trattamento e nello stesso tempo il tribunale acquisisce informazioni sul datore di lavoro attraverso le forze dell'ordine che effettuano un sopralluogo nella sede lavorativa. È in questo momento che i

datori di lavoro hanno per la prima volta un contatto indiretto con le istituzioni penali. Queste informazioni, unitamente a quelle pervenute dal carcere sulla personalità e sul comportamento del detenuto, sul reato e sulla pena scontata, costituiscono il fascicolo su cui il tribunale baserà la sua decisione. Se la richiesta era tesa a ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali o la detenzione domiciliare e c'è stato accoglimento da parte del tribunale, il detenuto uscirà dal carcere entro tre-quattro giorni; nel caso di concessione di semilibertà potrà trascorrere anche un mese e più poiché deve essere redatto il programma trattamentale a cui il semilibero dovrà attenersi (*infra*, cap. 3, par. 8).

Per assumere un detenuto, quindi, occorrono almeno sei mesi. Il datore di lavoro apprende le informazioni soltanto attraverso l'avvocato o i familiari o tutor, per cui il suo coinvolgimento in questa fase è indiretto, mediato. Una volta che il detenuto ha iniziato a lavorare il datore di lavoro ha solo "contatti" periodici con le forze dell'ordine preposte al controllo e alla sicurezza.

Agli intervistati è stato chiesto la loro opinione sui tempi di attesa per l'inserimento lavorativo e sui rapporti con le forze dell'ordine.

Tab. 6: Disponibilità temporale per l'assunzione o l'accoglienza

Tab. 5. Disponibilità temporale per l'assunzione e l'accolgenza						
Tempi di attesa	Denominazione azienda				Totali	
	Azienda privata		Coop. sociale			
1 mese	11	17,7%	5	8,1%	16	25,8%
3 mesi	14	22,6%	13	21,0%	27	43,5%
6 mesi	4	6,5%	5	8,1%	9	14,5%
Oltre 6 mesi	4	6,5%	6	9,7%	10	16,2%
Totali	33	53,2%	29	46,8%	62	100,0%

La domanda posta è stata la seguente: *“Dopo aver rilasciato la dichiarazione di disponibilità ad accogliere il detenuto in misura alternativa, quanto tempo è disposto ad aspettare per il suo effettivo inserimento?”*.

Come si può facilmente rilevare dalla tabella 6, il 69,3% dei datori di lavoro intervistati ha espresso che sono disponibili ad attendere da 1 a 3 mesi (righe 1 e 2). Questo dato è molto significativo perché evidenzia che i tempi burocratici dell'amministrazione penitenziaria per la concessione di una misura alternativa sono "inaccettabili" per i datori di lavoro. Da tenere presente che anche se gli intervistati hanno risposto che sono disponibili ad aspettare anche 6 mesi e oltre (30,7%) sono a dir poco "amareggiati" perché *“non si può prevedere cosa ci*

riserva il mercato...così siamo costretti a rifiutare l'inserimento se le nostre aspettative di vendita verranno deluse”;

Queste imprese hanno una lunga esperienza con gli inserimenti lavorativi di persone detenute o ex detenute e conoscono la burocrazia penitenziaria, per cui già preventivamente sanno che i tempi sono lunghi. Un imprenditore ha perfino dichiarato che copre *“il vuoto di manodopera con un contratto a tempo ad una persona libera...se poi il detenuto per qualche ragione non può uscire ho già chi lo sostituisce”*; alcune cooperative confermano che i tempi di attesa *“non sono un problema”* perché *“la nostra esperienza permette di prevederli”*.

È evidente che non tutti possono agire allo stesso modo perché dipende tutto dalla tipologia di lavoro, dal tipo di mansioni da svolgere all'interno dell'azienda. Una impresa privata, ma anche le cooperative ormai, agisce su un mercato concorrenziale e la riduzione dei costi aziendali è una delle strategie di concorrenza che permettono di ridurre i prezzi, per cui l'assenza temporanea di personale *“costringe gli altri dipendenti a fare ore di straordinario con la conseguenza che aumentano i costi d'azienda”*.

I controlli delle forze dell'ordine non sono un problema solo per il lavoratore-detenuto ma anche per i datori di lavoro, i quali li percepiscono come *“fastidiosi”* in quanto i controllori *“non hanno né sensibilità né tatto”*, e disincentivanti, tanto che un intervistato si è spinto ad affermare che *“se avessi saputo di tutti questi controlli non avrei accettato il ragazzo”*.

Alcuni, soprattutto titolari di bar o ristoranti, sono preoccupati per la possibile perdita di clientela, altri si preoccupano che le frequenti visite delle forze dell'ordine possano provocare tensioni con i colleghi che non sono a conoscenza dello status giuridico del “nuovo” lavoratore, anche se non sono stati denunciati casi di intolleranza in questo senso.

Si denota anche una certa arroganza nell'atteggiamento delle forze dell'ordine. Malgrado conoscano la persona da controllare *“chiedono ogni volta i documenti davanti ai clienti e questo non è giusto né per lui [il lavoratore] né per noi”*.

Naturalmente, non c'è avversione verso tutta la categoria delle forze dell'ordine ma certamente i datori di lavoro chiedono più professionalità e meno invasività sul luogo del lavoro; comprendono che i controlli siano necessari e dovuti ma chiedono che almeno vengano fatti in abiti borghesi e con dovuta cautela in modo da

garantire anche il rispetto della privacy per tutti, anche per la persona sottoposta a misure privative della libertà.

7. Quali indicazioni?

Le interviste ai datori di lavoro disponibili ad accettare nella propria azienda persone provenienti da percorsi penali ci consentono di delineare alcune indicazioni di fondo per la buona riuscita dei percorsi di inserimento lavorativo.

Una prima indicazione riguarda la necessità di una formazione professionale specifica per il tipo di lavoro al quale si intende avviare la persona svantaggiata. D'altro canto, ormai sono pochissime le attività che non necessitano di una formazione specifica e certamente le aziende disponibili in questo campo non hanno la capacità ricettiva di accogliere tutti. Per questo occorrerebbe adeguare la tipologia dei corsi di formazione professionale in carcere in modo che corrispondano alle richieste dei datori di lavoro.

Una seconda indicazione si riferisce alle caratteristiche comportamentali del soggetto da inserire. Qui il discorso è ancora più complesso perché non si può pretendere “pazienza” e “assistenza” da parte del datore di lavoro. Se si prendesse in carico la persona già dal suo ingresso in carcere si avrebbe la possibilità di valutare in modo più adeguato il suo profilo psicologico e si eviterebbero molti di quei problemi evidenziati dagli intervistati. Inoltre, il soggetto in questione dovrebbe essere seguito con più assiduità, soprattutto se il suo disagio è dovuto ad una molteplicità di fattori (psichici, psicologici, tossicodipendenza, mancanza di relazioni familiari, ...).

Entrambe le indicazioni di cui sopra spingono a fare una considerazione. “Il lavoro [...] non può assumere significato e valenza di trattamento ergoterapico, assistenziale”³³⁵. Spesso si forza l'inclusione di persone svantaggiate che, a causa di condizioni di svantaggio personale, non sono in grado di assolvere ad alcun mansionario lavorativo; per queste persone è più corretto e più giusto utilizzare percorsi che ne specifichino la finalità assistenziale.

È necessario, dunque, una differenziazione dei percorsi e chiarire sin dall'inizio se si tratta di inserimento lavorativo o di intervento assistenziale, informando anche

³³⁵ A. De Salvia, *op. cit.*, 95.

il datore di lavoro delle condizioni personali della persona svantaggiata. D'altra parte i datori di lavoro hanno dichiarato che il criterio discriminante per attestare la propria disponibilità all'assunzione non riguarda lo status giuridico di queste persone ma piuttosto la capacità e la volontà di lavorare in modo qualificato.

Si ha l'impressione che tra gli operatori di enti pubblici e istituzionali un lavoro sia sufficiente a risolvere tutti i problemi delle persone disagiate. Seguendo questa logica, sono generati esclusivamente progetti di inserimento lavorativo e le Agenzie del privato sociale se vogliono stare sul *mercato* devono conformarsi ed inserire nei progetti tutti quei soggetti caratterizzati come socialmente svantaggiati, pur sapendo che una buona parte dei percorsi siano in effetti degli interventi assistenziali, ma vengono spacciati ("*fanno numero*") come inserimenti lavorativi.

Separare metodologicamente i percorsi non significa giustificare una discriminazione o rinforzare un processo di emarginazione; significa corrispondere con maggiore adesione "al principio di realtà ed esigere l'adempimento più puntuale e responsabile dei doveri lavorativi dalle persone svantaggiate in possesso dei necessari requisiti fisici, psichici, intellettivi"³³⁶.

³³⁶ *Ibid.*, 116.

CONCLUSIONI

*L'utilità del lavoro penale?
Non un profitto, neppure la formazione di un'abilità utile;
ma la costituzione di un rapporto di potere,
di una forma economica vuota,
di uno schema della sottomissione individuale...*
[M. Foucault]

L'osservazione partecipante di chi scrive, le interviste ai tutor, i colloqui informali con alcuni operatori del privato sociale e i questionari sottoposti a datori di lavoro e a persone provenienti da percorsi penali ci hanno accompagnato in un percorso di conoscenza nell'ambito degli inserimenti socio-lavorativi di detenuti o ex detenuti. Questo sapere, a causa dei limiti spaziali e temporali della ricerca e degli ostacoli di natura logistica che hanno impedito un approfondimento più puntuale del tema – di cui si è parlato ampiamente – è solo parziale. Tuttavia, può essere considerato un patrimonio conoscitivo che ci consente di focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti fondamentali che in questa sede conclusiva possono essere approfonditi.

Un primo aspetto riguarda le difficoltà che si incontrano negli interventi di inserimento lavorativo per le persone provenienti da percorsi penali, *in primis* quelle derivanti dal profilo socio-demografico, scolastico e professionale che queste persone esprimono. Secondo i dati ministeriali, la popolazione detenuta in Italia, si caratterizza per un livello di istruzione molto inferiore alla media e per una scarsa professionalità acquisita prima della carcerazione³³⁷. In questa situazione, particolare importanza assumerebbe la possibilità di acquisire un'esperienza professionale all'interno del carcere.

Ma un'esperienza professionale non è sufficiente a garantire il reinserimento sociale della “persona svantaggiata”³³⁸ – e questo è un altro aspetto – in quanto, come si evince dall'indagine, il reperimento di un lavoro non determina di per sé la

³³⁷ Secondo i dati ministeriali, il 40% dei detenuti al livello nazionale non ha neanche assolto l'obbligo scolastico e più della metà non svolgeva alcuna attività lavorativa regolare prima dell'ingresso in carcere. Cfr. le statistiche pubblicate su “pianeta carcere” del sito del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it)

³³⁸ Si ricorda che detenuti ed ex detenuti sono considerati persone svantaggiate dalla legge sulla cooperazione sociale (art. 4, co. 1 della Legge 381/91, c.d. Legge Smuraglia).

riabilitazione del reo poiché la persona in detenzione manifesta handicap sociali e individuali di diverso tipo che ostacolano l'effettivo reinserimento sociale e lavorativo. In tal senso, il tempo della detenzione può rappresentare l'occasione per "offrire" una formazione globale che sia in grado di sviluppare nell'individuo "la sua identità, le sue capacità di autodeterminazione, la sua autonomia e la sua capacità di relativizzare – all'interno delle relazioni sociali – le varie forme di indipendenza e di dipendenza dall'altro. [Elementi questi] funzionali a quello che possiamo definire come un processo di *empowerment*"³³⁹.

Tuttavia, fare formazione "dentro" non è per niente facile poiché la situazione odierna delle carceri italiane è caratterizzata: da un cronico e preoccupante sovraffollamento – causato dall'utilizzo del carcere come *discarica sociale* o "come l'opzione più agevole ed efficace per contenere/contrastare quelle forme di svantaggio e disagio che condizionano la commissione del reato"³⁴⁰; da mancanza di spazi strutturali da destinare alla formazione o ad altre attività ricreative; da carenza di risorse professionali, in modo particolare di figure dell'area trattamentale; da mancanza di adeguate risorse economiche. Data la situazione, il carcere non sembrerebbe in grado né di "formare" né di rieducare il reo.

Da qui l'esigenza di sfoltire le file della "marginalità" detenuta attraverso le misure alternative alla detenzione (semilibertà, affidamento in prova al servizio sociale) e il ricorso al lavoro all'esterno, ai sensi dell'art. 21 O.P. Tali misure sono fruibili dal detenuto solo se c'è la disponibilità di una richiesta da parte di un datore di lavoro per l'assunzione. Ecco che, come spiega Berzano, "i rapporti tra carcere-inserimento sociale-lavoro dei detenuti risultano nel contesto normativo attuale compresi in un'unica sequenza: durante la carcerazione solo chi lavora può fruire di forme di reinserimento sociale e godere di un reddito. In tal modo tutti e tre i diritti al lavoro, al reinserimento sociale, al reddito dipendono dal mercato del lavoro. Il diritto al reddito diventa diritto al salario; il diritto alle misure alternative diventa diritto a uscire dal carcere per recarsi sul posto di lavoro"³⁴¹.

Se il lavoro è considerato come un diritto della persona privata della libertà personale (cfr. *infra*, parte II, cap. I) e non come trattamento carcerario è chiaro che occorre tenere in considerazione le carenze dei singoli detenuti prima dell'entrata in carcere e "offrire" formazione, istruzione, assistenza psicologica, sanitaria ecc.; ma

³³⁹ S. Migliori, *op. cit.*, 123.

³⁴⁰ *Ibid.*, 17.

³⁴¹ L. Berzano, *op. cit.*, 108-109.

è anche chiaro che i problemi del lavoro non si risolvono all'interno del carcere, anzi il carcere non è oggettivamente nelle condizioni di farlo. In questo senso è opportuno considerare "le condizioni oggettive e soggettive dei singoli detenuti"³⁴² (cfr. *infra*, parte II, cap. IV, par. 3).

Un ulteriore aspetto, dunque, riguarda la ricerca di nuovi spazi di inserimento lavorativo per le persone in uscita dal carcere, alla fine della pena detentiva o ancora sottoposte a misure penali che è molto difficoltosa. Il lavoro, infatti, non riesce ad essere garantito a tutti coloro che attraversano un'esperienza penale. Sono poche le opportunità esistenti per chi, al termine della pena, vuole rientrare a pieno titolo nella società anche attraverso una piena integrazione lavorativa: senza avere alle spalle una rete familiare o affettiva in grado di garantire un supporto anche nell'ingresso o reingresso nel mondo del lavoro (per esempio, consentendo l'inserimento nell'azienda di famiglia o trovando un'opportunità occupazionale presso amici o conoscenti), le possibilità di trovare un lavoro in regola si limitano spesso alle poche occasioni offerte dalla cooperazione sociale o in generale dal mondo del *no profit*.

Gli operatori sociali che si occupano di inserimento lavorativo di persone provenienti da percorsi penali sono consapevoli che il mondo della cooperazione sociale è limitato ed insufficiente. Da qui l'esigenza di esplorare altri spazi che inevitabilmente vanno individuati nel mondo dell'impresa *for profit*.

Un altro punto saliente, riprendendo l'espressione di L. Manconi, già Sottosegretario alla Giustizia, "sta nel consolidare esperienze istituzionali e non istituzionali che facciano crescere la consapevolezza dell'amministrazione carceraria di non essere sola nella piena attuazione delle prescrizioni costituzionali in ordine alla qualità e alla finalità della pena detentiva e della privazione della libertà per motivi di giustizia". Insomma, continua Manconi, "vi è la necessità della massima sinergia tra istituzioni statali, regionali e locali, tra istituzioni e società civile organizzata, per poter conseguire quegli obiettivi di reinserimento sociale, di riduzione della recidiva, di prevenzione della devianza e di sicurezza dei cittadini che la Costituzione ci assegna e l'opinione pubblica ci chiede"³⁴³.

Gli aspetti che sono stati appena delineati caratterizzano il campo in cui questa tesi ha cercato di muoversi. Gli elementi negativi che sono stati messi in evidenza sono maggiori rispetto a quelli positivi; essi, d'altro canto, ci spingono a fare una

³⁴² *Ibid.*, 110

³⁴³ Così L. Manconi nell'*Introduzione* al lavoro di S. Migliori, *op. cit.*, 8.

riflessione più ampia sulla reale situazione intra ed extra-muraria, sullo squilibrio delle relazioni di potere esistenti tra gli attori sociali coinvolti nel reinserimento di persone svantaggiate (a cominciare dalle relazioni di potere tra detenuto e amministrazione penitenziaria), in quanto attuare o progettare percorsi di reinserimento socio-lavorativo di persone provenienti da percorsi penali significa mettere in atto azioni che coinvolgono moltissimi attori sociali e istituzionali, *in primis* il detenuto o l'ex detenuto, l'amministrazione penitenziaria nel suo complesso e la società civile organizzata.

L'indagine svolta, dunque, ha consentito di evidenziare l'importanza del lavoro di rete e la necessità di prestare adeguatamente attenzione al contesto esterno al mondo penale e penitenziario. In questo senso è opportuno in sede di chiusura soffermarsi sulla necessità di intraprendere politiche più generali e stabili per favorire l'accesso al lavoro delle persone provenienti da percorsi penali, riflettendo in particolare “sulla necessità di ridefinire il lavoro come un diritto di cittadinanza da garantire indifferentemente a tutti”³⁴⁴, anche a chi ha subito una condanna penale.

Infine, tutto il lavoro di ricerca fatto sin qui consente di delineare alcune indicazioni per il futuro, sia di carattere normativo generale, sia per quanto riguarda, per dirla con Alessandra Naldi, l'«agire per progetti» nel campo degli interventi a sostegno delle “persone svantaggiate” e in particolare per favorirne il reinserimento lavorativo e sociale alla fine della pena³⁴⁵.

Prima di tutto ripensare il carcere.

Quanto appena detto ci riporta all'interno di quel processo che viene definito di risocializzazione o di reinserimento sociale. Questi due concetti spesso vengono sovrapposti e confusi tra loro ma, come asserisce Migliori, “meritano più attenzione”:

«La risocializzazione può evocare una ripresa o un rinnovamento del processo di socializzazione per chi [...] lo abbia visto interrotto, incompiuto. Con una ripresa del gioco di sé, pur nei limiti o nelle fragilità, in attiva partecipazione per creare contesti di vita, espressività, relazione e lavoro. E può anche esprimere una sollecitazione a tutti i soggetti del contesto di socializzazione (e

³⁴⁴ A. Naldi, *op. cit.*, 112.

³⁴⁵ *Ibid.*, 118 e ss.

alle sue norme) a mettersi (o rimettersi) in gioco, a ripensarsi, ridisegnarsi. Processo attivo, dunque, in cui tutti si muovono, convergendo o trasformando limiti e conflitti. [...] Il reinserimento sociale immette, invece, in un percorso piuttosto unidirezionale: c'è un contesto sociale e c'è chi viene ricollocato, dopo una contenzione o una terapia, una rieducazione, un recupero»³⁴⁶.

A ben vedere, la distinzione fatta sopra ci riporta al concetto, indirettamente espresso in questa tesi, che *fare educazione* in carcere comprende entrambi i concetti di risocializzazione e di reinserimento sociale, ma significa soprattutto “mettersi in gioco”. In questo gioco sono coinvolti il detenuto – che è il soggetto da ri-educare – e “tutti i soggetti del contesto di socializzazione”, cioè tutti quei soggetti che entrano in contatto con il detenuto, operatori interni ed esterni. Insomma “[è] un gioco in cui la partecipazione attiva di tutti assicura la ripresa delle relazioni e l'accrescimento delle opportunità di maturazione reciproca”³⁴⁷.

Ma è possibile, in un contesto quale quello descritto sopra, per la rete sociale intervenire efficacemente sulla persona detenuta? È difficile ammetterlo se – in considerazione anche (o soprattutto) del fatto che la popolazione detenuta è cambiata radicalmente negli ultimi 20 anni (basti pensare all'aumento degli stranieri e dei tossicodipendenti) – non si impone una revisione completa del sistema, anche nella sua struttura. “Continuare ad investire prioritariamente sulla custodia e la sicurezza sembra deleterio, quando molto più efficacemente si dovrebbe pensare a formare nuove competenze all'interno del carcere, sia nella direzione della polizia penitenziaria, sia in quella degli educatori e degli operatori sociali”³⁴⁸.

Ripensare il carcere, dunque, diventa prioritario in quanto il recupero o la rieducazione del condannato diventa impossibile se esso è ancora culturalmente inteso (anche dalla società civile) come luogo di controllo e incapacitazione. Il carcere vive ancora oggi con la pretesa di “*trattare* l'altro, quella di rieducarlo, quella di reinserire socialmente il *delinquente*, il *folle*, o il *disperato*”.

Un carcere che ha ancora tali pretese, di tradizione illuminista e positivista, è inadeguato “a stabilire nessi con un'idea di educazione e di formazione attenta ai processi educativi individuali, alle differenze, ai luoghi di appartenenza e di maturazione delle persone”. D'altra parte la pretesa di *trattare* “nasconde rapporti interpersonali troppo squilibrati, rapporti di potere che limitano l'efficacia e

³⁴⁶ *Ibid.*, 21. Il passaggio citato, riportato da Migliori, è di I. Zizzola, *Note intorno a vicinanza, legami e marginalità sociale*, in “Animazione Sociale”, n. 6-7, giugno-luglio 2004, 87.

³⁴⁷ *Ibid.*, 22.

³⁴⁸ *Ibid.*

l'autenticità della relazione formativa, sia nel momento della conoscenza che in quello dell'intervento formativo concreto”³⁴⁹.

Sicuramente c'è bisogno di un cambiamento culturale, di avviare una riflessione critica sulla qualità del trattamento rieducativo posto in essere in carcere, superando, almeno per una volta, il dominio della prospettiva *psico-penal-criminologica*.

L'integrazione tra aspetti custodiali e aspetti rieducativi è possibile ma sarebbe necessaria più che mai una attenuazione della autoreferenzialità che contraddistingue il carcere e i soggetti che con esso collaborano, attraverso forme diverse di collaborazione reciproca sia tra gli stessi operatori del carcere (educatori, psicologi, assistenti sociali, insegnanti, volontari e polizia penitenziaria) che tra carcere e operatori esterni. Questa collaborazione o “ricerca di forme di comunicazione efficace” dovrebbe essere accompagnata da quello che Franco Cassano chiama esercizio di “autorelativizzazione”³⁵⁰ cioè quell'esercizio che permette “una reciprocità nelle valutazioni, nell'assunzione delle responsabilità e nella predisposizione degli interventi [soprattutto] educativi, dove la capacità di confrontarsi reciprocamente e gli apporti interdisciplinari risultano essere spesso determinanti”.

Migliori continua affermando che “[l']autorelativizzazione si pone come un vaccino nei confronti degli atteggiamenti autoreferenziali, crea cioè le condizioni perché l'identità personale, ma anche l'identità e i ruoli professionali, non prendano il sopravvento, rendendo così maggiormente in grado la persona interessata di scorgere il punto di vista e l'esperienza altrui, in poche parole, l'altro da sé”. E ancora, “in questa logica anche l'esercizio del potere e i rapporti di forza verrebbero posti in luce e ridimensionati, poiché il loro permanere renderebbe difficile l'avvicinamento all'altro, sia esso il collega di lavoro o il detenuto”.

Di fatto, queste forme di reciproca collaborazione tra operatori divengono essenziali poiché la comprensione del punto di vista altrui consente di giungere ai “bisogni formativi” della persona, “base sulla quale investire e costruire specifici progetti educativi”³⁵¹, propedeutici, come spesso è stato evidenziato nel corso di questo lavoro, al reinserimento socio-lavorativo di persone provenienti da percorsi penali.

³⁴⁹ *Ibid.*, 23-24

³⁵⁰ Cfr. F. Cassano, *Approssimazione. Esercizi di esperienza dall'altro*, Il Mulino, Bologna, 1989.

³⁵¹ S. Migliori, *op. cit.*, 25.

Ripensare il carcere vuol dire prima di tutto riconoscere la persona in esecuzione penale come soggetto di diritto, alla quale deve essere assicurato l'esercizio del diritto di cittadinanza, presupposto sul quale si inserisce il dettato costituzionale laddove chiarisce che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Da ciò deriva che la formazione non solo rappresenta un diritto della persona, ma anche una risorsa per il potenziamento dei saperi, delle conoscenze e dei processi di reinserimento sociale individuali. Per questo motivo la formazione deve acquisire grande centralità in carcere tanto da poter essere annoverata tra “quelle condizioni minime ritenute necessarie per dar vita a un carcere diverso”³⁵².

Se il carcere e le tendenze penali rimarranno così come sono oggi, il tema della formazione continuerà a restare in ombra a favore di politiche securitarie.

Gli interventi di reinserimento sociale e lavorativo (insieme alle politiche formative) per essere efficaci necessitano di quelle condizioni minime, che sono alla base di un “nuovo” carcere: riconoscimento della pienezza dei diritti personali e di cittadinanza a tutte le persone in esecuzione penale; individuazione del carcere non come luogo separato dalla società; riduzione dell'area della detenzione sociale; individuazione del carcere come *extrema ratio* e non come strumento di contenimento e di controllo del disagio.

Strategie per favorire l'accesso al lavoro di persone provenienti da percorsi penali.

La ricerca è partita da un'analisi delle difficoltà che si incontrano negli interventi di inserimento lavorativo di “persone svantaggiate”. Il profilo socio-demografico, scolastico e professionale che queste persone esprimono è stato più volte messo in luce e la mia personale conclusione è stata che è necessario fare acquisire a queste persone un'esperienza professionale all'interno del carcere. Purtroppo, però, nonostante si affermi che il lavoro debba essere garantito sulla carta a tutti i condannati perché esso costituisce un elemento fondamentale del “trattamento penitenziario”, solo un quarto dei detenuti attualmente svolge un'attività lavorativa. Si tratta prevalentemente dei cosiddetti “lavori domestici”, cioè quelle attività svolte alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria per

³⁵² *Ibid.*, 141.

contribuire alla gestione e al funzionamento dell'istituto: pulizie delle parti comuni delle sezioni detentive, consegna del cibo e della spesa interna etc. Se da un lato questi lavori garantiscono al detenuto un piccolo reddito³⁵³, dall'altra non costituiscono un'esperienza professionale o formativa spendibile nel mondo del lavoro esterno. Viceversa, pochissimi detenuti sono impegnati nelle cosiddette "lavorazioni interne", cioè quelle attività produttive che le imprese possono commissionare all'interno delle mura detentive; ed una quota esigua di detenuti sono impegnati in vere e proprie attività lavorative: si tratta perlopiù di persone che lavorano all'esterno del carcere in regime di semilibertà o usufruendo delle possibilità previste dall'art. 21 O.P.

Stante tale situazione di difficoltà a reperire alla maggioranza delle persone detenute un percorso formativo e lavorativo adeguato nel corso dell'espiazione della pena, il problema dell'inserimento lavorativo si ripropone all'uscita dal carcere con il termine della pena detentiva o con il passaggio alle misure alternative alla detenzione.

A livello legislativo sono stati introdotti diversi strumenti di sostegno per l'accesso al lavoro delle persone provenienti da esperienze penali, analogamente per quanto avviene per altre categorie considerate socialmente svantaggiate. Penso, per esempio, alla legge sulla cooperazione sociale che prevede l'inserimento anche di detenuti ed ex detenuti nelle cooperative sociali di tipo B; penso agli incentivi di tipo economico e fiscale previsti dalla "Legge Smuraglia"³⁵⁴ e dalla legge regionale n. 28/93.

I detenuti, però, manifestano alcune peculiarità rispetto alle altre persone svantaggiate. Per esempio, i numeri: le persone sottoposte a misure penali che possono iniziare un percorso di re-inserimento lavorativo ogni anno sono nell'ordine delle migliaia su tutto il territorio nazionale, e questo consentirebbe di predisporre percorsi individualizzati che tengano conto delle caratteristiche e delle esigenze individuali, cosa che per altre categorie svantaggiate risulta più difficile. Lo sono soprattutto le capacità lavorative esprimibili e le difficoltà peculiari che

³⁵³ A settembre del 2009 sono state diminuite di un terzo le ore di lavoro retribuite, per cui la mercede oggi, almeno nel carcere di Torino, si aggira intorno alle 150,00 euro mensili. Da questa cifra, vengono dedotte già alla fonte le spese per "mantenimento carcere", che si aggirano intorno alle 50,00 euro.

³⁵⁴ A detta di molti, tale legge presenta dei limiti e difficoltà di applicazione, dovuti soprattutto alla scarsità di risorse a disposizione dal governo per consentirne il pieno funzionamento. Per un'analisi più approfondita di contenuti, finalità e limiti della "Legge Smuraglia" (L. 193/2000) si rimanda a: Alessandra Naldi (a cura di), Araba Fenice. *L'inserimento lavorativo di persone provenienti da percorsi penali*, Edizioni Sinnos/Quaderni di Antigone, Roma, 2004.

segnano il percorso di inserimento lavorativo delle persone provenienti da percorsi penali a differenziarle rispetto agli appartenenti alle altre categorie svantaggiate.

Infatti, la popolazione sottoposta a misure penali, benché abbia handicap di formazione ed esperienza, non manifesta di norma particolari difficoltà nello svolgere una normale attività professionale. Gli interventi a sostegno di queste persone devono quindi partire dall'assunzione che le difficoltà di un loro inserimento lavorativo sono essenzialmente di tipo sociale, e tra queste un ruolo di rilievo giocano le difficoltà e le chiusure che esse incontrano nell'ingresso (o reingresso) nel mercato del lavoro.

Da qui l'esigenza, prima di ogni altra cosa, di ridefinire il lavoro come un diritto di cittadinanza anche per le persone sottoposte a misure penali – e non solo come elemento costitutivo del percorso trattamentale – come lo è per qualsiasi cittadino o cittadina. “In quest’ottica il lavoro diventa, anche per le persone sottoposte a misure penali, un mezzo di autoaffermazione sociale e di riconquista della dignità personale, oltre che di sostentamento proprio e della famiglia”³⁵⁵. Questo vuol dire ripensare un modello alternativo di attività per i detenuti che deve avere determinate caratteristiche. Secondo Andrew Coyle, «[d]ovrebbe avere uno scopo. Dovrebbe essere un buon impiego del tempo. Dovrebbe comportare ‘lavoro reale’. Dovrebbe dare ai detenuti l’opportunità di ‘produrre qualcosa’, di riparare al danno fatto con l’atto illecito che ha portato alla loro detenzione. Quest’ultima caratteristica è molto importante per le persone detenute. Una delle ragioni per cui oggi non lavorano intensamente è perché sanno che molto di quello che viene richiesto loro di fare è alquanto inutile. È dimostrato che lavorerebbero con entusiasmo se venisse chiesto loro di fare qualcosa che vale la pena di fare, specialmente se sapessero che andrebbe a beneficio di persone che ritengono essere più svantaggiate di loro»³⁵⁶.

Il lavoro, ridefinito come fondamentale diritto di cittadinanza, può «costituire il volano di una non demagogica e non velleitaria politica criminale, realmente capace di produrre prevenzione e sicurezza. Un lavoro che sia ricco di contenuti formativi, inseriti sempre in percorsi che abbiano una forte valenza ‘trattamentale’, non riducibili a una serie di pratiche meramente addestrative ma espressioni di una cultura del lavoro, di cui rendere partecipi soggetti che ne sono stati esclusi o solo marginalmente lambiti. Una cultura del lavoro in grado di misurarsi con la realtà

³⁵⁵ A. Naldi, *op. cit.*, 113.

³⁵⁶ Questa citazione di Coyle è riportata da A. Naldi, *ibid.*, ed è tratto da *The Myth of Prison Work*, paper prodotto nell’ambito di: “The Restorative Prison Project”, maggio 2001.

delle economie postfordiste e delle reti globali, da accostare con adeguata attrezzatura concettuale e operativa»³⁵⁷

Assimilare “il diritto al lavoro per le persone sottoposte a misure penali [...] al diritto al lavoro di cui dovrebbe godere qualsiasi cittadino o cittadina non significa, ovviamente, rinunciare alla possibilità di promuovere interventi specifici per il sostegno all’inserimento lavorativo [poiché le persone provenienti dal carcere sono una categoria a rischio di esclusione sociale e quindi diventano] potenziali destinatari di politiche attive per l’accesso al lavoro”³⁵⁸.

Un altro elemento molto importante, individuato anche da un rapporto di ricerca curato da Alessandra Naldi e Andrea Molteni³⁵⁹, è tenere conto della congiuntura economica del contesto territoriale in cui gli interventi per il re-inserimento lavorativo vanno a collocarsi in quanto, “appare importante prendere adeguatamente in considerazione le prospettive occupazionali a cui le persone destinatarie degli interventi potranno realisticamente tentare di accedere.

In questo senso le informazioni sulle caratteristiche socio-demografiche e professionali delle persone detenute o sottoposte a misure penali vanno necessariamente incrociate con tutte le informazioni disponibili sulle prospettive occupazionali e sui fabbisogni occupazionali espressi dalle imprese che operano nei territori di appartenenza di queste persone, in maniera tale da orientare meglio tutte le azioni di tipo formativo e professionalizzante e di individuare eventuali nicchie da sfruttare per agevolare l’inserimento lavorativo di una popolazione così difficile da collocare sul mercato del lavoro”³⁶⁰.

Un esempio positivo in questo senso viene dal Progetto Integra “la Rete”, di cui il CFPP è stato promotore, gestore e attuatore, avviato nel giugno del 1998 e terminato a settembre 2000, che aveva l’obiettivo di inserire al lavoro 300 detenuti o ex detenuti su tutto il territorio piemontese, dopo un periodo di formazione professionale³⁶¹. Tale progetto, infatti, promuoveva la realizzazione di corsi di formazione professionale e l’avvio ad attività lavorative in diversi campi. Seguendo questa semplice impostazione il CFPP è stato capace di proporre alle persone

³⁵⁷ Don Virginio Colmegna, intervento introduttivo al seminario dell’Agenzia di Solidarietà per il lavoro di Milano, *Penalità e lavoro. Prospettive e impegni per l’Italia di oggi* (Milano 2 aprile 2004, www.agesol.it).

³⁵⁸ A. Naldi, *op. cit.*, 114.

³⁵⁹ Cfr. *Le risorse occupazionali dei territori circostanti le case di reclusione dell’area milanese*, www.agesol.it.

³⁶⁰ A. Naldi, *op. cit.*, 117-118.

³⁶¹ Cfr. *Atti, Seminari, Progetto Integra-La Rete*, a cura di F. Caboni, F. Cristofanelli, A. De Salvia, L. Maron Pot, G. Turrone e presentato al pubblico nell’anno 2000.

sottoposte a misure penali un'attività lavorativa scevra da qualsiasi logica assistenziale ma capace piuttosto di confrontarsi proficuamente con i meccanismi e le dinamiche del mercato locale.

È certo che non sarebbe possibile realizzare interventi, pur sempre complessi e difficili, se non attraverso un gioco interno/esterno, un gioco che collega l'operatività interna del carcere e la rete di relazioni, di competenze, di opportunità che il mercato locale del lavoro offre all'esterno del carcere.

In questo senso ogni progetto dovrebbe avere una duplice finalizzazione. “Per finalizzazione si intende finalizzazione a fabbisogni specifici dell'impresa e del mercato [e significa anche] radicamento con i fabbisogni specifici delle persone”³⁶². Risulta, così, fondamentale mettere in collegamento l'attività formativa fatta all'interno del carcere (ma che deve essere finalizzata) soprattutto al mercato del lavoro, all'impresa; “bisogna che sia concretamente possibile l'esperienza del lavoro, lo stage, la verifica della validità della formazione professionale e quindi il passaggio alle azioni di prova-lavoro”³⁶³. Bisogna che questo sia fattibile attraverso una rete sul territorio, collegando gli operatori tra loro, che consenta questo passaggio con l'impresa, attraverso i meccanismi di tutoring, di cui si è parlato.

In tal senso, al di là delle critiche che qualche operatore ha evidenziato, i GOL in Piemonte hanno avuto una certa importanza nella sperimentazione di questi interventi, perché hanno consentito di far dialogare (per quanto possibile) operatori dell'amministrazione penitenziaria, operatori dei tribunali con operatori esterni di agenzie formative, servizi per la ricollocazione, imprese etc.

L'«agire per progetti» e l'individualizzazione degli interventi.

Il lavoro di rete, dunque, risulta essere la migliore strategia per fronteggiare la multi-problematicità delle persone provenienti da percorsi penali. È proprio questa problematicità dovuta a diversi fattori – sociali ed individuali – che suggerisce la promozione di interventi integrati e quindi la collaborazione di attori istituzionalmente diversi: istituzioni e servizi penali e penitenziari; volontariato penitenziario e non penitenziario; servizi sociali e sanitari territoriali; agenzie

³⁶² C. Maugeri, *La programmazione di interventi di politiche attive del lavoro*, in *Atti, Seminari, Progetto Integra-La Rete*, 2000.

³⁶³ Ibid.

pubbliche, private e del privato sociale operanti nei vari campi. Richiede, inoltre “la formazione sul territorio di una rete stabile e consolidata tra attori capaci di operare in autonomia seguendo la propria *mission* e le proprie competenze ma anche partecipando attivamente alla promozione di *partnership* di progetti specifici”³⁶⁴.

Occorre tenere presente, però, che le problematiche delle persone sottoposte a misure penali non si esauriscono con l’inserimento lavorativo, in quanto come ricorda A. Naldi, “anche a distanza di diversi mesi [...] si manifestano difficoltà di ordine psicologico e sociale che, se non adeguatamente fronteggiate, possono comportare ricadute e quindi in molti casi recidiva nella commissione di reati. Ma è ovvio che i servizi penali e penitenziari, sia istituzionali che del privato sociale, non sono in grado di garantire una presa in carico illimitata nel tempo o comunque eccessivamente protratta; d’altro canto una piena uscita dalla penalità comporta l’uscita dal circuito dei servizi operanti in ambito penale e penitenziario, che altrimenti finirebbero per rivelarsi eccessivamente assistenzialistici e facilmente stigmatizzanti”³⁶⁵.

Risulta necessario e fondamentale, dunque, che, dopo un periodo di presa in carico da parte dei servizi penali e penitenziari, la persona destinataria di un intervento possa accedere a servizi completamente esterni al mondo del carcere, possibilmente gli stessi servizi a cui si rivolge la cittadinanza per trovare risposte a problemi analoghi a quelli che la persona uscita dal circuito penale deve affrontare (lavoro, casa, formazione, assistenza sanitaria o psico-sociale etc.). Per fare questo ci vuole una certa continuità nell’offerta dei servizi esterni alla penalità da parte di attori diversi che può essere garantita, appunto, solo da un’abitudine consolidata a operare in rete.

“La continuità”, spiega A. Naldi, “è un elemento che deve caratterizzare non solo gli interventi nei confronti del singolo individuo ma anche, più in generale, la promozione degli interventi stessi. L’«agire per progetti», che ha comunque molteplici vantaggi in termini di capacità di innovazione e di sperimentazione, deve però fare i conti proprio con una difficoltà nel garantire continuità agli interventi intrapresi, soprattutto per il tipo di finanziamenti che rendono possibile la realizzazione dei singoli progetti, e che sono quasi sempre finanziamenti spot,

³⁶⁴ A. Naldi, *op. cit.*, 120. Si rimanda alla lettura del lavoro di A. Naldi. Ella cita numerosi esempi di progetti in campo europeo considerati come “buone prassi”, i quali mirano “alla promozione di un lavoro di rete tra privato sociale, settore pubblico e imprenditoria privata per aprire nuove prospettive occupazionali per persone con precedenti penali” (*ibid.*).

³⁶⁵ *Ibid.*, 122.

limitati e difficilmente prorogabili. Ma anche in questo caso, il riferimento a reti consolidate sul territorio di attori diversificati [...] consente il superamento dei limiti nella continuità delle azioni realizzabili con interventi singoli senza rinunciare ai già evidenziati vantaggi dell'«agire per progetti»³⁶⁶.

Una delle premesse per la riuscita dei progetti di inserimento lavorativo, che in questo lavoro è stata messa in evidenza è la necessità di adottare sempre un approccio individualizzato nella realizzazione di questi interventi e di partire sempre dalla valutazione delle esigenze personali di ogni utente.

Ciò consente di promuovere azioni di accompagnamento di più lungo periodo, capaci di seguire la persona dalla fase di esecuzione della pena al momento dell'uscita dall'area della penalità. Infine consente di valorizzare anche la dimensione personale e particolare della relazione che si deve instaurare tra la persona da inserire e il suo futuro datore di lavoro che costituisce un altro dei fattori che possono giocare nel facilitare la buona riuscita degli interventi.

Infatti, come è stato evidenziato in precedenza, è fondamentale che le politiche di intervento tengano in considerazione il contesto locale in cui vanno a collocarsi, “valutando adeguatamente le possibilità effettive di integrazione di queste persone nel mercato del lavoro e nel territorio”.

A tal proposito, A. Naldi individua due linee di intervento da perseguire. La prima riguarda l'ambiente sociale complessivo in cui la persona dovrà reinserirsi alla fine del suo percorso penale. La seconda riguarda espressamente i percorsi di inserimento lavorativo.

Riguardo alla prima, la forte stigmatizzazione sociale, a cui sono sottoposte le persone che hanno avuto guai con la giustizia da parte degli altri, potrà essere contrastata “solo attivando canali di comunicazione e di conoscenza diretta tra le persone coinvolte, lavorando molto a livelli di relazioni interpersonali e di costruzione di fiducia reciproca”³⁶⁷.

La seconda linea di intervento, tenuto conto che esiste ancora una certa chiusura da parte dei datori di lavoro nei confronti delle persone provenienti da percorsi penali, riguarda la promozione di “percorsi di sensibilizzazione direttamente presso i potenziali datori di lavoro affinché conoscano le reali potenzialità lavorative che

³⁶⁶ *Ibid.*

³⁶⁷ *Ibid.*,124.

queste persone possono avere e si mostrino quindi più disponibili a intraprendere esperienze di inserimento lavorativo di questo tipo”³⁶⁸.

In altri termini, l’«agire per progetti» presuppone un lavoro su più versanti: lavorare, da un lato, sulle persone destinatarie degli interventi per prepararle adeguatamente all’ingresso nel mondo del lavoro potenziandone competenze e vocazioni; dall’altro lato promuovere azioni rivolte al contesto ambientale puntando a “modificare l’atteggiamento dei datori di lavoro”, insistendo soprattutto sulla promozione delle potenzialità e delle esperienze di cui le persone in oggetto sono portatrici.

Quali indicazioni per il futuro?

Il lavoro di tesi in generale e la ricerca in particolare ha consentito di delineare alcune indicazioni di fondo per lo sviluppo di percorsi di reinserimento sociale e lavorativo di persone sottoposte a misure penali.

Dal punto di vista normativo, si possono ricavare importanti indicazioni sull’opportunità di ridurre il ricorso alla carcerazione a favore di forme meno stigmatizzanti di penalità e sulla funzione e sul senso da assegnare al lavoro all’interno degli istituti penitenziari. Ciò che mi sembra ancora più importante dal punto di vista normativo è l’affermazione del lavoro come un diritto/dovere per le persone detenute o ex detenute: diritto a svolgere attività lavorative adeguatamente retribuite all’interno del carcere ma più generale diritto al lavoro in quanto strumento fondamentale per il reinserimento sociale alla fine della pena e per il superamento delle condizioni che portano a commettere reati.

A mio modesto parere, non è sufficiente dichiarare la necessità di promuovere interventi per l’accesso al lavoro creando maggiori opportunità occupazionali dentro e fuori dal carcere se il diritto al lavoro non è reso *effettivo* e *garantito*. Allora la strategia è quella di ricondurre il diritto al lavoro per le persone sottoposte a misure penali al più generale diritto al lavoro di cui dovrebbe godere tutta la cittadinanza. Se si concepisce il lavoro dei detenuti o ex detenuti come un diritto da

³⁶⁸ *Ibid.*, 124-125.

tutelare, allora la figura dell' *Ombudsman* può essere uno strumento di tutela anche di questo particolare diritto³⁶⁹.

Detto ciò, emerge la necessità di una legislazione che favorisca efficacemente l'inserimento lavorativo dei detenuti ed ex detenuti. In primo luogo, occorrerebbe abolire il meccanismo dell'interdizione legale dai pubblici uffici sia per chi ha finito di scontare la pena, sia per tutte le persone che possono uscire a lavorare fuori dal carcere. Ciò, per riprendere Nicolotti, "allargherebbe le opportunità di inserimento lavorativo e permetterebbe di valorizzare meglio alcune capacità professionali che oggi vengono ostacolate solamente perché non possono essere messe in atto in enti pubblici che sarebbero, in taluni casi, più idonei a ciò"³⁷⁰.

Restando ancora sulla questione legislativa, un altro tema legato al *diritto* al lavoro è garantire l'esercizio dei diritti sindacali ai detenuti che, per esempio, lavorano all'esterno ai sensi dell'art. 21 O.P. Infatti, non possono partecipare agli scioperi indetti dal sindacato e sono di fatto privi di qualsiasi diritto di contestazione nei confronti del datore di lavoro, con la conseguenza che il datore di lavoro può liberamente minacciare il licenziamento costringendo il dipendente a tornare a scontare in carcere la pena.

Il lavoro di ricerca ha permesso di trarre anche altre indicazioni di carattere più generale e che possono essere definite nell'ambito dei rapporti tra carcere e territorio.

In primo luogo, sarebbe opportuno raccogliere in maniera sistematizzata, stabile e continuativa dati utili per lo sviluppo dei progetti, come, per esempio, una banca dati "che fornisca una mappatura costante e aggiornata delle competenze formative e professionali, delle attitudini individuali, delle problematiche lavorative dei potenziali utenti e anche delle reti relazionali e del 'capitale sociale da loro spendibile durante e alla fine della pena"³⁷¹. Ciò richiede l'apporto indispensabile dell'amministrazione penitenziaria ma anche delle agenzie pubbliche e private che

³⁶⁹ L'introduzione della figura del difensore civico per le persone sottoposte a misure penali in Italia è stata dibattuta in *Diritti in carcere. Il difensore civico nella tutela dei detenuti*, Quaderni di Antigone, 2000. In Italia non è previsto a livello nazionale un Garante civico per le persone sottoposte a misure penali, ma alcuni Enti locali hanno istituito tale figura anche se non ha poteri ispettivi e quindi non ha la possibilità di intervenire direttamente all'interno dell'ambito penitenziario.

³⁷⁰ L. Nicolotti, *Possibili iniziative sul terreno legislativo e normativo*, in L. Berzano, *op. cit.*, 70-72.

³⁷¹ A. Naldi, *op. cit.*, 131.

si occupano sul territorio di formazione professionale, avviamento al lavoro, bilancio di competenze etc.

Le informazioni dovrebbero riguardare anche la congiuntura economica, l'andamento del mercato del lavoro, le prospettive occupazionali e i fabbisogni delle imprese, ovviamente riguardanti il territorio di riferimento, per individuare meglio le possibili opportunità occupazionali per le persone destinatarie degli interventi.

Altrettanto importante risulta realizzare una mappatura dei servizi territoriali, sia di quelli strettamente inerenti i percorsi di reinserimento lavorativo (agenzie formative, cooperative sociali, associazioni datoriali, servizi per l'impiego, ...) che di quelli che possono essere utili per supportare le persone in uscita da percorsi penali in tutte le problematiche extralavorative che possono manifestare durante e alla fine della pena (abitazione, salute, tossicodipendenza, ...).

In secondo luogo, occorrerebbe “[s]viluppare *partnership* forti e consolidate in una rete di rapporti e relazioni tra attori diversi per forma istituzionale, vocazioni e competenze”. La peculiarità del *target* dei destinatari degli interventi presuppone, se si vuole agire con efficacia, la formazione di una rete di rapporti e relazioni tra i diversi attori: “una rete che non deve rappresentare un vincolo o una rigidità per gli attori che la compongono, a cui devono essere sempre garantiti ampi margini di azione in autonomia, ma che può costituire una sorta di substrato su cui sviluppare *partnership* specifiche, più forti e consolidate, per i singoli interventi”³⁷².

L'esistenza di una rete consolidata garantisce continuità agli interventi pur restando in una logica di «agire per progetti», in quanto l'intervento sviluppato sul singolo progetto perde efficacia e valore se non si connette adeguatamente con i progetti precedentemente avviati, raccogliendone le eredità positive in termini di azioni e metodologie di intervento, e con i progetti successivi, a cui deve trasmettere competenze acquisite e riflessioni avviate.

Da non sottovalutare, infine, l'importanza della pubblicizzazione degli interventi e della diffusione sul territorio dei risultati raggiunti.

Una ulteriore indicazione è la promozione di interventi individualizzati capace di tenere conto delle esigenze, dei bisogni, delle potenzialità e delle problematiche specifiche del soggetto destinatario dell'intervento. Un approccio individualizzato, segnalato da più fonti come una delle chiavi di riuscita degli interventi in questo

³⁷² *Ibid.*, 132.

campo, si traduce anche nell'attenzione "alla relazione specifica e singolare che si deve instaurare tra la persona destinataria di intervento e il suo potenziale datore di lavoro, e quindi in un'attenzione non solo alla persona-detenuta o sottoposta a misure penali ma anche alla persona-datore di lavoro"³⁷³.

Prestare attenzione anche ai datori di lavoro, quindi, risulta fondamentale. In particolare occorrerebbe promuovere attività di sensibilizzazione e di conoscenza reciproca tra mondo del lavoro e mondo penale/penitenziario, coinvolgendo quanto più possibile tutto il contesto sociale in cui il percorso di reinserimento lavorativo e sociale dovrà realizzarsi.

*Riflessioni di un protagonista*³⁷⁴.

Nella premessa a questo lavoro ho affermato che le esperienze e il sapere della persona in detenzione o proveniente da percorsi penali sono una risorsa aggiuntiva per la comprensione delle dinamiche relazionali esistenti tra il dentro e il fuori. Tale affermazione ha una sua validità oggettiva.

L'osservazione partecipante in generale, dal momento che consiste nel condividere per un certo periodo di tempo la vita dell'oggetto di studio, è un metodo che comporta maggiori costi (soprattutto umani) e maggiori rischi, ma anche maggiori risultati. Naturalmente, per un ricercatore sociale analizzare la società carceraria o "vivere" un percorso di re-inserimento socio-lavorativo da "protagonista" non è possibile. Il duplice ruolo, quindi, di osservatore e osservato (benché non sia un ricercatore sociale) che io ho *involontariamente* assunto in un periodo abbastanza lungo mi consente di fornire, tra l'altro, alcuni elementi sulla differenza che c'è fra il modo in cui gli operatori che si occupano di reinserimento socio-lavorativo immaginano il "deviante" e il modo in cui egli immagina se stesso.

Dalla prospettiva metodologica dell'osservazione partecipata, tale conclusione può sembrare scontata – ed in un certo senso lo è a causa del rovesciamento dei ruoli tra oggetto di studio e osservatore – ma non è di poco conto se si considera la

³⁷³ *Ibid.*, 134.

³⁷⁴ Il termine protagonista è usato nel senso descritto nell'ultima parte della tesi ("*I protagonisti del percorso di inserimento lavorativo*"). In questo senso, mi sono ritagliato, immodestamente, un piccolo spazio per alcune riflessioni personali. Dalla mia esperienza nell'area della penaltà, interna ed esterna agli istituti penitenziari, ho tratto alcune indicazioni/convinzioni che in questa sede di chiusura della tesi cerco di esplicitare, senza, d'altra parte, la pretesa di essere depositario di verità.

peculiarità sia, per usare un'espressione cara a Buffa, dei «territori della pena» che degli operatori che si occupano dell'esecuzione della pena e di coloro che, pur essendo esterni al sistema penitenziario, si occupano del reinserimento sociale e lavorativo della persona in detenzione.

Per gli operatori penitenziari è opportuna una differenziazione tra *operatori del custodiale* e *operatori del trattamentale*. La prima categoria, che ha il compito di custodia dei detenuti ed è addetto alla sicurezza del carcere, comprende tutto il corpo di polizia penitenziaria strutturato in vari livelli gerarchici; la seconda comprende le varie figure professionali (assistenti sociali, educatori, psicologi, criminologi etc) che si occupano del “trattamento” del detenuto e del suo percorso risocializzativo. Malgrado l'art. 5 della Legge n. 395/90 abbia introdotto nel nostro ordinamento penitenziario il principio che anche il personale di custodia «partecipa [...] alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti», le due categorie hanno in comune solo il fatto di lavorare nello stesso ambiente e sono rappresentative di un sistema penitenziario ambiguo. I loro codici danno “forma al sommerso conflitto che attraversa l'istituzione totale tra imperativi custodiali e imperativi trattamentali, tra il custodire e il curare. Un conflitto che non coinvolge solo approcci culturali o disciplinari, ma che mette in gioco gruppi di potere, uomini in carne e ossa che si scontrano per far prevalere interessi, visioni del mondo, valori”.

Non è mia intenzione discutere in questa sede della cultura giuridica degli operatori penitenziari, ma è opportuno sottolineare che, per dirla con Sarzotti, “le profonde diversità di livello cultura, di formazione professionale, di mission organizzativa, di ethos professionale”³⁷⁵ che caratterizzano i due gruppi influenzano negativamente non poco – e spesso ostacolano – i percorsi di reinserimento socio-lavorativo dei detenuti, con la conseguenza che, per ripetere un pensiero unico tra i reclusi, *va a rimetterci sempre il detenuto*. Sovente i conflitti sono palesi e rispecchiano, oltre al retaggio culturale anche le relazioni di potere tra le due figure di operatori. Un esempio esemplificativo è stato fatto a proposito del programma trattamentale che viene redatto in occasione dell'ammissione al lavoro all'esterno o alla semilibertà di un detenuto (cfr. *infra*, parte III, cap. III, par. 8).

³⁷⁵ Per una trattazione completa sulla cultura giuridica degli operatori penitenziari cfr. C. Sarzotti, op. cit. ... Egli definisce paterno il codice degli operatori del custodiale e materno quello degli operatori del trattamentale (ibid.).

A prescindere dai loro conflitti culturali, professionali e di potere, ciò che mi preme sottolineare è che entrambe le figure professionali percepiscono la persona in esecuzione penale, sol perché “è custodito”, come “un essere inferiore”, incapace di autodeterminazione e che deve essere “trattato” perché malato o ri-educato al conformismo sociale, dimenticando che il primo diritto di ogni individuo è quello di essere se stesso e di rimanere tale. Gli operatori del custodiale *chiedono* al recluso sottomissione alle regole, gli operatori del trattamentale, invece, accettazione passiva dei *loro* programmi trattamentali. Non esiste né collaborazione né condivisione. Finché tutti gli operatori penitenziari continuano a percepire il detenuto come una non-persona incapace di scelte razionali, finché avranno un atteggiamento autoreferenziale, finché insisteranno nella loro “supponente autosufficienza” e continueranno a considerare il carcere come loro “esclusivo campo di intervento” tenendo a distanza di sicurezza la società civile organizzata, qualsiasi intervento rivolto alla riabilitazione sociale della persona detenuta sarà vano.

In questo senso gli interventi formativi all’interno del carcere dovranno essere orientati all’attivazione di processi di *empowerment* finalizzati a consolidare il potere soggettivo, inteso come provvista di risorse, strumenti e capacità di fronteggiamento individuali. Nello stesso tempo, il potere oggettivo che caratterizza la struttura “deve essere ridimensionato e relativizzato attraverso forme di comunicazione più efficace tra operatori e persone detenute, tra attori coinvolti nei processi formativi, tra soggetti, interni ed esterni, che cooperano per la realizzazione dei percorsi trattamentali”³⁷⁶. Soltanto la condivisibilità della progettazione dei percorsi di inserimento sociale e lavorativo potrà attenuare le posizioni più autoreferenziali proprie di una istituzione totale. Una relazione efficace interno ed esterno sarà tanto più efficace quanto più gli operatori penitenziari faranno un passo indietro nella pretesa di essere autosufficienti.

Il criminologo norvegese Nils Christie ha osservato: «Alcuni di noi lavorano così vicini al potere e alle istituzioni deputate alla punizione da trasformarsi in tecnici della “erogazione della pena”. Noi possiamo influenzare gli operatori del sistema penale, ma nel momento in cui questi assumono alcune nostre prospettive, noi assumiamo alcune delle loro. Loro sono persone che si occupano di erogare

³⁷⁶ S. Migliori, *op. cit.*, 149.

pene, cioè sofferenza, e noi lo rendiamo possibile. Dobbiamo avvicinarci per vedere. Ma avvicinandoci troppo potremmo diventare ciechi»³⁷⁷.

L'impressione, in effetti, è che non solo i criminologi e i sociologi ma i politici e talvolta anche le associazioni e gli operatori che operano dentro le strutture siano diventati ciechi, e magari anche sordi e muti. Allora cresce l'urgenza di rendere il carcere se non trasparente, che è costitutivamente impossibile, almeno luogo aperto ai controlli e all'informazione. Non si può rappresentare la pena se non si illumina (in tutti i suoi oscuri meandri e non solo nelle "sezioni modello") il luogo dove principalmente essa si svolge.

Il brano di Christie sopra riportato mi spinge a chiudere questo lavoro con due riflessioni – politicamente scorrette – forse più attinenti ai percorsi di reinserimento socio-lavorativo di persone provenienti da percorsi penali.

Durante la stesura di questa tesi ho soltanto sfiorato il tema degli interventi assistenziali, che vengono "spacciati" per interventi di reinserimento lavorativo. La mia conoscenza su questo argomento è limitata all'osservazione e a qualche dichiarazione informale di qualche operatore del privato sociale riportata, tra l'altro, nelle pieghe dei ragionamenti sin qui fatti. Per una conoscenza più approfondita sull'argomento, sarebbe stato opportuno e indispensabile dare uno sguardo all'entità dei finanziamenti pubblici e privati messi in campo in un determinato arco di tempo in un certo territorio per il reinserimento lavorativo di persone sottoposte a misure penali e metterli in rapporto agli effettivi inserimenti lavorativi portati a termine nello stesso arco di tempo e nello stesso territorio. Sarebbe stato utile agire in questo senso principalmente per due motivi. Primo, per una conoscenza empirica di come sono stati spesi i soldi pubblici (o privati), individuando le falle eventuali che ci potrebbero essere nel sistema dei finanziamenti. Per esempio, quanto viene finanziato per le spese strutturali delle Agenzie di inserimento territoriali, quanto per interventi esclusivamente assistenziali e quanto per veri interventi di reinserimento lavorativo? Tutto ciò oggi è aleatorio e le agenzie di inserimento lavorativo non forniscono dati certi, se non per suffragare con autoreferenzialità la bontà del loro lavoro e del loro impegno verso le persone disagiate a causa della detenzione.

Il secondo motivo, strettamente legato al primo, è che si ha la sensazione che nessuno voglia quantificare né l'entità dei finanziamenti né l'entità degli

³⁷⁷ Il brano di N. Christie è stato riportato da Sergio Segio in un suo intervento, *Le pene innominabili* in "Fuoriluogo", supplemento mensile de Il Manifesto, 24 febbraio 2006, pag. 10.

inserimenti. Insomma si ha la sensazione che i progetti per il reinserimento lavorativo non servano tanto a reinserire la “persona svantaggiata” nel mondo del lavoro quanto a mantenere in piedi strutture per l’occupazione lavorativa di “altre persone”, confermando la tesi secondo la quale, anche quando si tratta di reinserimento lavorativo, la devianza è funzionale alla società conformista. Infatti, per essere cinici, senza devianti molte strutture e molti posti di lavoro non esisterebbero.

Anche qui, manca informazione e trasparenza ed ogni figura, istituzionale o privata, fornisce i suoi dati mantenendo una sorta di chiusura verso l’esterno, “gelosa della sua privatezza”. Sembra quasi che il sistema penitenziario agisse come un Re Mida, il leggendario re che trasformava in oro tutto ciò che toccava; infatti sembra che l’istituzione penitenziaria abbia la capacità di trasformare in autoreferenziali tutte le figure che in qualche modo hanno a che fare con essa.

Ultima riflessione. È dato per scontato ormai che il carcere sia in crisi, per tutti i motivi che sono stati esposti in precedenza e si ha l’impressione che il carcere non è per i detenuti o per i rei, serve ad altro, come servono ad altro molti interventi (fortunatamente non tutti) in tema di reinserimento lavorativo. Esiste una residua funzione materiale nella pena, che produce effetti visibili sul mercato del lavoro. Il lavoro e lo sfruttamento dei detenuti però viene effettuato principalmente fuori dalle mura, vale a dire nelle attività precarie³⁷⁸. Per ricordare ancora Ruggiero, i detenuti

³⁷⁸ Il 3 agosto 2010 a Roma è stato presentato in pompa magna un progetto “pilota” per il reinserimento lavorativo dei detenuti. La giornalista del TG 5 delle ore 13 ha introdotto l’argomento in questo modo: «*A Roma arrivano i detenuti-spazzini* [sic!]». Il progetto consiste nell’utilizzare 5 detenuti per volta per 5 mesi per la pulizia ordinaria degli spazi archeologici della città eterna (5 giorni alla settimana per 3 ore al giorno a 10 euro all’ora). A prescindere dalla forma lessicale di per sé umiliante utilizzata dalla giornalista, il progetto è stato presentato dal sindaco di Roma, Alemanno, e dal direttore del DAP, Ionta, come un progetto “rispettoso della dignità della persona” che dà la possibilità al detenuto attraverso una formazione specifica di potersi collocare, a fine pena, nel mercato del lavoro. Progetti del genere sono stati centinaia in tutta Italia ed ogni volta vengono spacciati per novità. In realtà questi progetti – meramente assistenziali (cosa faranno dopo 5 mesi?) – non servono al reinserimento lavorativo del detenuto ma servono ad altro. Prima di tutto consentono di utilizzare manodopera a bassissimo costo. In secondo luogo, hanno una funzione simbolica, tendente a legittimare agli occhi dell’opinione pubblica la funzione riabilitativa del carcere pubblicizzando l’aspetto paternalistico delle istituzioni; nello stesso tempo e indirettamente legittimano l’azione repressiva dello stato verso la delinquenza comune (“siamo intolleranti verso la criminalità ma poi diamo una mano ai poveri cristi a rifarsi una vita”). Nessuno di quei detenuti-spazzini è stato mai assunto come operatore ecologico dalle società che gestiscono il servizio di pulizia cittadina, né tantomeno dagli stessi comuni. Il detenuto che viene inserito in questi progetti, sa già che quel tipo di lavoro sarà solo temporaneo, malpagato e umiliante, fintanto è in carcere, e che saper spazzare per terra non gli consente di entrare nel mercato del lavoro. Le motivazioni personali (evidenziate anche dagli intervistati), quali ricevere un minimo di stipendio per sopravvivere e quindi non pesare ulteriormente sul bilancio familiare, oppure uscire dal carcere almeno nelle ore diurne e stare con la propria famiglia evitando così di evitare le sofferenze della detenzione totale, sono più forti dell’umiliazione del detenuto-spazzino.

vengono “educati” alla stanzialità sociale e alla sopravvivenza, riducendo le loro aspettative di vita. Così si ha un nuovo concetto di riabilitazione: saranno ritenuti riabilitati quei detenuti che apprendono a sopravvivere senza problemi della zona sociale di marginalità che viene loro assegnata.

Una volta “ben educata” la persona detenuta o ex detenuta maturerà la consapevolezza riguardo al suo ruolo economico e sociale, cercando la propria collocazione nei luoghi più invisibili, nelle condizioni più umilianti: il carcere la avrà riabilitata all’umiliazione, convincendola del suo scarso valore umano.

È la classica mistificazione della realtà: progetti esclusivamente assistenzialistici vengono pubblicizzati come reinserimenti socio-lavorativi, magari con l’ausilio di qualche esperto tuttologo mediatico che legittima la bontà dell’azione istituzionale.

Bibliografia

Anastasia S.-Gonnella P. (a cura di), *Inchiesta sulle carceri italiane*, Carocci, Roma, 2002.

Aragno M.-De Salvia A., *Modello del CFPP e procedura negli insegnamenti lavorativi di detenuti e/o ex-detenuti*, progetto INTEGRA-LA RETE, CFPP, 2005.

Barreca, in *Formazione professionale e lavoro*, Regione Piemonte, Torino, 1996.

Basaglia F., *L'istituzione negata*, Torino, 1968.

Bravo G.M.-Malandrino C., *Profilo di storia del pensiero politica. Da Machiavelli all'Ottocento*, Carocci, Roma, 2001.

Beccaria C., *Dei Delitti e delle Pene*, Mursia, Milano, 1992.

Berzano L. (a cura di), *La pena del non lavoro*, FrancoAngeli, Milano, 1994.

Berzano L.-F. Prina, *Sociologia della devianza*, Carocci Faber, Roma, 1995.

Buffa P. (a), *I territori della pena. Alla ricerca dei meccanismi di cambiamento delle prassi penitenziarie*, Ega, Torino, 2006.

Buffa P. (b), in *Formazione Professionale e lavoro, esperienze dentro e fuori dal carcere*, Regione Piemonte, 1996.

Caboni F.-Cristofanelli-De Salvia A.-Maron Pot L.-Turrone G. (a cura di), *Atti, Seminari, Progetto Integra-La Rete*, 2000.

Campesi G.-Populizio I.-Riva N. (a cura di), *Diritto e teoria sociale. Introduzione al pensiero socio-giuridico contemporaneo*, Carocci, Roma, 2009.

Canepa M.-Merlo S., *Manuale di diritto penitenziario. Le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*, Giuffrè, Milano, 2004.

Cassano F., *Approssimazione. Esercizi di esperienza dall'altro*, Il Mulino, Bologna, 1989.

Castellano L., *La teoria dei vasi comunicanti: carcere e territorio*, Communitas, 2005.

Clemmer D., *La comunità carceraria*, in Santoro, *op.cit.*

Christie N. (a), *Abolire le pene? Il paradosso del sistema penale*, EGA, Torino, 1985; tit. orig.: *Limits to pain*, Universitetsforlaget, Oslo-Bergen-Tromsø, 1981.

Christie N. (b), *Il Business penitenziario. La via occidentale al Gulag*, Eleuthera, Milano, 1996.

Colazzo G.D., *La devianza tra i devianti. I valori, le norme di una comunità carceraria e la loro trasgressione*, Tesi di Laurea in Scienze Politiche, Università degli studi di Torino, A.A. 2004/05.

Crespi F., *Azione sociale e potere*, Il Mulino, Bologna, 1989.

De Leonardis O., *Le istituzioni: come e perché parlarne*, Carocci, Roma, 2001.

De Salvia A. (a cura di)(a), *Corsi e percorsi di reinserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti (Riscontri in Piemonte dall'esperienza del CFPP-Casa di Carità)*", CFPP, Torino, 2008.

De Salvia A. (b), *Alcuni aspetti critici della pena detentiva in Italia*, in Rivista Lasalliana, gennaio-marzo 2010.

Durkheim E., *Due leggi dell'evoluzione penale*, in Santoro, *op. cit.*

Fassone E. (a), *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, il Mulino, Bologna, 1980.

Fassone E. (b), *Sfondi ideologici e scelte normative nella disciplina del lavoro penitenziario*, in Grevi (a cura di), *op. cit.*

Fassone E. (c), *Regione Piemonte, legge Regionale 1/90 – Verifica e prospettive*, Torino, 1993.

Favretto A.R.-Sarzotti C., *Le carceri dell'AIDS. Indagine su tre realtà italiane*, L'Harmattan Italia, Torino, 1999.

Ferrajoli L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari, 1989.

Ferrari V., *Lineamenti di sociologia del diritto. I. Azione giuridica e sistema normativo*, Laterza, Bari-Roma, 2000.

Ferri E., *Sociologia criminale*, Fratelli Bocca Editori, Torino, 1900.

Foucault M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1976.

Gallino L., *Dizionario di sociologia*, UTET, Torino, 2006.

Garland D., *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, Il Saggiatore, Milano, 2004.

Grevi V. (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Zanichelli, Bologna, 1981.

Goffman E., *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino, 2001.

- Gonin D., *Il corpo incarcerato*, EGA, Torino, 1994.
- Grosso C.F.-Neppi Modona G.-Violante L., *Giustizia penale e poteri dello stato*, Garzanti, Milano, 2002.
- Hester S.-Eglin P., *Sociologia del crimine*, Piero Manni, Lecce, 1999; titolo originale: *A sociology of Crime*, Routledge, 1992.
- Ignatieff M., *Le origini del penitenziario. Sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese*, Mondadori, Milano, 1982. titolo originale: *A Just Measure of Pain: The Penitentiary in the Industrial Revolution, 1750-1850*, New York, Pantheon.
- Lombroso C., *L'uomo delinquente*, Hoepli, Milano, 1984.
- Manconi L., *Introduzione* in S. Migliori, *op. cit.*
- Mannheim H., *Trattato di criminologia comparata*, Einaudi, Torino, 1975.
- Margara A. (a), *Il carcere della legge e il carcere che c'è: tendenze, possibili derive, senso delle attività trattamentali*, in Migliori (b), *op. cit.*
- Margara A. (b), *Il sistema penitenziario voluto dalla legge*, in S. Migliori (a), *op. cit.*
- Margara A. (c), *Il destino del carcere*, in *Ordine & disordine*, Fondazione Michelucci (a cura di), Nuova grafica Fiorentina, 2007.
- Mathiesen T., *Perché il carcere?*, EGA, Torino, 1996; titolo originale: *Kan fengsel forsvares?*, Pax Forlag, Oslo, 1987.
- Maugeri C. (a), in *Formazione professionale e lavoro*, Regione Piemonte, Torino, 1996.
- Maugeri C. (b), *La programmazione di interventi di politiche attive del lavoro*, in *Atti, Seminari, Progetto Integra-La Rete*, 2000.
- Melossi D.-Pavarini M., *Carcere e Fabbrica: le origini del sistema penitenziario*, Il Mulino, Bologna, 1977.
- Merlo R., *Sperimentazione di reti locali per l'inserimento socio-lavorativo di detenuti ed ex detenuti*, Consorzio Forma Futuro, Parma 2004.
- Migliori S. (a), *Carcere, esclusione sociale, diritto alla formazione*, Carocci Faber, Roma, 2007.
- Migliori S. (b), *Lo studio e la pena. L'Università di Firenze nel carcere di Prato: rapporto triennale 2000-2003*, Firenze University Press, 2004.
- Morrone A., *Il trattamento penitenziario e le alternative alla detenzione*, CEDAM, Padova, 2003.

- Mosconi G., *Dentro il carcere, oltre la pena*, Cedam, Padova, 1998.
- Naldi A. (a), *Europa. Carcere, penalità, lavoro*, Edizioni Sinnos/Quaderni di Antigone, Roma, 2005.
- Naldi A.(a cura di)(b), *Araba Fenice. L'inserimento lavorativo di persone provenienti da percorsi penali*, Edizioni Sinnos/Quaderni di Antigone, Roma, 2004.
- Neppi Modona G., *Carcere e Società civile*, in *Storia d'Italia*, vol. V: I Documenti, Einaudi, Torino, 1973.
- Nicolotti L., *Carcere e lavoro*, in Berzano (a cura di), *op. cit.*
- Padovani T., *L'utopia punitiva. Il problema delle alternative alla detenzione nella sua dimensione storica*, Giuffrè, Milano, 1981.
- Palidda S., *Ossessione securitaria e criminalizzazione degli esclusi*, in *Ordine & Disordine*, Fondazione Michelucci (a cura di), Nuova Grafica Fiorentina, 2007.
- Pavarini M. (a), *Abolizionismo e abolizionismi: un primo chiarimento*, in N. Christie, *op. cit.*
- Pavarini M. (b), *Il lavoro penitenziario*, in *L'esecuzione penitenziaria*, in Guazzaloca- Pavarini (a cura di), Torino, 1995.
- Pavarini M. (c), *Per un governo democratico della sicurezza*, in *Ordine & Disordine*, Fondazione Michelacci (a cura di), Nuova Grafica Fiorentina, Firenze, 2007, 57.
- Pocar V., *Guida al diritto contemporaneo*, Laterza, Bari-Roma, 2002.
- Petrini D., *Trasformazioni del sistema penitenziario e lavoro dei detenuti*, in Berzano (a cura di), *op. cit.*
- Re L., *Carcere e globalizzazione: il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*, Laterza, Bari, 2006.
- Ricci A.-Salierno G., *Il carcere in Italia. Inchiesta sui carcerati, i carcerieri e l'ideologia carceraria*, Einaudi, Torino, 1971.
- Ronco D., *Gli istituti penitenziari italiani tra disagi strutturali a carenze trattamentali*, in *Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, III,1, 2008.
- Roselli L.R. (a), *Agesol e le esperienze in atto nella provincia e nelle carceri milanesi*, sito Agesol, 2005.
- Roselli L.R.(b), *Un Tutor per accompagnare il detenuto nel difficile percorso del reinserimento*, in *Nonlavorarestanca*, supplemento di *Ristretti Orizzonti*, gennaio-febbraio 2008.

- Rusche G.- Kirchheimer O., *Pena e struttura sociale*, Bologna, Il Mulino, 1978.
- Ruggiero V., *Introduzione*, in T. Mathiesen, *op. cit.*
- Ruggiero V. (b), *Dialogo a più voci sulle prigioni del terzo millennio*, Fuoriluogo, supplemento mensile de *Il Manifesto*, 24 febbraio 2006.
- Ruotolo M., *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Giappichelli, Torino, 2002.
- Salento A., *Pierre Bourdieu. La socioanalisi del campo giuridico*, in Campesi-Populizio-Riva (a cura di), *op. cit.*
- Santoro E. (a), *Carcere e società liberale*, Giappichelli Editore, Torino, 1997.
- Santoro E. (a cura di)(b), *Diritto come questione sociale*, Giappichelli Editore, Torino 2010.
- Sarzotti C. (a), *Percorsi didattici sul carcere*, in sito Comune Torino, sez. cultura/intercultura.
- Sarzotti C. (b), *Il campo giuridico del penitenziario: appunti per una ricostruzione*, in Santoro (b), *op. cit.*
- Sarzotti C. (c), *Codice paterno e codice materno nella cultura giuridica degli operatori penitenziari*, in Favretto-Sarzotti, *op. cit.*
- Sarzotti C. (d), *Pena e malattia. La sanzione al malato infettivo a prognosi infausta alla luce delle dottrine assiologiche della pena*, in B. Magliona, C. Sarzotti (a cura di), 1996.
- Sykes G.M., *La società dei detenuti. Studio su un carcere di massima sicurezza* in Santoro, *op.cit.*
- Tranchina G., *Vecchio e nuovo a proposito di lavoro penitenziario*, in Grevi, *op. cit*
- Vitali M., *Il lavoro penitenziario*, Giuffrè, Milano, 2001.
- Wacquant L., *Parola d'ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello stato penale nella società neoliberale*, Feltrinelli, Milano, 2000.
- Wacquant L., *Simbiosi mortale. Neoliberalismo e politica penale*, Ombre Corte, Verona, 2002.
- Wacquant L., *Punire i poveri. Il nuovo governo dell'insicurezza sociale*, DeriveApprodi, Roma, 2006.
- Zagrebelsky G., *Il diritto mite*, Einaudi, Torino, 1992.

Sitografia

agenziapiemontelavoro.net
www.agesol.it
www.associazioneantigone.it
www.carcereesocietà.it
www.cfpp.it
www.comune.torino.it/cultura/intercultura/...
www.giustizia.it
www.ilmanifesto.it
www.michelucci.it
www.ristretti.it

Quotidiani e periodici

Avvenire
Communitas
Fuoriluogo
Il Manifesto
La Stampa
Nonlavorarestanca
Quaderni di Antigone
Rivista Lasalliana

Appendice

I questionari della ricerca:

“Gli inserimenti lavorativi di persone provenienti da percorsi penali”

SCHEDA PER LE AGENZIE TERRITORIALI
DI INSERIMENTO LAVORATIVO

1 Denominazione sociale: _____ **Anno di costituzione:** _____

2 Indirizzo sede legale: _____

3 Telefono: _____ **Fax:** _____

4 E-mail: _____ **Sito Web:** _____

5 Mission caratterizzante

6 Ambiti intervento specifico:

7 L'agenzia ha un proprio servizio strutturato e impegnato nell'attività di reinserimento di detenuti ed ex detenuti?

- ☐ Si
- ☐ No
- ☐ Supplenza di servizi interni
- ☐ Affidamento incarico ad operatori consulenti esterni

8 Quanti inserimenti di persone detenute o ex detenute è in grado di attivare e gestire mediamente in un anno? _____

9 Dall'inizio dell'attività fino ad ora l'agenzia quanti percorsi di inserimento ha attivato? _____

10 Tipologia di servizio per attivare percorsi di inserimento lavorativo

Accoglienza:

- ☐ *Colloquio di conoscenza e compilazione scheda diagnostica*
- ☐ *Colloquio di approfondimento e rilevazione bisogno*
- ☐ *Colloquio di comprensione, lettura e specificazione della domanda*

Bilancio delle competenze:

- ☐ *Incontro individuale*
- ☐ *Incontro di gruppo*
- ☐ *Curriculum lavorativo, attitudini e abilità professionali*

Presa in carico utente e individuazione focus iniziale di intervento:

- ☐ *Si*
- ☐ *No*

Orientamento:

- ☐ *Ambito attività desiderata*
- ☐ *Ragione sociale e ambito attività impresa (azienda) di inserimento*
- ☐ *Ricerca risorse*
- ☐ *Scolastico a figli di utenti*

Rimotivazione e formazione:

- ☐ *Si*
- ☐ *No*

Adempimenti attivazione percorso inserimento:

- ☐ *Compilazione portafoglio individuale*
- ☐ *Redazione convenzione ex legge 196/97*
- ☐ *Iscrizione Centro per l'Impiego*
- ☐ *Comunicazione Ispettorato del Lavoro*
- ☐ *..... Progetto di riferimento*
- ☐ *Durata tirocinio*

Tutoring di inserimento:

- ☐ *Ore incarico*
- ☐ *Incontri di verifica intermedia*
- ☐ *Riprogettazione percorso*

Consulenza:

- ☐ *Evoluzione percorso lavorativo*
- ☐ *Trattamento presso Sert*
- ☐ *Sostegno psicologico o terapia psichiatrica presso servizio socio-sanitario*
- ☐ *Opportunità per la regolarizzazione di extracomunitari e neocomunitari*

11 Composizione e rete di riferimento dell'agenzia

Soggetti	Sono presenti	Descrivere brevemente le tipologie dei rapporti (formali e informali)
Direzione istituto penitenziario e operatori trattamentali	SI NO	
Tribunale di Sorveglianza	SI NO	
UEPE	SI NO	
Comune (Precisare assessorati e servizi)	SI NO	
Provincia (Precisare assessorati e servizi)	SI NO	
Regione (Precisare assessorati e servizi)	SI NO	
G.O.L. (Gruppo Operativo Locale)	SI NO	
Organizzazioni scolastiche, di formazione professionale, di istruzione	SI NO	
ASL – SERT	SI NO	
Altre Agenzie di inserimento	SI NO	

Associazioni del privato sociale	SI NO	
Aziende (Ditte) di inserimento (API-Confartigianato)	SI NO	
Associazioni e Consorzi di Cooperative	SI NO	
Caritas Diocesana	SI NO	
Servizi mensa e pernottamento	SI NO	
Altre risorse	SI NO	
Altre risorse	SI NO	

11 Progetti significativi (nazionali ed europei) realizzati o in fase di realizzazione

Data _____

QUESTIONARIO PER PERSONE PROVENIENTI DA PERCORSI PENALI
COINVOLTI NEL PERCORSO DI RE-INSERIMENTO LAVORATIVO

Età _____

Sesso: ☐ "O" ☐ "F"

1 Stato civile:

- ☐ Coniugato
- ☐ Convivente
- ☐ Celibe/nubile
- ☐ Separato
- ☐ Divorziato

2 Titolo di studio:

- ☐ Licenza elementare
- ☐ Licenza media
- ☐ Diploma
- ☐ Attestato a seguito di corso di formazione professionale
- ☐ Studi universitari in corso o interrotti
- ☐ Laurea

3 Attuale posizione giuridica:

- ☐ Semilibertà
- ☐ Art. 21
- ☐ Affidamento in prova
- ☐ In libertà da _____

**4 Complessivamente quanti anni hai trascorso in
detenzione? _____**

5 Quando eri in libertà hai lavorato?

- ☐ Sì
- ☐ No
- ☐ Talvolta

6 Quando eri in libertà hai svolto lavori:

- ☐ Stabili
- ☐ Precari
- ☐ Di breve durata
- ☐ In nero
- ☐ Altro

7 Hai svolto prevalentemente lavori con contratto da:

- ☐ Dipendente
- ☐ Autonomo
- ☐ Socio-lavoratore
- ☐ Tirocinante
- ☐ Contratto a progetto
- ☐ Contratto a tempo determinato

8 Complessivamente la tua vita lavorativa quanti anni ha impegnato?

9 Quali sono stati nella prima fase di inserimento i problemi che ti hanno preoccupato maggiormente? (massimo tre risposte)

- ☐ Mancanza di lavoro
- ☐ Mancanza della casa
- ☐ Solitudine
- ☐ Rapporti coi colleghi
- ☐ La gestione del tempo
- ☐ Mancanza di relazioni sociali
- ☐ I tempi di attesa prima di ricevere risposte concrete
- ☐ Il pregiudizio in quanto detenuto o ex detenuto
- ☐ Mansioni lavorative
- ☐ Livello retributivo

10 Chi ti ha aiutato di più nel tuo inserimento lavorativo? (massimo tre risposte)

- ☐ L'educatore
- ☐ L'assistente sociale
- ☐ Personale di volontariato
- ☐ Il datore di lavoro
- ☐ Il tutor
- ☐ L'agenzia di inserimento
- ☐ Amici
- ☐ Contesto familiare
- ☐ Nessuno
- ☐ Altro (*specificare.....*)

11 Da detenuto in misura alternativa quali ostacoli impediscono il tuo funzionale inserimento lavorativo? (massimo tre risposte)

- ☐ La mancanza di relazione informativa con l'Istituzione
- ☐ L'eccessiva burocrazia istituzionale
- ☐ L'eccessiva frammentazione delle risposte
- ☐ La mancanza di ascolto
- ☐ Pregiudizio in quanto detenuto o ex
- ☐ Disabitudine al lavoro
- ☐ Controlli da parte delle forze dell'ordine
- ☐ L'età avanzata
- ☐ Ostilità da parte degli altri lavoratori

12 Il reinserimento lavorativo è stato avviato con:

- ☐ Tirocinio in borsa-lavoro
- ☐ Cantiere di lavoro
- ☐ Periodo di prova
- ☐ Tempo determinato
- ☐ Tempo indeterminato

13 Se c'è stata assunzione definitiva a tempo indeterminato da quando è stata formalizzata?

- ☐ Da oltre 10 anni
- ☐ Da 4 a 7 anni
- ☐ Da 1 a 3 anni
- ☐ Da meno di 1 anno

14 Se dopo il tirocinio o l'assunzione a tempo determinato non c'è stata l'assunzione a tempo indeterminato, quali sono stati i motivi?

- ☐ Indisponibilità del datore di lavoro
- ☐ La recidiva
- ☐ Indisponibilità familiare
- ☐ Lavoro autonomo
- ☐ Malattia o invalidità
- ☐ Trattamento pensionistico
- ☐ Avvenuta assunzione a T. I.

15 La tua assunzione è stata favorita e formalizzata grazie a: (massimo tre risposte):

- ☐ Incentivo offerto al datore di lavoro
- ☐ Qualifica e competenze professionale posseduta
- ☐ Motivazioni sociali dell'impresa
- ☐ Al fatto che avevi già lavorato nella stessa azienda
- ☐ Referenze rilasciate da altre persone
- ☐ Altro (*specificare*)

16 La tua funzione e le tue mansioni lavorative in azienda:

- ☐ Sono migliorate con il riconoscimento di una qualifica e di una retribuzione più remunerativa
- ☐ Sono rimaste le stesse
- ☐ Sono state declassate
- ☐ Le hai migliorate con l'aggiornamento e la formazione qualificata

17 La tua attuale occupazione lavorativa la valuti:

- ☐ Del tutto soddisfacente
- ☐ Abbastanza soddisfacente
- ☐ Satisfacente
- ☐ Poco soddisfacente
- ☐ Per nulla soddisfacente

18 Rispetto al lavoro le tue prospettive si identificano con:

- ☐ Continuare a lavorare nella stessa azienda
- ☐ Cercare un'altra occupazione lavorativa
- ☐ Acquisire un'altra professionalità qualificata
- ☐ Lavorare in proprio
- ☐ Altro (*specificare*)

19 Dopo essere stato assunto, hai dovuto far trasferire la tua famiglia? Se sì, da dove?

- ☐ Italia meridionale
- ☐ Italia centrale
- ☐ Altre regioni settentrionali
- ☐ Altra provincia del Piemonte
- ☐ Comunità Europea
- ☐ Paese extracomunitario
- ☐ Paese neocomunitario
- ☐ Apolidia
- ☐ Rifugiato
- ☐ No

Data_____

SCHEDA PER AZIENDE O COOPERATIVE SOCIALI

DENOMINAZIONE (RAGIONE SOCIALE)

☐ FK"UGTXK\KQ

☐ FK"RTQFW\KQPG

1. Come valuti l'inserimento lavorativo del detenuto o ex detenuto?

- ☐ Molto positivo
- ☐ Soddisfacente
- ☐ Non soddisfacente
- ☐ Negativo
- ☐ Non risponde

2. Dopo aver rilasciato la dichiarazione di disponibilità ad accogliere il detenuto in misura alternativa, quanto tempo sei disposto ad aspettare per il suo effettivo inserimento?

- ☐ 1 mese
- ☐ 3 mesi
- ☐ 6 mesi
- ☐ Oltre

3. Prima di inserire il detenuto o ex-detenuto fai opera di sensibilizzazione rivolta agli altri dipendenti?

- ☐ Sì
- ☐ No
- ☐ In certi casi

4. Per stipulare il contratto a T.I. col detenuto o ex detenuto è decisivo:

- ☐ L'incentivo economico o la fiscalizzazione degli oneri fiscali
- ☐ La competenza professionale del detenuto
- ☐ La motivazione umana e sociale dell'azienda
- ☐ Altro
- ☐ Non risponde

5. Sei disponibile ad effettuare altri inserimenti lavorativi?

- ☐ Sì
- ☐ No
- ☐ Non risponde

Data _____